



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 65 del 08 Maggio 2020

AMBIENTE

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 18.02.2020, N. 88

D.M. 15.07.2016, n. 173 - D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - Seconda Parte - D.lgs. 18.04.2016, n. 50 - Programmazione opere di difesa costiera 2020/2021 da realizzare a seguito degli eventi meteomarinari del novembre 2019. I^ Fase Urgente..... 5

DELIBERAZIONE 18.02.2020, N. 90

D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 04/08/2009, n. 11 - Art. 2 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DCR n. 110/8 del 02/07/2018 - DGR n. 801 del 05/12/2014 - DGR n.03 del 02/01/2014. Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto. Approvazione..... 10

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 26.02.2020, N. DPC026/45

Piano di Difesa della Costa - D.M. 15.07.2016 n. 173 - art. 1 co.1, lett. b) e art. 2 co. 1, lett. d), PAR-FAS 2007 - 2013 "Piano di difesa della costa - lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro". Progetto di fattibilità tecnico-economica. Intervento II (CUP C14B19001000002). CHIUSURA lavori della Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 e s.m.i..... 166

DETERMINAZIONE 26.02.2020, N. DPC026/46

Piano di Difesa della Costa - D.M. 15.07.2016 n. 173 - art. 1 co.1, lett. b) e art. 2 co. 1, lett. d), PAR-FAS 2007 - 2013 "Piano di difesa della costa - lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Francavilla al Mare e Ortona". Progetto di fattibilità tecnico-economica. Intervento IV (CUP C94B19000240002). CHIUSURA lavori della Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 e s.m.i..... 173

DETERMINAZIONE 26.02.2020, N. DPC026/47

Piano di Difesa della Costa - D.M. 15.07.2016 n. 173 - art. 1 co.1, lett. b) e art. 2 co. 1, lett. d), PAR-FAS 2007 - 2013 "Piano di difesa della costa - lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Pineto e Silvi". Progetto di fattibilità tecnico-economica. Intervento III (CUP C14B19001020002). CHIUSURA lavori della Conferenza dei Servizi del 13 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 e s.m.i..... 180

DETERMINAZIONE 28.02.2020, N. DPC026/51

D.lgs. 26/06/2015, n. 105, art. 27 - DGR n. 452 del 12/06/2016 - DGR n. 780 del 16/10/2019.
Attività ispettiva di cui alla DD n. DPC026/292 del 28.11.2019. Proroga termini scadenza..187

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 18.02.2020, N. 88

D.M. 15.07.2016, n. 173 - D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - Seconda Parte - D.lgs. 18.04.2016, n. 50 - Programmazione opere di difesa costiera 2020/2021 da realizzare a seguito degli eventi meteomarinari del novembre 2019. I^a Fase Urgente.

ORIGINALE



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 18 FEB. 2020 Deliberazione N. 88

Omissis

OGGETTO

D.M. 15.07.2016, n. 173 - D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - Seconda Parte - D.lgs. 18.04.2016, n. 50 - Programmazione opere di difesa costiera 2020/2021 da realizzare a seguito degli eventi meteomarinari del novembre 2019. I^a Fase Urgente.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo ritiene che la tutela del sistema costiero, anche in relazione ai preoccupanti cambiamenti climatici in atto (*con impatti economici molto significativi. Progetto Peseta III - Ciscar et al.*), è un impegno imprescindibile a cui tutte le istituzioni, centrali e periferiche, non possono più sottrarsi per l'aggravarsi delle condizioni di stabilità fisica e per difendere concretamente quella parte di economia strettamente connessa ai territori rivieraschi; pertanto necessita il massimo coordinamento possibile tra tutti i soggetti interessati, in particolare delle diverse articolazioni tecnico-amministrative regionali;

RILEVATO che crescono i rischi per le città costiere esposte all'innalzamento del livello del mare e alle inondazioni costiere (*conseguenti in particolare al riscaldamento dell'atmosfera ed allo scioglimento delle calotte glaciali*), accompagnato da un aumento della frequenza e dell'intensità delle tempeste e burrasche e da un incremento dei fenomeni di erosione costiera, come evidenziato da tutti gli studi e rapporti di settore che confermano come l'Italia risulti uno dei Paesi a più elevata rischiosità da innalzamento del livello del mare in Europa (*ad oggi l'80% delle spiagge italiane presenta fenomeni erosivi dovuti a mareggiate e innalzamento del livello del mare*);

CONSIDERATO che nel corso del mese di novembre 2019, si sono evidenziate forti criticità sul litorale della Regione Abruzzo con fenomeni di elevazione della superficie del mare che hanno causato numerosi danni alle infrastrutture di difesa costiera, alla linea di costa ed alle strutture balneari retrostanti;

CONSIDERATO che i fenomeni degli eventi meteomarinari del novembre 2019 sono stati illustrati nel documento "Ricostruzione degli eventi che hanno interessato la costa abruzzese tra il 12 e il 13 novembre 2019 - OSSERVAZIONI" elaborato dall'Università di L'Aquila, Laboratorio di Idraulica Ambientale e Marittima (LIAM) in collaborazione con il Servizio OO.MM. e Acque Marine, condiviso con i Comuni costieri prot. n.425697 del 20.12.2019, calcolando per l'evento un tempo di ritorno di circa 30 anni, in termini di variazione del livello del mare di origine meteorologica, con un allagamento della spiaggia durante l'evento pari a circa 60-70 metri, in presenza di opere di protezione longitudinale, e 70-80 metri in assenza di opere;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo ha stanziato, per far fronte all'emergenza del novembre 2019, una prima somma di € 2.000.000,00 (Capitolo 152101/3), destinata ad interventi da effettuare urgentemente, in corso di attuazione dal Capitolo 152101/3 Codice Piano dei Conti U2.03.0102.003 per concessioni ai comuni;

CONSIDERATO che il Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con note prot.n. 79175 del 13.03.2019 e prot.n. 94935 del 27.03.2019, ha richiesto ai Comuni costieri di relazionare e segnalare l'entità dei danni maturati per effetto delle mareggiate di cui alla DGR n. 130/2019 e DGR n. 148/2019, il cui quadro del fabbisogno per oltre 5 mil/EU è stato trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile - L'Aquila;

RICHIAMATA la DGR n. 148 del 09.02.2019 avente per oggetto: "Eventi calamitosi verificatisi sulla costa abruzzese a seguito delle forti mareggiate del 1, 2 e 3 febbraio 2019. Dichiarazione dello Stato di emergenza ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.lgs. 02/01/2018, n.1";

PRESO ATTO che, a seguito delle numerose segnalazioni dei Comuni ed all'esito di puntuali verifiche tecniche e sopralluoghi sui tratti di costa interessati, svolti dal personale del Servizio Opere Marittime e Acque Marine (DPE012), è stato redatto, d'intesa con la Direzione del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica (DPE), un Report in riferimento ai più urgenti interventi da porre in essere, ai fini della mitigazione delle criticità esistenti e dei danni subiti, come di seguito riportato in **Tabella**:

Tab. - Quadro generale degli interventi di difesa costiera 2020 -2021. 1^ Fase Urgente.

Unità fisiografica di riferimento	Localizzazione	Tipologia Intervento	Procedure tecnico-amministrative	Stima risorse ME	Termine intervento
UF 1: Foce del Tronto – Porto di Giulianova	COMUNE DI ALBA ADRIATICA Loc. Alba Adriatica Nord (700 metri a sud del Torrente Vibrata)	Ripascimento arenili Alba Adriatica Nord con sabbie dragate davanti al Porto di Giulianova o altro punto di prelievo	Progettazione, Reperimento sabbie, caratterizzazione, procedura di VA, gara.	0,150 ME	2020
UF 1: Foce del Tronto – Porto di Giulianova	COMUNE DI MARTINSICURO Loc. Martinsicuro centro e Villa Rosa/ Villa Rosa Sud	Ripascimento arenili Martinsicuro centro e Villa Rosa con sabbie dragate davanti all'approdo di Martinsicuro o altro punto di prelievo	Progettazione, caratterizzazione, procedura di VA, gara.	0,400 ME	2020
UF 9: Punta Cavalluccio –Punta Penna	COMUNE DI CASALBORDINO Loc. Casalbordino Lido	Ripascimento arenili Casalbordino Lido con sabbie dragate davanti al Porto di Vasto o altro punto di prelievo	Progettazione, caratterizzazione, procedura di VA, gara.	0,200 ME	2020
UF 2: Porto di Giulianova – Foce del Vomano	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI Loc. tratto dal Viale Makarska fino a nord del Torrente Borsacchio	Completamento dell'intervento di manutenzione delle soffolte nel tratto dal Viale Makarska fino a nord del Torrente Borsacchio	Progettazione, gara.	0,550 ME	2020
UF 1: Foce del Tronto – Porto di Giulianova	COMUNE DI MARTINSICURO Loc. Martinsicuro centro e nord	Completamento dell'intervento di manutenzione delle scogliere e dei varchi (Intervento 1 e	Progettazione, gara.	0,550 ME (0,310 ME +	2020

		<i>intervento 2)</i>		0,240 M€)	
UF 9: Punta Cavalluccio – Punta Penna	COMUNE DI CASALBORDINO Loc. Casalbordino Lido	<i>Completamento dell'intervento di manutenzione delle scogliere</i>	Progettazione, gara.	0,150 M€	2020
UF 4 e 5:	COMUNE DI PESCARA	<i>Intervento di manutenzione delle scogliere e dei varchi</i>	Progettazione, gara.	0,200 M€	2020
UF 4 e 5:	COMUNE DI MONTESILVANO	<i>Intervento di manutenzione delle scogliere e dei varchi</i>	Progettazione, gara.	0,200 M€	2020
UF 6: Darsena di Francavilla – Torre Mucchia;	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE Loc. Francavilla al mare sud	<i>Intervento di manutenzione delle scogliere e dei varchi</i>	Progettazione, gara.	0,600 M€	2020
UF 1: Foce del Tronto – Porto di Giulianova	COMUNE DI ALBA ADRIATICA Loc. Alba Adriatica Nord (700 metri a sud del Torrente Vibrata)	<i>Nuovo Impianto, Realizzazione Spiaggia di Alimentazione, Comune di Alba Adriatica</i>	Progettazione, Reperimento sabbie, caratterizzazione, procedura di VA, gara.	2,00 M€	2021

FONTE: Dati Servizio OO.MM. e Acque Marine - DPE012.

CONSIDERATO la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art.24, c.1, del D.Lgs. n.1 del 02/01/2018, di cui alla DGR/699 del 18/11/2019;

PRESO ATTO delle Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 14/11/2019 e del 02/12/2019 che hanno stanziato a favore della Regione Abruzzo risorse per € 1.600.000,00;

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 134 del 17/01/2020, che ha integrato il Fondo per le Emergenze Nazionali, assegnando alla Regione Abruzzo, per il riparto eventi meteo novembre 2019, l'ulteriore somma pari a € 1.866.120,20;

CONSIDERATO altresì che, con Legge Regionale 28 gennaio 2020, n.3 (Legge di Stabilità Regionale 2020), la Regione Abruzzo ha disposto lo stanziamento di una somma complessiva pari a € 1.500.000,00 per interventi di difesa costiera, di cui i € 750.000,00 per l'annualità 2020 e € 750.000,00 per l'annualità 2021, come predisposto dall'art.2 della L.R. 21/11/2019, n°39;

RITENUTO che le condizioni del litorale abruzzese abbiano risentito pesantemente degli eventi calamitosi descritti e che per assicurare la migliore funzionalità e tutela della linea di costa si rende necessaria l'attivazione di misure di salvaguardia ed interventi specifici sulle opere di difesa costiera;

RITENUTO di dover programmare di interventi per un totale complessivo di € 5.000.000,00, da attuare nel biennio 2020 - 2021, per opere di difesa costiera sul litorale abruzzese, a seguito negli eventi del novembre 2019, finanziando gli interventi riportati nella **Tabella** sopra descritta;

RICHIAMATO il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. ed in particolare l'art. 163 "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile";

RICHIAMATO il D.M. 15.07.2016, n. 173 avente per oggetto: "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione per l'immersione in mare di materiali di escavo dei fondali marini", in relazione agli interventi da effettuare per quanto ad esso applicabili;

DATO ATTO che il presente provvedimento, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per il corrente esercizio finanziario e che all'onere conseguente all'attuazione degli interventi in esame si provvederà mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal **Capitolo 152108** dello stato di previsione del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario che presuppone, preliminarmente all'impegno contabile, l'adozione del provvedimento di accertamento dell'entrata correlata (**Capitolo 32107.1/E**);

DATO ATTO che il Dirigente ad interim del Servizio Opere Marittime e Acque Marine del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Infrastrutture Trasporti Mobilità Reti e Logistica ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

RITENUTO di incaricare il competente Servizio OO.MM. e Acque Marine – DPE 012 del Dipartimento Infrastrutture Trasporti Mobilità Reti e Logistica all’attuazione dei successivi, necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati all’attuazione del presente atto, nonché per valutare ulteriori necessità di interventi sulla base di criticità rilevate sui tratti di costa abruzzese e/o segnalazione delle Autorità competenti;

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il D.lgs. 07.03.2005, n. 82 recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*” come modificata dalla L.R. 26.08.2014, n. 35;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di **PRENDERE ATTO** delle attività svolte dal Servizio OO.MM. e Acque Marine del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica (DPE012), in collaborazione con gli EE.LL. e delle Relazioni tecniche redatte per la rilevazione delle condizioni di criticità riguardanti gli interventi oggetto della presente deliberazione, relazioni conservate agli atti del Servizio OO.MM. e Acque Marine;
- 2) di **APPROVARE** il “*Programma di interventi 2020/2021 - I^ Fase Urgente*”, per un totale complessivo di € 5.000.000,00 da attuare nel biennio 2020/2021, per opere di difesa costiera sul litorale abruzzese, finanziando gli interventi riportati nella seguente **Tabella**:

Tab. - Quadro generale degli interventi di difesa costiera 2020 -2021. I^ Fase Urgente.

Unità fisiografica di riferimento	Localizzazione	Tipologia Intervento	Procedura	Stima risorse in ME	Termin e intervento
UF 1: Foce del Tronto – Porto di Giulianova	COMUNE DI ALBA ADRIATICA Loc. Alba Adriatica Nord (700 metri a sud del Torrente Vibrata)	Ripascimento arenili Alba Adriatica Nord con sabbie dragate davanti al Porto di Giulianova o altro punto di prelievo	Progettazione, Reperimento sabbie, caratterizzazione, procedura di VIA(VA), gara.	0,150 ME	2020
UF 1: Foce del Tronto – Porto di Giulianova	COMUNE DI MARTINSICURO Loc. Martinsicuro centro e Villa Rosa/ Villa Rosa Sud	Ripascimento arenili Martinsicuro centro e Villa Rosa con sabbie dragate davanti all’approdo di Martinsicuro o altro punto di prelievo	Progettazione, caratterizzazione, procedura di VIA (VA), gara.	0,400 ME	2020

UF 9: Punta Cavalluccio – Punta Penna	COMUNE DI CASALBORDINO Loc. Casalbordino Lido	<i>Ripascimento arenili Casalbordino Lido con sabbie dragate davanti al Porto di Vasto o altro punto di prelievo</i>	Progettazione, caratterizzazione, procedura di VIA, gara.	0,200 M€	2020
UF 2: Porto di Giulianova – Foce del Vomano	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI Loc. tratto dal Viale Makarska fino a nord del Torrente Borsacchio	<i>Completamento dell'intervento di manutenzione delle soffolte nel tratto dal Viale Makarska fino a nord del Torrente Borsacchio</i>	Progettazione, gara.	0,550 M€	2020
UF 1: Foce del Tronto – Porto di Giulianova	COMUNE DI MARTINSICURO Loc. Martinsicuro centro e nord	<i>Completamento dell'intervento di manutenzione delle scogliere e dei varchi (Intervento 1 e intervento 2)</i>	Progettazione, gara.	0,550 M€ (0,310 M€ + 0,240 M€)	2020
UF 9: Punta Cavalluccio – Punta Penna	COMUNE DI CASALBORDINO Loc. Casalbordino Lido	<i>Completamento dell'intervento di manutenzione delle scogliere</i>	Progettazione, gara.	0,150 M€	2020
UF 4 e 5:	COMUNE DI PESCARA	<i>Intervento di manutenzione delle scogliere e dei varchi</i>	Progettazione, gara.	0,200 M€	2020
UF 4 e 5:	COMUNE DI MONTESILVANO	<i>Intervento di manutenzione delle scogliere e dei varchi</i>	Progettazione, gara.	0,200 M€	2020
UF 6: Darsena di Francavilla – Torre Mucchia;	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE Loc. Francavilla al mare sud	<i>Intervento di manutenzione delle scogliere e dei varchi</i>	Progettazione, gara.	0,600 M€	2020
UF 1: Foce del Tronto – Porto di Giulianova	COMUNE DI ALBA ADRIATICA Loc. Alba Adriatica Nord (700 metri a sud del Torrente Vibrata)	<i>Nuovo Impianto, Realizzazione Spiaggia di Alimentazione, Comune di Alba Adriatica</i>	Progettazione, Reperimento sabbie, caratterizzazione, procedura di VIA (VA), gara.	2,00 M€	2021

FONTE: Dati Servizio OO.MM. e Acque Marine - DPE012.

- 3) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per il corrente esercizio finanziario e che all'onere conseguente all'attuazione degli interventi in esame si provvederà mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal **Capitolo 152108** dello stato di previsione del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario che presuppone, preliminarmente all'impegno contabile, l'adozione del provvedimento di accertamento dell'entrata correlata (cap. 32107.1/E);
- 4) di **INCARICARE** il competente Servizio OO.MM. e Acque Marine del Dipartimento Infrastrutture Trasporti Mobilità Reti e Logistica - DPE, all'attuazione dei successivi, necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati all'attuazione del presente atto, nonché per valutare, di intesa con le Autorità regionali, ulteriori necessità di interventi sulla base di criticità effettivamente rilevate sui tratti di costa abruzzese e/o segnalazione delle Autorità competenti;
- 5) di **INVIARE** il presente provvedimento ai Comuni interessati, al Direttore del Dipartimento Infrastrutture Trasporti Mobilità Reti e Logistica - DPE, alle Capitanerie di Porto e/o Uffici Circondariali Marittimi competenti per territorio;
- 6) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione, limitatamente all'oggetto ed al dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo.

DELIBERAZIONE 18.02.2020, N. 90

D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 04/08/2009, n. 11 - Art. 2 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DCR n. 110/8 del 02/07/2018 - DGR n. 801 del 05/12/2014 - DGR n.03 del 02/01/2014. Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto. Approvazione.

ORIGINALE



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 18 FEB. 2020 Deliberazione N. 90

Omissis

OGGETTO

D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 04/08/2009, n. 11 - Art. 2 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DCR n. 110/8 del 02/07/2018 - DGR n. 801 del 05/12/2014 - DGR n.03 del 02/01/2014. Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali che si prefiggono di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini promuovendo la diffusione di buone pratiche ambientali da parte delle imprese e dei cittadini, nonché interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente/ripristino ambientale di siti inquinati ed in particolare è impegnata a limitare il pericolo derivante dalla presenza dell'amianto (asbesto) sul territorio e nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che nel 1977 tutti i tipi d'amianto erano già classificati tra le sostanze nocive secondo il Centro internazionale di ricerca sul cancro delle Nazioni unite (CIRC); ma nonostante il fatto che il legame tra l'asbesto (amianto) e il rischio di cancro ai polmoni fosse già noto da tempo, soltanto negli anni ottanta i paesi europei prendono le prime misure di una certa importanza per controllare e circoscrivere l'uso. Tra i paesi dell'attuale Unione europea, la Danimarca è stato il primo a proibire, nel 1986, l'uso generalizzato di questo minerale, dopo che i primi passi in questo senso nel mondo erano stati compiuti dall'Islanda nel 1983 e un anno dopo dalla Norvegia;

DATO ATTO che l'Italia è stata fino alla fine degli anni '80 il secondo maggiore produttore europeo di amianto, in particolare di amianto crisotilo dopo l'ex Unione Sovietica e il maggiore della Comunità Europea, nonché uno

dei maggiori utilizzatori ed a partire dal 1992 l'impiego dell'amianto è stato bandito nei nuovi manufatti, come successivamente e progressivamente è accaduto in numerosi altri Paesi e nell'intera Comunità Europea;

VISTA la Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

RICHIAMATA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 2013 sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente (2012/2065 (INI));

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'Ambiente" (cd. "Direttiva VAS"), recepita dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013 avente per oggetto: "Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti" (G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190);

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUCE n. L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", che detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto;

VISTA la L.R. 04.08.2009, n. 11 "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto", che attribuisce alla Giunta Regionale il compito di approvare il Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto;

CONSIDERATO che la L.R. 11/2009, prevede che la Regione Abruzzo approvi un PRA che definisca le azioni, gli strumenti e le risorse per perseguire in particolare i seguenti obiettivi generali:

1. la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto;
2. la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto e/o materiali contenenti amianto;
3. la promozione di attività finalizzate alla tutela dei rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dalla presenza di amianto e la collaborazione con enti pubblici per la ricerca e la sperimentazione nel settore;
4. la promozione di iniziative di educazione, formazione ed informazione, finalizzate ad accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto e/o materiali contenenti amianto ed alla loro corretta gestione.

DATO ATTO che l'art. 10 della Legge n. 257/1992, stabiliva che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano dovevano adottare specifici Piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

CONSIDERATO che i Piani regionali, in particolare, dovevano prevedere le rilevazioni sistematiche delle situazioni di pericolo quali il censimento delle imprese che avevano utilizzato amianto nelle attività produttive e delle imprese che avevano svolto attività di smaltimento e di bonifica di materiali contenenti amianto, il

censimento degli edifici, con priorità per “*gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti*”, in cui tale materiale era presente in forma libera o in matrice friabile e il censimento dei siti estrattivi di pietre verdi che potevano contenere fibre di amianto;

DATO ATTO che con la DGR n. 801 del 05.12.2014 “*Proposta di Piano Regionale di Protezione dell’Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto*”, si è provveduto all’approvazione della proposta di Piano Regionale di Protezione dell’Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’Amianto (di seguito: “PRA”).

CONSIDERATO che, il nostro Paese non si è ancora dotato di un Piano Nazionale Amianto, e sembra che si voglia procedere al più presto alla definizione di un quadro pianificatorio a livello nazionale, che comporterà conseguentemente l’adeguamento di tutti i piani regionali, la proposta di PRA di cui al presente provvedimento, intende rappresentare un “*Piano di transizione*” e si predispone come riferimento ad una nuova e prossima fase di aggiornamento della pianificazione di settore;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 “*Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di Piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto*”;

VISTO il Decreto del Ministro della Sanità 6 settembre 1994 “*Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto*”;

VISTO il Decreto del Ministro della Sanità 20 agosto 1999, recante “*Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f) della Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”*”;

VISTO il Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, 14 maggio 1996, recante: “*Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f) della Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, recante “*Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del Registro dei casi di mesotelioma asbesto-correlati ai sensi dell’art. 36, comma 3, del Decreto Legislativo n. 277 del 1991*”;

VISTO il Decreto MATTM 18 marzo 2003, n. 101, recante “*Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 23 marzo 2001, n. 93*”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 29 luglio 2004, n. 248, recante “*Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto*”;

VISTO il D.lgs. 09.04.2008, n. 81 “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e s.m.i. (Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.);

DATO ATTO che nell’ambito dei lavori della Conferenza Governativa sull’amianto del novembre 2012 è stata predisposta una proposta di “*Piano Nazionale Amianto – Linee di Intervento per un’azione coordinata delle Amministrazioni Statali e Territoriali*”, i cui obiettivi e azioni afferiscono a 3 macro-aree relative alla tutela della salute, alla tutela dell’ambiente e ad aspetti di sicurezza del lavoro e previdenziali delineando come obiettivo generale il miglioramento e la tutela della salute e della qualità degli ambienti di vita e di lavoro in relazione al rischio rappresentato dall’esposizione ad amianto;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i., in particolare:

- la Parte II[^] come modificata dal D.lgs. 29.06.2010, n. 128 “*Modifiche ed integrazioni al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152*” (cd. “*Correttivo Aria-VIA-IPPC*”, che ha abrogato il D.lgs. 18.02.2005, n. 59 “*Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento*”;

- la Parte IV[^] in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, come modificata dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il D.lgs. 152/06 e s.m.i. in particolare:

- **art. 196 “Competenze delle Regioni”, nello specifico la lett. c) che attribuisce alla Regione il compito di provvedere ad elaborare, approvare ed aggiornare i piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;**
- **art. 199 “Piani Regionali”, che attribuisce alle Regioni, sentite le province e i comuni, la predisposizione, l'adozione e l'approvazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti;**

VISTO il Decreto 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i. (Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1998 n. 88);

VISTO il D.lgs. 13/01/2003, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

VISTO il D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione DM 3 agosto 2005”; relativo all'ammissibilità del conferimento di rifiuti in discariche classificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/03 e s.m.i. per “rifiuti non pericolosi”;

VISTA la legge 28.12.2015, n. 221 avente per oggetto: “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;

VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., (B.U.R.A.T. n. 10 Straordinario del 21.12.2007);

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale n. 110/8 del 02.07.2018, avente ad oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Art. 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9-11, co. 1 - DGR n. 226 del 12/04/2016 - DGR n. 440 del 11/08/2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento”;

VISTA la L.R. 02/08/2010, n. 36 “Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti inerti contenenti amianto” (BURAT 13 agosto 2010, n. 10 Straordinario);

VISTA la L.R. 16/06/2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i. (B.U.R.A.T.) n. 37 del 07.07.2006, recante le disposizioni inerenti l'applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti che sono conferiti negli impianti di smaltimento;

VISTO il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (G.U. Serie generale n. 244 del 18/10/2016), convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTO il D.L. 24/10/2019, n. 123 “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, convertito con modifiche dalla legge 12/12/2019, n. 159;

RICHIAMATO il DPGR n. 7 del 20/06/2017 “Piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dalla demolizione degli edifici e dagli interventi di emergenza e ricostruzione” e s.m.i.; che ha emanato disposizioni in materia di macerie e materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni di edifici interessati dagli eventi sismici 2016 - 2017 contenenti amianto;

CONSIDERATO che il PRA, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto, è stato predisposto tenuto conto:

- del Censimento eseguito, ai sensi dell'art. 10 della legge 27/03/1992, n. 257, dalla Regione Abruzzo, riportato nella DGR n. 689 del 09.07.2007, nel corso del quale è stata esclusa l'esistenza sul territorio abruzzese di siti di categoria 3;
- della geo-referenziazione eseguita per tutti i siti censiti su orto-fotocartografia a scala 1:10.000, con conseguente archiviazione dei dati ad essi correlati nel SIT, aggiornabile in tempo reale con ulteriori dati;

- della mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto eseguita ai sensi dell'art. 20 della legge 23/03/2001, n. 93 e del D.M. 18 marzo 2003 n. 101 riportati nell'Allegato B alla DGR n. 689 del 09.07.2007;
- dell'entrata in vigore della normativa che ha modificato le procedure relative alle attività di gestione dei rifiuti, delle discariche, nonché le attività afferenti all'operatività delle ditte coinvolte nella gestione dell'amianto;
- delle procedure messe in atto dagli Enti preposti alla vigilanza e/o controllo per l'assolvimento degli adempimenti di competenza di cui alla DGR n. 101 dell'11/02/2013;

CONSIDERATO che il PRA rappresenta lo strumento con il quale la Regione Abruzzo contribuisce a mettere a regime quanto di sua competenza in materia di rischi ambientali e salutarie collegati alla presenza di amianto sul territorio e per consentire l'omogeneizzazione e l'armonizzazione delle attività di controllo già avviate dagli Enti preposti;

RITENUTO che il PRA, si configura come un piano a sé ma è strettamente correlato al Piano di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR), approvato con **Delibera del Consiglio Regionale n. 110/8 del 02.07.2018**, in particolare, per quanto riguarda la disciplina dei "criteri localizzativi" per la realizzazione degli impianti per rifiuti pericolosi e non pericolosi;

DATO ATTO che la proposta di Piano, rientra tra i piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., la stessa è stata assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

RICHIAMATA la DGR n. 03 del 02/01/2014 avente per oggetto: "Avvio del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto", con la quale è stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PRA, autorizzando l'ex Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Territorio, Ambiente, Energia a definire nel dettaglio, d'intesa con il Servizio Gestione dei Rifiuti (SGR), la procedura di VAS del PRA ed i soggetti competenti in materia ambientale da consultare nella fase preliminare di redazione del Rapporto Ambientale, come disciplinata dall'art. 13 e ss. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. DPC n. 115 dell'11/10/2016 "Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del Piano della Regione Abruzzo di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto", con la quale sono state individuate le Autorità coinvolte nella procedura di V.A.S. del PRA della Regione Abruzzo;

DATO ATTO che il SGR con nota prot.n. 14249 del 18/05/2018 ha trasmesso il "Rapporto preliminare" ex art. 13, commi 1 e 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (Rapporto di Scoping), ai soggetti con competenza ambientale - SCA);

CONSIDERATO che degli esiti della consultazione dei soggetti con competenza ambientale (SCA) e del materiale presentato è stata data anche evidenza pubblica sul sito della regione Abruzzo https://www.regione.abruzzo.it/system/files/rifiuti/amianto/piano-protezione_ambiente/Workshop_Abruzzoliberodallamianto.zip

CONSIDERATO che con nota prot.n. 142492 del 18/05/2018, il SGR ha provveduto ad inviare al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo – DPC002, il "Rapporto preliminare" del PRA, al fine di redigere il "Rapporto Ambientale", ai sensi dell'art. 13, c. 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTO il "Rapporto Ambientale" relativo al PRA, inviato dal Servizio Valutazioni Ambientali con nota e-mail del 23 dicembre 2019;

CONSIDERATO che il "Rapporto Ambientale" contiene una serie di osservazioni e prescrizioni che sono state recepite nel documento di PRA di cui all'Allegato A, come:

- definizione delle modalità e dei soggetti deputati a completare il censimento della presenza di materiali o prodotti contenenti amianto in matrice friabile, l'amianto presente nei casi di cui all'art. 9 della proposta di PRA, nonché di presenza di amianto in siti contaminati;
- quantificare in modo puntuale l'attuale e potenziale domanda di smaltimento degli R.C.A. correlata alla capacità residua del sistema impiantistico regionale di cui all'Allegato 3 della proposta di PRA (e alla costruzione di scenari ed alternative relativi ad altre opzioni da prevedere);
- aggiornamento dell'elenco degli impianti in esercizio con indicazione delle volumetrie residue, ivi comprese le richieste di autorizzazione di nuovi impianti con procedimenti attivati;
- stimare le risorse necessarie per le priorità di intervento;
- prevedere una ridefinizione del coordinamento delle attività degli organi di vigilanza delle ASL, con l'ARTA, in qualità di organo di supporto tecnico analitico.

RICHIAMATE le seguenti disposizioni regionali di settore:

- **DGR n. 689 del 09/01/2007** «Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto» e del «Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto» denominato «Amianto map»;
- **DGR n. 258 del 19/03/2007** «D.lgs. 13/01/2003 n. 36 - D.M. 31/08/2005 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 e s.m.i. - Direttive in materia di realizzazione e gestione di discariche per rifiuti costituiti da materiali di matrice cementizia contenenti amianto»;
- **DGR n. 101 dell'11/02/2013** «Legge 27.03.1992, n. 257 - D.lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n.11. - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto - Approvazione linee guida»;

RICHIAMATE altresì:

- **DGR n. 211 del 04.05.2009** «Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 367 del 24.04.2008»;
- Circolare del Servizio Gestione Rifiuti, prot.n. 22081/DR4 del 07.12.2009;
- **DGR n. 347 del 03.05.2010**: «Legge 27.03.1992, n. 257 - L.R. 4.08.2009, n. 11 - D.G.R. n. 689 del 9.07.2007 - DGR n. 211 del 4.05.2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Disposizioni attuative, modifiche ed integrazioni alle DGR n. 689 del 9.07.2007 e DGR n. 211 del 4.05.2009»;
- **DGR n. 657 del 30.08.2010** «Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 347 del 3.05.2010 avente ad oggetto: «Legge 27.03.1992, n. 257 - L.R. 4.08.2009, n. 11 - DGR n. 689 del 9.07.2007 - DGR n. 211 del 4.05.2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Disposizioni attuative, modifiche ed integrazioni alle DGR n. 689 del 9.07.2007 e DGR n. 211 del 4.05.2009.» Presa d'atto dell'ordinanza n. 274/2010 del TAR Abruzzo del 29 luglio 2010»;
- **DGR n. 892 del 17.12.2012**: «DGR n. 347 del 03.05.2010 e s.m.i. - Modifiche agli Allegati 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e riapertura termini temporali del bando pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini»;
- **DGR n. 394/P del 27.05.2013**, di aggiornamento del Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale per il periodo 2013-2015, aumenta ulteriormente la dotazione finanziaria dell'intervento permettendo il finanziamento di ulteriori n. 75 interventi, dell'elenco dei siti contenuti in «Amianto Map», per una superficie totale stimata pari a circa 14.200 mq;
- **DGR n. 228 del 31.03.2014** «Modifiche agli Allegati 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, alla DGR n. 347 del 03.05.2010 così come rettificata dalla DGR n.892 del 17.12.2012. Riutilizzo economie e riapertura termini temporali del bando pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini»;
- **DGR n. 453 del 12.07.2016** «Modifiche agli Allegati 4, 4.2 e 4.3 alla DGR n. 228 del 31.03.2014. Riutilizzo economie e riapertura dei termini temporali del bando pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini per la concessione di contributi a fondo perduto per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto»;
- **DGR n. 46 del 02.02.2018** «D.lgs. 03/04/2006, n.152 e s.m.i. - Legge 27/03/1992, n.257 - L.R. 19/12/2007, n.45 e s.m.i. - L.R. 04/08/2009, n.11 - Progetto sperimentale per la realizzazione di tecnologie innovative per il trattamento e recupero di materiali contenenti amianto (MCA). Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione Abruzzo, RES.GEA Srl Spin OFF Università «G. D'Annunzio» Chieti, VERAM Srl ed ECO.LAN Spa».

PRESO ATTO che il documento relativo al PRA elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti, Ufficio Piani e Programmi, in collaborazione con i competenti Servizi del Dipartimento Sanità - DPF, ha recepito le

osservazioni e le prescrizioni contenute nel "Rapporto ambientale", elaborato dal Servizio Valutazioni Ambientali, apportando pertanto gli aggiornamenti necessari rispetto al testo inviato inizialmente con nota prot.n. 142492 del 18/05/2018, agli atti del SGR;

RITENUTO pertanto, che il documento finale aggiornato del PRA risulta come di seguito articolato:

- **Allegato A** - "Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";
- **Allegato 1** - Normativa di settore;
- **Allegato 2** - Elenco delle imprese di settore;
- **Allegato 3** - Sistema impiantistico regionale;
- **Allegato 4** - DGR n. 689 del 09.07.2007 «Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" e del "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "Amianto map"»;
- **Allegato 5** - DGR n. 101 dell'11.02.2013 "Legge 27.03.1992, n. 257 - D.lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n.11. - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto - Approvazione linee guida";
- **Allegato 6** - Formazione;
- **Rapporto Ambientale.**

RITENUTO di approvare il "Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica" (di seguito: "PRA"), ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto della Regione Abruzzo, di cui agli **Allegati** parte integrante e sostanziale del presente atto, sopra richiamati, in coerenza con le prescrizioni e raccomandazioni contenute nel "Rapporto Ambientale" e la cui realizzazione richiede un approccio integrato fra i settori Ambiente, Salute e Lavoro sia a livello istituzionale che a livello di professionalità messe in campo, con il coinvolgimento dei diversi soggetti, pubblici e privati, interessati;

RILEVATO di istituire:

- **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore del presente provvedimento, una "**Cabina di Regia**", con funzioni di indirizzo e monitoraggio dell'applicazione del Piano di settore, o che ne permetta la realizzazione e lo sviluppo nel tempo, anche in relazione alle mutate condizioni di contesto e alle esigenze della popolazione, composta da **Rappresentanti degli Assessorati all'Urbanistica e territorio, Demanio marittimo, Paesaggi, Energia, Rifiuti; alla Salute, Famiglia e Pari Opportunità; Rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI) Abruzzo, dell'UPI, delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni ambientaliste e dei Consumatori, .. etc.**, dando atto che non è previsto alcun compenso per i componenti;
- **entro 60 giorni** dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un "**Gruppo Tecnico Regionale di coordinamento**" che potrà avvalersi di Gruppi di Lavoro tematici, composti da esperti di diverse professionalità, delle Aziende Sanitarie della Regione, dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA Abruzzo), .. etc., che avranno il compito di supportare, sul piano tecnico-scientifico e operativo, la realizzazione del Piano, dando atto che non è previsto alcun compenso per i componenti sia del Gruppo Tecnico Regionale di coordinamento che dei Gruppi di Lavoro tematici sopra citati;

RITENUTO di supportare l'azione del PRA con risorse finanziarie nazionali e regionali;

VISTA la Delibera CIPE n. 11/2018-Addendum al Piano Operativo Ambiente "Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque";

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per il corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Territorio - Ambiente, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Territorio - Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto al settore dei "Rifiuti";

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5.04.2013;

VISTO il D.lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", come modificata dalla L.R. 26.08.2014, n. 35;

A voti unanimi ed espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e sulla base di completa istruttoria favorevole svolta da parte degli Uffici competenti:

1. di **PRENDERE ATTO** del percorso tecnico-amministrativo svolto dal Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Piani e Programmi, in collaborazione con altri Servizi regionali coinvolti, per elaborare e redigere il Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica (PRA);
2. di **APPROVARE** ai sensi dell'art. 10 della legge 27/03/1992, n. 257 e dell'art. 2 della L.R. 11/2009, il "Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica", nel documento finale aggiornato a seguito del Rapporto Ambientale (RA), con il quale la Regione Abruzzo contribuisce a mettere a regime, per quanto di propria competenza, le azioni in materia di rischi sanitari e ambientali collegati alla presenza di amianto sul territorio e per consentire l'omogeneizzazione e l'armonizzazione delle attività di controllo già avviate, costituito dai seguenti **Allegati**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - **Allegato A** - "Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";
 - **Allegato 1** - Normativa di settore;
 - **Allegato 2** - Elenco delle imprese di settore;
 - **Allegato 3** - Sistema impiantistico regionale;
 - **Allegato 4** - DGR n. 689 del 09.07.2007 «Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" e del "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "Amianto map";
 - **Allegato 5** - DGR n. 101 dell'11.02.2013 "Legge 27.03.1992, n. 257 - D.lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n.11. - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto - Approvazione linee guida";
 - **Allegato 6** - Formazione;
 - **Rapporto Ambientale.**
3. di **INCARICARE** il Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente o suo delegato, sentito l'Assessore al settore, affinché provveda ad istituire:
 - **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore del presente provvedimento, una "**Cabina di Regia**", con funzioni di indirizzo e monitoraggio dell'applicazione del Piano di settore, o che ne permetta la realizzazione e lo sviluppo nel tempo, anche in relazione alle mutate condizioni di contesto e alle esigenze della popolazione, composta da Rappresentanti degli Assessorati all'Urbanistica e territorio, Demanio marittimo, Paesaggi, Energia, Rifiuti; alla Salute, Famiglia e Pari Opportunità; Rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI) Abruzzo, dell'UPI, delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni ambientaliste e dei Consumatori, .. etc., dando atto che non è previsto alcun compenso per i componenti;
 - **entro 60 giorni** dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un "**Gruppo Tecnico Regionale di coordinamento**" che potrà avvalersi di Gruppi di Lavoro tematici, composti da esperti di diverse professionalità, delle Aziende Sanitarie della Regione, dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA Abruzzo), .. etc., che avranno il compito di supportare, sul piano tecnico scientifico e operativo, la realizzazione del Piano, dando atto che non è previsto alcun compenso per i componenti sia del Gruppo Tecnico Regionale di coordinamento che dei Gruppi di Lavoro tematici sopra citati;

4. - di **PROVVEDERE** a supportare l'azione del "*Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*", con risorse finanziarie derivanti da programmi nazionali e regionali, che verranno impegnate con successivi atti dirigenziali;
5. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per il corrente esercizio finanziario;
6. di **INCARICARE** il competente Servizio Gestione Rifiuti ad adottare, per quanto di competenza, i successivi atti consequenziali e connessi all'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento;
7. di **INVIARE** il presente provvedimento alla segreteria di Giunta regionale perché provveda a far esaminare ed approvare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 11/2009, il presente provvedimento;
8. di **COMUNICARE** il presente provvedimento comprensivo degli **Allegati**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al MATTM – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Mare, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità - DPF, alle ASL abruzzesi, all'ARTA Abruzzo - Direzione Generale di Pescara;
9. di **DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento, compreso gli Allegati, sul B.U.R.A.T. e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.





ALLEGATO A

**PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO
E DI BONIFICA, AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO**

Legge 27.03.1992, n. 257 - DPR 08.08.1994

D.lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n. 11

INDICE

Premessa**Introduzione**

- Art.1 - Finalità ed obiettivi del Piano Regionale Amianto
- Art.2 - Campo di applicazione
- Art.3 - Definizioni
- Art.4 - Conoscenza complessiva del rischio amianto
- Art.5 - Misure di protezione dalla presenza naturale di amianto
- Art.6 - Rimozione e smaltimento dei rifiuti d'amianto - Modalità di conferimento
- Art.7 - **Controllo delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro**
- Art.8 - Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto
- Art.9 - Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto in altri settori
- Art.10 - Programmazione attività di controllo e vigilanza sull'amianto censito
- Art.11 - Formazione
- Art.12 - Programmi di bonifica
- Art.13 - Contributi
- Art.14 - Sorveglianza epidemiologica
- Art.15 - Dotazione strumentale per gli organi di controllo
- Art.16 - Disposizioni finanziarie

ALLEGATI

- Allegato 1 - Normativa di settore
- Allegato 2 - Elenco delle imprese di settore
- Allegato 3 - Sistema impiantistico regionale
- Allegato 4 - DGR n. 689 del 09.07.2007
- Allegato 5 - DGR n. 101 dell'11.02.2013
- Allegato 6 - Formazione



PREMESSA

Il presente documento costituisce il Piano Regionale Amianto per l'Abruzzo, (di seguito "PRA"), predisposto ai sensi:

- dell'art. 10 della legge 27.03.1992, n. 257 recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- dell'art. 1 del D.P.R. 08.08.1994 recante: "Atto di Indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione dei Piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";
- dell'art. 2 della L.R. 04.08.2009, n. 11 recante: "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto"¹.

Il PRA segue nel tempo una serie di provvedimenti regionali che ne delineano i contenuti e dai quali trae riferimento. I provvedimenti regionali propedeutici all'approvazione del PRA sono stati i seguenti:

- Determinazione Dirigenziale n. DN3/1077 del 17.11.2006 "DGR n. 759 del 30.08.2002 - Conferimento dell'incarico relativo alle attività di supporto agli uffici regionali competenti in materia di Mappatura dell'amianto (Decreto 101/2003) e di redazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Legge 257/1992) alla Collabora Engineering S.p.A. - Nomina del Comitato Tecnico-Scientifico", con la quale si è provveduto ad insediare un **Comitato tecnico con la finalità di provvedere anche all'elaborazione del Piano Regionale Amianto (PRA)**.
- DGR n. 258 del 19.03.2007 "D.Lgs 13/01/2003 n. 36 - D.M. 3/08/2005 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 e s.m.i. - Direttive in materia di realizzazione e gestione di discariche per rifiuti costituiti da materiali di matrice cementizia contenenti amianto";²
- DGR n. 689 del 09.07.2007 «Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" e del "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "Amianto map"»;³
- DGR n. 211 del 04.05.2009 "Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 367 del 24.04.2008";⁴
- Circolare del Servizio Gestione Rifiuti, prot.n. 22081/DR4 del 07.12.2009.⁵
- DGR n. 101 dell'11.02.2013 "Legge 27.03.1992, n. 257 - D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n. 11. - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto. Approvazione linee guida", Allegato 5 al presente PRA⁶.

Il presente PRA viene, pertanto, emanato tenuto conto:

- ¹ BURA Ordinario n. 44 del 26.08.2009.
- ² BURA Speciale Ambiente n. 42 del 09.05.2007.
- ³ BURA Speciale Ambiente n. 71 del 05.09.2007.
- ⁴ BURA Speciale Ambiente n. 27 del 17.07.2009.
- ⁵ BURA Speciale Ambiente n. 52 del 18.12.2009.
- ⁶ BURA Speciale Ambiente n. 36 del 03.04.2013.



del Censimento eseguito, ai sensi dell'art. 10 della legge 27/03/1992, n. 257, eseguito dalla Regione Abruzzo, riportato nella DGR n. 689 del 09.07.2007 nel corso del quale sono stati visitati 10.167 tra siti pubblici (allegato A.1 alla DGR n. 689 del 09.07.2007) ed opifici (allegato A.2 alla DGR n. 689 del 09.07.2007), consentendo di individuare 2.375 siti (1900 edifici pubblici e 475 siti industriali) nei quali è stata accertata la presenza di materiali contenenti amianto.

L'indagine volta all'accertamento della presenza naturale di amianto (cave di pietre verdi) ha invece escluso l'esistenza sul territorio abruzzese di siti di categoria 3. Tutti i siti sono stati georeferenziati su orto-foto-cartografia a scala 1:10.000 ed i dati ad essi correlati sono stati archiviati nel SIT, di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b della L.R. 04.08.2009, n. 11, aggiornabile in tempo reale con ulteriori dati:

- della mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto eseguita ai sensi dell'art. 20 della legge 23/03/2001, n. 93 e del D.M. 18 marzo 2003 n. 101 riportati nell'allegato B alla DGR n. 689 del 09.07.2007;
- dell'entrata in vigore di normative che hanno modificato le procedure relative alle attività di gestione dei rifiuti, delle discariche, nonché le attività afferenti all'operatività delle ditte coinvolte nella gestione dell'amianto;
- delle procedure messe in atto dagli Enti preposti alla vigilanza e/o controllo per l'assolvimento degli adempimenti di competenza di cui alla DGR n. 101 dell'11.02.2013, Allegato 5 al presente PRA.

Il presente PRA rappresenta lo strumento con il quale la Regione Abruzzo contribuisce a mettere a regime quanto di sua competenza in materia di rischi sanitari e ambientali collegati alla presenza di amianto sul territorio e per consentire l'omogeneizzazione e l'armonizzazione delle attività di controllo già avviate.

INTRODUZIONE

L'Italia è stata fino alla fine degli anni '80 il secondo maggiore produttore europeo di amianto, in particolare di amianto crisotilo dopo l'ex Unione Sovietica (URSS) e il maggiore della Comunità Europea, nonché uno dei maggiori utilizzatori nei diversi processi produttivi, in edilizia e nei trasporti.

La normativa per la protezione dai rischi per la salute causati dall'esposizione dell'amianto è costituita da un articolato quadro di disposizioni europee e nazionali, nonché, per la parte più operativa, dai Piani delle diverse Regioni.

L'Allegato 1 al presente PRA, rappresenta il contesto normativo di riferimento vigente al momento dell'emanazione del presente atto, che prevede disposizioni in materia di:

- tutela dei lavoratori;
- tutela dell'ambiente;
- restrizioni e divieto di impiego;
- disciplinari tecnici.

A partire dal 1992 l'impiego dell'amianto nei nuovi manufatti è stato bandito, come successivamente è accaduto in numerosi altri paesi e nell'intera Comunità Europea.

A causa dei noti gravi effetti patogeni e della persistenza dell'esposizione ad amianto negli ambienti generali e di lavoro, lo Stato Italiano ha varato la Legge 27.03.1992, n. 257 che regola l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione (successivamente regolata dal D.M.



14.12.2004), la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono vietando l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.

Recenti documenti italiani in merito alle problematiche dell'esposizione ad amianto includono: il rapporto della Seconda Conferenza di Consenso sul Mesotelioma Maligno della pleura (24-25 Novembre 2011), il Quaderno 15 del Ministero della Salute (Stato dell'arte e prospettive in materia di contrasto alle patologie asbesto-correlate) ed il 4° Rapporto del ReNaM.

Tra i molti documenti internazionali di valutazione del rischio connesso all'esposizione ad amianto è particolarmente rilevante ed aggiornata la recente Monografia n. 100C della Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (2011).

Lo stato dell'arte sulle conoscenze scientifiche sui rischi da amianto e sulle possibilità di diagnosi e terapia, nonché sui meccanismi di tutela assicurativa e prevenzionistica in Italia è stato esaminato nella II^a Conferenza Governativa Amianto, organizzata ai sensi della citata Legge n. 257/1992 (Venezia, 22-24 novembre 2012), dove si sono confrontate tutte le componenti interessate, insieme a giuristi, scienziati ed esperti epidemiologi e clinici, dall'Università e dal SSN, per poter giungere ad una proposta di piano operativo comprensivo delle linee di azione per le diverse problematiche identificate.

Le conoscenze sugli effetti e sui meccanismi di azione delle fibre di amianto sono molto approfondite, come riassunto anche dalla citata monografia della IARC ma, anche secondo le indicazioni della II^a conferenza Governativa Amianto, restano ancora da chiarire aspetti rilevanti per la sanità pubblica e per la valutazione del rischio individuale, quali:

- la possibile riduzione del rischio di patologia neoplastica ed in particolare di mesotelioma dopo la cessazione dell'esposizione lavorativa;
- l'entità del rischio di mesotelioma connesso all'esposizione a crisotilo;
- l'entità del rischio di mesotelioma connesso all'esposizione non professionale ed ambientale residua dopo il bando dell'amianto;
- i possibili modificatori individuali del rischio di malattia;
- le metodologie più efficaci per la sorveglianza sanitaria ed epidemiologica nonché per portare corretti messaggi di prevenzione ai soggetti ed alle popolazioni che possono trovarsi in condizioni di rischio.

Lo scenario in cui viene ad operare il PRA è quello che si è andato creando con la legge n. 257/92, che vietava la produzione, importazione e commercializzazione di manufatti contenenti amianto; la situazione attuale è cioè caratterizzata dalla sola presenza dei manufatti con amianto in opera, in quanto applicati in periodi antecedenti alla legge n. 257/92 e purché in in opera prima dell'entrata in vigore del D.M. del 14 dicembre 2004, e dalle attività di bonifica di questi con la loro progressiva trasformazione in rifiuto da smaltire.

Normalmente i materiali contenenti amianto (nella loro tipologia commerciale più diffusa: le coperture), in forma compatta disperdono fibre solo quando disturbati meccanicamente: in questi casi si possono verificare dispersioni di fibre di amianto anche elevate che, tuttavia, sono occasionali e di breve durata (punto 2 del D.M. 6 settembre 1994): tutte le azioni sono indirizzate a prevenire o limitare tali eventi.

Diverso è il caso dell'amianto floccato o friabile per il quale sono possibili aerodispersioni continue: per questa fattispecie la Regione Abruzzo ha emanato una specifica norma (articolo 6,



comma 4, della Legge Regionale 4 agosto 2009 n° 11) che ne prescrive la rimozione in tempi definiti.

Alte concentrazioni di amianto aerodisperso si possono determinare durante le decoibentazioni di manufatti con amianto (soprattutto se non compatti), con interessamento oltretutto dei lavoratori, anche dell'ambiente circostante qualora non vengano pedissequamente applicate le norme prescritte dal D.M. 6 settembre 1994 e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Infine lo scenario è quello, particolarmente delicato, della gestione dei rifiuti prodotti contenenti amianto.

ART. 1

Finalità ed Obiettivi del Piano Regionale Amianto

1. Il PRA basa la sua efficacia sulla conoscenza complessiva del rischio amianto sul territorio regionale, fornisce una guida di riferimento per le attività di custodia e manutenzione, di valutazione dello stato di degrado dei materiali e manufatti contenenti amianto in relazione al possibile rilascio di fibre, per gli interventi di rimozione dei manufatti che lo contengono e promuove la formazione dei soggetti coinvolti nelle molteplici fasi: dal controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro, in cui esista ancora il rischio, alle fasi finali di smaltimento dei rifiuti e di bonifica delle aree ed alla sorveglianza sanitaria ed epidemiologica degli esposti al rischio amianto.

2. La L.R. 11/2009, prevede che la Regione Abruzzo approvi un PRA che definisca le azioni, gli strumenti e le risorse per perseguire in particolare le seguenti finalità ed obiettivi:

1. la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto;
2. la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto e/o materiali contenenti amianto;
3. la promozione di attività finalizzate alla tutela dei rischi per la salute dall'amianto;
4. la promozione di attività finalizzate alla tutela dell'ambiente dall'amianto prevedendo anche la collaborazione con Enti Pubblici per la ricerca e la sperimentazione nel settore;
5. la promozione di iniziative di educazione, formazione ed informazione, finalizzate ad accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto e/o materiali contenenti amianto ed alla sua corretta gestione.

3. Il PRA si prefigge in particolare di:

- a) aggiornare il censimento eseguito dalla Regione Abruzzo, ai sensi della DGR n. 689 del 09.07.2007 mediante:
 - la messa a regime, presso il Sistema Informativo Regionale Ambientale dell'ARTA, del Sistema Informativo Territoriale del quale fanno parte i dati del censimento e della mappatura accessibile agli organi di vigilanza (articolo 3, comma 3, lettera b, della Legge Regionale 4 agosto 2009 n° 11);
 - l'inserimento di tutti i nuovi dati che non è stato possibile acquisire ed inserire in precedenza rilevati nel corso dell'attività di vigilanza;
 - l'aggiornamento dei dati variati a seguito delle attività di bonifica avvenute nel corso del tempo;
- b) fornire gli strumenti che consentano, in fase attuale e futura:
 - il controllo dell'amianto e dei materiali contenenti amianto in opera;



- l'informatizzazione degli adempimenti correlati ai processi di bonifica, mediante portali dedicati, finalizzata anche all'accelerazione ed al controllo degli stessi;
 - il controllo e la programmazione delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
 - la semplificazione, in casi dettagliatamente particolareggiati e/o in casi di piccole quantità di materiali contenenti amianto, dei procedimenti di bonifica e smaltimento degli stessi;
 - coordinamento con le forze di PG operanti sul territorio;
- c) uniformare le attività di vigilanza su tutto il territorio regionale:
- mediante l'elaborazione di procedure operative condivise dagli Enti di controllo coinvolti a vario titolo;
 - mediante la formazione del personale operante nelle strutture territoriali delegate ai controlli riferita anche alle procedure operative codificate;
- d) fornire indirizzi per l'elaborazione dei piani delle attività di vigilanza e controllo da parte delle ASL (percentuali controlli in base ai siti georeferenziati);
- e) verificare annualmente se gli organi ed enti di cui al precedente paragrafo d) abbiano raggiunto le dotazioni di personale e strumentale previste dalla vigente normativa;
- f) assicurare all'organo territoriale di controllo laboratoristico la dotazione delle risorse strumentali e organizzative previste dalla vigente normativa mediante atti vincolanti per le amministrazioni interessate;
- g) promuovere attività di ricerca e di sperimentazione di metodi alternativi allo smaltimento in discarica, anche in considerazione del fatto che eventuali tecniche di recupero in sicurezza di tali materiali possono comportare decisivi risparmi di risorse finanziarie pubbliche in conseguenza della riduzione dei costi di smaltimento;

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo

ART. 2

Campo di applicazione

1. Le norme del presente PRA si applicano alle:
- a) strutture edilizie ad uso civile, commerciale, artigianale, agricolo ed industriale, anche non più in uso, in cui sono in opera manufatti e materiali, in matrice compatta e friabile, ai quali è stato intenzionalmente aggiunto amianto;
 - b) attività lavorative che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto per i lavoratori;
 - c) attività che contemplano la rilevazione, l'utilizzazione e la bonifica dell'amianto presente in natura e delle pietre verdi;
 - d) strutture e impianti di cui al successivo art. 9.

ART. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente PRA si intende:
- a) per amianto, i seguenti silicati fibrosi con relative formule chimiche:
 - Crisotilo (Amianto bianco) - $Mg_3Si_2O_5(OH)_4$;
 - Amosite o Grunerite o Cummingtonite (Amianto bruno) - $(Mg,Fe)_7Si_8O_{22}(OH)_2$;
 - Crocidolite (Amianto blu) - $Na_2Fe^{2+}_3Fe^{3+}_2Si_8O_{22}(OH)_2$;
 - Tremolite - $Ca_2Mg_5Si_8O_{22}(OH)_2$;



- Antofillite - $(Mg,Fe)_7Si_8O_{22}(OH)_2$;
 - Actinolite - $Ca_2(Mg,Fe)_5Si_8O_{22}(OH)_2$.
- b) materiali contenenti amianto (M.C.A.): materiali nei quali sono state intenzionalmente aggiunte le fibre di cui alla lettera a) installati o in servizio prima dell'entrata in vigore del D.M. 14 dicembre 2004 fino alla data della loro eliminazione o fine della vita utile;
- c) organo di vigilanza: ente preposto alla vigilanza, al controllo (anche mediante il campionamento) ed all'applicazione del sistema sanzionatorio, penale ed amministrativo, nelle articolazioni di seguito descritte:
- Dipartimento di prevenzione delle Aziende USL nelle sue articolazioni dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica per le attività descritte ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 del presente PRA;
 - Province per le attività di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente PRA;
- d) organo di supporto tecnico: ente preposto all'esecuzione di rilievi tecnico – analitici per gli organi di cui al punto c):
- ARTA - Centro Regionale di Riferimento per l'Amianto;
- e) proprietari: possessori o responsabili legali a vario titolo degli immobili descritti all'articolo 3, comma 1, lettera a, della L.R. 04.08.2009, n. 11;
- f) rifiuto contenente amianto (R.C.A.):
- qualsiasi oggetto o manufatto contenente amianto, installati o in servizio, del quale il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o di cui abbia l'obbligo di disfarsene in quanto giunto alla fine della vita utile;
 - i prodotti e manufatti contenenti amianto non installati e non in servizio prima dell'entrata in vigore del D.M. 14 dicembre 2004 anche strutturalmente indenni;
 - oggetti, materiali solidi o liquidi ovvero sostanze contenenti amianto abbandonati e/o depositati in aree pubbliche e private inclusi nell'elenco dei cui all'All. D alla Parte Quarta del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i;
- g) bonifica di materiale contenente amianto: l'insieme degli interventi che riguardano la rimozione, l'incapsulamento ed il confinamento dei materiali contenenti amianto;
- h) messa in sicurezza temporanea del materiale contenente amianto: predisposizione di un piano di controllo e manutenzione concordato con l'Organo di Vigilanza da adottare sino alla dismissione definitiva del m.c.a.;

ART. 4

Conoscenza complessiva del rischio amianto

1. La Regione Abruzzo, in adempimento delle disposizioni dell'art 10 della legge 257/92 e del D.P.R. 8 agosto 1994 ha realizzato il censimento dei siti interessati dalla presenza di amianto. Sui dati del censimento è stata fatta la mappatura applicando i criteri del D.M. n. 101 del 18.03.2003. Il censimento e la mappatura di cui trattasi, approvati con DGR n. 689 del 09.07.2007, di cui all'Allegato 4 (si allega solo il testo della deliberazione, rinviando per gli aspetti tecnici allo specifico atto) al presente PRA, sono stati realizzati da Collabora Engineering S.p.A. su commissione della Regione Abruzzo.
2. E' fatto obbligo alle aziende Asl, di aggiornare i dati del censimento del SIT (Sistema Informativo Territoriale) attualmente residente presso il SIRA dell'ARTA.



3. L'istituzione del SIT consente inoltre di adeguare i dati acquisiti durante il censimento delle strutture con le rilevazioni effettuate nel corso delle attività indicate negli obiettivi individuati con le modalità descritte nell'art. 3, lettera d), del presente Piano.

A tal fine saranno utilizzati anche i dati che afferiscono alla Regione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 257/92 e del presente PRA.

Inoltre il SIT permette di implementare per via telematica, anche le procedure di informatizzazione l'intero processo di bonifica, dalla presentazione del Piano di Lavoro alla relazione riassuntiva annuale prevista dall'art 9 della legge 257/92.

Le attività di censimento, mappatura ed il successivo monitoraggio delle coperture in MCA, possono essere effettuate dalla Regione Abruzzo anche con metodi di telerilevamento satellitare/aereo.

La Regione Abruzzo provvederà ad attivare un "Portale Amianto" che consente di fornire pubblicamente all'utenza tutte le informazioni di carattere normativo, tecnico e sanitario sull'amianto.

4. Ai fini della conoscenza complessiva del rischio amianto, inoltre si prevede che:

- a) tutti i Comuni che non abbiano già provveduto, dovranno trasmettere alla Regione Abruzzo entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAT del presente atto, i dati relativi all'eventuale presenza di attività estrattive di amianto e/o pietre verdi;
- b) la Regione Abruzzo inserirà ed aggiornerà, nel Portale Amianto di cui al punto precedente, l'elenco delle imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica che sono riportate a titolo informativo nell'Allegato 2 al presente PRA. L'elenco è aggiornato alla data di promulgazione del presente PRA, secondo i dati acquisiti dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c) la Regione Abruzzo, aggiornerà i dati relativi alla presenza di amianto in rapporto alle attività di bonifica avvenute sui mezzi di trasporto (rotabili ferroviari, natanti, aeromobili, e parco automezzi) circolanti sul proprio territorio;
- d) la Regione Abruzzo, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAT del presente atto, individuerà ulteriori soggetti deputati a completare il censimento della presenza di materiali o prodotti contenenti amianto in matrice friabile, dell'amianto presente nei settori di cui all'articolo 9 e nei siti contaminati. L'implementazione della banca dati del censimento avverrà con modalità armonizzate tra i diversi soggetti coinvolti al fine di acquisire dati confrontabili utili al monitoraggio, alla vigilanza e alla futura programmazione dello smaltimento dei RCA.

ART. 5

Misure di protezione dalla presenza naturale dell'amianto

1. Dalla data di entrata in vigore del presente PRA nel caso dei seguenti lavori:

- attività di escavazione previste per la realizzazione della rete viaria e/o ferroviaria;
- utilizzo del materiale lapideo nella realizzazione della rete viaria e/o ferroviaria;
- utilizzo del materiale per la realizzazione di barriere marine;
- importazione di materiale lapideo;

deve essere effettuata la trasmissione a cura del committente dei lavori, di studi geologici (corredati da dati analitici) che escludano, di volta in volta, la presenza di amianto, nelle rocce costituite da minerali silicatici appartenenti alle serie mineralogiche dell'olivina (rocce



serpentiniche) e degli anfibi, nel contesto territoriale sottoposto a tali lavori o nei materiali utilizzati, alla ASL territorialmente competente (Servizio IESP).

ART. 6

Rimozione e smaltimento dei rifiuti d'amianto - Modalità di conferimento

1. SITI DI CONFERIMENTO E PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA IMPIANTISTICO.

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti d'amianto:

- tenuto conto dell'attuale potenziale domanda di smaltimento di tali rifiuti così come emersa dal censimento effettuato;
- vista l'attuale capacità ricettiva per lo smaltimento di R.C.A. degli impianti operanti, ai sensi della normativa vigente, nel territorio regionale;
- tenuto conto della necessità di armonizzare le norme del presente PRA con il vigente PRGR e s.m.i.;

La Regione Abruzzo individua i siti di stoccaggio e di smaltimento di cui all'Allegato 3 al presente PRA e/o eventuali siti di trattamento autorizzati ai sensi del D.M. n.248 del 29 luglio 2004.

Con i Titolari/Gestori di tali siti la Regione Abruzzo potrà stipulare appositi Accordi di programma finalizzati alla corretta gestione delle problematiche "amianto", per il conferimento dei R.C.A. derivanti dalle attività di rimozione effettuate nelle situazioni di emergenza e rimozione di piccole quantità di M.C.A.

Ferme restando le disposizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), le discariche e gli impianti di stoccaggio destinati ad accogliere i R.C.A. devono comunque rispettare le indicazioni previste, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, per lo smaltimento di materiali cancerogeni.

I R.C.A. costituiti da materiali friabili, così come definiti dal punto 1) del D.M. 06.09.1994 ed i quantitativi di materiali contenenti amianto eccedenti le capacità recettive del territorio della Regione Abruzzo devono essere conferiti in siti extraregionali con i quali la Regione Abruzzo potrà stipulare all'uopo accordi interregionali.

A. OBIETTIVI PER IL SISTEMA IMPIANTISTICO

Uno dei principali obiettivi da perseguire nel periodo di validità del Piano Regionale Amianto (PRA) è costituito dalla ricerca e la sperimentazione di tecniche per la bonifica degli amianti e il recupero dei siti contaminati.

Lo smaltimento in discarica dei rifiuti di amianto o contenenti amianto può avvenire:

- in discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;
- in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 170605 [rif. DM 27 settembre 2010, Allegato 2 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto", punto 1 "Principi", lettera b)]. I materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, in conformità con l'art. 7, co. 3, lett. c), del D.lgs. 13/01/2003, n. 36, possono essere smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati nell'Allegato 2 del decreto;
- in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata, per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi ai sensi di quanto



previsto dal DM n. 248 del 29/07/2004.

La produzione di rifiuti contenenti amianto in Abruzzo dal 2010 al 2015 è riportata nella tabella sottostante.

Produzione di rifiuti contenenti amianto 2010 – 2015. Tonn/a.

CODICE EER	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
061304, 150111 160111, 160212 170507, 170601 170605,	3.423	5.037	3.671	1.689	1.441	2.077

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - 2019

I Rifiuti Contenenti Amianto (RCA) sono dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. La classificazione di tali rifiuti con i codici CER del Catalogo Europeo dei Rifiuti prevede, per i RCA, dei rifiuti pericolosi per definizione (senza voce a specchio):

- 060701*: rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto;
- 061304*: rifiuti della lavorazione dell'amianto;
- 101309*: rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto (voce a specchio 101310);
- 150111*: imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti;
- 160111*: pastiglie per freni, contenenti amianto (voce a specchio 160112);
- 160212*: apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere (voce a specchio 160214);
- 170601*: materiali isolanti contenenti amianto (voce a specchio 170604);
- 170605*: materiali da costruzione contenenti amianto.

Vi sono poi rifiuti nella cui definizione non compare la parola "amianto", ma che lo possono comunque contenere. La presenza di una voce a specchio fa sì che la classificazione di questi rifiuti come pericolosi dipenda dalla presenza di sostanze pericolose al di sopra di una determinata concentrazione, nel caso dell'amianto, al di sopra dello 0,1% (1.000 mg/kg). Si citano a tale proposito i seguenti rifiuti:

- 150202*: assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose (voce a specchio 150203);
- 170503*: terra e rocce contenenti sostanze pericolose (voce a specchio 170504);
- 170507*: pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose (voce a specchio 170508);
- 190304*: rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati (voce a specchio 190305);
- 190306*: rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati (voce a specchio 190307).

La forma quasi unica di smaltimento a cui sono destinati i RCA è il collocamento in discarica controllata. Per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto risulta attualmente autorizzata la





seguinte scarica sul territorio abruzzese:

UBICAZIONE	IMPIANTO	VOLUMETRIA DISPONIBILE AL 30.11.2019
ORTONA (CH)	TAVERNA NUOVA – SIGMA 90	CA. 25.000 M ³

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - 2019

Per lo stoccaggio di rifiuti contenenti amianto risultano attualmente autorizzati i seguenti impianti sul territorio abruzzese:

	IMPIANTO	TIPOLOGIA DI IMPIANTO	UBICAZIONE	CAPACITÀ AUTORIZZATA
1	SIGMA 90 S.R.L. - EX SOCIETÀ MERIDIONALE INERTI - S.M.I. S.R.L.	SMALTIMENTO	ORTONA (CH)	205.000,000 M ³
2	NEW DEAL S.R.L. - EX DI FLORIO S.R.L.	STOCCAGGIO	LANCIANO (CH)	132.933,00 T/A
3	BETA AMBIENTE S.R.L.	STOCCAGGIO	ATESSA (CH)	123.000,00 T/A
4	MANTINI S.R.L.	STOCCAGGIO	CHIETI (CH)	146.450,00 T/A
5	TEATE ECOLOGIA S.P.A. - EX S.E.AB S.R.L.	STOCCAGGIO	CHIETI (CH)	151.800,00 T/A

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - 2019

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo



Si rileva come la disponibilità residua di volumi in regione dell'unico impianto realizzato (Sigma 90 - Ortona - CH), per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, ormai in fase di progressiva saturazione (ca. 25.000 mc residui a novembre 2019).


Esiste una criticità evidente per la sola problematica delle coperture in cemento-amianto. La stima di tali coperture da rimuovere, come indicato nel capitolo dedicato alla mappatura dell'amianto di origine antropica, ammonta a 9.597.348 mq, corrispondente ad un quantitativo di circa 143.960.220 Kg, ovvero 143.960,22 ton, calcolato su un peso medio di ca. 15 kg/mq.

Stimando un rapporto di 350-550 kg/mc per lo smaltimento delle lastre in discarica, emerge la necessità di disporre di una capacità impiantistica di smaltimento per almeno 400.000 mc.

Questo dato delinea l'insufficienza dell'attuale disponibilità di impianti di smaltimento per RCA a livello regionale e la contestuale necessità di realizzare nuovi siti di smaltimento, per garantire un'autosufficienza territoriale, la corretta gestione dei RCA ed una maggiore offerta e disponibilità sul territorio regionale.

Occorre tuttavia tenere conto di volumetrie maggiori, per considerare anche lo smaltimento di altre tipologie di manufatti - la cui quantificazione è attualmente difficoltosa - ivi compresi i materiali contenenti amianto in matrice friabile. In merito alle effettive esigenze di capacità volumetrica per impianti di smaltimento, si provvederà con la successiva fase di aggiornamento del PRA in relazione al recepimento del futuro Piano Nazionale.

B. STRATEGIE OPERATIVE PER IL SISTEMA IMPIANTISTICO



Si individuano le seguenti prioritarie soluzioni per il sistema impiantistico:

1. autorizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento dell'amianto;
2. autorizzazione di celle dedicate all'interno di impianti di discariche attualmente non specificatamente destinati allo smaltimento dell'amianto;
3. promuovere l'impiego di siti idonei per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti contenenti amianto, al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse;
4. promuovere la ricerca di metodi alternativi allo smaltimento in discarica attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di recupero in sicurezza, in conformità con i principi comunitari delle migliori tecniche disponibili (MTD - BAT).

Si ritiene che si possano prevedere secondo i criteri di localizzazione del PRGR di cui alla DCR n. 110/8 del 02/07/2018, la realizzazione di impianti ubicati in aree, preferibilmente costituite da discariche per inerti e da siti dedicati ad attività estrattive di inerti. A tal fine si potrà avviare un approfondimento relativo alla presenza di ex attività estrattive - a cielo aperto ed in sotterraneo - che individuino potenziali aree per la realizzazione di impianti di smaltimento per RCA. Lo studio, da avviare e concludere entro 6 mesi dall'approvazione del presente PRA e da recepire con deliberazione della Giunta regionale, dovrà essere attuato con il coinvolgimento del Settore regionale competente in materia di attività estrattive e mediante approfondimenti di natura geo-idrogeologica per verificare l'idoneità dei siti per il conferimento di materiali contenenti amianto, nonché tenendo conto della loro ubicazione e di eventuali possibili utilizzi.

2. RIMOZIONE DI M.C.A. IN CONDIZIONI PARTICOLARI

A. RIMOZIONE DI M.C.A. EFFETTUATE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA E/O URGENZA

Nei casi di situazioni di emergenze quali quelle che a titolo esemplificativo vengono di seguito riportate:

- presenza di R.C.A. che per consistenza dei materiali, ubicazione, accessibilità, potrebbero determinare una contaminazione delle matrici ambientali e rischio per la salute pubblica;
- presenza di M.C.A. anche in uso, che, danneggiati per eventi straordinari avversi (naturali ed accidentali), possono costituire un potenziale pericolo per la salute pubblica;
- presenza di M.C.A. rinvenuti occasionalmente durante lavori edili pubblici e/o privati;
- casi previsti nella DGR n. 101 dell'11.02.2013.

si procederà, previa presentazione di motivata e documentata richiesta all'Organo di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 256, commi 5 e 6, del D.lgs. 81/2008 nel testo vigente.

I R.C.A. provenienti dalle attività di rimozione effettuate nelle situazioni di emergenza così come definite nel 1° e 2° e 3° capoverso del presente titolo sono afferiti negli impianti individuati nel titolo "SITI" del presente articolo.

B. RACCOLTA DI PICCOLE QUANTITA'

La Regione, a seconda delle disponibilità di bilancio può prevedere l'erogazione di contributi a fondo perduto, mediante appositi bandi, per la rimozione di piccole quantità di materiale contenente amianto.

Per piccole quantità si intendono quantitativi massimi di 540 kg di MCA in matrice compatta in opera (ai sensi del DM/2004), salvo successive valutazioni del quantitativo massimo in relazione alle disponibilità economiche della regione, che dovranno essere rimossi, raccolti e smaltiti da



ditte abilitate nelle forme di legge che operino in osservanza delle specifiche procedure e modalità stabilite da appositi bandi regionali.

Nelle more dell'emanazione del PRA, si applicano le disposizioni vigenti in materia di cui alla DGR n. 211 del 04.05.2009⁷, DGR n. 347 del 03.05.2010⁸ e s.m.i. e DGR n. 657 del 31.08.2010⁹.

C. BONIFICHE AD OPERA DEL CITTADINO

È prevista la possibilità che il proprietario di un immobile contenente manufatti in MCA compatto, possa procedere direttamente alla bonifica dello stesso (così come definita ai sensi del precedente art. 3), per le quantità e secondo le modalità e procedure che saranno individuate con apposito atto successivamente all'approvazione del presente PRA.

3. Le modalità di rimozione, raccolta, smaltimento e trattamento dei R.C.A. devono rispettare quanto stabilito dalle normative europee, nazionali e regionali vigenti in materia.

ART. 7

Controllo delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro

1. La vigilanza sul rispetto delle norme specifiche sulla protezione dei lavoratori esposti ad amianto o di quelli addetti in imprese in cui sia presente un rischio lavorativo da amianto è assegnato ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende USL territorialmente competenti.

2. Dovranno essere osservate le procedure prescritte dal Titolo IX, Capo III (Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto) del D.Lgs 81 del 2008 nel testo vigente e dettagliate nella DGR n. 101 dell'11.02.2013 "Legge 27.03.1992, n. 257 - D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n. 11. - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto. Approvazione linee guida", Allegato 5 (si allega solo il testo della deliberazione, rinviando per gli aspetti tecnici allo specifico atto) al presente PRA.

3. Annualmente i Servizi delle USL territorialmente competenti provvederanno ad inviare alla Direzione Politiche della Salute e alla Direzione Ambiente della Regione Abruzzo una relazione sull'attività svolta contenente le indicazioni riportate nel comma 2 dell'art. 7 del DPR 08/08/94.

ART. 8

Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto

Attività di vigilanza

Con il presente articolo il PRA intende fornire gli strumenti per il controllo dell'amianto e dei materiali contenenti amianto in opera e sono finalizzate a ridurre, per quanto tecnicamente possibile, ogni potenziale rischio sanitario per la popolazione. La vigilanza sul rispetto delle norme indicate nel presente articolo è assegnata ai Servizi di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica delle Aziende USL territorialmente competenti.

1. L'aerodispersione delle fibre nell'ambiente

⁷ BURA Speciale Ambiente n. 27 del 17.07.2009.

⁸ BURA Speciale Ambiente n. 30 del 28.05.2010.

⁹ BURA Speciale Ambiente n. 59 del 13.10.2010.



Al fine di evitare l'aerodispersione delle fibre nell'ambiente e ogni indebita esposizione della popolazione è necessario che:

- a) tutti gli operatori che a vario titolo sono coinvolti nella rimozione e smaltimento dei materiali e rifiuti contenenti amianto, rispettino rigorosamente le procedure prescritte nella vigente normativa (Titolo IX, Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto - del D.Lgs 81 del 2008 e s.m.i. e D.M. del 6 settembre 1994) ricordate nell'articolo 9 del presente PRA;
- b) i proprietari e/o i responsabili delle attività che vi si svolgono, di immobili nei quali sia presente amianto, una volta accertatane la presenza, devono valutarne lo stato di usura e, in caso di permanenza di tali materiali, provvedere alla corretta gestione, custodia e manutenzione degli stessi secondo quanto indicato nei commi seguenti;

2. Presenza di amianto in matrice friabile

- a) A seguito dell'individuazione di amianto friabile o floccato, i soggetti proprietari di immobili di cui all'articolo 2, comma 1, del presente PRA devono:
 - o darne immediata comunicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della L. 257 del 27/03/1992, al Servizio d'Igiene e Salute Pubblica dell'Azienda ASL territorialmente competente utilizzando uno schema che sarà approvato con apposito atto successivamente all'adozione del presente PRA,
 - o procedere alla bonifica (ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della L.R. 11/09) entro 90 giorni dalla scoperta previa presentazione (ai sensi dell'articolo 256 del D.L.vo 81/08 e s.m.i.) di idoneo piano di lavoro ai competenti Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
 - o darne comunicazione al SIT, entro 60 giorni dalla scoperta della presenza di tale tipo di materiale;

I dati relativi alle comunicazioni di cui sopra, trascritti nei registri istituiti presso le Azienda ASL, secondo quanto disposto nell'art. 12, comma 5, della legge n. 257/92, sono parte integrante delle relazioni che annualmente devono essere trasmesse alla Regione Abruzzo ai sensi comma 3 dell'art. 7 del presente PRA.

3. Presenza di amianto in matrice compatta.

- a) Esame delle condizioni dei M.C.A. in opera.

I soggetti i proprietari di immobili di cui all'articolo 2, comma 1, del presente PRA, nel caso in cui venga individuata la presenza di amianto e/o di M.C.A. in matrice compatta devono predisporre entro 60 giorni, l'esame delle condizioni dei materiali in opera al fine di stimare il potenziale pericolo di rilascio di fibre dal materiale.

 - o Per gli immobili occupati, destinati ad uso civile, pubblico e privato, commerciale ed industriale, l'esame dovrà consentire la valutazione della potenziale esposizione a fibre d'amianto degli occupanti.
 - o L'esame dovrà essere redatto secondo i criteri di cui al punto 2 del D.M. 06/09/94 e dovrà utilizzare, obbligatoriamente, le schede del tipo di quelle dell'Allegato 5 del suddetto D.M. seguendo le procedure indicate nella DGR n. 101 dell'11.02.2013 "Legge 27.03.1992, n. 257 - D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n. 11. - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto. Approvazione linee guida".
 - o L'esame dovrà obbligatoriamente indicare la percentuale dei materiali danneggiati ai fini dell'applicazione del diagramma di flusso del processo di scelta del metodo di bonifica di cui al D.M. 20.08.1999, Allegato 2, Tabella 1, e s.m.i.;





- o L'eventuale esecuzione di accertamenti tecnico analitici dovrà essere eseguito esclusivamente dai laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute il cui elenco sarà riportato nel Portale Amianto;
- b) Scelta del metodo di bonifica.
Il metodo di bonifica deve essere scelto in base all'esito della verifica di cui al precedente punto a), e deve altresì tener conto, dell'ubicazione degli immobili nel contesto urbanistico e la loro allocazione in vicinanza a strutture residenziali e/o di servizio, del "Diagramma di flusso del processo di scelta del metodo di bonifica" di cui al D.M. 20.08.1999, Allegato 2, Tabella 1, e s.m.i. e dei criteri di cui al D.M. 06/09/94 punto 3.
- c) Piano di manutenzione e programma di controllo.
I soggetti di cui al *comma 2a)* del presente articolo, ai sensi del punto 4 del D. M. 06/09/1994, debbono predisporre un programma di controllo ed un piano di custodia e manutenzione per i materiali d'amianto o M.C.A in opera, per i quali possono non essere necessari l'interventi di bonifica o che siano stati messi in sicurezza con interventi di tipo conservativo (incapsulamento, confinamento o sovra-copertura).
 - o Il programma di controllo ed il piano di custodia e manutenzione dovrà essere ripetuto con la periodicità individuata in esito all'applicazione delle procedure di cui alla DGR 101/2013 e comunque non oltre almeno ogni due anni. Inoltre detta valutazione dovrà essere eseguita successivamente ad ogni evento eccezionale che determini un palese ed improvviso degrado e/o danneggiamento della struttura.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo, devono essere custodite dai proprietari degli immobili nei quali sia presente amianto compatto, e/o dai responsabili delle attività che vi si svolgono e devono essere esibiti, su richiesta, agli Organi di controllo.

ARTICOLO 9

Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto in altri settori

1. AGGIORNAMENTO DELLA PRESENZA DI AMIANTO NEI ROTABILI FERROVIARI

La Regione Abruzzo provvede al controllo relativo all'aggiornamento della presenza di amianto nei rotabili, mediante apposita richiesta ai gestori del traffico ferroviario, che sarà incluso nella programmazione di cui al seguente art. 10.

Le strutture presso cui sono effettuate le attività di decoibentazione e riparazione dei rotabili devono rispettare le caratteristiche strutturali e gestionali indicate nel D.M. 26.10.1995.

2. AGGIORNAMENTO DELLA PRESENZA DI AMIANTO NEI NATANTI

La Regione Abruzzo provvede al controllo relativo all'aggiornamento della presenza di amianto nei natanti, d'intesa con le Capitanerie di Porto sia in relazione dei proprietari dei natanti, sia per quanto riguarda le strutture di terra, presenti nel territorio regionale.

Le strutture di terra presso cui sono effettuate le attività di decoibentazione e riparazione dei natanti devono possedere caratteristiche strutturali e gestionali tali da:

- garantire la limitazione dell'esposizione al rischio amianto e la tutela della salute dei lavoratori così come previsto dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
- impedire la dispersione di fibre di amianto nell'aria al fine di evitare l'inquinamento ambientale e l'indebita esposizione della popolazione;



- garantire la corretta gestione dei rifiuti contenenti amianto.

3. AGGIORNAMENTO DELLA PRESENZA DI AMIANTO NEGLI AEROMOBILI

La Regione Abruzzo disporrà controlli per l'aggiornamento della presenza di amianto negli aeromobili e nelle strutture di terra in cui sono effettuate le attività di decoibentazione e riparazione degli stessi, come specificato al precedente punto 2.

4. AUTODEMOLITORI ED ALTRI SETTORI IN CUI SI ESEGUONO ATTIVITÀ DI BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

Qualora gli autodemolitori ed altre strutture dovessero risultare interessate da attività di bonifica di manufatti contenenti amianto, nel rispetto della normativa vigente in materia, effettuare la bonifica destinando una zona dell'impianto strutturalmente e funzionalmente predisposta al fine di:

- limitare l'esposizione al rischio amianto e garantire la tutela della salute dei lavoratori adottando tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
- impedire la dispersione di fibre di amianto nell'aria al fine di evitare l'inquinamento ambientale e l'indebita esposizione della popolazione;
- garantire la corretta gestione dei rifiuti contenenti amianto.

ART. 10

Programmazione attività di controllo e vigilanza sull'amianto censito

Direzioni Politiche della Salute ed Ambiente della Regione Abruzzo, sentiti i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende A.S.L. e l'ARTA, individuano aree di particolare interesse sanitario, tipologie di immobili o attività lavorative alle quali deve essere prioritariamente indirizzata l'attività di vigilanza.

L'individuazione di tali aree dovrà essere periodicamente aggiornata (con cadenza annuale) e dovrà avvenire, tenuto conto anche dei dati relativi alla sorveglianza epidemiologica che devono essere forniti dall'ente indicato dall'articolo 8 della L.R. 11/09.

Le aree o la tipologia di immobili vengono individuati tra quelli presenti nel censimento così come aggiornato ai sensi dell'Articolo 4 del presente Piano e tra quelli eventualmente non ancora censiti.

ART. 11

Formazione

La Regione Abruzzo individua le linee guida per i corsi di formazione articolati in relazione al livello professionale del personale cui sono diretti:

- Operativo: della durata minima di 30 ore rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, bonifica e smaltimento;
- Gestionale: della durata minima di 50 ore rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, bonifica e smaltimento;

La Regione Abruzzo, previa verifica finale dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza ed alla prevenzione dei rischi con riferimenti specifici all'attività cui saranno addetti i discenti, rilascia i titoli di abilitazione.



La Giunta Regionale organizza corsi di formazione destinati al personale delle strutture di controllo aventi come prioritaria finalità di uniformare l'attività di vigilanza, controllo e di campionamento, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente P.R.A.

I corsi saranno finanziati con le modalità indicate dall'art. 10 del D.P.R. 08.08.1994.

In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera k, della Legge Regionale 4 agosto 2009 n° 11, le figure di cui al punto 4a del D.M. 6 settembre 1994, devono possedere un titolo di studio di scuola media superiore e un attestato rilasciato dopo specifico corso di coordinatore amianto di almeno 50 ore di formazione, prevedendo altresì specifici corsi di aggiornamento ogni 3 anni.

Il dettaglio della formazione è specificato nell'Allegato 6 al presente P.R.A.

In via transitoria, possono svolgere l'attività di responsabili del rischio amianto, di cui al punto 4a del D.M. 6 settembre 1994, tutti i soggetti attualmente incaricati che decadranno se non in possesso dei requisiti che stabiliti dal presente P.R.A.

La Giunta Regionale predisporrà corsi informativi/formativi gratuiti per:

- Organi di Polizia Giudiziaria;
- Operatori degli Enti coinvolti nell'applicazione della normativa vigente.

ART. 12

Programmi di bonifica

La Giunta Regionale è autorizzata ad attuare un programma straordinario per la bonifica dei propri immobili e di quelli degli enti regionali nei quali sia presente amianto, le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre e di polveri.

La Giunta Regionale è autorizzata a finanziare, a favore degli enti locali, degli enti pubblici e degli enti pubblici economici, un programma straordinario per la bonifica degli impianti di distribuzione dell'acqua nei quali sia presente amianto, le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre e di polveri.

I programmi di cui sopra sono adottati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'Ambiente di concerto con l'Assessore regionale per le Politiche della Salute.

ART. 13

Contributi

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali che effettuino interventi di bonifica da amianto su immobili o infrastrutture pubbliche; l'ammontare del contributo è pari al 70 per cento della spesa ammessa a finanziamento.

I contributi sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi di bonifica su manufatti contenenti amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare rilascio di fibre e di polveri.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente di concerto con l'Assessore regionale alle Politiche per la Salute, con propria deliberazione, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, la deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).



Giunta Regionale dell'Abruzzo

**ART. 14*****Sorveglianza epidemiologica***

La sorveglianza epidemiologica dei tumori patognomici o strettamente correlati con l'esposizione all'amianto è svolta dal Centro Operativo regionale (COR) istituito con D.G.R. n. 1213/2013 in base alle indicazioni previste dal D.P.C.M. del 10/12/2002 n. 308 – L.R. n.11 del 17.03.2014.

ART. 15***Dotazione strumentale per gli organi di controllo***

La Giunta Regionale provvede ad assicurare al Centro Regionale di Riferimento per l'Amianto dell'ARTA Abruzzo la strumentazione prevista dall'art. 11 del D.P.R. 08.08.1994, non ancora assegnata allo stesso.

Entro il suddetto termine, si provvede da parte della Giunta Regionale a garantire che il Centro Regionale di Riferimento per l'Amianto dell'ARTA Abruzzo, posseda anche i requisiti minimi organizzativi previsti dall'Allegato 5 al D.M. 14.05.1995.

ART. 16***Disposizioni finanziarie***

Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente PRA, in relazione all'estensione (mq) dell'amianto sul territorio regionale e delle attività di dismissione/bonifica da attuare, gli stessi si stimano in almeno 30 mil/Eu per gli anni 2020 - 2021.

In prima applicazione potranno essere utilizzate le economie che potranno conseguirsi dall'attuazione degli interventi previsti dal Piano approvato con DGR n. 394/P del 27.05.2013 **Aggiornamento Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2013 – 2015** **Articolo 255 L.R. 15 del 26/04/2004 e s.m.i. - Approvazione**, relativi alle bonifiche degli edifici pubblici da amianto. Agli oneri per gli anni 2020 e 2021 e per quelli successivi si provvede mediante finanziamenti derivanti da programmi nazionali e regionali.



ALLEGATO 1

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

NORMATIVA COMUNITARIA

- Direttiva 18/2003/CEE del 27.03.2003 che modifica la Direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto durante il lavoro.
- Direttiva 77/1999/CEE del 26.07.1999 che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'Allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).
- Direttiva 382/1991/CEE del 25.06.1991 che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE).
- Direttiva 217/1987/CEE del 19.03.1987, concernente la prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
- Direttiva 477/1983/CEE del 19.09.1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 8 della direttiva 80/1107/CEE).
- Direttiva 769/1976/CEE concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

NORMATIVA NAZIONALE

- LEGGE 27.03.1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
- D.P.R. 24/05/88, n. 215 "Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
- Decreto 5 febbraio 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. "Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto". (GU n. 87 del 14-4-2004).
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003: "Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005". (GU n. 139 del 18-6-2003 - Suppl. Ordinario n. 95) (Riferimenti a INQUINAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO, AMIANTO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ACQUA, ELETTROSMOG, RIFIUTI, MOBILITA' SOSTENIBILE).



- Decreto 18 marzo 2003, n. 101: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. "Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93". (GU n. 106 del 9-5-2003).
- D.P.R. 08/08/94 Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
- D.P.C.M. 16/11/95 Ripartizione dei contributi a carico del bilancio dello Stato e relativi all'annualità 1994 per la realizzazione dei piani di cui all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del SSN addetto al controllo delle attività di bonifica.
- CIRCOLARE 17/02/93, n. 124976 MINISTERO DELL'INDUSTRIA Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3 della legge 27 marzo 1992 n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto.
- DELIBERAZIONE C.I.P.E. 07/06/93 Individuazione dei criteri per il pensionamento anticipato ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, che detta disposizione in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto.
- LEGGE 04/08/93, n. 271 Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.
- DECRETO LEGISLATIVO 11/08/93 n. 374 Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti.
- DELIBERAZIONE C.I.P.I. 28/12/93 Determinazione di ammissibilità ai benefici del Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto delle priorità di accesso e dei criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.
- D.M. 28/03/95, n. 202 MINISTERO DELL'INDUSTRIA Regolamento recante modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- Deliberazione 30 marzo 2004, n. 01/CN/Albo: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. (GU n. 88 del 15-4-2004).
- Deliberazione 30 marzo 2004, n. 02/CN/Albo: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. (GU n. 88 del 15-4-2004).
- D.Lgs. 15/08/91, n. 277 Attuazione delle direttive n. 89/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30/7/90, n. 212.
- Legge 24 novembre 2003, n. 326 - Testo coordinato del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269 (GU n. 229 del 2-10-2003- Suppl. Ordinario n.157): Testo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326,





recante: "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.". (GU n. 274 del 25-11-2003- Suppl. Ordinario n. 181) Stralcio: Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto.

- D.P.R. 30/06/65, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- LEGGE 27/12/75, n. 780 Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale.
- D.M. 21/01/87 del MINISTERO DEL LAVORO Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi.
- D.M. 20/06/88 del MINISTERO DEL LAVORO Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e relative modalità di applicazione.
- D.P.R. 13/04/94, n. 336 Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.
- D.lgs. 17/3/95, n. 114 Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
- D.lgs. 05/02/97, n. 22 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
- DPCM 21/03/97 Sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale previsto dall'art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70.
- D.lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
- D.M. 06/09/94 - MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- CIRCOLARE 12/04/95, n. 7 del MINISTERO DELLA SANITÀ Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994.
- CIRCOLARE 10/7/86, n. 45 MINISTERO DELLA SANITÀ. Piano di interventi e misure tecniche per l'individuazione e l'eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedalieri pubblici e privati.
- D.M. 14.05.96 - MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto." - art. 2 allegato 2.
- D.M. 26.10.95 - MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presente sui mezzi rotabili.
- D.M. 14.05.96 - MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" - art. 3 allegato 3.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo





- CIRCOLARE 01/07/86, n. 42 - MINISTERO DELLA SANITÀ Indicazioni esplicative per l'applicazione dell'ordinanza ministeriale 26 giugno 1986 relativa alle restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e di taluni prodotti che la contengono.
- D.M. 14.05.96 del MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" - art. 1 allegato 1.
- D.M. 14.05.96 del MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" - art. 4 allegato 4.
- D.M. 14.05.96 del MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" - art. 5 allegato 5.
- Decreto 29 luglio 2004, n. 248: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. (GU n. 234 del 5-10-2004).
- Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115 "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione". (GU n. 151 del 01/07/2005) - (art.11 conferimento in discarica dei rifiuti - proroga).
- D.M. 12/02/97 del MINISTERO DELL'INDUSTRIA Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto.
- CIRCOLARE 25/11/91, n. 23 MINISTERO DELLA SANITÀ Usi delle fibre di vetro isolanti. Problematiche igienico-sanitarie. Istruzioni per il corretto impiego.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo

NORMATIVA REGIONALE

- L.R. 04.08.2009, n. 11 recante: "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto".
- Determinazione Dirigenziale n. DN3/1077 del 17.11.2006 "DGR n. 759 del 30.08.2002 - Conferimento dell'incarico relativo alle attività di supporto agli uffici regionali competenti in materia di Mappatura dell'amianto (Decreto 101/2003) e di redazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Legge 257/1992) alla Collabora Engineering S.p.A. - Nomina del Comitato Tecnico-Scientifico", con la quale si è provveduto ad insediare un Comitato tecnico con la finalità di provvedere anche all'elaborazione del Piano Regionale Amianto (PRA).
- DGR n. 258 del 19.03.2007 "D.Lgs 13/01/2003 n. 36 - D.M. 3/08/2005 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 e s.m.i. - Direttive in materia di realizzazione e gestione di discariche per rifiuti costituiti da materiali di matrice cementizia contenenti amianto".





- DGR n. 689 del 09.07.2007 «Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto» e del "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "Amianto map"».
- DGR n. 211 del 04.05.2009 "Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 367 del 24.04.2008".
- Circolare del Servizio Gestione Rifiuti, prot.n. 22081/DR4 del 07.12.2009.
- DGR n. 347 del 03.05.2010 "Legge 27.03.1992, n. 257 - L.R. 4.08.2009, n. 11 - DGR n. 689 del 9.07.2007 - DGR n. 211 del 4.05.2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Disposizioni attuative, modifiche ed integrazioni alle DGR n. 689 del 9.07.2007 e DGR n. 211 del 4.05.2009".
- DGR n. 657 del 31.08.2010 "Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 347 del 3.05.2010 avente ad oggetto: "Legge 27.03.1992, n. 257 - L.R. 4.08.2009, n. 11 - DGR n. 689 del 9.07.2007 - DGR n. 211 del 4.05.2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Disposizioni attuative, modifiche ed integrazioni alle DGR n. 689 del 9.07.2007 e DGR n. 211 del 4.05.2009." Presa d'atto dell'ordinanza n. 274/2010 del TAR Abruzzo del 29 luglio 2010";
- DGR n. 101 dell'11.02.2013 "Legge 27.03.1992, n. 257 - D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n. 11. - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto. Approvazione linee guida".

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo





ALLEGATO 2

**Elenco delle imprese
iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto**

Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi

	N. ISCRIZIONE	IMPRESA
1	AQ/002321	BARATELLI PAOLO VIA ROMA, S.N.C. 67012 CAGNANO AMITERNO (AQ)
2	AQ/000479	CAPRIOTTI E C. SNC VIA GUIDO CARLI, 6 64018 TORTORETO (TE)
3	AQ/000321	CERICOLA SRL C.SO TRENTO E TRIESTE, 43 66034 LANCIANO (CH)
4	AQ/003128	CHIAROTTI VERNICIATURE S.R.L. VIA D'ANNUNZIO, 334 65100 PESCARA (PE)
5	AQ/000398	COGEPI SAS VIA MONTE CORVO, 4 65124 PESCARA (PE)
6	AQ/000569	CONSALVO ASFALTI SRL CONTRADA ASCIGNO 54 66043 CASOLI (CH)
7	AQ/000162	D'ANGELO ANTONIO SRL VIA LENTESCO, 11 66032 CASTEL FRENTANO (CH)
8	AQ/000486	DAVA SRL ZONA INDUSTRIALE LOCALITA' VARRANONI 67026 POGGIO PICENZE (AQ)
9	AQ/002652	DEMETRA 3 SRL VIA MONSIGNOR TESAURI 10 66034 LANCIANO (CH)
10	AQ/004400	ECO' SRL VIA LEONARDO DA VINCI, 21 67100 L'AQUILA (AQ)
11	AQ/002413	ECOLOGIA-TRASPORTI SAS DI A. GENTILE E C. CONTRADA TRAPANNARA 11 64020 MORRO D'ORO (TE)
12	AQ/000124	EDILCOP ECOLOGIA SRL VIA PUCCINI, 45 65122 PESCARA (PE)
13	AQ/002961	EDIREF SRL VIA ANTONIO BREDA, 2 65020 ABBATEGGIO (PE)
14	AQ/004285	ENERGEEN S.R.L. VIA DEL MULINO, S.N.C. 67100 L'AQUILA (AQ)

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo



REGIONE
ABRUZZO

15	AQ/004164	EUROCOPERTURE S.R.L. UNIPERSONALE CONTRADA FEUDUCCIO, SNC 66036 ORSOGNA (CH)
16	AQ/000437	I C E I M S.R.L. VIA ACCOLLE 14 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
17	AQ/000591	IKOS EDILIZIA S.R.L. VIA STRADONETTO 42 65126 PESCARA (PE)
18	AQ/000488	ISOLMONTAGGI SRL STRADA PROVINCIALE DELLA BONIFICA KM 14,050 64010 ANCARANO (TE)
19	AQ/000203	LA TEATINA SAS DI MARIANNA VERNA & C. VIALE EUROPA, 10 66010 RIPA TEATINA (CH)
20	AQ/000059	MANTINI SRL VIA MOLINO CANOSA 66100 CHIETI (CH)
21	AQ/000654	MARSICA EDILSTRADE "PALUMBO RAFFAELE" DI CONTESTABILE LUCA GABRIELE E C. SNC VIA FONTEGRANDE, 131 67043 CELANO (AQ)
22	AQ/000071	MILLENIUMCOOP SOC. COOP A R.L. VIA NAPOLI SNC 66050 CARUNCHIO (CH)
23	AQ/005010	NUOVA BAUCHEMIX SRL ZONA ART.LE CASE MOLINO 64020 CASTELLALTO (TE)
24	AQ/000650	OMG S.R.L. VIA PIANA LA FARA 53 66041 ATESSA (CH)
25	AQ/000468	PAVIND SRL S.S. 17 KM. 94,75 - ZONA INDUSTRIALE 67039 SULMONA (AQ)
26	AQ/000616	PRO MECCANICA 2002 SRL VIA CAIONE, 7 67026 POGGIO PICENZE (AQ)
27	AQ/000196	RIVES S.R.L. VIA D'INNOCENTE, 12 65125 PESCARA (PE)
28	AQ/000587	SACCOMANDI S.R.L. LOCALITA' PIANO D'ACCIO 64100 TERAMO (TE)
29	AQ/002120	TECNO SRL VIALE G. MAZZINI, 122 64011 ALBA ADRIATICA (TE)
30	AQ/004511	TIBERII GROUP MANAGEMENT SRL PIAZZA ETTORE TROILO, 3 65127 PESCARA (PE)
31	AQ/000480	VITTORINI EMIDIO COSTRUZIONI SRL LOCALITA' SANTA MARINELLA ,18 - FRAZ. PRETURO 67100 L'AQUILA (AQ)
32	AQ/004071	X-TRADE S.R.L. VIALE ALCIDE DE GASPERI, 16 67100 L'AQUILA (AQ)

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo



REGIONE
ABRUZZO

Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, cospelle, carte e cartoni, tessuti, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

	N. ISCRIZIONE	IMPRESA
1	AQ/000479	CAPRIOTTI E C. SNC VIA GUIDO CARLI, 6 64018 TORTORETO (TE)
2	AQ/000321	CERICOLA SRL C.SO TRENTO E TRIESTE, 43 66034 LANCIANO (CH)
3	AQ/002652	DEMETRA 3 SRL VIA MONSIGNOR TESAURI 10 66034 LANCIANO (CH)
4	AQ/000124	EDILCOP ECOLOGIA SRL VIA PUCCINI, 45 65122 PESCARA (PE)
5	AQ/000591	IKOS EDILIZIA S.R.L. VIA STRADONETTO 42 65126 PESCARA (PE)
6	AQ/000203	LA TEATINA SAS DI MARIANNA VERNA & C. VIALE EUROPA, 10 66010 RIPA TEATINA (CH)
7	AQ/000059	MANTINI SRL VIA MOLINO CANOSA 66100 CHIETI (CH)
8	AQ/000071	MILLENIUMCOOP SOC. COOP A R.L. VIA NAPOLI SNC 66050 CARUNCHIO (CH)
9	AQ/000468	PAVIND SRL S.S. 17 KM. 94,75 - ZONA INDUSTRIALE 67039 SULMONA (AQ)
10	AQ/000587	SACCOMANDI S.R.L. LOCALITA' PIANO D'ACCIO 64100 TERAMO (TE)

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo





ALLEGATO 3

SISTEMA IMPIANTISTICO REGIONALE AUTORIZZATO
SITI DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

	IMPIANTO	TIPOLOGIA DI IMPIANTO	UBICAZIONE
1	SIGMA 90 S.R.L. - EX SOCIETÀ MERIDIONALE INERTI - S.M.I. S.R.L.	SMALTIMENTO	ORTONA (CH)
2	NEW DEAL S.R.L. - EX DI FLORIO S.R.L.	STOCCAGGIO	LANCIANO (CH)
3	BETA AMBIENTE S.R.L.	STOCCAGGIO	ATESSA (CH)
4	MANTINI S.R.L.	STOCCAGGIO	CHIETI (CH)
5	TEATE ECOLOGIA S.P.A. - EX S.E.AB S.R.L.	STOCCAGGIO	CHIETI (CH)

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - 2019

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo



REGIONE
ABRUZZO

ALLEGATO 4

Pag. 46

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XXXVIII - N. 71 Speciale (5.09.2007)

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.07.2007, n. 689:

Approvazione delle "Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" e del "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "Amianto map".

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la Giunta Regionale con D.G.R. n. 759 del 30.08.02, ha affidato alla COLLABORA ENGINEERING S.p.A. dei servizi esternalizzati con la precedente deliberazione G.R.A. n. 1253/C del 17.12.2001 nell'ambito del processo di stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili già utilizzati dalla Regione Abruzzo e dall'ATER di Pescara;
- la convenzione generale regolante i rapporti Regione Abruzzo/COLLABORA ENGINEERING S.p.A., approvata con la citata deliberazione, è stata sottoscritta dai Direttori preposti alle Aree della Regione Abruzzo interessate (Opere Pubbliche e Protezione civile - Sanità - Turismo, Ambiente, Energia) e dal legale rappresentante pro-tempore della COLLABORA ENGINEERING S.p.A. in data 30.08.02;
- la predetta convenzione generale, all'art. 6 (Esecuzione del servizio), stabilisce che "I servizi affidati saranno svolti con la dovuta diligenza e sotto la diretta responsabilità dell'Affidatario, in conformità degli specifici disciplinari d'oneri relativi a ciascuna delle attività esternalizzate ... omissis ... I di-

sciplinari d'oneri dovranno acquisire l'approvazione della Direzione regionale di riferimento per le rispettive attività ... omissis" mentre l'art. 17 (integrazione del servizio) stabilisce che "E' data facoltà alla Regione Abruzzo di sostituire una o più attività esternalizzate con almeno di pari importo, di concerto con la società affidataria ... omissis";

- la Regione Abruzzo deve dare adempimento a quanto stabilito dalla legge 257/92 e dal decreto 101/03, dando piena attuazione a quanto previsto nelle norme citate;
- a tal fine, è emersa la necessità di estendere il ricorso a società esperte, esterne alla struttura regionale, per l'espletamento di funzioni di supporto professionale e strumentale delle attività regionali, in particolare per quanto attiene gli adempimenti in ordine a quanto stabilito dal citato decreto 101/03;
- la COLLABORA ENGINEERING S.p.A., all'uopo interpellata, ha dato la propria disponibilità a fornire detto supporto professionale e strumentale delle attività regionali sia in materia di mappatura dell'amianto che in ordine alla prosecuzione delle attività di supporto tecnico-amministrativo-logistico agli uffici regionali finalizzato alla redazione, da parte della Regione, del "Piano regionale di protezione dell'ambiente di decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";
- la COLLABORA ENGINEERING S.p.A., in virtù di quanto stabilito nel predetto art. 17 della convenzione generale approvata con la citata DGRA n. 759/2002, ha formalmente espresso il proprio assenso alla variazione introdotta alla convenzione stessa con il disciplinare approvato con la determina n. DF3/31 del 10.04.2006 (retificata con determina n. DF3/39 del 3.05.2006) e sottoscritto dalle parti in data 19.05.2006;

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo





Richiamato il disciplinare d'oneri, redatto secondo quanto disposto dall'art 6 della predetta convenzione regionale generale, concernente l'incarico relativo alle attività di supporto agli uffici regionali competenti in materia di amianto sottoscritto dal Dirigente del Servizio gestione rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente ed Energia, e dall'Amministratore delegato della COLLABORA ENGINEERING S.p.A., Dott. Vittorio Ricciardi, in data 29.05.2006 avente come obiettivo la redazione del "Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" mediante l'esecuzione delle necessarie attività che risultano, sinteticamente, riconducibili a:

- mappatura dell'amianto e determinazione delle priorità di intervento (secondo la metodica stabilita con i Criteri per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti) dei siti interessati dalla presenza di amianto, ricomprendente i siti già censiti dalla società;
- supporto tecnico-amministrativo-logistico agli uffici regionali finalizzato alla redazione, da parte della Regione, del "Piano regionale di protezione dell'ambiente di decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";

di durata contrattuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del sopra richiamato disciplinare d'oneri (29.05.2006), fino al 31.12.2006;

Dato atto che la Società affidataria ha, comunque, avviato, d'intesa con il dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, le attività previste dal disciplinare d'oneri afferenti la mappatura dell'amianto in data antecedente a quella della sua sottoscrizione e che in relazione alle disposizioni contenute nel secondo capoverso dell'art. 3 del disciplinare d'oneri anzi richiamato tali attività sono state riconosciute valide

ed efficaci, in quanto svolte nel rispetto del disciplinare medesimo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto 101/03 e nel rispetto di quanto stabilito dal gruppo di lavoro interregionale (capofila le regioni Piemonte e Liguria) che ha elaborato, in merito, la procedura per la determinazione delle priorità di intervento, ovvero per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti e che, quindi, trova piena applicazione quanto stabilito nel predetto art. 3 - secondo capoverso - del più volte citato disciplinare d'oneri, col quale viene stabilito che "La regione riconosce valide ed efficaci le attività già avviate dalla Società, in data antecedente a quella di sottoscrizione del presente disciplinare, in conseguenza dei precedenti rapporti (per le vie brevi e/o epistolari) intercorsi";

Dato atto, altresì, che le attività svolte dalla COLLABORA ENGINEERING S.p.A. nell'ambito di quanto affidato dalla Regione Abruzzo (Progetto Amianto), ivi comprese quelle di censimento, hanno permesso di costruire un modello di indagine in grado di stimare la quantità di amianto, e di materiali contenenti amianto presente sul territorio abruzzese, con un adeguato grado di approssimazione;

Dato atto che la società affidataria ha inoltrato alla Direzione Parchi Territorio Ambiente ed Energia la documentazione inerente le "Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" in data 24.06.2006 (agli atti dell'ufficio), contenente, tra l'altro, il (SIT) "Sistema Informativo per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto";

Dato atto, altresì, che la COLLABORA ENGINEERING S.p.A. ha trasmesso alla Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, in data 28.09.2006 il nuovo "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" deno-

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo





minato "Amianto map" che, a tutti gli effetti, sostituisce ed integra il precedente;

Dato atto, inoltre, che nel corso della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, istituito con determinazione dirigenziale n. DN3/1077 del 17.11.2006, svoltasi l'8.05.2007 il Comitato stesso ha preso atto delle predette "Linee guida" predisposte dalla società affidataria ritenendole un indispensabile strumento propedeutico alla azione pianificatoria regionale, seppure da integrare, in fase di redazione del piano stesso, sulla base di talune osservazioni formulate da alcuni membri del comitato e, soprattutto, in ordine alle intervenute modifiche al quadro normativo di riferimento, vigente all'epoca di redazione delle predette linee guida;

Dato atto, infine, che nel corso delle riunioni svoltesi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il predetto SIT, denominato "Amianto map", ha riscosso unanimi consensi, da parte dei funzionari ministeriali, che lo hanno ritenuto tra i migliori predisposti a livello nazionale;

Dato atto, pertanto, che le anzi richiamate "Linee Guida" nonché il "SIT - Amianto map", redatti in attuazione del sopra citato Progetto dalla Società affidataria, consentono, fatte salve - per le motivazioni anzi esposte - alcune modifiche ed integrazioni, di predisporre "Piano regionale di protezione dell'ambiente di decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", ovvero di stabilire gli indirizzi e le azioni che la Regione Abruzzo dovrà intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla vigente normativa in materia, appunto, di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell'amianto;

Ritenuto, pertanto, di approvare:

1. le "Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di

bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" (allegato "A" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale);

2. il report relativo al censimento svolto dalla Società affidataria sugli edifici pubblici presenti nella regione (allegato "A.1" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale);
3. il report relativo al censimento svolto dalla Società affidataria sugli edifici pubblici presenti nella regione (allegato "A.2" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale);
4. il "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "Amianto map" predisposto dalla COLLABORA ENGINEERING S.p.A., attualmente residente sul server della Società affidataria;
5. il report relativo all'applicazione del predetto SIT, contenente le priorità di intervento nei siti censiti presso i quali è stata riscontrata la presenza di materiali contenenti amianto (allegato "B" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale);

con l'avvertenza che:

- i documenti richiamati nelle "Linee guida", la cui sintesi è riportata nelle stesse, non sono allegati al presente atto, ma sono consultabili presso gli uffici del competente Servizio Gestione Rifiuti;
- il SIT "Amianto map" è consultabile ed interrogabile, previa richiesta al Servizio Gestione Rifiuti di specifiche password di accesso che saranno fornite dalla COLLABORA ENGINEERING S.p.A.;
- il predetto SIT "Amianto map" risiederà definitivamente sul server della Regione Abruzzo successivamente alla adozione del presente atto;





Anno XXXVIII - N. 71 Speciale (5.09.2007) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 51

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia:

Visto il DLgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 83/2000 e s.m.i.;

Vista la legge 27.03.1992, n. 257

Vista la L.R. 14.09.99, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare le "Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" (allegato "A" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale) predisposte dalla COLLABORA ENGINEERING S.p.A.;
2. di approvare il report relativo al censimento svolto dalla Società affidataria sugli edifici pubblici presenti nella regione (allegato "A.1" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale) denominato "Campagna di censimento svolta su n. 8154 edifici pubblici, aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva";
3. di approvare il report relativo al censimento svolto dalla Società affidataria sugli opifici

presenti nella regione (allegato "A.2" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale), denominato "Campagna di censimento svolta su n. 1377 opifici individuati nei maggiori consorzi di Sviluppo Industriale";

4. di approvare il "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "Amianto map" predisposto dalla COLLABORA ENGINEERING S.p.A., attualmente residente sul server della Società affidataria;
5. di approvare il report relativo all'applicazione del predetto SIT contenente le priorità di intervento nei siti censiti, presso i quali è stata riscontrata la presenza di materiali contenenti amianto (allegato "B" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale) predisposto dalla Società affidataria, denominato "Mappatura amianto e determinazione delle priorità di intervento su n. 2375 siti, individuati attraverso la campagna di censimento, nei quali è stata accertata la presenza di materiali contenenti amianto";
6. di demandare al Servizio Gestione Rifiuti l'adozione dei necessari e conseguenti atti in ordine a quanto contenuto nella presente deliberazione e, in particolare, quelli necessari al trasferimento del SIT "Amianto map" sul server della Regione Abruzzo al fine di consentire l'utilizzo da parte degli utenti (Enti pubblici e privati, associazioni, operatori ecc.);
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Direzione centrale dell'ARTA, alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo, all'ANCI Abruzzo ed all'Albo gestori ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila;

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo



Pag. 52

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XXXVIII - N. 71 Speciale (5.09.2007)

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Segue allegato

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo



REGIONE
ABRUZZO

ALLEGATO 5

Anno XLIV - N.36 Speciale (03.04.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 15

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 11.02.2013, n. 101
Legge 27.03.1992, n. 257 - D.Lgs.
09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n. 11.
"Procedure per la corretta gestione del
rischio amianto". Approvazione linee guida.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo intende
perseguire politiche che si pongano obiettivi di
tutela ambientale attraverso una puntuale
attuazione delle normative nazionali e/o
comunitarie di settore ed in particolare, per
quanto riguarda la salvaguardia ambientale e la
tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori
dai rischi derivanti dall'amianto:

VISTA la legge 27.03.1992, n. 257 "Norme
relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto",
pubblicata nella Gazz. Uff. 13 aprile 1992, n. 87,
S.O.;

VISTO il D.P.R. 8.08.1994 "Atto di indirizzo e
coordinamento alle Regioni e alle Province
Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di
piani di protezione, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini
della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto",
pubblicato nella G.U. 26 ottobre 1994, n. 251,
S.O.);

VISTO il D.Lgs 25.07.2006, n. 257 "Attuazione
della direttiva 2003/18/CEE relativa alla
protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione all'amianto durante il
lavoro" che, in particolare, all'art. 10 prevede
l'adozione da parte delle Regioni e Province
Autonome, di piani di protezione dell'ambiente,
di decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto;

VISTO il D.M. 06.09.1994 "Normative e
metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6,
comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27
marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione
dell'impiego dell'amianto", pubblicato sulla G.U.
20-9-1994, n. 220;

VISTO il D.M. 14.05.1996 "Normative e

metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocua
l'amianto, previsti dall'art. 5 comma 1 lettera f)
della Legge 27/03/92 n. 257";

VISTA la legge 03.08.2007, n. 123, recante:
"Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in
materia";

VISTO il D.Lgs 09.04.2008, n. 81 "Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro", pubblicato nella Gazz. Uff.
30 aprile 2008, n. 101, S.O.;

VISTO il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 "Norme in
materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 04.08.2009, n. 11 "Norme per la
protezione dell'ambiente, decontaminazione,
smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall'amianto", pubblicata nel
B.U.R.A. Ordinario n. 44 del 26.08.2009, che
prevede in particolare:

- all'art. 3, comma 1, lett. a) che il PRA si applica a tutte le strutture edilizie ad uso civile, commerciale, artigianale, agricolo ed industriale, anche non più in uso, in cui sono in opera materiali contenenti amianto;
- all'art. 3, comma 1, lett. f), la definizione di linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle Aziende USL e dell'ARTA per uniformare le attività di vigilanza e definirne priorità su tutto il territorio regionale;
- all'art. 6, comma 5 che i proprietari di immobili in cui sono presenti m.c.a. devono adempiere agli obblighi di cui al D.M. 06.09.94;

RICHIAMATA la DGR n. 689 del 09.07.2007
avente per oggetto: "Approvazione delle "Linee
guida per la realizzazione del Piano regionale di
protezione dell'ambiente, di decontaminazione,
di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa
dei pericoli derivanti dall'amianto" e del
"Sistema Informativo Territoriale per la
mappatura dei siti della Regione Abruzzo con
presenza di amianto" denominato "Amianto
map", pubblicata sul BURA Speciale Ambiente
n. 71 del 05.09.2007;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo



Pag. 16

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIX - N. 65 Speciale (08.05.2020)

25.01.2011: *Lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESED) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 commi 2 e 4 del D.Lgs. 81/08*

VISTA la Circolare 18.10.2006 della Regione Toscana: *Prime indicazioni D.Lgs. 257/02.*

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. DG14/40 del 6/07/2009, con la quale è stato formalizzato il gruppo tecnico misto in materia di rischio amianto per l'elaborazione di procedure comuni nella Regione Abruzzo;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. DG20/34 del 16.07.2010, recante: *"Costituzione gruppo tecnico misto in materia di rischio amianto. L.R. 11/2009. Sostituzione nominativo"*;

CONSIDERATO che il Gruppo tecnico misto (Igiene - Lavoro), di cui alla D.D. n. DG20/34 del 16.07.2010 e s.m.i., ha provveduto a redigere delle *Linee Guida*, al fine di prevedere documenti, procedure e schemi che rappresentino un indirizzo operativo uniforme per l'adeguamento degli obblighi posti in capo ai proprietari di strutture in cui vi siano m.c.a. (materiali contenenti amianto), linee guida costituite dai seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente atto:

ALLEGATO "LINEE GUIDA REGIONALI"

- PROCEDURA GESTIONE RISCHIO AMIANTO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

- SEZIONE A (che contiene la descrizione dei criteri di gestione del rischio amianto correlato a presenza di rifiuti abbandonati contenenti amianto e a presenza di amianto installato o in servizio).
- SEZIONE B (che include i seguenti Allegati e schemi utili al processo di cui alla Sezione A):
 - Allegato 1 - Rilievo ispettivo accertamento presenza rifiuti contenenti amianto.
 - Allegato 2 - Rilievo ispettivo accertamento presenza m.c.a. in opera.
 - Allegato 3 - Scheda per l'accertamento

della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici.

- Allegato 4 - Schemi di calcolo per la valutazione dei materiali contenenti amianto in opera.
- Allegato 5 - Programma di controllo dei materiali di amianto in sede di procedure per le attività di custodia e di manutenzione.
- Allegato 6 - Verbale di campionamento.

- LINEE GUIDA REGIONALI PER L'APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 81/08 - TITOLO IX CAPO III - MISURE DI TUTELA DEL LAVORATORE E DELLA COLLETTIVITA' DAL RISCHIO AMIANTO

- MODELLO A "Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto (art. 256 D.Lgs. 81/2008) - MATRICE COMPATTA".
- MODELLO A-bis "Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto (art. 256 D.Lgs. 81/2008) - MATRICE FRIABILE".
- MODELLO B "Notifica d'inizio lavori comportanti rischio di esposizione ad amianto (art. 250 D.Lgs. 81/08)".
- MODELLO C "Rimozione materiali contenenti amianto. Comunicazione data inizio lavori e generalità addetti".
- MODELLO D "Rimozione materiali contenenti amianto. Trasmissione copia formulario rifiuti".
- MODELLO E "Relazione annuale utilizzo diretto o indiretto di amianto (art. 9 L. 27.3.1992 n. 257)".

VISTA la nota prot.n. RA/43517 DG/20 del 28.02.2012 della Direzione Politiche della Salute - Servizio Prevenzione collettiva avente per oggetto: *"Trasmissione procedure per la corretta gestione del rischio amianto - Art. 3 L.R. 11/09"*;

RICHIAMATA la Circolare del Servizio Gestione Rifiuti del 07.12.2009, prot.n. 22081/DR4 del 07.12.2009, contenente una serie di indirizzi regionali riferiti ad alcuni adempimenti obbligatori riguardanti le problematiche gestionali dei m.c.a., da parte di Enti e cittadini coinvolti e/o interessati;

CONSIDERATO che è in corso di definitiva elaborazione di una proposta di Piano

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo



REGIONE
ABRUZZO

Anno XLIV - N.36 Speciale (03.04.2013)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 17

Regionale Amianto (PRA), tenendo conto delle "Linee guida" elaborate ai sensi della DGR n. 689 del 09.07.2007;

RITENUTO opportuno dotarsi di linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle Aziende USL e dell'ARTA per uniformare le attività di vigilanza e definirne priorità su tutto il territorio regionale, nelle more della definitiva elaborazione ed approvazione del Piano Regionale Amianto previsto dall'art. 2 della L.R. 11/2009;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di Deliberazione, nonché della conformità alla legislazione vigente, attestata dalla firma del Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute e del Direttore della Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambiente, Energia;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore Regionale della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia e il Direttore della Direzione Politiche della Salute, hanno reso l'attestazione di cui al punto 7 della DGR n. 113 del 27.02.2012, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

VISTI

la legge n. 257/1992;
il D.Lgs. 81/2008;
la L.R. 11/2009;

VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

1. di approvare le linee guida regionali denominate: "Procedure per la corretta

gestione del rischio amianto", costituite dai seguenti documenti. Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito denominato:

ALLEGATO "LINEE GUIDA REGIONALI"

PROCEDURA GESTIONE RISCHIO AMIANTO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

- SEZIONE A (che contiene la descrizione dei criteri di gestione del rischio amianto correlato a presenza di rifiuti abbandonati contenenti amianto e a presenza di amianto installato o in servizio).
- SEZIONE B (che include i seguenti Allegati e schemi utili al processo di cui alla Sezione A):
 - Allegato 1 - Rilievo ispettivo accertamento presenza rifiuti contenenti amianto.
 - Allegato 2 - Rilievo ispettivo accertamento presenza m.c.a. in opera.
 - Allegato 3 - Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici.
 - Allegato 4 - Schemi di calcolo per la valutazione dei materiali contenenti amianto in opera.
 - Allegato 5 - Programma di controllo dei materiali di amianto in sede di procedure per le attività di custodia e di manutenzione.
 - Allegato 6 - Verbale di campionamento.

LINEE GUIDA REGIONALI PER L'APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 81/08 - TITOLO IX CAPO III - MISURE DI TUTELA DEL LAVORATORE E DELLA COLLETTIVITA' DAL RISCHIO AMIANTO

- MODELLO A "Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto (art. 256 D.Lgs. 81/2008) - MATRICE COMPATTA".
- MODELLO A-bis "Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto (art. 256 D.Lgs. 81/2008) - MATRICE FRIABILE".
- MODELLO B "Notifica d'inizio lavori comportanti rischio di esposizione ad amianto (art. 250 D.Lgs. 81/08)".
- MODELLO C "Rimozione materiali

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo

CAPO III
TITOLO IX



Pag. 18

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 36 Speciale (03.04.2013)

contenenti amianto. Comunicazione data inizio lavori e generalità addetti".

- MODELLO D "Rimozione materiali contenenti amianto. Trasmissione copia formulario rifiuti".
 - MODELLO E "Relazione annuale utilizzo diretto o indiretto di amianto (art. 9 L. 27.3.1992 n. 257)".
2. di incaricare le competenti Direzioni regionali ed i relativi Servizi regionali interessati, le Aziende USL territorialmente competenti e l'ARTA Abruzzo, di predisporre ed adottare i successivi atti connessi alla puntuale attuazione di quanto stabilito col presente provvedimento;
 3. di demandare ai competenti Servizi delle Direzioni regionali Affari della Presidenza, Politiche legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia e Politiche della Salute,

l'attuazione dei conseguenti provvedimenti tecnico-amministrativi necessari per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento:

4. di inviare il presente provvedimento alle Direzioni Regionali competenti, alle Aziende USL competenti per territorio, all'ARTA - Direzione Generale con invito a comunicare il presente atto alla Direzione centrale ed ai Distretti provinciali competenti per territorio;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, completo della documentazione allegata, parte integrante e sostanziale dello stesso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web delle Direzioni regionali interessate.

Segue Allegato

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo





ALLEGATO 6

Pag. 18

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XLIV N. 10 Ordinario (12.03.2014)

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 17.02.2014, n. 95

Corsi di Formazione Professionale di tipo operativo e gestionale e rilascio del titolo di abilitazione per gli Addetti (Lavoratori e Dirigenti) alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- L'art. 10 comma 2 lettera h) della Legge n. 257 del 27.03.1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- L'art. 10 del D.P.R. 8 agosto 1994 con oggetto "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" - Predisposizione di specifici corsi di formazione e rilascio di titoli di abilitazione;
- Gli Artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., "Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro" relativi agli obblighi del datore di Lavoro per la informazione e formazione dei lavoratori;
- Gli artt. 257 e 258 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., "Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro", relativi agli obblighi del datore di Lavoro per la informazione e formazione dei lavoratori specificatamente ai rischi derivanti da una esposizione a polveri contenenti amianto;
- La Legge regionale n. 11 del 04.08.2009 recante: "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";
- La Delibera di Giunta Regionale n. 101 del 11.02.2013 con oggetto: "Legge 27.03.1992 n. 257 - D Lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009 n.11 - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto - Approvazione Linee Guida".

RITENUTO necessario provvedere ad aggiornare il catalogo regionale dei corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro in modo specifico per la formazione dei lavoratori e dei dirigenti addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica di materiali contenenti amianto di cui all'art. 10 comma 2 lettera h) della Legge n. 257 del 27.03.1992 e all'art. 10 del D.P.R. 8.8.1994, per il conseguimento del titolo di abilitazione rilasciato dalla Regione Abruzzo, previa verifica finale dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio amianto.

VISTI

- L'ALLEGATO A - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITA' RIMOZIONE, SMALTIMENTO E DI BONIFICA AMIANTO - Livello Operativo, della durata di 30 ore - contenente la durata e gli argomenti necessari all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e alla consapevolezza del rischio, nonché all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative (art. 10 comma 2 D.P.R. 8.8.1994);
- L'ALLEGATO B - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DIRIGENTI SUL POSTO DELLE ATTIVITA' DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA AMIANTO - Livello Gestionale, della durata di 50 ore - contenente la durata e gli argomenti necessari ad acquisire responsabilità e compiti nelle attività di direzione, i sistemi di controllo e di collaudo e i criteri di scelta dei sistemi di protezione (art. 10 comma 5 D.P.R. 8.8.1994);

CONSIDERATO CHE

- i corsi devono essere tenuti presso le sedi formative degli Enti di Formazione accreditati dalla Regione Abruzzo a norma del D.M. 166 del 25 maggio 2001, e ai sensi della nuova disciplina dell'accreditamento contenuta nella D.G.R. nr. 363/09, per l'attività di formazione professionale.
- il numero massimo dei partecipanti deve essere di :
 - N. 30 partecipanti per il corso di Livello Operativo di cui all'ALLEGATO A;
 - N. 20 partecipanti per il corso di Livello Gestionale di cui all'ALLEGATO B.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo





- La prova di valutazione finale sull'accertamento delle conoscenze acquisite deve prevedere, per entrambe le tipologie:
 - una prova scritta con n. di 20 domande minimo a risposta multipla inerente gli argomenti trattati nel corso;
 - un colloquio finale per l'approfondimento delle conoscenze e della consapevolezza dei rischi specifici per i lavoratori e per l'ambiente e delle capacità di operare in sicurezza.
- La Commissione di esame per la prova di valutazione finale deve essere composta da:
 1. un rappresentante della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione Ed Istruzione, Politiche Sociali, con funzione di Presidente;
 2. un rappresentante della Direzione Regionale delle Politiche della Salute;
 3. un rappresentante dei Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, delle Aziende Sanitarie Locali competente per territorio, in funzione della sede di svolgimento del corso;
 4. un rappresentante del Comitato Regionale Tecnico Scientifico Interdisciplinare di cui alla D.G.R. n. 348 del 03.05.2010.
 5. Un rappresentante/docente del corso
- La commissione di esame opererà con le modalità e lo stesso trattamento previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di formazione professionale
- L'Attestato di abilitazione verrà rilasciato dalla Regione Abruzzo, Direzione, Politiche Attive del Lavoro, Formazione Ed Istruzione, Politiche Sociali, successivamente al superamento della prova di valutazione finale.
- I corsi di formazione saranno finanziati esclusivamente con intervento economico dei soggetti richiedenti o delle imprese di appartenenza, senza alcun onere a carico della Regione Abruzzo.

RITENUTO di demandare alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali tutti gli atti amministrativi connessi all'attuazione della presente Deliberazione, ivi compresa l'individuazione dei requisiti professionali dei Docenti preposti all'insegnamento delle discipline tecniche, sanitarie ed ambientali,

oggetto dei programmi dei relativi corsi di formazione.

DATO ATTO del parere espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa di:

1. di approvare:
 - L'ALLEGATO A - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITA' RIMOZIONE, SMALTIMENTO E DI BONIFICA AMIANTO, Livello Operativo, della durata massima di 30 ore - contenente la durata e gli argomenti necessari all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e alla consapevolezza del rischio, nonché all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative (art. 10 comma 2 D.P.R. 8.8.1994);
 - L'ALLEGATO B - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DIRIGENTI SUL POSTO DELLE ATTIVITA' DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA AMIANTO - Livello Gestionale, della durata massima di 50 - contenente la durata e gli argomenti necessari ad acquisire responsabilità e compiti nelle attività di direzione, i sistemi di controllo e di collaudo e i criteri di scelta dei sistemi di protezione (art. 10 comma 5 D.P.R. 8.8.1994);
2. di stabilire che:
 - i corsi devono essere tenuti presso le sedi formative degli Enti di Formazione accreditati dalla Regione Abruzzo a norma del D.M. 166 del 25 maggio 2001, e ai sensi della nuova disciplina dell'accreditamento contenuta nella D.G.R. nr. 363/09, per l'attività di formazione professionale.
 - il numero massimo dei partecipanti deve essere di:
 - N. 30 partecipanti per il corso di Livello Operativo di cui all'ALLEGATO A;



Pag. 20

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XLIV - N. 10 Ordinario (12.03.2014)

- N. 20 partecipanti per il corso di Livello Gestionale di cui all'ALLEGATO B.
- La prova di valutazione finale sull'accertamento delle conoscenze acquisite deve prevedere, per entrambe le tipologie:
 - una prova scritta con n. di 20 domande minimo a risposta multipla inerente gli argomenti trattati nel corso;
 - un colloquio finale per l'approfondimento delle conoscenze e della consapevolezza dei rischi specifici per i lavoratori e per l'ambiente e delle capacità di operare in sicurezza.
- La Commissione di esame per la prova di valutazione finale deve essere composta da:
 - un rappresentante della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione Ed Istruzione, Politiche Sociali, con funzione di Presidente;
 - un rappresentante della Direzione Regionale delle Politiche della Salute;
 - un rappresentante dei Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, delle Aziende Sanitarie Locali competente per territorio, in funzione della sede di svolgimento del corso
 - un rappresentante del Comitato Regionale Tecnico Scientifico Interdisciplinare di cui alla D.G.R. n. 348 del 03.05.2010.
 - un rappresentante/docente del corso.

- La commissione di esame opererà con le modalità e lo stesso trattamento previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di formazione professionale
 - L'Attestato di abilitazione verrà rilasciato dalla Regione Abruzzo, Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione Ed Istruzione, Politiche Sociali, successivamente al superamento della prova di valutazione finale.
 - I corsi di formazione saranno finanziati esclusivamente con intervento economico dei soggetti richiedenti o delle imprese di appartenenza, senza alcun onere a carico della Regione Abruzzo.
3. di demandare alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali tutti gli atti amministrativi connessi all'attuazione della presente Deliberazione, ivi compresa l'individuazione dei requisiti professionali dei Docenti preposti all'insegnamento delle discipline tecniche, sanitarie ed ambientali, oggetto dei programmi dei relativi corsi di formazione.
 4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico della Regione Abruzzo.
 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e degli ALLEGATI "A" e "B", sul B.U.R.A. e sul sito www.regione.abruzzo.it.

Seguono allegati

Giunta Regionale d'Abruzzo





ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 95 del 17 FEB 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

D.G.R. N. _____ DEL ____/____/____ -		ALLEGATO "A"	
CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITA' RIMOZIONE, SMALTIMENTO E DI BONIFICA AMIANTO			
Livello Operativo - art. 30 - art. 10 del D.P.R. 8.8.1994			
ORE	DESTINATARI	TEMA	ARGOMENTO
4 ore	ADDETTI	Aspetti introduttivi	Presentazione del corso e contenuti: criticità e problematiche (patologie, cantieri, rifiuti)
			Definizioni e generalità
			Conti sulla normativa nazionale di riferimento riguardante la sanità pubblica
			Conti sulla normativa nazionale di riferimento riguardante la sicurezza sul lavoro
4 ore		Aspetti sanitari	Conti sul riconoscimento del MCA in edifici e impianti
			Effetti sull'uomo legati alla esposizione all'amianto
			Rischi per la salute da esposizione a fibre di amianto
			La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti
			Sceita e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in particolare riguardo i DPI per la protezione delle vie aeree
			Principali problematiche legate all'uso dei DPI
6 ore		Modalità e tecniche di bonifica di amianto in matrice friabile	Emergenza sanitaria in cantiere: obblighi del datore di lavoro sull'attuazione del primo soccorso
			Interventi operativi in caso di eventi imprevisti legati alle attività di bonifica
			Modalità di allestimento del cantiere, attrezzature, procedure di decontaminazione, tecniche di bonifica
			Prove di tenuta statica e dinamica dell'ambiente confinato; flussi e ricambi di aria
			Significato delle procedure operative di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento dettate dal decreto legislativo
Presentazione delle principali problematiche riscontrabili nei cantieri di bonifica			
			Criteri di restituibilità dei locali bonificati
			Problematiche relative agli eventi imprevisti.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo





6 ore		Modalità e tecniche di bonifica di amianto in matrice compatta	Tecnica di bonifica: incapsulamento, confinamento, rimozione; tecnica del Glove-bag
			Significato delle procedure operative di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento dettate dal Decreto Legislativo
			Presentazione delle principali problematiche riscontrabili nei cantieri di bonifica
			Problematiche relative agli eventi imprevisti
6 ore		Aspetti di cantiere	Principali rischi di cantiere e di esposizione a MCA. Aspetti infortunistici
			Organizzazione di cantiere: le figure responsabili e piano di lavoro
			Tutela della salute dei cittadini da MCA: impatto del cantiere sulla popolazione
			Monitoraggio ambientale e dell'esposizione del lavoratore durante i lavori di bonifica di MCA
2 ore		Rifiuti	Gestione dei rifiuti contenenti amianto. Protezione dell'ambiente
2 ore		Informazione e formazione	Obblighi informativi e formativi del datore di lavoro e programma di attuazione attraverso adeguate procedure
TOTALE			
30 ORE			

Giunta Regionale e Amianto



Giunta Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo

REGIONE
ABRUZZO



Anno XLIV - N.10 Ordinario (12.03.2014)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag.

ALLEGATO come parte integrante alla dell' **17 FEB 2014**
 Circolare n. **92** del **17 FEB 2014**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dot. Walter Grillo)



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
 FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

D.G.R. N. _____ DEL / / -		ALLEGATO "B"	
CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DIRIGENTI SUL POSTO DELLE ATTIVITA' DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA AMIANTO Livello Gestionale - ore 50 - art. 10 del D.P.R. 8.6.1994			
ORE	DESTINATARI	TEMA	ARGOMENTO
6 ore	DIRIGENTI	Aspetti introduttivi	Presentazione del corso e contenuti: criticità e Problematiche (patologie, cantieri, rifiuti)
			Definizioni e generalità
			Cenni sulla normativa nazionale di riferimento riguardante la sanità pubblica
			Cenni sulla normativa nazionale di riferimento riguardante la sicurezza sul lavoro
4 ore		Aspetti sanitari	Cenni sul riconoscimento del MCA in edifici e impianti
			Effetti sull'uomo legati alla esposizione all'amianto
			Rischi per la salute da esposizione a fibre di amianto
			La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti
			Scelta e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in particolare riguardo i DPI per la protezione delle vie aeree
			Principali problematiche legate all'uso dei DPI
8 ore		Modalità e tecniche di bonifica di amianto in matrice friabile	Emergenza sanitaria in cantiere: obblighi del datore di lavoro sull'attuazione del primo soccorso
			Interventi operativi in caso di eventi imprevisti legati alle attività di bonifica
			Modalità di allestimento del cantiere, attrezzature, procedure di decontaminazione, tecniche di bonifica
			Prove di tenuta statica e dinamica dell'ambiente confinato; flussi e ricambi di aria
			Significato delle procedure operative di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento dettate dal decreto legislativo
			Presentazione delle principali problematiche riscontrabili nei cantieri di bonifica
Criteri di restituibilità dei locali bonificati			
Problematiche relative agli eventi imprevisti			

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo





8 ore		Modalità e tecniche di bonifica di amianto in matrice compatta	Tecniche di bonifica: incapsulamento, confinamento, rimozione; tecnica del Giove-bag
			Significato delle procedure operative di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento dettate dal Decreto Legislativo
			Presentazione delle principali problematiche riscontrabili nei cantieri di bonifica
			Problematiche relative agli eventi imprevisti
6 ore		Aspetti di cantiere	Principali rischi di cantiere e di esposizione a MCA. Aspetti infortunistici
			Organizzazione di cantiere: le figure responsabili e piano di lavoro
			Tutela della salute dei cittadini da MCA: impatto del cantiere sulla popolazione
			Monitoraggio ambientale e dell'esposizione del lavoratore durante i lavori di bonifica di MCA
2 ore		Rifiuti	Gestione dei rifiuti contenenti amianto; protezione dell'ambiente
2 ore		Informazione e formazione	Obblighi informativi e formativi del datore di lavoro e programma di attuazione attraverso adeguate procedure
3 ore		Monitoraggio ambientale	Strategia di valutazione ambientale per le fibre di amianto
			Esposizione professionale e ambientale alle fibre di amianto
			Monitoraggio ambientale e metodi di misura delle fibre di amianto
3 ore		Comunicazione	Aspetti generali della comunicazione
			Modalità di scelta dei modi di comunicazione, come e a chi
			Simulazioni
4 ore		Aspetti operativi Simulazioni	Simulazione percorso delle operazioni di bonifica
			Predisposizione degli aspetti documentali
			Organizzazione del cantiere
			Gestione e controlli delle attività di bonifica e del cantiere
4 ore		Visite in cantiere oppure discussione di casi pratici	
TOTALE	50 ORE		

Giunta Regione e d'ABRUZZO

Giunta Regionale d'ABRUZZO

Giunta Regionale d'ABRUZZO

Giunta Regionale dell'Abruzzo

Giunta Regionale dell'Abruzzo



REGIONE
ABRUZZO



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Giunta Regionale d'Abruzzo

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

**PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DI
DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA AI
FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI
DALL'AMIANTO (P.R.A.)**

RAPPORTO AMBIENTALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DPC00
Ing. Domenico Longhi

Dicembre 2019



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
1.1 Inquadramento e scopo del documento	4
1.2 Descrizione della metodologia di VAS utilizzata	5
1.2.1 Schema di dettaglio del processo di VAS	7
1.2.2 Aspetti procedurali e soggetti coinvolti	10
1.2.3 Consultazioni preliminari: modalità ed esiti	12
2. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO	33
2.1 Quadro di riferimento normativo per il Piano	33
2.1.1 Riferimenti comunitari	33
2.1.2 Riferimenti nazionali	38
2.1.3 Riferimenti regionali	42
2.2 Individuazione degli obiettivi di riferimento (obiettivi di sostenibilità)	44
2.3 Struttura, contenuti e necessità di aggiornamento del PRA	45
2.3.3 La struttura e i contenuti del PRA	51
2.3.5 Criteri di localizzazione degli impianti	58
3. VALUTAZIONE DELLA COERENZA	64
3.1 Analisi di coerenza	64
4. INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO	65
4.1 Il contesto operativo	65
4.1.1 MCA presenti sul territorio regionale	65
4.1.2 Rifiuti contenenti amianto: produzione e gestione	67
4.1.3 Smaltimento regionale dei rifiuti speciali contenenti amianto	69
4.1.4 Fonte dei dati	70
4.2 Ambiti di influenza e definizione della portata e del dettaglio delle informazioni	71
4.2.1 Temi ambientali	71
4.4 Il contesto ambientale e territoriale di riferimento	72
4.4.1 Popolazione e salute umana	72
4.4.2 Ecosistemi e biodiversità	77
4.4.3 Paesaggio e beni culturali	80
4.4.4 Suolo e rischi naturali	81
4.4.5 Aria e cambiamenti climatici	82
4.4.6 Acqua	83
4.4.7 Rifiuti	84
4.4.8 Trasporti	91
5. STUDIO DI INCIDENZA	91
5.1 IL P.R.A. E LE INTERFERENZE CON LA RETE NATURA 2000	91
5.2 Vas e Vinca	92
5.3 Quadro generale della Rete Natura 2000 Abruzzo	92
5.4 Potenziali incidenze significative	94
6. VALUTAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DEL PIANO	97

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

7. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO	98
7.1 Struttura del sistema di monitoraggio (indicatori)	98
7.1.1 Indicatori di contesto (socio-ambientale)	99
7.1.2 Indicatori prestazionali	102
7.1.3 Attività di Reporting	103
7.2 Modalità ed esiti	103
8. SINTESI DELLE CRITICITÀ E PROPOSTE	104

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

1. INTRODUZIONE

1.1 Inquadramento e scopo del documento

Il Piano Regionale Amianto costituisce lo strumento operativo attraverso il quale la Regione Abruzzo dà attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di protezione dall'amianto. In particolare, l'art. 10 della Legge n.252 del 1992 "Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione all'amianto durante il lavoro" prevede la redazione e l'adozione da parte delle Regioni e Province Autonome, di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

Attraverso il PRA la Regione Abruzzo contribuisce dunque a mettere a regime quanto di sua competenza in materia di rischi sanitari e ambientali collegati alla presenza di amianto sul territorio e a consentire l'omogeneizzazione e l'armonizzazione delle attività di controllo già avviate.

Il PRA segue nel tempo una serie di provvedimenti regionali che ne delineano i contenuti e dai quali trae riferimento. I provvedimenti regionali propedeutici all'approvazione del PRA hanno riguardato in particolare il censimento e la mappatura dei siti contenenti amianto, la gestione delle discariche per rifiuti costituiti da materiali di matrice cementizia contenenti amianto e la stesura delle linee guida per una corretta gestione del rischio amianto. La proposta di Piano, poiché rientrante tra *piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii.* è stata assoggettata alla procedura di VAS.

Il PRA si configura come un Piano a sé ed è strettamente correlato al Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 110/8 del 02.07.2018, in particolare, per quanto riguarda la disciplina dei criteri localizzativi degli impianti per la gestione dei rifiuti pericolosi e non.

Nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, la redazione del presente Rapporto Ambientale avviene a distanza di alcuni anni dall'Avvio del Procedimento di Formazione e di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del Piano del Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto (DGR n. 3 del 02.01.2014) e dall'approvazione della proposta di Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto (DGR n. 801 del 05.12.2014).

Tenendo conto del ritardo che sconta l'intero percorso di pianificazione, il Rapporto Ambientale non potrà limitarsi ad affrontare e approfondire aspetti rilevati come carenti nella fase di *scoping* ma si dovrà necessariamente porre documento di carattere propositivo che, partendo dalle lacune conoscitive e pianificatorie ancora esistenti e riscontrate in particolare attraverso i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione con i Soggetti con Competenza Ambientale, individui possibili

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

soluzioni al superamento delle criticità riscontrate e fornisca specifiche indicazioni per la predisposizione di un efficace aggiornamento del Piano Regionale Amianto. Considerata peraltro l'imminente aggiornamento del quadro pianificatorio a livello nazionale, che comporterà conseguentemente l'adeguamento di tutti i piani regionali, l'attuale momento del processo di VAS inquadra a tutti gli effetti il PRA come un "Piano di transizione" che attraverso il Rapporto Ambientale si rivolge ad una nuova e prossima fase di aggiornamento della pianificazione di settore.

Come evidenziato durante lo scoping e riportato nel Rapporto Preliminare, dopo un'attenta valutazione delle motivazioni considerate e tenuto conto dell'individuazione degli interventi puntuali di bonifica solo nella successiva fase di pianificazione locale e nella conseguente attuazione del PRA, si ritiene che l'approvazione dello stesso **non comporti l'obbligo preventivo di attivare e concludere il procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)**. All'interno del presente Rapporto Ambientale è dedicato un capitolo allo Studio di Incidenza Ambientale (SIA), che affronta in maniera più dettagliata l'argomento.

5.2 Descrizione della metodologia di VAS utilizzata

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo di supporto alla decisione introdotto nello scenario programmatico europeo dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'Ambiente" (d'ora in poi "Direttiva VAS"), recepita dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Obiettivo della direttiva VAS è di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante l'elaborazione del piano o programma ed anteriormente alla sua adozione.

Nell'ambito della procedura di pianificazione regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (pra) interviene la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), da attivare obbligatoriamente ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale disposizione normativa prevede, infatti, che è obbligatorio sottoporre a VAS i Piani e Programmi:

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D. Lgs. 152/2006;
- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

La Valutazione di Incidenza Ambientale è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

della Rete Natura 2000 (SIC o ZPS)², singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti è tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Secondo il D.lgs. 152/06 e s.m.i. art. 10 comma 3 *“la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il Rapporto Ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato “G” dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.”*

Il PRA riguarda l'intero territorio regionale e, pertanto, potrebbe determinare interferenze con lo stato o con gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000. È necessario rilevare che le attività previste dal PRA non costituiscono fattori di impatto sulle componenti biotiche che caratterizzano questi siti. L'attività di bonifica prevista, infatti, si realizza mediante rimozione o messa in sicurezza di elementi puntuali, attività che non interagiscono con specie biologiche, habitat o altre componenti eco-sistemiche, per di più la rimozione di strutture contenenti amianto hanno come risultato un miglioramento della qualità della componente aria e del relativo servizio eco-sistemico. Inoltre, le attività di bonifica solitamente non riguardano superfici estese e gli interventi, tra l'altro, possono essere effettuati solo da ditte specializzate che lavorano in sicurezza, con metodiche che minimizzano il rilascio di amianto nell'ambiente e che rispettano rigorosamente le procedure prescritte nella vigente normativa (Allegato 2: Elenco delle imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali). Anche in caso di intervento di rimozione di privati, il contenimento dell'impatto è garantito dal rispetto delle condizioni operative di intervento che saranno approvate con apposito atto successivo all'approvazione del PRA, quindi saranno adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza degli operatori ed il contenimento della dispersione di fibre. Inoltre il Piano non prevede la realizzazione di nuove infrastrutture che potrebbero determinare uso di nuovo suolo e quindi frammentazione di habitat.

Come era stato già stato evidenziato durante lo *scoping* e riportato nel Rapporto preliminare, dopo un'attenta valutazione delle motivazioni considerate e tenuto conto dell'individuazione degli interventi puntuali di bonifica solo nella successiva fase di pianificazione locale e nella conseguente attuazione del Piano, si ritiene che l'approvazione del PRA non comporti l'obbligo preventivo di attivare e concludere il procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale. All'interno del Rapporto Ambientale è stato dedicato un capitolo allo studio di Incidenza Ambientale per affrontare in maniera più dettagliata l'argomento.

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

1.2.1 Schema di dettaglio del processo di VAS

Alla luce di quanto sopra, il PRA della Regione Abruzzo viene sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, che costituisce parte integrante del procedimento di adozione e di approvazione, a pena dell'annullabilità dello stesso per violazione di legge.

Il processo valutativo sarà, ove necessario, aggiornato/implementato con informazioni (sia analisi sia dati) già disponibili da altre fonti. Ciò trova supporto non solo nell'unitarietà della programmazione ma anche nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. laddove si dispone che le informazioni (sia analisi che dati) già disponibili da altre fonti possano essere usate per la stesura del rapporto ambientale.

Nel presente documento sono descritte:

- la metodologia e la procedura per la VAS del PRA;
- le modalità di partecipazione e consultazione;
- il contesto di riferimento del PRA;
- i contenuti e la struttura del PRA;
- l'analisi di coerenza esterna ed interna del PRA;
- l'analisi di contesto ambientale;
- le criticità ambientali rilevate;
- la valutazione degli impatti;
- lo studio di incidenza;
- le misure di mitigazione;
- le possibili alternative;
- il sistema di monitoraggio

Giunta Regionale e c' Abruzzo

Si riporta, di seguito, lo schema (Tab.1) della procedura di VAS della proposta di PRA della Regione Abruzzo, approvata in via preliminare con DGR n.801 del 05/12/2019, e avviata con nota di trasmissione del DPC026 Servizio Gestione Rifiuti- Ufficio Piani e Programmi Prot. RA/142492 del 18.05.2018.

In Tabella 1 sono infatti schematizzate le principali fasi della VAS e di redazione del PRA al fine di mostrare la stretta interrelazione che intercorre tra il processo di VAS e l'elaborazione del piano in oggetto. All'interno del quadrato blu sono racchiuse i passaggi della VAS sin ora realizzati e che saranno sottoposti a successiva fase di consultazione.

L'intero processo valutativo si inquadra all'interno del più generale percorso di elaborazione dello strumento di pianificazione, dal momento in cui la Regione Abruzzo ha predisposto l'atto con il quale ha dato inizio formale alla procedura fino alla definitiva approvazione.



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Tab.1 - Fasi della VAS e processo di elaborazione del PRA

FASI DELLA VAS (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)		FASI DELLA PIANIFICAZIONE
FASE 1: ANALISI E VALUTAZIONE	DEFINIZIONE DELLA PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE (Art 13, com. 1.)	<ul style="list-style-type: none"> Definizione della metodologia della procedura VAS
		<ul style="list-style-type: none"> Individuazione delle Autorità con competenze Ambientali coinvolte e del Pubblico
		<ul style="list-style-type: none"> Definizione delle modalità di consultazione e informazione
		<ul style="list-style-type: none"> Individuazione degli strumenti utili alla determinazione dell'ambito di influenza del PRA Elenco degli obiettivi di sostenibilità Definizione della metodologia per la redazione dell'analisi di contesto Ricognizione degli indicatori di contesto disponibili Prime considerazione sugli effetti ambientali del PRA Elaborazione del <i>Rapporto preliminare di Scoping</i>
FASE 1: FASE 2: CONSULTAZIONI	Consultazioni Autorità con Competenze Ambientali (ex art. 13 c.2) ANALISI DI COERENZA INTERNA ED ESTERNA	
	COSTRUZIONE DELLE ALTERNATIVE	
	STIMA DEGLI EFFETTI AMBIENTALI	Stima degli effetti ambientali Individuazione delle misure di mitigazione
	DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	
		<i>Proposta di PRA - revisione</i>
		DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE (Art. 13, co.4, Allegato IV) Consultazione Autorità con Competenze Ambientali e Pubblico (Art. 14) anteriormente all'adozione (Art. 15 co.2)
		ANALISI DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

<p>CONSULENZE FASE 3: INFORMAZIONI CIRCA LA VALUTAZIONE AMBIENTALE</p>	<p>PARERE MOTIVATO REVISIONE DEL PIANO (Art. 15) Messa a disposizione del pubblico e delle Autorità con Competenze Ambientali: 1) parere motivato; dichiarazione di sintesi; 3) misure di monitoraggio adottate. Rapporto Ambientale definitivo e Sintesi non Tecnica PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DI VAS (Art. 17)</p>	<p><i>Proposta di PRA – revisione PRA – approvazione definitiva</i></p>
<p>FASE 4: MONITORAGGIO AMBIENTALE</p>	<p>MONITORAGGIO AMBIENTALE (Art. 18)</p>	<p><i>Attuazione monitoraggio</i></p>
	<p>VALUTAZIONE PERIODICA</p>	<p><i>Eventuali azioni correttive</i></p>

Si procede, quindi, con l'analisi di contesto basata su temi e questioni ambientali rilevanti per il PRA. Tali temi e questioni ambientali, selezionati a partire da quelli richiesti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. sono stati integrati e suddivisi in ulteriori fattori ambientali (componenti antropiche, componenti ambientali ed altri temi ambientali). Obiettivo dell'analisi di contesto è l'elaborazione degli indicatori per la lettura del territorio interessato dal PRA al fine di evidenziarne trend, criticità e opportunità utili per la definizione degli obiettivi e azioni del piano stesso. Con l'avvio delle consultazioni delle autorità con competenze ambientali si conclude la fase preliminare di *scoping*.

Il processo di VAS prosegue con l'analisi di coerenza esterna finalizzata a verificare l'esistenza di relazioni di coerenza tra obiettivi del PRA e obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale, sociale, territoriale ed economica desunti da piani e programmi di livello regionale, nonché da norme e direttive di carattere internazionale, comunitario e nazionale.

Si passa, quindi, a valutare le eventuali alternative strategiche del piano. A tal proposito si ricorda che la normativa richiede di documentare le ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate. La possibile presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente determinerà l'introduzione di misure per impedire, ridurre e compensare tali effetti.

Segue la definizione delle attività di monitoraggio ambientale attraverso il quale sarà possibile controllare l'evoluzione nel tempo delle varie componenti ambientali sulle quali il PRA inciderà maggiormente. A tal fine sarà individuato un set minimo di indicatori.

La FASE 1 della VAS, accompagnata dall'elaborazione della proposta di PRA, termina con la redazione della proposta di Rapporto Ambientale, che documenterà il modo in cui si è svolto il processo di valutazione ambientale.

Seguiranno, quindi, le consultazioni delle Autorità con competenze ambientali e del pubblico precedentemente individuati. Si procederà all'analisi e all'eventuale integrazione delle osservazioni pervenute, per giungere infine al Rapporto Ambientale definitivo e sintesi non tecnica, parallelamente al PRA adottato. (FASE 2: Consultazioni). Il PRA, unitamente alle misure di monitoraggio adottate ed alla dichiarazione di sintesi illustrante gli obiettivi del piano, le motivazioni delle scelte effettuate e le modalità con le quali il rapporto ambientale, i pareri, le osservazioni pervenute sono stati tenuti in considerazione, verrà messo a disposizione del pubblico e delle autorità con competenze ambientali

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo. Sarà possibile consultare tutto il materiale anche presso gli Uffici Regionali (FASE 3: Informazione circa la decisione).

La procedura di VAS, configurandosi come un processo valutativo ciclico, proseguirà nel corso delle successive fasi di attuazione e gestione del PRA attraverso l'attività di monitoraggio ambientale volta a individuare gli effetti negativi imprevisi (FASE 4: Monitoraggio ambientale).

1.2.2 Aspetti procedurali e soggetti coinvolti

Con **Deliberazione di Giunta Regionale DGR n°3 del 02/01/2014** "Avvio del Procedimento di Formazione e di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" e con Determinazione Direttoriale n. DPC 115 dell'11/10/2016 "Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del Piano della Regione Abruzzo di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto" sono state individuate le Autorità coinvolte nella procedura di V.A.S. del PRA della Regione Abruzzo come segue:

- L'Autorità Procedente di cui alla lettera q) comma 1 art. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., cioè ("la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano-programma") è individuata nella Giunta Regionale;
- L'Autorità Competente di cui alla lettera p) comma 1 art. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., cioè ("la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato") è individuata nel Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Territorio - Ambiente;
- Il Soggetto Proponente di cui alla lettera r) comma 1 art. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., cioè ("il soggetto pubblico o privato che elabora il piano-programma soggetto alle disposizioni del presente decreto") è individuato nel Servizio Gestione Rifiuti;

La Determinazione Direttoriale su richiamata ha stabilito il seguente procedimento di Formazione e di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto della Regione Abruzzo.

Il Servizio Valutazione Ambientale del Dipartimento Territorio - Ambiente e il Servizio Gestione Rifiuti, con il supporto dell'Autorità Ambientale, collaborano per definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto Ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'art. 18 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (come previsto dalla DGR n. 148/2007).

Il Servizio Gestione dei Rifiuti in collaborazione con l'Autorità Ambientale, predispone il Rapporto Preliminare di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Il Servizio Gestione dei Rifiuti avvia le consultazioni sul Rapporto Preliminare di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con i Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) individuati.

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

I SCA consultati inviano contributi scientifici ed eventuali osservazioni al Servizio Gestione dei Rifiuti.

I contributi scientifici e le eventuali osservazioni vengono contro dedotti dal Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Territorio - Ambiente e dal Servizio Gestione dei Rifiuti in collaborazione con l'Autorità Ambientale.

L'Autorità Proponente, in collaborazione con l'Autorità Ambientale, predispose il Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., che costituisce parte integrante dell'Adeguamento del PRA e ne accompagna l'intero processo di elaborazione, e la Sintesi non Tecnica.

La Regione Abruzzo mette a disposizione dei SCA e del pubblico la proposta di PRA, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica mediante il deposito della documentazione, per 60 gg., presso gli uffici del Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Territorio - Ambiente, del Servizio Gestione dei Rifiuti e dell'Autorità Ambientale regionale, e la pubblicazione sul sito web della Regione Abruzzo.

La documentazione viene resa disponibile per la consultazione anche presso le Province.

Il Servizio Gestione dei Rifiuti cura la pubblicazione di un avviso sul BURA contenente l'indicazione delle sedi dove può essere presa visione della documentazione.

Il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Territorio - Ambiente, il Servizio Gestione dei Rifiuti, in collaborazione con l'Autorità Ambientale, svolgono le attività tecnico-istruttorie, l'acquisizione e la valutazione di tutta la documentazione presentata, nonché delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati a seguito delle consultazioni.

Il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale e VINCA si esprime sull'incidenza del PRA sui Siti della rete Natura 2000 ai sensi del DPR 357/97 e smi¹.

Il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e del parere espresso dal CCR VIA_VINCA, un proprio parere motivato sul PRA, entro il termine di 90 gg a decorrere dalla scadenza dei 60 gg stabiliti per le consultazioni.

Il Servizio Gestione dei Rifiuti provvede, ove necessario, alla revisione del PRA alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del PRA per l'approvazione e trasmette alla Giunta Regionale tutta la documentazione.

La Giunta Regionale riceve il PRA ed il Rapporto Ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, ai fini dell'approvazione.

Il Servizio Gestione dei Rifiuti pubblica sul BURA la decisione finale con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del PRA e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

¹ Come evidenziato durante la fase di *scoping* e riportato nel Rapporto preliminare, dopo un'attenta valutazione delle motivazioni considerate e tenuto conto dell'individuazione degli interventi puntuali di bonifica solo nella successiva fase di pianificazione locale e nella conseguente attuazione del Piano, l'approvazione del PRA non comporta l'obbligo preventivo di attivare e concludere il procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale. All'interno del Rapporto Ambientale è stato dedicato un capitolo allo studio di Incidenza Ambientale per affrontare in maniera più dettagliata l'argomento.



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Il Servizio Gestione dei Rifiuti redige, con il supporto dell'Autorità Ambientale, la dichiarazione di sintesi, in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PRA e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il PRA approvato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate.

Il Servizio Gestione dei Rifiuti pubblica sul sito web della Regione Abruzzo il PRA approvato, il parere motivato espresso dal Servizio Valutazione Ambientale del Dipartimento Territorio - Ambiente, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'art. 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Servizio Gestione dei Rifiuti provvede all'attuazione delle misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'art. 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con il supporto dell'Autorità Ambientale, che opera tramite la propria Task Force.

1.2.3 Consultazioni preliminari: modalità ed esiti

Come richiesto dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le consultazioni vengono condotte su due livelli:

- con i soggetti con competenze ambientali (SCA), che "per loro specifiche competenze ambientali possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del Piano";
- con i soggetti pubblici interessati intesi come "una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi".

Con specifico riferimento alle consultazioni preliminari, in data 18/05/2018 con nota prot. n. 142492 è stato trasmesso il Rapporto preliminare ex art. 13, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (*Rapporto di Scoping*) ai soggetti con competenza ambientale /SCA) riportati di seguito per interrogare gli stessi in merito alla portata e al livello di dettaglio delle informazioni da includere all'interno del Rapporto Ambientale della proposta di Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

Sono stati individuati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare per il PRA:

1. Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali - Divisione II Sistemi Di Valutazione Ambientale
2. Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione Beni culturali e paesaggistici d'Abruzzo
3. Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria
4. Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità – Area: Autorizzazioni paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica
5. Regione Marche – Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'Aria e Protezione naturalistica
6. Regione Molise – Area seconda della Direzione Generale della Giunta regionale – Programmazione regionale, Attività produttive, Agricole, Forestali e Ittiche, Politiche dell'Ambiente
7. Dipartimento Territorio - Ambiente - Regione Abruzzo – Servizio Gestione e Qualità Acque
8. Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - Regione Abruzzo – Genio civile regionale L'Aquila



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

9. Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - Regione Abruzzo – Genio civile regionale Pescara
10. Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - Regione Abruzzo – Genio civile regionale Teramo
11. Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - Regione Abruzzo – Genio civile regionale Chieti
12. Dipartimento Territorio - Ambiente - Regione Abruzzo – Servizio Politiche Energetiche, Qualità dell'aria e S.I.N.A.
13. Dipartimento Territorio - Ambiente - Regione Abruzzo – Servizio Valutazioni Ambientali
14. Dipartimento per la Salute e il Welfare - Regione Abruzzo – Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria
15. Dipartimento per la Salute e il Welfare - Regione Abruzzo – Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti
16. Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
17. Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio – Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree protette e Paesaggio
18. Autorità dei Bacini di Rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro
19. Autorità di Bacino del Fiume Tevere
20. Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
21. Autorità di Bacino del Fiume Tronto
22. Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori Saccione e Fortore
23. Provincia dell'Aquila - Settore Territorio e Urbanistica
24. Provincia di Pescara – Settore IV – Politiche Ambientali, Energetiche e Genio civile – Trasporti Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
25. Provincia di Chieti – Settore 2 Servizio Ambiente
26. Provincia di Teramo – Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale
27. A.R.I.A. Abruzzo G. d. L. V.A.S.
28. Asl1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila - Dipartimento di Prevenzione
29. Asl2 Lanciano – Vasto - Chieti - Servizio Di Epidemiologia Igiene e Sanità Pubblica
30. Asl Pescara - Ufficio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
31. Asl Teramo - Direzione Servizio Prevenzione e Protezione
32. Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
33. Ente Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise
34. Ente Parco Nazionale della Majella
35. Parco Naturale Regionale Sirente Velino
36. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G.Caporale"
37. Comuni della Regione Abruzzo

Giunta Regione 1 - Abruzzo

Al fine di agevolare le attività di consultazione e di raccolta delle eventuali osservazioni, si è proceduto all'elaborazione di un Questionario di consultazione trasmesso insieme al Rapporto preliminare.

In aggiunta alle attività ordinarie, per consentire un maggior coinvolgimento istituzionale dei SCA e favorire la partecipazione del pubblico, nell'ambito della VAS del PRA, il 29 giugno 2018 è stato organizzato a Pescara un incontro pubblico in forma di Workshop anche al fine di acquisire ulteriori valutazioni e osservazioni alla proposta di Piano.



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale



Giunta Regionale - Abruzzo

Degli esiti di tale incontro e del materiale presentato è stata data anche evidenza pubblica sul sito della regione Abruzzo https://www.regione.abruzzo.it/system/files/rifiuti/amianto/piano-protezione-ambiente/Workshop_Abruzzolibero dallamianto.zip

Di seguito vengono elencati i contributi scientifici e le osservazioni pervenute nella fase di *scoping* da parte dei SCA:

- Nota Prot. n. 0190583 del 04/07/2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – DVA Direzione Generale per Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;
- Nota Prot. n. 0193545 del 06/07/2018, dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente A.R.T.A. Abruzzo;
- Nota Prot.n. 0191985 del 05/07/2018 della Regione Abruzzo – DPC024 Servizio Gestione e Qualità delle Acque;
- Nota Prot.n. 4814 (prot in uscita) del 05/07/2018 della Regione Abruzzo – DPF011-DPF010 Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti – Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria;
- Nota Prot. n. 0192822 del 06.07.2018 di ARPA Lazio – Servizio Tecnico – Area Programmazione e Indirizzo delle Attività Tecniche;



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

- Nota Prot.n. 0192822 del 06/07/2018 della Regione Lazio – Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Paesistica e Urbanistica – Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;
- Nota Prot.n. 0191344 del 05/07/2018 di Confindustria

Nel seguito vengono analizzate nel dettaglio le indicazioni pervenute: per ciascuna di esse è stata compilata una scheda riassuntiva comprensiva delle controdeduzioni elaborate dal Servizio Valutazioni Ambientali e dal Servizio Gestione Rifiuti.

Di tali integrazioni, così come accadrà per il presente Rapporto Ambientale al termine della fase di pubblicazione, verrà data specifica evidenza anche nel documento della dichiarazione di sintesi, a norma degli articoli 15, 16 e 17. del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

Scheda n. 1	
ACA CONSULTATA	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DATA PROT.	04/07/2018
PROT. N.	0190583
PORTATA DELLE INFORMAZIONI PER LA COSTRUZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE	
Considerazione delle componenti e tematiche ambientali pertinenti al PRA	
<i>Osservazione</i>	Rispetto a quanto prospettato nel titolo del paragrafo 5.1 del RP, non appare riportata alcuna caratterizzazione dello scenario di riferimento (ad es. contesto industriale, abitativo, impiantistico) e, in conseguenza di ciò, non è possibile determinare in modo analitico quali componenti ambientali siano interessate dalle azioni di Piano. Si segnala all'Autorità competente regionale che le informazioni riportate in tale fase mancano dei presupposti conoscitivi ambientali necessari per consentire una valutazione tecnicamente rilevante dell'ambito di interferenza del Piano. Si valuti la necessità di approfondire l'analisi della componente acqua.
<i>Controdeduzione</i>	Nel Rapporto Ambientale dovrà essere effettuata un'adeguata caratterizzazione dello scenario di riferimento per consentire una migliore determinazione delle componenti ambientali interessate dalle azioni di Piano. Sulla base di tali presupposti conoscitivi ambientali, con una particolare attenzione dedicata agli aspetti pedologici, di uso del suolo, dei rischi idrogeologico ed idraulico, nonché di qualità delle risorse idriche e sotterranee, potrà essere effettuata un'appropriata valutazione tecnica dell'ambito di interferenza del Piano.
Segnalazione di eventuali ulteriori disponibilità di banche dati e/o informazioni in aggiunta a quelle individuate	
<i>Osservazione</i>	Le fonti di date citate nel RP appaiono tutte molto datate. Ai fini di un efficace svolgimento delle attività di analisi e valutazione che saranno descritte nel Rapporto Ambientale, sarà necessario utilizzare i dati più

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

	aggiornati reperibili, anche presso ARTA Abruzzo, ISPRA, Distretto Idrografico Appennino Meridionale, banche dati del MIBACT, IL COR per i dati della sorveglianza epidemiologica correlati con l'esposizione all'amianto.
Controdeduzione	Si provvederà alla verifica dell'esistenza di eventuali dati aggiornati presso i soggetti con competenza in materia e alla loro raccolta per aggiornare, nel possibile, il quadro conoscitivo; nell'ambito della redazione del RA viene effettuata una ricognizione sulla presenza attuale di amianto in Abruzzo e sulle attività di smaltimento e bonifica effettuate nel decennio 2009-2018, seppur, come evidenziato nello stesso rapporto, in presenza di una base dati che soffre di importanti criticità. Tra gli strumenti di consultazione rientra sicuramente il Rapporto Rifiuti Speciali Ed. 2019 redatto da ISPRA.
Adeguatezza della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel RA	
Osservazione	<p>Non appare riportata alcuna caratterizzazione dello scenario di riferimento e non è possibile verificare in modo esaustivo quali componenti ambientali siano interessate e in che modo dagli obiettivi di Piano.</p> <p>L'analisi di coerenza ambientale esterna proposta nel RP, per come metodologicamente delineata, risulta generica e scarsamente predisposta ad illustrare le modalità di interazione tra i diversi strumenti.</p> <p>Si consideri che nel RA le verifiche di coerenza, così come tutto il processo di valutazione, devono essere articolate in modo da consentire, a quanti coinvolti e interessati, di ripercorrere il processo logico valutativo che ha portato il Proponente ad esprimere le valutazioni riportate.</p> <p>Si suggerisce di articolare le verifiche di coerenza ambientale, esterne, mettendo in relazione gli obiettivi specifici di sostenibilità espressi da ciascuno strumento sovraordinato o di pari livello, selezionato in funzione delle componenti potenzialmente impattate dal PRA, con tutti gli obiettivi specifici del PRA.</p> <p>Si precisa, rispetto alla metodologia illustrata nel RP in consultazione, che la verifica di coerenza ambientale interna, dovrebbe valutare le interazioni tra gli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale del Piano (obiettivi che recepiscono/approfondiscono/contestualizzano gli obiettivi di sostenibilità sovraordinati) e le azioni previste dal Piano.</p> <p>Si suggerisce di non includere la cosiddetta "alternativa zero" tra gli scenari considerati, in quanto essa corrisponde allo stato attuale e tendenziale del settore di riferimento del Piano, in relazione allo scenario territoriale, normativo e ambientale ponderabile al momento della predisposizione del PRA e, in quanto tale, deve essere approfondito nell'analisi dello scenario di contesto.</p> <p>Occorre valutare e documentare nella valutazione ambientale ogni ragionevole alternativa che possa dimostrare come le scelte proposte nel Piano siano le migliori possibili in termini di sostenibilità ambientale, ottemperando, altresì nel RA, a quanto disposto alla lettera H dell'All. VI al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.</p>

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Giunta Regionale d'Abruzzo

	<p>Con riferimento alla tematica rifiuti si ritenga opportuna un'integrazione del quadro conoscitivo inerente le caratteristiche ambientali del territorio regionale considerando quanto segue: si ritiene necessario che venga quantificato in modo puntuale l'attuale e potenziale domanda di smaltimento degli R.C.A. correlata alla capacità residua del sistema impiantistico regionale di cui all'Allegato 3 della proposta di Piano. Si ritiene che l'Allegato debba essere aggiornato con l'indicazione, in caso di impianto di smaltimento, della relativa capacità residua e per gli altri casi contemplati con l'indicazione della potenzialità autorizzata.</p> <p>Si rappresenta che il censimento, risalente all'anno 2007, è indispensabile, ai fini della quantificazione potenziale dei rifiuti contenenti amianto da avviare a trattamento/smaltimento e, pertanto, sarebbe opportuno aggiornarlo ai fini di una corretta programmazione delle attività di gestione. Andrebbero dettagliati gli esiti dell'indagine volta all'accertamento della presenza naturale di amianto, specificando nel contempo la caratterizzazione dei siti.</p>
<p>Controdeduzione</p>	<p>Nel RA dovranno essere sviluppate quelle analisi di coerenza interna ed esterna che nella fase di <i>scoping</i> sono state delineate genericamente, mettendo in relazione gli obiettivi specifici di sostenibilità espressi da ciascuno strumento sovraordinato o di pari livello, selezionato in funzione delle componenti potenzialmente impattate dal PRA, con tutti gli obiettivi specifici del PRA. Come già evidenziato, ad oggi manca uno strumento di regolazione del settore e di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e l'approvazione del PRA intende colmare, anche attraverso successive fasi di aggiornamento del Piano, tali lacune; in quest'ottica, le scelte proposte nel Piano risultano le migliori possibili in termini di sostenibilità ambientale e non appare realisticamente possibile individuare ragionevoli alternative a quanto definito nell'articolato del Piano.</p> <p>Con riferimento al tema dei rifiuti, nel RA dovrà essere effettuata un'integrazione del quadro conoscitivo inerente le caratteristiche ambientali del territorio regionale cercando di stimare l'attuale e potenziale domanda di smaltimento degli R.C.A. correlata alla capacità residua del sistema impiantistico regionale di cui all'Allegato 3 della proposta di Piano. Si dovrà operare anche uno sforzo per aggiornare l'indicazione, in caso di impianto di smaltimento, della relativa capacità residua e per gli altri casi contemplati con l'indicazione della potenzialità autorizzata.</p> <p>Si condivide l'opportunità di aggiornare il censimento risalente all'anno 2007 ai fini di una corretta programmazione delle attività e tale indicazione rientra tra gli indirizzi che il RA fornisce per l'aggiornamento del Piano. Come documentato nella bibliografia di settore (<i>carta CNR, carta geologica d'Abruzzo</i>). Si esclude l'esistenza sul territorio abruzzese di siti di categoria 3.</p>
<p>Esaustività dell'elenco dei piani, programmi e strategie di livello europeo, nazionale e regionale pertinenti al PRA per i quali dovranno essere verificati i rapporti di coerenza</p>	



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

	PIANI E PROGRAMMI E STRATEGIE	MOTIVO DELL'ESCLUSIONE	INTEGRAZIONE
Osservazione	Piano di gestione dei Siti Natura 2000 dell'Abruzzo		Il PRA non ha influenza diretta sulla tutela e valorizzazione delle risorse naturali tutelate nei SIC ma contribuisce indirettamente a salvaguardare questi siti, laddove gli interventi di rimozione di amianto e di risanamento vanno a migliorare le condizioni ambientali complessive. Si tenga presente, altresì, che i divieti e le restrizioni per la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nella fattispecie di amianto, previsti dai Piani di gestione dei SIC e delle ZPS dovranno essere vincolanti nella scelta degli impianti da realizzare o da utilizzare per lo smaltimento dei RCA.
	Piano del Parco nazionale dell'Abruzzo, altri vigenti piani di Parchi nazionali e regionali.		Nel RP e nella proposta PRA, non essendo ancora stata caratterizzata l'area di interesse del Piano, considerato che nella Regione Abruzzo è molto esteso il territorio sottoposto a tutela, non è possibile escludere senza una base conoscitiva essenziale, già per questa fase, eventuali rapporti di prossimità con aree sensibili o aree protette, ad esempio in relazione alla esatta ubicazione delle aree di stoccaggio e smaltimento individuate nell'Allegato 3 della proposta di Piano. Pertanto, allo stato, non si possono escludere Piani e strumenti di gestione di aree protette o soggette a vincoli ambientali.
	Programmazione 2014/2020 (PSR)		Tra gli strumenti citati nell'analisi di coerenza esterna del RP non si fa riferimento, alla programmazione 2014-2020. Si suggerisce, pertanto, che in sede di relazione del Rapporto ambientale, sia citato il Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 che, tra i principi di selezione a valenza trasversale, privilegia i progetti che prevedono installazioni di impianti su coperture esistenti con contestuale eliminazione /risanamento delle strutture/coperture in amianto.
	Strategie Nazionali di sviluppo sostenibile approvata dal Governo e dal CIPE il 23/12/2017		Si suggerisce di valutare, qualora si ravvisino aspetti di attinenza con la Strategia nazionale di Sviluppo sostenibile, il contributo che il Piano può dare all'attuazione della suddetta Strategia.
	Piano paesaggistico regionale		Possibili interazioni
	Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, il Piano Regionale di Prevenzione 2015-2019		Possibili interazioni
	Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Meridionale		Possibili interazioni
	Piano Regionale delle attività estrattive		Possibili interazioni
Controdeduzione	La valutazione della coerenza esterna riguarda i piani sovraordinati al Piano o di livello regionale. I Piani e Programmi ritenuti pertinenti già individuati in fase di <i>scoping</i> e sottoposti a consultazione verranno eventualmente integrati con gli strumenti di pianificazione già approvati e ritenuti imprescindibili per l'attuazione del PRA (in primis il PRGR).		
Esaustività dell'elenco degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al PRA per i quali dovranno essere verificati i rapporti di coerenza ambientale			
Osservazione	In relazione agli obiettivi di riferimento pertinenti al PRA non è descritto in modo esauriente il percorso seguito per giungere alla loro individuazione. Nel RA dovrà essere riportata l'analisi completa che porterà presumibilmente all'individuazione di ulteriori obiettivi.		
Controdeduzione	Verrà eventualmente integrata e approfondita l'individuazione degli obiettivi di riferimento; l'analisi di coerenza interna verrà esplicitata attraverso l'uso di una matrice che mette in relazione gli obiettivi di Piano con le azioni previste.		

Giunta Regionale - C. Abruzzo



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

METODOLOGIA DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE	
Chiarezza ed esaustività della metodologia illustrata per la valutazione degli effetti ambientali del PRA	
Osservazioni	Non è approfondita la metodologia che si intenderà utilizzare al fine di pervenire a una caratterizzazione di eventuali impatti. Le azioni classificate da A1 ad A5 fanno riferimento diretto ad attività di tipo immateriale relative alla costruzione o all'aggiornamento di banche dati o attività di formazione, strumentali ad altre, che appaiono di scarso interesse nella caratterizzazione specifica degli impatti ed irrilevanti in quanto generatori di effetti ambientali. Si ritengano valutabili ai fini della VAS le azioni e le misure dirette sul territorio, eventualmente conseguenti ad attività di censimento, ricognizione e formazione previste dal piano.
Controdeduzioni	Nel RA dovrà essere effettuata una più approfondita caratterizzazione degli impatti e dovranno essere valutati i possibili effetti ambientali, sanitari e socioeconomici indotti dall'implementazione delle azioni individuate dal PRA.
METODOLOGIA DEL PROCEDIMENTO DFI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE	
Adeguatezza del procedimento di consultazione e partecipazione	
Osservazioni	Il RP in consultazione e il documento di Piano, risalente al 2014, non consentono di valutare, in modo efficace, la situazione territoriale in relazione al tema in esame.
Controdeduzioni	Nel RA dovrà essere effettuato uno sforzo ricognitivo e di attualizzazione della situazione territoriale in relazione al tema in esame fornendo indicazioni per l'aggiornamento del documento di Piano.
PROPOSTA DI STRUTTURA/INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE	
Adeguatezza della strutturazione dei capitoli e dei relativi contenuti individuati nella proposta di indice	
Osservazioni	L'indice proposto per il Rapporto Ambientale, seppur completo, non riproduce, nell'ordine degli argomenti da trattare, il processo logico di valutazione per come lo stesso effettivamente dovrebbe svolgersi secondo l'Allegato VI al D.lgs. 152/2006. In particolare, l'individuazione degli obiettivi di sostenibilità e tutte le analisi che ne conseguono devono essere desunte dall'individuazione dell'ambito di applicazione del Piano sul contesto ambientale, pertanto alla descrizione dei "Contenuti del PRA" deve seguire la descrizione degli ambiti di influenza e del "contesto ambientale di riferimento" con la "sintesi delle criticità".
Controdeduzioni	Nel RA dovranno essere colmate le lacune rilevate rispetto ai contenuti del PRA, con particolare riferimento alla descrizione degli ambiti di influenza e del contesto ambientale di riferimento con le sintesi delle criticità.

Giunta Regionale - C. Abruzzo



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

ULTERIORI OSSERVAZIONI	
Ulteriori contributi utili	
<i>Osservazioni</i>	<p>La proposta di Piano appare in questa fase strutturata sotto forma di norma tecniche di attuazione e non già come un documento di programmazione e pianificazione, nelle forme e nei contenuti disposti dall'art. 10 della legge 27.03.1992, n.257 disciplina (PRA). La proposta di PRA redatta sotto forma di articolato e gli allegati relativi al momento non chiariscono in che modo lo strumento di piano svilupperà le argomentazioni sul quadro di riferimento programmatico.</p> <p>Il PRA riguarda l'intero territorio regionale, pertanto potrebbero verificarsi interferenze con lo stato o con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000. Secondo quanto riportato, non è sufficientemente chiaro se le attività previste dal PRA potrebbero costituire fattori di impatto sulle componenti biotiche che caratterizzano questi siti. Considerate le finalità del Piano e le insufficienti informazioni fornite dal presente Rapporto preliminare, occorre valutare nell'esame del futuro Rapporto Ambientale, il complesso delle modalità con cui si intenderanno effettuare interventi di rimozione e messa in sicurezza di elementi puntuali (bonifica) e l'eventualità di procedere con l'iter di Valutazione di Incidenza Ambientale. Occorre puntualizzare che in relazione ai contenuti dei documenti posti in consultazione preliminare ex art. 13 del D.Lgs. 152/2006, non è possibile formulare alcuna valutazione in merito alle modalità di esecuzione di eventuali VI sulle aree della Rete Natura 2000.</p> <p>Con riferimento ai contenuti del RP, si indicano alcuni aspetti che risultano carenti e/o assenti nel documento in consultazione e che dovranno essere approfonditi nella successiva fase di aggiornamento del Piano e del relativo Rapporto Ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisi di coerenza, approfondita, con il Piano Nazionale Amianto (PNA); ▪ Informazioni sui tempi di raggiungimento degli obiettivi proposti, sulla stima delle risorse necessarie, non solo finanziarie, e sulle priorità di intervento; ▪ Relativamente alle parziali informazioni riferibili alle attività di censimento/mappatura, sarà necessario fornire indicazioni sulla completezza del censimento in questione per poter valutare la necessità di ulteriori interventi e/o la necessità di ulteriori finanziamenti; ▪ Accertamento sulla presenza naturale di amianto (cave di pietre verdi) che esclude l'esistenza sul territorio abruzzese di siti di categoria 3, rispetto ai quali si rendono necessari ulteriori approfondimenti e modifiche ai fini di valutare il rischio sanitario ambientale.

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Giunta Regionale d'Abruzzo

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relativamente alla valutazione della capacità residua di smaltimento a seguito di bonifica, non vengono fornite/anticipate informazioni concrete sulla sufficienza o meno della capacità ricettiva regionale lasciando per intesa che detta capacità appare insufficiente. Sarà necessario precisare l'entità di tale insufficienza per poter valutare la necessità di ulteriori interventi e/o la necessità di ulteriori finanziamenti che rappresenta l'informazione cardine su cui basare la programmazione regionale. <p>Nel documento si parla di rimozione di MCA in condizioni particolari e/o in condizioni di emergenza e/o urgenza, senza esplicitarne i dettagli tecnici. Si segnala che il significativo problema della rimozione/bonifica delle tubazioni in cemento amianto, con particolare riferimento alla rete idrica potabile, è solo accennato senza fornire elementi concreti di informazione. Nel RP nulla si rileva in merito alle potenziali problematiche connesse con la gestione del materiale contaminato da amianto rinvenibile nelle macerie dalle attività di demolizione, tematica tanto più rilevante a seguito dei recenti e continuativi eventi sismici.</p> <p>Non risultano affrontate alcune questioni peculiari della tematica amianto che hanno trovato luogo in altri PRA di recente emanazione. Si segnalano, in particolare e non in via esaustiva, i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ individuazione delle priorità degli interventi almeno di messa in sicurezza (es. scuole, ospedali ecc) e se la bonifica completa può essere rinviata a condizioni di congiuntura economica più favorevole; ▪ stima delle risorse economiche necessarie per gli interventi di cui sopra e per gli accantonamenti di risorse per interventi emergenziali; ▪ individuazione di aree idonee per la realizzazione di siti di smaltimento. All'uopo, come già avviato in molte regioni, è necessario censire le aree di cava potenzialmente idonee. <p>Relativamente al documento di PRA, che dovrà essere necessariamente aggiornato poiché risalente al dicembre 2014, e rivisto sulla base del processo di VAS in corso, si sottolinea l'importanza di riportare nel documento di piano oggetto di VAS tutti i dati sui siti di smaltimento finale, al fine di escludere il rischio di dover affrontare seri problemi gestionali, unitamente al rischio di abbandoni incontrollati relativamente a M.C.A e R.C.A.</p> <p>Nel percorso di VAS illustrato nel RP vi sono alcuni elementi che necessitano di essere chiari o approfonditi, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ definizione e competenze dell'Autorità Ambientale il cui ruolo a supporto dell'Autorità competente è più volte richiamato; ▪ si precisa che le osservazioni ricevute in questa fase devono essere valutate, recepite o controdedotte già nel RA
--	--



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Giunta Regionale d'Abruzzo

	<p>▪ nel "monitoraggio ambientale" occorre prevedere che oltre agli indicatori di contesto "prestazionali", occorre individuare gli indicatori che consentono di misurare gli effetti significativi positivi e negativi sull'ambiente dovuti all'attuazione delle azioni del Piano compresi eventuali effetti imprevisi. Tali indicatori misurano le variazioni del contesto imputabili alle azioni di Piano.</p> <p>Con riferimento all'elaborazione della Sintesi Non Tecnica del Rapporto Ambientale di VAS, si suggerisce di fare riferimento alle apposite Linee guida disponibili sul portale online della Direzione per le Valutazioni Ambientali del MATTM.</p>
<p><i>Controdeduzioni</i></p>	<p>Il RA dovrà provvedere a fornire specifici indirizzi per l'aggiornamento del Piano chiarendo come esso svilupperà le argomentazioni sul quadro di riferimento programmatico.</p> <p>Il complesso delle modalità con cui effettuare interventi di rimozione e messa in sicurezza di elementi puntuali (bonifica) sono già state oggetto di specifiche linee guida approvate con DGR n.101 dell'11.02.2013.</p> <p>Rispetto all'eventualità di procedere con l'iter di Valutazione di Incidenza Ambientale, le valutazioni di merito andranno effettuate caso per caso.</p> <p>Rispetto al problema della rimozione/bonifica delle tubazioni in cemento amianto, con particolare riferimento alla rete idrica potabile, si fa riferimento alla nota informativa sull'attuazione delle L.R. 11/2009 del 05.10.2014 a cura del Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio del Consiglio regionale dell'Abruzzo.</p> <p>Rispetto alla gestione del materiale contaminato proveniente dalle macerie (già oggetto del BURAT Speciale n. 73 del 21.06.2017 SISMA CENTRO ITALIA. PIANO PER LA GESTIONE DELLE MACERIE E DEI RIFIUTI DERIVANTI DAGLI INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA E RICOSTRUZIONE), all'individuazione delle priorità degli interventi nonché alle relazioni con le aree di cava potenzialmente idonee alla realizzazione di siti di smaltimento dovranno essere sviluppati i relativi approfondimenti nel RA. Nello stesso dovranno essere sviluppati indicatori di monitoraggio ambientale sulla base delle azioni di Piano per misurare gli effetti significativi positivi e negativi sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano.</p>
<p>Scheda n. 2</p>	
<p>ACA CONSULTATA</p>	<p>ARTA Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente</p>
<p>DATA PROT.</p>	<p>06/07/2018</p>
<p>PROT. N.</p>	<p>0193545/18</p>
<p>PORTATA DELLE INFORMAZIONI PER LA COSTRUZIONE DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO NORMATIVO</p>	



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Esaustività dell'elenco degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al PRA per i quali dovranno essere verificati i rapporti di coerenza ambientale	
Osservazione	L'obiettivo "Prevenire il rischio di infortuni sul lavoro" si ritiene vada escluso in quanto non appare un obiettivo di protezione ambientale.
Controdeduzione	La normativa di riferimento per la prevenzione del rischio di infortuni sul lavoro è il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed è richiamata nel PRA pur non essendo un obiettivo ambientale.
ULTERIORI OSSERVAZIONI	
Osservazione	In relazione alle norme di coordinamento e semplificazione dei procedimenti, art. 10 comma 3 del d.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la VAS dovrebbe comprendere la procedura di VINCA oppure il RA dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Nel Documento di Scoping si legge che la VINCA sarà effettuata successivamente alla scadenza dei 60 gg stabiliti per la consultazione dei SCA e del pubblico sul RA e sulla Sintesi non Tecnica. Date l'Autorità proponente, precedente e competente che caratterizzano il procedimento in oggetto, sarebbe auspicabile percorrere la strada prevista dal citato articolo del 152/06 anche al fine di costruire un esempio di percorso da seguire in tali circostanze che, fino ad ora, ha trovato scarsa o nulla applicazione in Abruzzo.
Controdeduzioni	Il RA dovrà essere integrato con elementi relativi alla compatibilità del PRA con le finalità conservative dei Siti Natura 2000 (VINCA).
Scheda n. 3	
ACA CONSULTATA	<i>Regione Abruzzo – Dipartimento Opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali - Servizio gestione e qualità delle acque</i>
DATA PROT.	05/07/2018
PROT. N.	0191985
Osservazione	Nella metodologia utilizzata per valutare gli effetti ambientali, ed in particolare nelle tabelle dei paragrafi "5.1 Caratterizzazione dello scenario di riferimento" e "6.2 Potenziali effetti ambientali del PRA", viene considerata la "Rete idrica" come "Tema e questione ambientale" pertanto si evidenzia la necessità di inserire come ulteriore voce lo "Stato di qualità dell'acqua" al fine di perseguire gli obiettivi del PTA comuni a quelli del PRA.
Controdeduzione	Nel RA potrà essere accolta la voce "Stato di qualità dell'acqua"
Osservazione	Nei paragrafi "5.3 Il contesto di riferimento del PRA" e "5.6 Analisi di coerenza esterna orizzontale" del Rapporto Preliminare, viene correttamente richiamato il Piano di Tutela delle Acque Regionale; in merito a ciò, ed in particolare al paragrafo "5.2 Fonti dei dati", si ricorda che l'ultima versione del piano, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo n.51/9 del 16/12/2015, è disponibile all'indirizzo http://www.regione.abruzzo.it/pianotutelaacque/ unitamente ai dati aggiornati relativi al monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

	disponibili al medesimo indirizzo nella sezione "Monitoraggio Qualità Acque".
Controdeduzione	Il RA potrà tenere conto degli aggiornamenti riportati all'indirizzo indicato.
Scheda n. 4	
ACA CONSULTATA	Regione Abruzzo – Dipartimento per la Salute e il Welfare – Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli alimenti; Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria
DATA PROT.	05/07/2018
PROT. N.	4814/18
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	
Osservazione	Si rappresenta la necessità di definire con specifica DGR la modalità di inserimento dei dati e dei soggetti che potranno accedere al SIT, tenuto conto delle normative che tutelano i dati personali e delle norme che impongono il segreto di indagine e riservatezza delle procedure amministrative. Si sottolinea a tal riguardo la necessità di effettuare una verifica circa l'effettivo inserimento nel SIT dei dati previsti nonché dell'effettiva fruibilità del sistema informatico da parte degli enti interessati prima dell'adozione del PRA.
Controdeduzione	Con successivi atti saranno disciplinate le modalità di organizzazione del SIT nell'ambito della normativa vigente.
AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO	
Osservazione	Con riferimento alla DGR n. 46/2018 con la quale la Regione Abruzzo ha stabilito di realizzare la Mappatura e Censimento delle coperture contenenti amianto attraverso il telerilevamento come da Accordo di Programma tra la Regione stessa e RES.GEA srl, VERAM srl ed ECO.LAN, l'aggiornamento del censimento dovrà prevedere azioni diversificate poiché l'Accordo di Programma riguarda dichiaratamente il censimento delle coperture contenenti amianto, quindi esclusivamente amianto in matrice compatta. Il PRA dovrà definire le modalità e i soggetti deputati a completare il censimento della presenza di materiali o prodotti contenenti amianto in matrice friabile, l'amianto presente nei casi di cui all'art. 9 della bozza di PRA, nonché di presenza di amianto in siti contaminati.
Controdeduzioni	Saranno definiti successivamente i soggetti pubblici e/o operatori privati per attuare gli interventi previsti dal PRA, in particolare per quanto riguarda la sperimentazione di nuove tecnologie di trattamento dell'amianto, nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici (D.lgs. 50/2016).
ALTRI OBIETTIVI	
Osservazione	Si evidenzia che nell'Accordo di Programma (DGR 46/2018) vengano affidati a soggetti privati alcune azioni che invece nella bozza di PRA, in armonia con la L.R. 11/2019, sono attribuiti ad altri soggetti. È necessario

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

	<p>che il PRA definisca in modo inequivocabile il raccordo tra i soggetti dell'Accordo di Programma e le attività istituzionali deputate alla vigilanza.</p> <p>Il PRA dovrà rimodulare le azioni previste al momento della sua prima redazione raccordandole con gli Atti programmatici che la Regione Abruzzo ha adottato.</p>												
Controdeduzione	Il RA dovrà tenerne conto nella Valutazione di coerenza di cui al 5.4, 5.5, 5.6, 5,7 del RP												
PROVVEDIMENTI REGIONALI GIÀ ADOTTATI IN TEMA DI GESTIONE AMIANTO													
Osservazioni	Il redigendo PRA dovrà necessariamente prevedere una ridefinizione del coordinamento delle attività degli organi di vigilanza delle ASL, con l'ARTA, in qualità di organo di supporto tecnico analitico.												
Controdeduzioni	Si provvederà successivamente a raccordare le azioni tra i diversi livelli istituzionali e tecnici tramite l'insediamento della prevista "Cabina di Regia", nonché tramite il "Gruppo Tecnico Regionale di Coordinamento".												
OSSERVAZIONI ALLA TABELLA OBIETTIVI E AZIONI DI CUI AL PUNTO 4.2 DEL RAPPORTO PRELIMINARE													
Osservazione	<p>Si propone di modificare la declinazione dei 4 obiettivi generali e vengono proposte modifiche da apportare allo schema "Obiettivi"</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA, AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO</th> </tr> <tr> <th>OBIETTIVI GENERALI</th> <th>OBIETTIVI SPECIFICI</th> <th>AZIONI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OG1 - Salvaguardare e tutelare la salute dei luoghi di vita e di lavoro e la possibile esposizione a fibre e nodoporse di amianto</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OG2. Conoscenza complessiva del rischio amianto</td> <td> <p>OS1. Completare ed aggiornare la conoscenza dei rischi connessi alla presenza di amianto e materiali contenenti amianto sul territorio regionale, realizzando un sistema informativo accessibile agli organi di vigilanza</p> <p>OS1.A - Rendere accessibili agli Organi di vigilanza i dati del Censimento e del relativo aggiornamento mediante l'accesso al SIT</p> <p>OS1.B - Individuare nuove fonti di potenziale contaminazione diffusa da fibre d'amianto</p> </td> <td> <p>A1. Aggiornare il censimento eseguito dalla Regione Abruzzo, ai sensi della DGR n. 689 del 09.02.2007, mediante l'ispezione messa a regime, presso il Sistema Informativo Regionale Ambientale dell'ARTA, del Sistema Informativo Territoriale del quale fanno parte i dati del censimento e della mappatura accessibile agli organi di vigilanza (articolo 3, comma 3, lettera b, della Legge Regionale 4 agosto 2009 n° 11);</p> <p>A1.A - La Regione Abruzzo procederà al completamento del censimento mediante teleintervento e provvederà all'inserimento dei nuovi dati nel SIT (DGR n. 46 del 02/02/2018);</p> <p>A2. Aggiornare il censimento eseguito dalla Regione Abruzzo, ai sensi della DGR n. 689 del 09.07.2007, mediante l'inserimento di tutti i nuovi dati che non è stato possibile acquisire ed inserire in precedenza rilevati nel corso dell'attività di vigilanza e a seguito delle attività di bonifica avvenute nel corso del tempo;</p> <p>A3.A - Individuare le situazioni di potenziale contaminazione dovuta a discariche abusive, suoli e sedimenti contaminati da illegale immissione di materiali contenenti amianto aggiornando l'analitico regionale dei siti contaminati</p> <p>A3.B - Rilevazione sul territorio di nuova presenza di materiali contenenti amianto illegalmente importato</p> </td> </tr> </tbody> </table>	PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA, AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO			OBIETTIVI GENERALI	OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	OG1 - Salvaguardare e tutelare la salute dei luoghi di vita e di lavoro e la possibile esposizione a fibre e nodoporse di amianto			OG2. Conoscenza complessiva del rischio amianto	<p>OS1. Completare ed aggiornare la conoscenza dei rischi connessi alla presenza di amianto e materiali contenenti amianto sul territorio regionale, realizzando un sistema informativo accessibile agli organi di vigilanza</p> <p>OS1.A - Rendere accessibili agli Organi di vigilanza i dati del Censimento e del relativo aggiornamento mediante l'accesso al SIT</p> <p>OS1.B - Individuare nuove fonti di potenziale contaminazione diffusa da fibre d'amianto</p>	<p>A1. Aggiornare il censimento eseguito dalla Regione Abruzzo, ai sensi della DGR n. 689 del 09.02.2007, mediante l'ispezione messa a regime, presso il Sistema Informativo Regionale Ambientale dell'ARTA, del Sistema Informativo Territoriale del quale fanno parte i dati del censimento e della mappatura accessibile agli organi di vigilanza (articolo 3, comma 3, lettera b, della Legge Regionale 4 agosto 2009 n° 11);</p> <p>A1.A - La Regione Abruzzo procederà al completamento del censimento mediante teleintervento e provvederà all'inserimento dei nuovi dati nel SIT (DGR n. 46 del 02/02/2018);</p> <p>A2. Aggiornare il censimento eseguito dalla Regione Abruzzo, ai sensi della DGR n. 689 del 09.07.2007, mediante l'inserimento di tutti i nuovi dati che non è stato possibile acquisire ed inserire in precedenza rilevati nel corso dell'attività di vigilanza e a seguito delle attività di bonifica avvenute nel corso del tempo;</p> <p>A3.A - Individuare le situazioni di potenziale contaminazione dovuta a discariche abusive, suoli e sedimenti contaminati da illegale immissione di materiali contenenti amianto aggiornando l'analitico regionale dei siti contaminati</p> <p>A3.B - Rilevazione sul territorio di nuova presenza di materiali contenenti amianto illegalmente importato</p>
PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA, AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO													
OBIETTIVI GENERALI	OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI											
OG1 - Salvaguardare e tutelare la salute dei luoghi di vita e di lavoro e la possibile esposizione a fibre e nodoporse di amianto													
OG2. Conoscenza complessiva del rischio amianto	<p>OS1. Completare ed aggiornare la conoscenza dei rischi connessi alla presenza di amianto e materiali contenenti amianto sul territorio regionale, realizzando un sistema informativo accessibile agli organi di vigilanza</p> <p>OS1.A - Rendere accessibili agli Organi di vigilanza i dati del Censimento e del relativo aggiornamento mediante l'accesso al SIT</p> <p>OS1.B - Individuare nuove fonti di potenziale contaminazione diffusa da fibre d'amianto</p>	<p>A1. Aggiornare il censimento eseguito dalla Regione Abruzzo, ai sensi della DGR n. 689 del 09.02.2007, mediante l'ispezione messa a regime, presso il Sistema Informativo Regionale Ambientale dell'ARTA, del Sistema Informativo Territoriale del quale fanno parte i dati del censimento e della mappatura accessibile agli organi di vigilanza (articolo 3, comma 3, lettera b, della Legge Regionale 4 agosto 2009 n° 11);</p> <p>A1.A - La Regione Abruzzo procederà al completamento del censimento mediante teleintervento e provvederà all'inserimento dei nuovi dati nel SIT (DGR n. 46 del 02/02/2018);</p> <p>A2. Aggiornare il censimento eseguito dalla Regione Abruzzo, ai sensi della DGR n. 689 del 09.07.2007, mediante l'inserimento di tutti i nuovi dati che non è stato possibile acquisire ed inserire in precedenza rilevati nel corso dell'attività di vigilanza e a seguito delle attività di bonifica avvenute nel corso del tempo;</p> <p>A3.A - Individuare le situazioni di potenziale contaminazione dovuta a discariche abusive, suoli e sedimenti contaminati da illegale immissione di materiali contenenti amianto aggiornando l'analitico regionale dei siti contaminati</p> <p>A3.B - Rilevazione sul territorio di nuova presenza di materiali contenenti amianto illegalmente importato</p>											

Giunta Regionale dell'Abruzzo



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Giunta Regionale d'Abruzzo

<p>OG1-Promuovere attività finalizzate alla tutela del rischio per la salute connesso all'esposizione all'amianto</p> <p>OG2- Tutela delle condizioni di salubrità ambientale e degli ambienti di vita e di lavoro in relazione al rischio di esposizione all'amianto</p> <p>OG3-Promuovere attività finalizzate alla tutela dell'ambiente dall'amianto prevedendo anche la collaborazione con Enti Pubblici per la ricerca e la sperimentazione nel settore</p>	<p>OS1.C. (ex OS4) Controllo del più alto livello di esposizione ad amianto attraverso azioni finalizzate alla corretta gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto e/o materiali contenenti amianto</p> <p>OS1.D -Uniformare le attività di vigilanza su tutto il territorio regionale (EX A)</p> <p>OS1.E - Dotazione di strutture tecniche ed infrastrutture di supporto all'implementazione delle Azioni del Piano</p>	<p>A1.C - Fornire gli strumenti che consentano in fase attuale e futura il controllo dell'amianto e dei materiali contenenti amianto in opera.</p> <p>A1.D (ex A6) Fornire gli strumenti che consentano, in fase attuale e futura, il controllo e la programmazione delle attività di bonifica, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, anche mediante la possibilità di stipulare con i Titolari/Gestori di siti di stoccaggio e smaltimento appositi Accordi di programma finalizzati alla corretta gestione delle problematiche "amianto", per il conferimento del R.C.A. derivanti dalle attività di rimozione effettuate nelle situazioni di emergenza e rimozione di piccole quantità di M.C.A.</p> <p>A1.E (ex A7) Fornire gli strumenti che consentano, in fase attuale e futura, la semplificazione, in casi dettagliatamente partecipati e/o in casi di piccole quantità di materiali contenenti amianto, dei procedimenti di bonifica e smaltimento degli stessi.</p> <p>A1.F (ex A8) Dare piena attuazione, con elaborazione di relativo programma, di quanto previsto dall'art. 3 let. F com. 1 e 2 della L. 11/09 e fornire gli strumenti che consentano, in fase attuale e futura, il coordinamento tra gli organi di vigilanza delle ASL e dell'ARTA e le altre forze di PS operanti sul territorio con-ruote a vario titolo.</p> <p>A1.G (ex A11) Fornire indirizzi per l'elaborazione dei piani delle attività di vigilanza e controllo da parte delle ASL (per eventuali controlli in loco su siti gestiti a fini civili).</p> <p>A1.H Fornire gli strumenti che consentano, in fase attuale e futura l'informazione degli adempimenti correlati al processo di bonifica mediante poteri dedicati, finalizzata anche all'accelerazione ed al controllo degli stessi.</p> <p>A1.I (ex A12) Assicurare all'organo territoriale di controllo la formazione e la dotazione delle risorse strumentali e organizzative previste dalla vigente normativa mediante attività volanti per le generalizzazioni interessate;</p> <p>A1.L Individuazione sistema impiantistico regionale, siti di stoccaggio e smaltimento di rifiuti contenenti amianto.</p> <p>A1.M (ex A13) promuovere attività di ricerca e di sperimentazione di metodi alternativi allo smaltimento in discarica, anche in considerazione del fatto che eventuali tecniche di recupero in sicurezza di tali materiali possono comportare decisivi risparmi di risorse finanziarie pubbliche in conseguenza della riduzione dei costi di smaltimento</p> <p>A1.N (ex A8) Migliorare l'omogeneità delle attività di vigilanza su tutto il territorio regionale mediante l'elaborazione di procedure operative condivise dagli Enti di controllo coinvolti a vario titolo.</p>
<p>OG3 Promuovere iniziative di educazione, formazione ed informazione, finalizzate ad accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto e/o materiali contenenti amianto ed alla loro corretta gestione</p> <p>OG4 Sorveglianza sanitaria</p>	<p>OS2 Diffondere la conoscenza di metodi e procedure finalizzati a prevenire i rischi connessi alla presenza di amianto nelle attività di custodia, manutenzione, valutazione e gestione del rischio, rimozione del M.C.A.</p> <p>OS3 Promuovere la formazione nei soggetti coinvolti nelle molteplici fasi del controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sul lavoro, in cui esiste ancora il rischio, alle fasi finali di smaltimento dei rifiuti e di bonifica delle aree ed alla sorveglianza sanitaria ed epidemiologica degli</p>	<p>A3.O I corsi di formazione professionale e aggiornamento devono essere coerenti a quanto previsto nell'art. 255 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. ed essere effettuati con cadenza triennale/quadriennale e con un monte orario di minimo otto ore, è necessario prevedere che gli organismi di formazione siano individuati esclusivamente tra soggetti accreditati, sia pubblici (Regione, ASL, ecc) che privati.</p> <p>A3.P Dovranno essere fornite le indicazioni operative ai fini della formazione e aggiornamento degli operatori delle Aziende ASL e ARTA in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 3 lett. h e 4 della L.R. 11/09.</p> <p>A3.Q Devranno essere fornite le indicazioni operative ai fini della formazione e aggiornamento dei Responsabili del rischio amianto di cui al D.M. 06/09/94, punto 4° in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della L. 11/09 e ss.mm.ii.</p> <p>A4 Rendere accessibile alla collettività (anche attraverso portale web) la documentazione legislativa e tecnica esistente in materia di monitoraggio e valutazione del rischio da esposizione a fibre di amianto, custodia, gestione, bonifica e smaltimento di M.C.A., nonché il quadro epidemiologico delle patologie amianto-correlate registrate nel territorio regionale.</p> <p>A5 Sostenere e realizzare iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori addetti alla vigilanza e al controllo, e dei sanitari competenti (Medici Competenti, Medici operanti nelle ASL, a partire dai Dipartimenti di Prevenzione, e nei CGR) nelle attività di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica di esposti ed ex esposti ad amianto</p>



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Giunta Regionale dell'Abruzzo

PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA, AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO		
OBIETTIVI GENERALI	OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI
	<p>OS4 Ridurre i livelli di esposizione ed amianto attraverso la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto e/o materiali contenenti amianto;</p>	<p>A6 Fornire gli strumenti che consentano, in fase attuale e futura, il controllo e la programmazione delle attività di rispetto, prevenzione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto nonché la possibilità di stipulare con i titolari di siti di est-estocazione e smaltimento appalti Ascondi di programma finalizzati alla diretta gestione delle problematiche amianto, per il conferimento dei R.C.A. derivanti dalle attività di rimozione effettuate nelle situazioni di emergenza e rimozione di piccole quantità di A.L.C.A.</p> <p>A7 Fornire gli strumenti che consentano, in fase attuale e futura, la semplificazione, in casi di emergenza, delle procedure di gestione e smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti amianto, del procedimento di bonifica e smaltimento degli stessi.</p> <p>A8 Fornire gli strumenti che consentano, in fase attuale e futura, il coordinamento tra gli organi di vigilanza della ASL e dell'ARSA e le altre forze di SG operanti sul territorio coinvolte a vario titolo.</p> <p>A9 Migliorare l'efficienza delle attività di vigilanza su tutto il territorio regionale mediante l'elaborazione di procedure operative condivise dagli Enti di controllo coinvolti a vario titolo.</p> <p>A10 Migliorare l'efficienza delle attività di vigilanza su tutto il territorio regionale mediante la formazione del personale operante nelle strutture territoriali delegate ai controlli riferite anche alle procedure operative condivise.</p> <p>A11 Fornire indicazioni per l'elaborazione dei piani delle attività di vigilanza e controllo da parte delle ASL (per condurre i controlli in base ai siti quali parametri).</p>
PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA, AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO		
OBIETTIVI GENERALI	OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI
		<p>A12 Assicurare al fregano territoriale di controllo laboratoristico la dotazione dello stesso strumenti ed attrezzature previste dalla vigente normativa mediante attivazioni per lo sviluppo di appalti interregionali.</p> <p>A13 promuovere attività di ricerca e di sperimentazione di metodi alternativi allo smaltimento in caso di emergenza, di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto, di piccole quantità di rifiuti contenenti amianto, di piccole quantità di rifiuti contenenti amianto, di piccole quantità di rifiuti contenenti amianto, di piccole quantità di rifiuti contenenti amianto.</p>
Controdeduzioni	Si recepiscono le modifiche agli obiettivi come da tabella.	
Scheda n. 5		
ACA CONSULTATA	REGIONE ABRUZZO AZIENDA SANITARIA LOCALE N.02 LANCIANO-VASTO-CHIETI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica	
DATA PROT.	09/07/2018	
PROT. N.	0193857	
ATTIVITÀ VIGILANZA CONNESSE AL PRA		
Osservazione	In questa fase procedimentale manca qualsiasi riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, lettera f) punto 1) della L.R. n. 11/2009 in merito ai contenuti del P.R.A. e relativi all'organizzazione e alla disponibilità di personale, mezzi e strumenti della A.S.L. indispensabili ai fini della vigilanza.	
Controdeduzione	Nell'ambito della "Cabina di Regia" e del "Tavolo Tecnico Regionale di Coordinamento", saranno definiti gli aspetti organizzativi segnalati.	



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Scheda n. 6	
ACA CONSULTATA	ARPA LAZIO
DATA PROT.	06.07.2018
PROT. N.	0192822
Osservazione	<p>Tra le azioni che concorrono a raggiungere gli obiettivi del Piano sarebbe opportuno anche garantire il flusso delle informazioni di cui all'art.9, commi 1 e 2, della L. 257/92.</p> <p>Il RA, nell'ambito dell'analisi di coerenza esterna, dovrà individuare gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti desunti dalle normative di settore, dai riferimenti in tema di sostenibilità stabiliti a diversi livelli e dal riquadro e dal quadro programmatico e pianificatorio pertinente, confrontando tali obiettivi con gli obiettivi di protezione ambientale per matrice di riferimento, evidenziando potenziali coerenze o incoerenze e, in caso, descrivendo le modalità di gestione delle situazioni di incoerenza.</p> <p>Il RA dovrà altresì individuare e descrivere le sinergie tra il sistema degli obiettivi ambientali specifici e il sistema delle azioni del Piano al fine di valutare e orientare i contenuti del Piano in base a criteri di sostenibilità.</p> <p>Nell'ambito sempre della coerenza orizzontale, si ritiene opportuno verificare la coerenza del Piano in oggetto, oltre che con i piani indicati nel par. 5.6 del RP, anche con il Piano Paesaggistico Regionale, Piano Energetico Regionale, Piano Regionale Attività estrattive.</p> <p>Nell'ambito dell'analisi degli impatti ambientali, nel RP par. 5.1, si fa riferimento anche alla matrice Aria, salvo poi non riportare la stessa nella tab. 4 del par. 5.2 e nell'All.A (7.7 Componenti ambientali). Si ritiene opportuno al riguardo che la matrice Aria venga presa in considerazione, visti anche i possibili impatti diretti (RP tab. 5 par 5.3). Alla luce degli impatti sulla qualità dell'aria connessi al Piano, il RA dovrà contenere una valutazione degli impatti che tenga conto: dell'attuale dotazione impiantistica; della classificazione regionale in materia di qualità dell'aria effettuata ai sensi del D.Lgs. 155/2010; del principio di tutela ambientale previsto dalle direttive europee e recepito dalle normative di settore italiane che, se in linea con gli standard previste, prevede almeno il mantenimento dei livelli di qualità ambientali e negli altri casi il miglioramento.</p> <p>Per il quadro ambientale sui rifiuti, nel RP par 5.2 tab.4, si fa riferimento al documento "Rapporto rifiuti speciali 2015. Si segnala al riguardo la pubblicazione dell'edizione 2017 dello stesso rapporto.</p> <p>Monitoraggio. Il Rapporto Ambientale dovrà contenere il sistema di monitoraggio del Piano, considerata la velocità delle dinamiche territoriali e la capacità di alcuni indicatori di registrare sensibili cambiamenti, si ritiene che la frequenza debba essere annuale. Al fine di supportare la definizione del sistema di monitoraggio si segnalano due documenti tecnici redatti nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente: "Linee Guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS" (Manuali e Linee Guida 148/2017).</p>

Giunta Regionale d'Abruzzo



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

	“Verso un core set comune di indicatori del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale - Metodologie, analisi e risultati della ricognizione di tutti gli indicatori ambientali utilizzati nel SNPA per descrivere lo stato dell'ambiente” (Manuali e Linee guida 147/2017).
Controdeduzione	Si ritiene di procedere per le attività di monitoraggio del PRA secondo le Linee Guida citate.
Scheda n. 7	
ACA CONSULTATA	REGIONE LAZIO – Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale paesistica e urbanistica - Area autorizzazioni paesaggistiche e valutazione ambientale strategica.
DATA PROT.	06/07/2018
PROT. N.	0192822
Osservazioni	<p>La documentazione relativa al Rapporto Preliminare del Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.) non riporta allo stato attuale allegate cartografie utili ai fini dell'individuazione delle localizzazioni di eventuali interventi: non è possibile pertanto valutare eventuali interferenze con il territorio della Regione Lazio.</p> <p>Più specificatamente, relativamente alla compatibilità degli interventi previsti dal P.R.A. da attuare all'interno delle aree naturali protette, si ritiene utile rilevare l'obbligatorietà della verifica di compatibilità con le vigenti misure di salvaguardia dettate dalle leggi regionali di istituzione delle stesse.</p> <p>Nell'ambito della predisposizione del Rapporto Ambientale si suggerisce di prevedere un capitolo a sé stante per la Valutazione di Incidenza che sviluppi adeguatamente l'analisi delle possibili criticità degli obiettivi e delle azioni che si intendono realizzare sulla Rete Natura 2000, in ossequio alla normativa di settore vigente.</p>
Controdeduzioni	Nel RA si potranno approfondire gli aspetti indicati.
Scheda n. 8	
ACA CONSULTATA	CONFINDUSTRIA
DATA PROT.	05/07/2019
PROT. N.	0191344
Aggiornamento dati impiantistica (All3)	
Osservazioni	<p>La tabella di cui all'allegato 3 del PRA riporta l'elenco degli impianti di stoccaggio/smaltimento (probabilmente si tratta di dati riferiti al 2011) dei rifiuti contenenti amianto, ma alcune imprese non esistono più come la SERVECO Srl e, altre, hanno cambiato ragione sociale (vedi la SMI oggi Sigma 90).</p> <p>Non sono presenti inoltre i dati relativi alla capacità e alle quantità gestite. Segnaliamo inoltre la mancanza nel PRA di una programmazione impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto dal momento che l'unica discarica oggi attiva in Abruzzo, la SIGMA 90 di</p>

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

	<p>Ortona, ha una capacità residua di ca. 60.000 metri cubi, tra meno di due anni la discarica sarà in saturazione (completata) e ci troveremo in una situazione di emergenza. Occorrerebbe una dotazione impiantistica per lo smaltimento finale, almeno per il prossimo decennio, posto che soluzioni diverse allo smaltimento in discarica, ad oggi risultano prive di validazioni scientifiche e soprattutto non sostenibili economicamente.</p> <p>Si chiede alla Regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di aggiornare l'elenco degli impianti in esercizio con indicazione delle volumetrie residue, ivi comprese le richieste di autorizzazione di nuovi impianti con procedimenti attivati; - provvedere in tempi brevi al completamento delle istruttorie ponendo l'accento sul fatto che tali impianti rivestono carattere di pubblica utilità, in attesa che diventino concrete ed economicamente sostenibili, le alternative di smaltimento e recupero attualmente in fase di sperimentazione; - attuare, al più presto, la programmazione impiantistica per soddisfare le esigenze di dismissione, ai sensi del Piano Regionale Amianto e/o adozione di ogni più opportuno provvedimento, utile al soddisfacimento di tali strutture rispetto alla quantità di materiale ancora da dismettere.
Controdeduzioni	Il PRA contiene il recepimento delle osservazioni.
Censimento	
Osservazioni	<p>Il censimento risulta risalente al 2007 e quindi troppo datato e viene ritenuto che non contenga dati aggiornati e attendibili.</p> <p>La rilevazione di tipo passivo del censimento ha registrato una scarsa risposta da parte dei cittadini invitati a compilare i questionari e quei pochi che hanno riscontrato la richiesta lo hanno fatto sperando in un finanziamento per attivare un progetto di dismissione e smaltimento amianto presso la propria abitazioni.</p> <p>Si ritiene necessario ripetere il censimento.</p>
Controdeduzioni	Il PRA prevede l'aggiornamento del censimento dei siti con presenza di amianto.
Segnalazione presenza amianto nell'esecuzione di alcune attività di scavo (per realizzazione viaria, ferroviaria ecc.) di cui all'art. 5 del PRA	
Osservazioni	<p>La procedura e la fornitura di documentazione geologica e di tipo analitico per certificare l'assenza di amianto è eccessivamente onerosa e andrebbe semplificata; si potrebbe introdurre un certificato di origine dell'impianto che fornisce il materiale; da segnalare che in Abruzzo le c.d. pietre verdi non ci sono.</p> <p>Riguardo alle attività di scavo, l'assenza di materiale contenente amianto, può essere verificata rinviando alla disciplina delle terre e rocce da scavo come disciplinate dal D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e dal DPR 120/2017 che approva il regolamento recante la disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo.</p>

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Controdeduzioni	Si concorda con l'osservazione.
Dismissione/smaltimento piccole quantità di amianto (art. 6 lett b)	
Osservazioni	<p>I bandi per la dismissione di piccole quantità di amianto ha dimostrato che gli stessi si sono rivelati troppo complessi nelle procedure e non aggiornati nei contenuti.</p> <p>Il costo dei progetti tante volte è stato maggiore dell'incentivo; inoltre sono presenti fasce di prezzo che risalgono a 10, 15 anni fa; è preferibile rifarsi al prezzario regionale delle opere edili, aggiornato con DGR n.82 del 12/2/2018 che viene emanato ogni anno.</p> <p>Esempi di criticità sono la richiesta di conformità agli strumenti urbanistici vigenti del manufatto (unità immobiliare/edificio) oggetto di bonifica e la disposizione secondo la quale, una volta presentata l'istanza, la bonifica deve essere comunque effettuata anche in assenza di contributo.</p> <p>Bisognerebbe semplificare le procedure.</p>
Controdeduzioni	Sarà predisposto un nuovo provvedimento in materia di dismissione di piccole quantità di amianto (bando pubblico) con nuove procedure semplificate.
Autosmaltimento amianto da parte dei cittadini (art. 6 lett c)	
Osservazioni	<p>Bisogna stabilire subito regole e modalità di effettuazione dell'autosmaltimento, al fine di evitare rischi ambientali e di sanità pubblica; sarebbe il caso di esplicitare ad esempio i casi in cui è impossibile effettuare tale pratica (per distanza o accessibilità del MCA) in quanto <u>richiede abilità e competenze da esperti del settore.</u></p> <p>Si possono al contrario elencare i casi più semplici quali ad esempio le dismissioni di manufatti facilmente rimovibili (quali serbatoi o manufatti giacenti a terra).</p>
Controdeduzioni	Nell'ambito dell'aggiornamento della DGR n. 101/2013, saranno valutate tutte le procedure tecnico-amministrative ammissibili finalizzate alla semplificazione delle stesse.
Segnalazione presenza amianto in matrice compatta (art. 8)	
Osservazioni	<p>All'art. 8, comma 3 del PRA, si dispone che i proprietari di immobili in cui venga individuata presenza di amianto in matrice compatta, devono predisporre l'esame delle condizioni di tale materiale al fine di stimarne i rischi di rilascio fibre entro 30 giorni.</p> <p>Riteniamo tale termine troppo breve e insufficiente allo scopo di verifica; suggeriamo di portarlo a 90 giorni.</p>
Controdeduzioni	Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione, prevedendo il termine di 60gg dal momento dell'individuazione della presenza di amianto in matrice compatta.
Controllo presenza amianto manufatti conferiti Autodemolitori (art . 9)	
Osservazioni	

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

	Sarebbe auspicabile una verifica della presenza di amianto sui manufatti conferiti agli impianti di autodemolizione all'ingresso analogamente a quanto avviene per l'impiego degli inerti per i lavori edili.
Controdeduzioni	Il PRA, all'art. 3, co. 4, lett. d), recepisce tale osservazione.
Requisiti di formazione (art. 11)	
Osservazioni	I Dirigenti per le attività di rimozione, smaltimento e bonifica hanno l'obbligo di seguire corsi di 50 ore e viene stabilito il programma da trattare, poi si prescrive una frequenza triennale dell'aggiornamento formativo. Manca la previsione dell'aggiornamento formativo e relativi contenuti (numero di ore durata) per gli operatori che devono con trasferte in altre regioni. Si ritiene che la periodicità degli aggiornamenti debba essere portata a 5 anni (come accade anche in altre regioni); mancano poi il programma e l'indicazione della durata di questi corsi (art. 19)
Controdeduzioni	Sarà avanzata al Servizio regionale competente la proposta.
Contributi dismissione amianto (art. 13)	
Osservazioni	Incrementare la percentuale di incentivo agli Enti locali dal 70% al 100%. Concentrare gli aiuti in un numero minore di interventi (più urgenti) ed avere la certezza di realizzarli piuttosto che contare sul cofinanziamento dei comuni che non hanno disponibilità per coprire la quota residua del 30%.
Controdeduzioni	La proposta potrà essere valutata in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie regionali, segnalando, comunque, che i Comuni nella gestione delle proprie risorse a disposizione dovrebbero meglio selezionare le priorità.
Disposizioni finanziarie (art.16)	
Osservazioni	Si chiede di favorire l'aggiornamento del Piano attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico di lavoro pubblico-privato attivato dalla regione e aperto a tutti i soggetti interessati. Il Piano dovrebbe contenere una programmazione regionale di un autonomo sistema di smaltimento dei MCA.
Controdeduzioni	E' previsto u sistema impiantistico dedicato per lo smaltimento dell'amianto nonché la promozione di nuove tecnologie per il trattamento/recupero.

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

2. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO

2.1 Quadro di riferimento normativo per il Piano

Un articolato quadro di disposizioni europee, nazionali e regionali caratterizza la normativa per la protezione dell'ambiente, la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifici ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. I tre ambiti principali riguardano:

- **Restrizioni/divieti di impiego:** serie di decreti e circolari che hanno progressivamente limitato e infine vietato l'uso dell'amianto nella sua totalità.
- **Protezione dei lavoratori:** valutazione del rischio in ambiente di lavoro e adozione delle necessarie misure di protezione e tutela e azioni di sorveglianza sanitaria connesse.
- **Prevenzione/riduzione dell'inquinamento ambientale:** serie di norme volte alla corretta manipolazione e tenuta dei materiali contenenti amianto, nonché alla corretta gestione e successivo smaltimento dei rifiuti di amianto.

Si riporta un elenco che dà conto dell'evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale con particolare riferimento agli aspetti relativi alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento ambientale connesso alla presenza di amianto.

2.1.1 Riferimenti comunitari

- *Direttiva 18/2003/CEE* del 27.03.2003 che modifica la *Direttiva 83/477/CEE* del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto durante il lavoro.
- *Direttiva 77/1999/CEE* del 26.07.1999 che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'Allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).
- *Direttiva 382/1991/CEE* del 25.06.1991 che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE).
- *Direttiva 217/1987/CEE* del 19.03.1987, concernente la prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
- *Direttiva 477/1983/CEE* del 19.09.1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 8 della direttiva 80/1107/CEE).
- *Direttiva 769/1976/CEE* concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

2.1.2 Riferimenti nazionali

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

- D.P.R. 30/06/65, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- LEGGE 27/12/75, n. 780 Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale.
- CIRCOLARE 01/07/86, n. 42 - MINISTERO DELLA SANITÀ Indicazioni esplicative per l'applicazione dell'ordinanza ministeriale 26 giugno 1986 relativa alle restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e di taluni prodotti che la contengono.
- CIRCOLARE 10/7/86, n. 45 MINISTERO DELLA SANITÀ. Piano di interventi e misure tecniche per l'individuazione e l'eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedalieri pubblici e privati.
- D.M. 21/01/87 del MINISTERO DEL LAVORO Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi.
- D.M. 20/06/88 del MINISTERO DEL LAVORO Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e relative modalità di applicazione.
- D.P.R. 24/05/88, n. 215 "Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
- D.Lgs. 15/08/91, n. 277 Attuazione delle direttive n. 89/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30/7/90, n. 212.
- CIRCOLARE 25/11/91, n. 23 MINISTERO DELLA SANITÀ Usi delle fibre di vetro isolanti. Problematiche igienico-sanitarie. Istruzioni per il corretto impiego.
- LEGGE 27.03.1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
- LEGGE 04/08/93, n. 271 Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.
- CIRCOLARE 17/02/93, n. 124976 MINISTERO DELL'INDUSTRIA Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3 della legge 27 marzo 1992 n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto.
- DELIBERAZIONE C.I.P.E. 07/06/93 Individuazione dei criteri per il pensionamento anticipato ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, che detta disposizione in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto.
- DECRETO LEGISLATIVO 11/08/93 n. 374 Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti.
- DELIBERAZIONE C.I.P.I. 28/12/93 Determinazione di ammissibilità ai benefici del Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto delle priorità di accesso e dei criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.
- D.P.R. 13/04/94, n. 336 Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.
- D.P.R. 08/08/94 Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

smaltimento di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

- D.M. 06/09/94 - MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- D.Lgs. 17/3/95, n. 114 Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
- D.M. 28/03/95, n. 202 MINISTERO DELL'INDUSTRIA Regolamento recante modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- CIRCOLARE 12/04/95, n. 7 del MINISTERO DELLA SANITÀ Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994.
- D.M. 26.10.95 - MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presente sui mezzi rotabili.
- D.P.C.M. 16/11/95 Ripartizione dei contributi a carico del bilancio dello Stato e relativi all'annualità 1994 per la realizzazione dei piani di cui all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del SSN addetto al controllo delle attività di bonifica.
- D.M. 14.05.96 del MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" - art. 1 allegato 1.
- D.M. 14.05.96 - MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto." - art. 2 allegato 2.
- D.M. 14.05.96 - MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" - art. 3 allegato 3.
- D.M. 14.05.96 del MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" - art. 4 allegato 4.
- D.M. 14.05.96 del MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" - art. 5 allegato 5.
- D.Lgs. 05/02/97, n. 22 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
- D.M. 12/02/97 del MINISTERO DELL'INDUSTRIA Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto.

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

- DPCM 21/03/97 Sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale previsto dall'art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70.
- Decreto 18 marzo 2003, n. 101: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. "Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93". (GU n. 106 del 9-5-2003).
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003: "Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005". (GU n. 139 del 18-6-2003 - Suppl. Ordinario n. 95) (Riferimenti a INQUINAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO, AMIANTO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ACQUA, ELETTROSMOG, RIFIUTI, MOBILITA' SOSTENIBILE).
- Legge 24 novembre 2003, n. 326 - Testo coordinato del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269 (GU n. 229 del 2-10-2003- Suppl. Ordinario n.157): Testo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, recante: "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.". (GU n. 274 del 25-11-2003- Suppl. Ordinario n. 181) Stralcio: Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto.
- Decreto 5 febbraio 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. "Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto". (GU n. 87 del 14-4-2004).
- Deliberazione 30 marzo 2004, n. 01/CN/Albo: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. (GU n. 88 del 15-4-2004).
- Deliberazione 30 marzo 2004, n. 02/CN/Albo: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. (GU n. 88 del 15-4-2004).
- Decreto 29 luglio 2004, n. 248: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. (GU n. 234 del 5-10-2004).
- Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115 "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione". (GU n. 151 del 01/07/2005) - (art.11 conferimento in discarica dei rifiuti - proroga).

Giunta Regione e l'Abruzzo

Attualmente, il Testo Unico Ambientale, D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale con tutte le s.m.e. i., classifica i rifiuti contenenti amianto (RCA) come rifiuti speciali pericolosi, se contengono una quantità di amianto al di sopra dello 0,1% (1.000 mg/kg). La classificazione di tali rifiuti con i codici CER del Catalogo Europeo dei Rifiuti prevede, per i RCA, dei rifiuti pericolosi per definizione (senza voce a specchio) e dei rifiuti pericolosi se contenenti concentrazioni superiori a valori fissati (con voce a specchio):

- 060701*: rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto;
- 061304*: rifiuti della lavorazione dell'amianto;
- 101309*: rifiuti da fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto;
- 150111*: imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti;



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

- 160111*: pastiglie per freni, contenenti amianto;
- 160212*: apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere;
- 170601*: materiali isolanti contenenti amianto
- 170605*: materiali da costruzione contenenti amianto.

Questa classificazione ha valore essenzialmente giuridico e risulta praticamente applicabile solo ai fini del trasporto e degli adempimenti documentali a carico del produttore.

Il D.M. n. 248 del 29 luglio 2004 riporta per ogni codice CER di rifiuti contenenti amianto la tipologia di discarica dove tali rifiuti possono essere smaltiti. Questo aspetto viene ripreso e ulteriormente dettagliato nel DM 27 settembre 2010 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", dove all'allegato 2 si specifica che i rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:

- a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;
- b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05; per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella riportata in decreto, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento.

Per il conferimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto in discarica, oltre ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, devono essere rispettate specifiche modalità ed adeguati criteri di deposito per lo smaltimento, idonea dotazione di attrezzature e personale, precise misure di protezione del personale dalla contaminazione da fibre di amianto, indicate con dettaglio nello stesso allegato al decreto.

Infine, per quanto riguarda la bonifica di beni contenenti amianto, in accordo a quanto disciplinato all'art. 212 del Testo Unico Ambientale, vi è l'obbligo, da parte delle imprese che intendono effettuare suddetta bonifica, di iscriversi ad un albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

2.1.2 Riferimenti regionali

Il PRA è stato predisposto ai sensi:

- dell'art. 10 della legge 27.03.1992, n. 257 recante: "*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*";
- dell'art. 1 del D.P.R. 08.08.1994 recante: "*Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione dei Piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*";
- dell'art. 2 della L.R. 04.08.2009, n. 11 recante: "*Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto*"⁹.



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Il PRA ha visto il susseguirsi nel tempo di una serie di provvedimenti regionali che ne delineano i contenuti e dai quali trae riferimento:

- **Determinazione Dirigenziale n. DN3/1077 del 17.11.2006** "DGR n.759 del 30.08.2002 – Conferimento dell'incarico relativo alle attività di supporto agli uffici regionali competenti in materia di Mappatura dell'amianto (Decreto 101/2003) e di redazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Legge 257/1992) alla Collabora Engineering S.p.a. – Nomina del Comitato Tecnico-Scientifico", con la quale si è provveduto ad inserire un Comitato tecnico con la finalità di provvedere anche all'elaborazione del Piano Regionale Amianto (PRA);
- **DGR n. 258 del 19.03.2007** "D.Lgs. 13.01.2003 n.36 – D.M. 03/08/2005 e s.m.i. L.R. 28/04/2000 n.83 e s.m.i. – Direttiva in materia di realizzazione e gestione di discariche per rifiuti costituiti da materiali di matrice cementizia contenenti amianto";
- **DGR n.689 del 09.07.2007** "Linee guida per la realizzazione del Piano Regionale per la protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" e del "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza amianto" denominato "Amianto map".
- **D.G.R. n. 211 del 04.05.2009** "Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 367 del 24.04.2008";
- Circolare del Servizio Gestione Rifiuti, prot. n. 22081/DR4 del 07.12.2009;
- **D.G.R. n. 347 del 03.05.2010**: "Legge 27.03.1992, n. 257 - L.R. 4.08.2009, n. 11 – D.G.R. n. 689 del 9.07.2007 - DGR n. 211 del 4.05.2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Disposizioni attuative, modifiche ed integrazioni alle DGR n. 689 del 9.07.2007 e DGR n. 211 del 4.05.2009";
- **D.G.R. n. 657 del 30.08.2010** "Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 347 del 3.05.2010 avente ad oggetto: "Legge 27.03.1992, n. 257 - L.R. 4.08.2009, n. 11 - DGR n. 689 del 9.07.2007 - DGR n. 211 del 4.05.2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Disposizioni attuative, modifiche ed integrazioni alle DGR n. 689 del 9.07.2007 e DGR n. 211 del 4.05.2009." Presa d'atto dell'ordinanza n. 274/2010 del TAR Abruzzo del 29 luglio 2010.";
- **Determina n. DR4/130 del 24.11.2011**: "DGR n. 347 del 03.05.2010 e s.m.i. - Modifiche agli Allegati 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e riapertura termini temporali del bando pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini";
- **D.G.R. n. 892 del 17.12.2012**: "DGR n. 347 del 03.05.2010 e s.m.i. - Modifiche agli Allegati 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e riapertura termini temporali del bando pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini"
- **D.G.R. n. 394/P del 27.05.2013**, di aggiornamento del Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale per il periodo 2013-2015, aumenta ulteriormente la dotazione finanziaria dell'intervento permettendo il finanziamento di ulteriori n. 75 interventi, dell'elenco dei siti contenuti in «Amianto Map», per una superficie totale stimata pari a circa 14.200 mq
- **Determina Dirigenziale DA21/185 del 24.12.2013** "DGR n. 892 del 17.12.2012 - DGR n. 347 del 03.05.2010 e s.m.i. - Modifiche agli Allegati 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e riapertura

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

termini temporali del bando pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini. Approvazione graduatorie”;

- **D.G.R. n. 228 del 31.03.2014** “Modifiche agli Allegati 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, alla DGR n. 347 del 03.05.2010 così come rettificata dalla DGR n.892 del 17.12.2012. Riutilizzo economie e riapertura termini temporali del bando pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini”;
- **D.G.R. n. 801 del 05.12.2014** “Proposta di Piano Regionale di Protezione dell’Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”
- **D.G.R. n. 453 del 12.07.2016** “Modifiche agli Allegati 4, 4.2 e 4.3 alla DGR n. 228 del 31.03.2014. Riutilizzo economie e riapertura dei termini temporali del bando pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini per la concessione di contributi a fondo perduto per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto”.
- **D.G.R. n.46 del 02.02.2018** “D.Lgs. 03/04/2006, n.152 e s.m.i. – Legge 27/03/1992, n.257 – L.R. 19/12/2007, n.45 e s.m.i. – L.R. 04/08/2009, n.11 – Progetto sperimentale per la realizzazione di tecnologie innovative per il trattamento e recupero di materiali contenenti amianto (MCA). Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione Abruzzo, RES.GEA Srl Spin OFF Università “G. D’Annunzio” Chieti, VERAM Srl ed ECO.LAN Spa”.

2.2 Individuazione degli obiettivi di riferimento (obiettivi di sostenibilità)

Alla luce degli obblighi derivanti dall’applicazione del quadro normativo complessivo, la predisposizione e l’adozione del Piano Regionale Amianto si inquadra in un ambito di riferimento articolato ed esteso che comprende aspetti di carattere sanitario ed ambientale. In relazione a quest’ultimo, vanno considerati le restrizioni e i divieti di impiego, la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento ambientale, la definizione di procedimenti amministrativi, la riconversione di impianti industriali, le metodologie di controllo di qualità dei laboratori di analisi dell’amianto, la normativa sulla gestione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

Pertanto, estrapolando gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale inerenti al Piano riportati alla lett. e) dell’Allegato IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. *Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati Lett.e) membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale* ed effettuata l’attività di ricognizione dei principali strumenti che governano il quadro pianificatorio e programmatico del piano in oggetto, si è proceduto a individuare gli obiettivi di protezione ambientale già indicati dalle principali politiche ambientali internazionali e comunitarie. Per la loro individuazione è stata predisposta una tabella che mette in relazione il contesto di riferimento del PRA, declinato in diverse componenti, con gli obiettivi di sostenibilità.

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

CONTESTO DI RIFERIMENTO	OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'
SALUTE UMANA	Prevenire il rischio di infortuni sul lavoro significativi e di esposizione ad amianto e rafforzare le attività di vigilanza e controllo sul territorio
PAESAGGIO	Recuperare il paesaggio tradizionale e tutelare i beni e il patrimonio storico-culturale
SUOLO E SOTTOSUOLO	Incentivare il risanamento ambientale delle aree degradate
ACQUA	Perseguire la gestione sostenibile delle risorse acqua e tutelarne la qualità
ARIA	Ridurre le emissioni di gas inquinanti e di polveri sottili in atmosfera
RIFIUTI	Migliorare la gestione dei rifiuti prodotti e ridurre la loro pericolosità

Giunta Regionale - Abruzzo

Gli obiettivi su indicati imposti dalla normativa costituiranno il riferimento e la linea guida per le azioni previste dal Piano e per fornire indicazioni utili a stabilire le misure e le priorità di intervento.

2.3 Struttura, contenuti e necessità di aggiornamento del PRA

Come anticipato in premessa, la proposta del presente PRA rappresenta lo strumento con il quale la Regione Abruzzo contribuisce a mettere a regime quanto di sua competenza in materia di rischi sanitari e ambientali collegati alla presenza di amianto sul territorio e a consentire l'omogeneizzazione e l'armonizzazione delle attività di controllo già avviate.

La natura preliminare della proposta di piano adottata nonché il lungo periodo della sua gestazione inducono alla necessità di un'approfondita revisione ed aggiornamento del Piano stesso. Il piano necessita infatti di integrazioni significative in alcuni aspetti (programmazione e disciplina delle attività, sistema impiantistico, scenari di piano ecc.) e in particolare in relazione alle criticità raccolte nella fase di *scoping* che lo strumento dovrebbe poter affrontare e risolvere.

2.3.1 La metodologia del PRA

Nel censimento eseguito dalla Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 10 della legge 27/03/1992, n. 257, e riportato nella DGR n. 689 del 09.07.2007, sono stati visitati 10.167 tra siti pubblici (allegato A.1 alla DGR n. 689 del 09.07.2007) ed opifici (allegato A.2 alla DGR n. 689 del 09.07.2007),



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

consentendo di individuare 2.375 siti (1900 edifici pubblici e 475 siti industriali) nei quali è stata accertata la presenza di materiali contenenti amianto.

L'indagine volta all'accertamento della presenza naturale di amianto (cave di pietre verdi) ha invece escluso l'esistenza sul territorio abruzzese di siti di categoria 3. Tutti i siti sono stati georeferenziati su ortofotocartografia a scala 1:10.000 ed i dati ad essi correlati sono stati archiviati nel SIT, aggiornabile in tempo reale con ulteriori dati

- della mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto eseguita ai sensi dell'art. 20 della legge 23/03/2001, n. 93 e del D.M. 18 marzo 2003 n. 101 riportati nell'allegato B alla DGR n. 689 del 09.07.2007;
- dell'entrata in vigore di normative che hanno modificato le procedure relative alle attività di gestione dei rifiuti, delle discariche, nonché le attività afferenti all'operatività delle ditte coinvolte nella gestione dell'amianto;
- delle procedure messe in atto dagli Enti preposti alla vigilanza e/o controllo per l'assolvimento degli adempimenti di competenza di cui alla DGR n. 101 dell'11.02.2013, Allegato 5 del PRA.

Giunta Regionale - C. Abruzzo

INQUADRAMENTO del PRA		
Normativa di riferimento	L.R. 11/2009 e L. 257/1992	
Autorità Proponente	Regione Abruzzo –Servizio Gestione Rifiuti	
Contesto normativo e pianificatorio	Area di competenza del Piano Regionale	
	Destinatari del Piano	Strutture edilizie ad uso civile, commerciale, artigianale, agricolo ed industriale, anche non più in uso, in cui sono in opera manufatti e materiali, in matrice compatta e friabile, ai quali è stato intenzionalmente aggiunto amianto. Attività lavorative che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto per i lavoratori. Attività che contemplano la rilevazione, l'utilizzazione e la bonifica dell'amianto presente in natura e delle pietre verdi.
	Approvazione preliminare	Giunta regionale
	Approvazione definitiva	Giunta regionale
	Durata	Fino a necessità aggiornamento/revisione
	Iter di approvazione di revisione dello strumento	Stesse procedure previste per l'approvazione



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

2.3.2 Gli obiettivi e le linee di intervento/azione del PRA

La L.R. 11/2009, prevede che la Regione Abruzzo approvi un PRA che definisca le azioni, gli strumenti e le risorse per perseguire in particolare i seguenti obiettivi generali:

1. **la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto;**
2. **la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto e/o materiali contenenti amianto;**
3. **la promozione di attività finalizzate alla tutela dei rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dalla presenza di amianto e la collaborazione con enti pubblici per la ricerca e la sperimentazione nel settore;**
4. **la promozione di iniziative di educazione, formazione ed informazione, finalizzate ad accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto e/o materiali contenenti amianto ed alla loro corretta gestione.**

Nella seguente tabella seguente sono riportati nel dettaglio gli obiettivi specifici e le azioni del PRA, desunti dall'articolato che costituisce il piano stesso.

PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA, AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO

OBIETTIVI GENERALI	OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI
OG1. Salvaguardare e tutelare la salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto		A1. Aggiornare il censimento eseguito dalla Regione Abruzzo, ai sensi della DGR n. 689 del 09.07.2007 mediante la messa a regime, presso il Sistema Informativo Regionale Ambientale dell'ARTA, del Sistema Informativo Territoriale del quale fanno parte i dati del censimento e della mappatura accessibile agli organi di vigilanza (articolo 3, comma 3, lettera b, della Legge Regionale 4 agosto 2009 n° 11);
OG2. Promuovere attività finalizzate alla tutela dei rischi per la salute connessi all'esposizione ad amianto	OS1. Completare ed aggiornare la conoscenza dei rischi connessi alla presenza di amianto e materiali contenenti amianto sul territorio regionale, realizzando un sistema informativo accessibile agli organi di vigilanza	A2. Aggiornare il censimento eseguito dalla Regione Abruzzo, ai sensi della DGR n. 689 del 09.07.2007, mediante l'inserimento di tutti i nuovi dati che non è stato possibile acquisire ed inserire in precedenza rilevati nel corso dell'attività di vigilanza
OG3. Promuovere attività finalizzate alla tutela dell'ambiente dall'amianto prevedendo anche la collaborazione con Enti Pubblici per la ricerca e la sperimentazione nel settore		A3. Aggiornare il censimento eseguito dalla Regione Abruzzo, ai sensi della DGR n. 689 del 09.07.2007 mediante l'aggiornamento dei dati variati a seguito delle attività di bonifica avvenute nel corso del tempo
OG4. Promuovere iniziative di educazione, formazione ed informazione, finalizzate ad accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto e/o materiali contenenti amianto ed alla loro corretta gestione	OS2. Diffondere la conoscenza di metodi e procedure finalizzati a prevenire i rischi connessi alla presenza di amianto le attività di custodia, manutenzione, valutazione e gestione del rischio, rimozione dei M.C.A.	A4. Rendere accessibile alla collettività (anche attraverso portale web) la documentazione legislativa e tecnica esistente in materia di misurazione e valutazione del rischio da esposizione a fibre di amianto, custodia, gestione, bonifica e smaltimento di M.C.A., nonché il quadro epidemiologico delle patologie amianto-correlate registrate nel territorio regionale.

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

ozznoy.f.a. 2010.03. 22.11.19

Rapporto Ambientale

PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA, AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIAMTO

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI
<p>OS3. Promuovere la formazione dei soggetti coinvolti nelle molteplici fasi: dal controllo delle condizioni di salubrit� ambientale e di sicurezza sul lavoro, in cui esista ancora il rischio, alle fasi finali di smaltimento dei rifiuti e di bonifica delle aree ed alla sorveglianza sanitaria ed epidemiologica degli esposti ed ex esposti al rischio amianto</p>	<p>A5. Sostenere e realizzare iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori addetti alla vigilanza e al controllo, e dei sanitari comunque impegnati (Medici Competenti, Medici operanti nelle ASL, a partire dai Dipartimenti di Prevenzione, e nel COR) nelle attivit� di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica di esposti ed ex esposti ad amianto</p> <p>A6. Fornire gli strumenti che consentano, in fase attuale e futura, il controllo e la programmazione delle attivit� di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, anche mediante la possibilit� di stipulare con i Titolari/Gestori di siti di stoccaggio e smaltimento appositi Accordi di programma finalizzati alla corretta gestione delle problematiche "amianto", per il conferimento dei R.C.A. derivanti dalle attivit� di rimozione effettuate nelle situazioni di emergenza e rimozione di piccola quantit� di M.C.A.</p>
<p>OS4. Ridurre i livelli di esposizione ad amianto attraverso la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto e/o materiali contenenti amianto;</p>	<p>A7. Fornire gli strumenti che consentano, in fase attuale e futura, la semplificazione, in casi dettagliatamente particolareggiati e/o in casi di piccole quantit� di materiali contenenti amianto, dei procedimenti di bonifica e smaltimento degli stessi</p> <p>A8. Fornire gli strumenti che consentano, in fase attuale e futura, il coordinamento tra gli organi di vigilanza delle ASL e dell'ARTA e le altre forze di PG operanti sul territorio coinvolte a vario titolo</p> <p>A9. Migliorare l'omogeneit� delle attivit� di vigilanza su tutto il territorio regionale mediante l'elaborazione di procedure operative condivise dagli Enti di controllo coinvolti a vario titolo.</p> <p>A10. Migliorare l'omogeneit� delle attivit� di vigilanza su tutto il territorio regionale mediante la formazione del personale operante nelle strutture territoriali delegate ai controlli riferita anche alle procedure operative codificate.</p> <p>A11. Fornire indirizzi per l'elaborazione dei piani delle attivit� di vigilanza e controllo da parte delle ASL (percentuali controlli in base ai siti georeferenziati).</p>

OBIETTIVI GENERALI



Servizio Valutazioni Ambientali

pagina 44 di 103

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Regione Abruzzo

Rapporto Ambientale

	<p>A12. Assicurare all'organo territoriale di controllo laboratoristico la dotazione delle risorse strumentali e organizzative previste dalla vigente normativa mediante atti vincolanti per le amministrazioni interessate.</p> <p>A13. F romuovere attività di ricerca e di sperimentazione di metodi alternativi allo smaltimento in discarica, anche in considerazione del fatto che eventuali tecniche di recupero in sicurezza di tali mater ali possono comportare decisivi risparmi di risorse finanziarie pubbliche in conseguenza della riduzione dei costi di smaltimento.</p>
--	---



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

2.3.3 La struttura e i contenuti del PRA

Il PRA è strutturato nel seguente modo:

Premessa

Introduzione

- Art.1 - Finalità ed obiettivi del Piano Regionale Amianto
- Art.2 - Campo di applicazione
- Art.3 - Definizioni
- Art.4 - Conoscenza complessiva del rischio amianto
- Art.5 - Misure di protezione dalla presenza naturale di amianto
- Art.6 - Rimozione e smaltimento dei rifiuti d'amianto - Modalità di conferimento
- Art.7 - Controllo delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro
- Art.8 - Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto
- Art.9 - Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto in altri settori
- Art.10 - Programmazione attività di controllo e vigilanza sull'amianto censito
- Art.11 - Formazione
- Art.12 - Programmi di bonifica
- Art.13 - Contributi
- Art.14 - Sorveglianza epidemiologica
- Art.15 - Dotazione strumentale per gli organi di controllo
- Art.16 - Disposizioni finanziarie

Giunta Regione e F. Abruzzo

ALLEGATI

Allegato 1 - Normativa di settore

Allegato 2 - Elenco delle imprese di settore

Allegato 3 - Sistema impiantistico regionale

Allegato 4 - DGR n. 689 del 09.07.2007

Allegato 5 - DGR n. 101 dell'11.02.2013

Allegato 6 - Formazione

Di seguito si riportano i principali contenuti del PRA desunti dall'articolato che costituisce il piano stesso.



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

CONOSCENZA COMPLESSIVA DEL RISCHIO AMIANTO (art.4)

La Regione Abruzzo ha realizzato il censimento dei siti interessati dalla presenza di amianto. Partendo dai dati del censimento e dalla mappatura effettuati nel 2007 (approvati con DGR n. 689 del 09.07.2007), è stato fatto obbligo alle aziende Asl, di aggiornare i dati del censimento del SIT (Sistema Informativo Territoriale) attualmente residente presso il SIRA dell'ARTA. A tal fine saranno utilizzati anche i dati che afferiscono alla Regione. Le attività di censimento, mappatura ed il successivo monitoraggio delle coperture in MCA, possono essere effettuate dalla Regione Abruzzo anche con metodi di telerilevamento satellitare/aereo. La Regione Abruzzo provvederà ad attivare un "Portale Amianto" che consente di fornire pubblicamente all'utenza tutte le informazioni di carattere normativo, tecnico e sanitario sull'amianto.

Ai fini della conoscenza complessiva del rischio amianto, inoltre il piano prevede che:

- tutti i Comuni che non abbiano già provveduto, dovranno trasmettere alla Regione Abruzzo entro 180 giorni i dati relativi all'eventuale presenza di attività estrattive di amianto e/o pietre verdi;
- la Regione Abruzzo inserirà ed aggiornerà, nel Portale Amianto l'elenco delle imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica (Allegato 2 del PRA).
- la Regione Abruzzo, aggiornerà i dati relativi alla presenza di amianto in rapporto alle attività di bonifica avvenute sui mezzi di trasporto (rotabili ferroviari, natanti, aeromobili, e parco automezzi) circolanti sul proprio territorio.

MISURE DI PROTEZIONE DALLA PRESENZA NATURALE DI AMIANTO (art.5)

Il PRA impone, nel caso di lavori come attività di escavazione previste per la realizzazione della rete viaria e/o ferroviaria, utilizzo del materiale lapideo nella realizzazione della rete viaria e/o ferroviaria, utilizzo del materiale per la realizzazione di barriere marine, importazione di materiale lapideo; la trasmissione alla ASL competente, a cura del committente dei lavori, di studi geologici (corredati da dati analitici) che escludano la presenza di amianto, nelle rocce costituite da minerali silicatici appartenenti alle serie mineralogiche dell'olivina (rocce serpentiniche) e degli anfiboli, nel contesto territoriale sottoposto a tali lavori o nei materiali utilizzati,

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI D'AMIANTO- MODALITÀ DI CONFERIMENTO (art.6)

La Regione per gestire correttamente i rifiuti contenenti amianto (RCA), ha valutato, nel censimento effettuato l'attuale e potenziale domanda di smaltimento di tali rifiuti e la capacità ricettiva per lo smaltimento di R.C.A. degli impianti operanti, nel territorio regionale, nonché la necessità di armonizzare le norme del presente PRA con il vigente PRGR

Siti di conferimento

Sono stati individuati, da parte della Regione Abruzzo, i siti di stoccaggio e di smaltimento c/o eventuali siti di trattamento autorizzati per il conferimento dei R.C.A. derivanti dalle attività di rimozione effettuate nelle situazioni di emergenza e rimozione di piccole quantità di M.C.A..

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

I R.C.A. costituiti da materiali friabili, ed i quantitativi di materiali contenenti amianto eccedenti le capacità recettive del territorio regionale devono essere conferiti in siti extraregionali con i quali la Regione Abruzzo potrà stipulare all'uopo accordi interregionali.

Rimozione di M.C.A. in condizioni particolari

a) RIMOZIONE DI M.C.A. EFFETTUATE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA E/O URGENZA

In situazioni di emergenze come quelle riportate di seguito:

- presenza di R.C.A. che per consistenza dei materiali, ubicazione, accessibilità, potrebbero determinare una contaminazione delle matrici ambientali e rischio per la salute pubblica;
- presenza di M.C.A. anche in uso, che, danneggiati per eventi straordinari avversi (naturali ed accidentali), possono costituire un potenziale pericolo per la salute pubblica;
- presenza di M.C.A. rinvenuti occasionalmente durante lavori edili pubblici e/o privati (DGR n. 101 dell'11.02.2013).

b) RACCOLTA DI PICCOLE QUANTITÀ

La Regione, a seconda delle disponibilità di bilancio può prevedere l'erogazione di contributi a fondo perduto, mediante appositi bandi, per la rimozione di piccole quantità di materiale contenente amianto. Per piccole quantità si intendono quantitativi massimi di 540 kg di MCA in matrice compatta in opera (ai sensi del DM/2004) che dovranno essere rimossi, raccolti e smaltiti da ditte abilitate

c) BONIFICHE AD OPERA DEL CITTADINO

• prevista la possibilità che il proprietario di un immobile contenete manufatti in MCA compatto, possa procedere direttamente alla bonifica dello stesso per le quantità e secondo le modalità e procedure che saranno individuate con apposito atto successivamente all'approvazione del presente PRA. Le modalità di rimozione, raccolta, smaltimento e trattamento dei R.C.A. devono rispettare quanto stabilito dalle normative europee, nazionali e regionali vigenti in materia.

Giunta Regionale - c. Abruzzo

CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art.7)

La vigilanza sul rispetto delle norme specifiche sulla protezione dei lavoratori esposti ad amianto o di quelli addetti in imprese in cui sia presente un rischio lavorativo da amianto è assegnato ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende USL territorialmente competenti. Dovranno essere osservate le procedure prescritte dal Titolo IX, Capo III (Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto) del D.Lgs 81 del 2008 nel testo vigente e dettagliate nella DGR n. 101 dell'11.02.2013 "Legge 27.03.1992, n. 257 - D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n. 11. - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto. Approvazione linee guida", Allegato 5 (si allega solo il testo della deliberazione, rinviando per gli aspetti tecnici allo specifico atto) al presente PRA.

Annualmente i Servizi delle USL territorialmente competenti provvederanno ad inviare alla Direzione Politiche della Salute e alla Direzione Ambiente della Regione Abruzzo una relazione sull'attività svolta contenente le indicazioni riportate nel comma 2 dell'art. 7 del DPR 08/08/94.

CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI SALUBRITÀ AMBIENTALE E RILEVAZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AMIANTO (art.8)

Attività di vigilanza

Il PRA intende fornire gli strumenti per il controllo dell'amianto e dei materiali contenenti amianto in opera e sono finalizzate a ridurre, per quanto tecnicamente possibile, ogni potenziale rischio sanitario per la popolazione.



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

La vigilanza sul rispetto delle norme indicate nel presente articolo è assegnata ai Servizi di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica delle Aziende USL territorialmente competenti.

1. L'aerodispersione delle fibre nell'ambiente

Al fine di evitare l'aerodispersione delle fibre nell'ambiente e ogni indebita esposizione della popolazione è necessario che:

- a) tutti gli operatori che a vario titolo sono coinvolti nella rimozione e smaltimento dei materiali e rifiuti contenenti amianto, rispettino rigorosamente le procedure prescritte nella vigente normativa (Titolo IX, Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto - del D.L.gs 81 del 2008 e s.m.i. e D.M. del 6 settembre 1994) ricordate nell'articolo 9 del presente PRA;
- b) i proprietari e/o i responsabili delle attività che vi si svolgono, di immobili nei quali sia presente amianto, una volta accertata la presenza, devono valutarne lo stato di usura e, in caso di permanenza di tali materiali, provvedere alla corretta gestione, custodia e manutenzione degli stessi secondo quanto indicato nei commi seguenti;

2. Presenza di amianto in matrice friabile

a) A seguito dell'individuazione di amianto friabile o floccato, i soggetti proprietari di immobili di cui all'articolo 2, comma 1, del presente PRA devono:

- darne immediata comunicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della L. 257 del 27/03/1992, al Servizio d'Igiene e Salute Pubblica dell'Azienda ASL territorialmente competente utilizzando uno schema che sarà approvato con apposito atto successivamente all'adozione del presente PRA,
- procedere tempestivamente alla bonifica (ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della L.R. 11/09) entro 90 giorni dalla scoperta previa presentazione (ai sensi dell'articolo 256 del D.L.vo 81/08 e s.m.i.) di idoneo piano di lavoro ai competenti Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
- darne comunicazione al SIT, entro 60 giorni dalla scoperta della presenza di tale tipo di materiale;

I dati relativi alle comunicazioni di cui sopra, trascritti nei registri istituiti presso le Aziende ASL, sono parte integrante delle relazioni che annualmente devono essere trasmesse alla Regione Abruzzo.

3. Presenza di amianto in matrice compatta.

a) Esame delle condizioni dei M.C.A. in opera.

- I soggetti i proprietari di immobili di cui all'articolo 2, comma 1, del presente PRA, nel caso in cui venga individuata la presenza di amianto e/o di M.C.A. in matrice compatta devono predisporre
- entro 60 giorni, l'esame delle condizioni dei materiali in opera al fine di stimare il potenziale pericolo di rilascio di fibre dal materiale.
- Per gli immobili occupati, destinati ad uso civile, pubblico e privato, commerciale ed industriale, l'esame dovrà consentire la valutazione della potenziale esposizione a fibre d'amianto degli occupanti.
- L'esame dovrà essere redatto secondo i criteri di cui al punto 2 del D.M. 06/09/94 e dovrà utilizzare, obbligatoriamente, le schede del tipo di quelle dell'Allegato 5 del suddetto D.M. seguendo le procedure indicate nella DGR n. 101 dell'11.02.2013 "Legge 27.03.1992, n.

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

257 - D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n. 11. - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto. Approvazione linee guida”.

- L'esame dovrà obbligatoriamente indicare la percentuale dei materiali danneggiati ai fini dell'applicazione del diagramma di flusso del processo di scelta del metodo di bonifica di cui al D.M. 20.08.1999, Allegato 2, Tabella 1, e s.m.i.;
 - L'eventuale esecuzione di accertamenti tecnico analitici dovrà essere eseguito esclusivamente dai laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute il cui elenco sarà pubblicato su portale web;
- b) Scelta del metodo di bonifica.
Il metodo di bonifica deve essere scelto in base all'esito della verifica di cui al precedente punto a), e deve altresì tener conto, dell'ubicazione degli immobili nel contesto urbanistico e la loro allocazione in vicinanza a strutture residenziali e/o di servizio, del “Diagramma di flusso del processo di scelta del metodo di bonifica” di cui al D.M. 20.08.1999, Allegato 2, Tabella 1, e s.m.i. e dei criteri di cui al D.M. 06/09/94 punto 3.
- c) Piano di manutenzione e programma di controllo.
I soggetti di cui al comma 2a del presente articolo, ai sensi del punto 4 del D. M. 06/09/94, debbono predisporre un programma di controllo ed un piano di custodia e manutenzione per i materiali d'amianto o M.C.A in opera, per i quali possono non essere necessari l'interventi di bonifica o che siano stati messi in sicurezza con interventi di tipo conservativo (incapsulamento, confinamento o sovracopertura).
Il programma di controllo ed il piano di custodia e manutenzione dovrà essere ripetuto con la periodicità individuata in esito all'applicazione delle procedure di cui alla DGR 101/2013 e comunque non oltre almeno ogni due anni. Inoltre detta valutazione dovrà essere eseguita successivamente ad ogni evento eccezionale che determini un palese ed improvviso degrado e/o danneggiamento della struttura.
La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo, deve essere custodita dai proprietari degli immobili nei quali sia presente amianto compatto, e/o dai responsabili delle attività che vi si svolgono e devono essere esibiti, su richiesta, agli Organi di controllo.

Giunta Regionale - Abruzzo

CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI SALUBRITA' AMBIENTALE E RILEVAZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AMIANTO IN ALTRI SETTORI (art.9)

1.AGGIORNAMENTO DELLA PRESENZA DI AMIANTO NEI ROTABILI FERROVIARI

La Regione Abruzzo provvede all'aggiornamento della presenza di amianto nei rotabili, mediante apposita richiesta ai gestori del traffico ferroviario, che sarà incluso nella programmazione di cui al seguente art. 10. Le strutture presso cui sono effettuate le attività di decoibentazione e riparazione dei rotabili devono rispettare le caratteristiche strutturali e gestionali indicate nel D.M. 26.10.1995.

2.AGGIORNAMENTO DELLA PRESENZA DI AMIANTO NEI NATANTI



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

La Regione Abruzzo provvede al controllo relativo all'aggiornamento della presenza di amianto nei natanti, d'intesa con le Capitanerie di Porto sia in relazione dei proprietari dei natanti, sia per quanto riguarda le strutture di terra, presenti nel territorio regionale. Le strutture di terra presso cui sono effettuate le attività di decoibentazione e riparazione dei natanti devono possedere caratteristiche strutturali e gestionali tali da:

- garantire la limitazione dell'esposizione al rischio amianto e la tutela della salute dei lavoratori così come previsto dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
- impedire la dispersione di fibre di amianto nell'aria al fine di evitare l'inquinamento ambientale e l'indebita esposizione della popolazione;
- garantire la corretta gestione dei rifiuti contenenti amianto.

3. AGGIORNAMENTO DELLA PRESENZA DI AMIANTO NEGLI AEROMOBILI

La Regione Abruzzo disporrà controlli per l'aggiornamento della presenza di amianto negli aeromobili e nelle strutture di terra in cui sono effettuate le attività di decoibentazione e riparazione degli stessi.

4. AUTODEMOLITORI ED ALTRI SETTORI IN CUI SI ESEGUONO ATTIVITÀ DI BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

Qualora gli autodemolitori ed altre strutture dovessero risultare interessate da attività di bonifica di manufatti contenenti amianto, nel rispetto della normativa vigente in materia, effettuare la bonifica destinando una zona dell'impianto strutturalmente e funzionalmente predisposta al fine di:

- limitare l'esposizione al rischio amianto e garantire la tutela della salute dei lavoratori adottando tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
- impedire la dispersione di fibre di amianto nell'aria al fine di evitare l'inquinamento ambientale e l'indebita esposizione della popolazione;
- garantire la corretta gestione dei rifiuti contenenti amianto.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA SULL'AMIANTO CENSITO (art.10)

Le Direzioni Politiche della Salute ed Ambiente della Regione Abruzzo, sentiti i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende A.S.L. e l'ARTA, individuano aree di particolare interesse sanitario, tipologie di immobili o attività lavorative alle quali deve essere prioritariamente indirizzata l'attività di vigilanza.

L'individuazione di tali aree dovrà essere periodicamente aggiornata (con cadenza annuale); con la stessa periodicità saranno aggiornati i dati relativi alla sorveglianza epidemiologica che devono essere forniti dal Centro Operativo Regionale (COR) di cui all'articolo 8 della L.R. 11/09.

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Le aree o la tipologia di immobili vengono individuati tra quelli presenti nel censimento così come aggiornato ai sensi dell'Articolo 4 del presente Piano e tra quelli eventualmente non ancora censiti.

FORMAZIONE (art.11)

La Regione Abruzzo individua le linee guida per i corsi di formazione articolati in relazione al livello professionale del personale cui sono diretti:

- Operativo: della durata minima di 30 ore rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, bonifica e smaltimento;
- Gestionale: della durata minima di 50 ore rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, bonifica e smaltimento;

La Giunta Regionale organizza corsi di formazione destinati al personale delle strutture di controllo aventi come prioritaria finalità di migliorare l'omogeneità dell'attività di vigilanza, controllo e di campionamento.

I corsi saranno finanziati con le modalità indicate dall'art. 10 del D.P.R. 08.08.1994.

In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera k, della Legge Regionale 4 agosto 2009 n° 11, le figure di cui al punto 4a del D.M. 6 settembre 1994, devono possedere un titolo di studio di scuola media superiore e un attestato rilasciato dopo specifico corso di coordinatore amianto di almeno 50 ore di formazione, prevedendo altresì specifici corsi di aggiornamento ogni 3 anni. Il dettaglio della formazione è specificato nell'Allegato 6 al presente P.R.A.

In via transitoria, possono svolgere l'attività di responsabili del rischio amianto, di cui al punto 4a del D.M. 6 settembre 1994, tutti i soggetti attualmente incaricati che decadranno se non in possesso dei requisiti che stabiliti dal presente P.R.A.

La Giunta Regionale predisporrà corsi di formazione e aggiornamento gratuiti per:

- Organi di Polizia Giudiziaria;
- Operatori tecnici e sanitari degli Enti coinvolti nell'applicazione della normativa vigente.

PROGRAMMI DI BONIFICA (art.12)

La Giunta Regionale è autorizzata ad attuare un programma straordinario per la bonifica dei propri immobili e di quelli degli enti regionali nei quali sia presente amianto, le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre e di polveri.

La Giunta Regionale è autorizzata a finanziare, a favore degli enti locali, degli enti pubblici e degli enti pubblici economici, un programma straordinario per la bonifica degli impianti di distribuzione dell'acqua nei quali sia presente amianto, le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre e di polveri. I programmi di cui sopra sono adottati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'Ambiente di concerto con l'Assessore regionale per le Politiche della Salute.

CONTRIBUTI (art.13)

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali che effettuino interventi di bonifica da amianto su immobili o infrastrutture pubbliche; l'ammontare del contributo è pari al 70

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

per cento della spesa ammessa a finanziamento. I contributi sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi di bonifica su manufatti contenenti amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare rilascio di fibre e di polveri. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente di concerto con l'Assessore regionale alle Politiche per la Salute, con propria deliberazione, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, la deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA (art.14)

La sorveglianza epidemiologica dei tumori patognomici o strettamente correlati con l'esposizione all'amianto è svolta dal Centro Operativo regionale (COR) istituito con D.G.R. n. 1213/2003 in base alle indicazioni previste dal D.P.C.M. del 10/12/2002 n. 308 - L.R. n.11 del 17.03.2014.

DOTAZIONE STRUMENTALE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO (art.15)

La Giunta Regionale provvede ad assicurare al Centro Regionale di Riferimento per l'Amianto dell'ARTA Abruzzo la strumentazione prevista dall'art. 11 del D.P.R. 08.08.1994, non ancora assegnata allo stesso.

Entro il suddetto termine, si provvede da parte della Giunta Regionale a garantire che il Centro Regionale di Riferimento per l'Amianto dell'ARTA Abruzzo, posseda anche i requisiti minimi organizzativi previsti dall'Allegato 5 al D.M. 14.05.1995.

2.3.5 Criteri di localizzazione degli impianti

Con riferimento alla realizzazione di impianti di discarica di materiali contenenti amianto, nonché di celle dedicate all'interno di impianti esistenti e di centri di stoccaggio provvisorio valgono i criteri di localizzazione previsti dall'adeguamento del PRGR approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 110/8 del 02.07.2018 e già assoggettato a VAS.

La localizzazione deve tenere in considerazione i vincoli e limitazioni di natura diversa: fisici, sociali, economici e tecnici.

I principali obiettivi nel processo di selezione dei siti di stoccaggio provvisorio e smaltimento sono in sintesi:

- 1) massimizzare la rispondenza del sito alle caratteristiche richieste dal tipo di impianto;
- 2) minimizzare gli impatti della struttura sull'ambiente in cui va ad insediarsi.

Nel quadro delle competenze dei diversi livelli istituzionali la Regione Abruzzo, si fa riferimento al Piano di Gestione dei Rifiuti, dove vengono definiti i criteri localizzativi per gli impianti di gestione dei rifiuti, tra cui i rifiuti speciali ed i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti.

Si sottolinea come i criteri localizzativi, ai sensi della Legge regionale 36/2010 "Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti inerti contenenti amianto", siano da applicare anche alle discariche che smaltiscono rifiuti contenenti amianto, secondo le modalità che, nel caso differiscano dal gruppo delle "Discariche per rifiuti non pericolosi", vanno via via specificati.

Vengono identificate tre fasi principali del processo localizzativo:

- 1) definizione dei criteri di localizzazione nel quale vengono individuate le aree non idonee che hanno valenza di vincolo assoluto ed identifica i fattori penalizzanti e preferenziali da utilizzare per la

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

caratterizzazione dei luoghi e l'identificazione delle aree non idonee. I fattori di tutela integrale sono determinati sulla base della normativa vigente.

2) macrolocalizzazione

3) microlocalizzazione.

La metodologia è riferita alla realizzazione di nuovi impianti, ove per "nuovi impianti" si intendono sia strutture ex novo, sia nuove attività di gestione rifiuti contenenti amianto da attivarsi all'interno di strutture esistenti, sia cambiamento della localizzazione e/o delocalizzazione di un impianto esistente. La stessa procedura si applica alla "modifica degli impianti esistenti" dove per modifica si intende ampliamento superiori al 15% (L.R. 45/2007 e ss.mm.ii) sia in termini di occupazione di suolo che di quantitativi autorizzati, la modifica della modalità di funzionamento (es. variazione dei CER con inclusione di CER "pericolosi" pur in una situazione di invarianza quantitativa dei rifiuti). Il presente rapporto ha considerato e valutato di seguito le limitazioni/esclusioni e le opportunità dei criteri proposti dal PRGR. Tale verifica è stata effettuata in termini strategico/generale secondo i seguenti steps metodologici:

- Verifica della significatività della tipologia di impianto sulle componenti ambientali
- Valutazione della natura degli effetti
- Valutazione delle macrocategorie di indirizzo

Verifica della significatività della tipologia di impianto sulle componenti ambientali

Si riporta di seguito la matrice che valuta il rapporto di significatività tra le macrocategorie di impianto e le componenti del sistema ambientale considerate.

Le relazioni, analizzate secondo la legenda riportata di seguito, evidenziano una significatività diretta tra le tipologie di impiantistica considerate e le componenti della salute pubblica, della tutela della risorsa idrica e della risorsa aria.

LEGENDA	
	relazione significativa diretta
	relazione significativa indiretta
	relazione non significativa
	non presente

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Verifica significatività ambientale criteri localizzativi impianti	POPOLAZIONE		BIODIVERSITA'		PAESAGGIO		SUOLO		RISORSE IDRICHE		ARIA E CLIMA	
	DINAMICA DEMOGRAFICA	SALUTE PUBBLICA	AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000	FLORA E FAUNA	PAESAGGIO	DETRATTORI AMBIENTALI	USO DEL SUOLO E CONTENUTO ORGANICO	ANALISI DEI RISCHI E DEI VINCOLI	ACQUE SUPERFICIALI SOTTERRANEE	EMISSIONI IN ATMOSFERA	QUALITA' DELL'ARIA	
Tipo di impianto												
Discarica												
Stoccaggio												

Giunta Regionale d'Abruzzo

Valutazione della natura degli effetti

Vengono quindi analizzati e valutati gli effetti possibili classificandoli in positivi e negativi sempre in relazione alla relazione tipologia impianto/componente ambientale.

La matrice fa riferimento alle seguenti classificazioni:

LEGENDA	
	Effetto potenzialmente positivo
	Effetto potenzialmente negativo
	Effetto Incerto
	Non presente



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Verifica Effetti sulle componenti Ambientale	POPOLAZIONE		BIODIVERSITA'		PAESAGGIO		SUOLO		RISORSE IDRICHE		ARIA E CLIMA	
	DINAMICA DEMOGRAFICA	SALUTE PUBBLICA	AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000	FLORA E FAUNA	PAESAGGIO	DETRATTORI AMBIENTALI	USO DEL SUOLO E CONTENUTO ORGANICO	ANALISI DEI RISCHI E DEI VINCOLI	ACQUE MARINO COSTIERE	ACQUE SUPERFICIALI	EMISSIONI IN ATMOSFERA	QUALITA' DELL'ARIA
Discarica												
Stoccaggio												

Giunta Regionale dell'Abruzzo

Dalla analisi verifica si evidenzia che i principali effetti potenzialmente negativi e diretti sulle componenti ambientali sono differenziati a livello di tipologia di impianto.

Valutazione delle macrocategorie di indirizzo

Di seguito si valutano i criteri PRGR di correlazione per le possibili localizzazioni, riportando per ciascuna categoria del sistema insediativo territoriale le possibili alternative generali di ubicazione a seconda degli aspetti da salvaguardare/tutelare.

Le categorie di analisi sono riportate nella seguente legenda della matrice.

	ESCLUSIONE
	LOCALIZZAZIONE CONDIZIONATA
	OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA
	INDIFFERENTE

TIPOLOGIE IMPIANTO	DISCARICHE	STOCCAGGIO
SISTEMA ANTROPICO		
Aree Urbane Centrali e Consolidate <i>Criterio della Sicurezza Pubblica (Salute e Rischio)</i>		
Aree Periurbane		
Aree Industriali e Artigianali		
Aree della Rete infrastrutturale		



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

SISTEMA PAESAGGISTICO E SUOLI TUTELATI		
Suoli Agricoli		
Boschi		
Aree di pregio paesaggistico e con vincoli di tutela		
SISTEMA NATURALE		
Risorse idriche		
Risorse naturali		
Risorse Ecologiche e Biodiversità		
Aree a Vincolo di Rischio		

Nel presente Rapporto Ambientale non viene sviluppata una ulteriore o più approfondita metodologia finalizzata all'individuazione dei criteri localizzativi in quanto questa è già presente per ogni componente nel PRGR, nel capitolo specifico dedicato (Capitolo 18) dove vengono definiti puntualmente ed indicati i parametri di rispetto in riferimento alle specifiche normative di settore.

Si richiama esclusivamente la parte relativa alla "tutela dell'ambiente naturale" dato dall'insieme delle risorse ecologiche e dalla biodiversità (flora e fauna), dove, ai fini della tutela dell'ambiente naturale (Aree protette naturali ai sensi della L.394/1991 e Rete Natura 2000 ai sensi delle DGR 4345/2001 e DGR 451/2009) sono escluse dalla localizzazione sia di impianti di stoccaggio provvisori che discariche di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto. Al fine di garantire il maggior livello di tutela si dispone di una fascia di rispetto integrale di 2 km dal perimetro delle stesse aree.

Per quanto riguarda i siti di stoccaggio e smaltimento, il PRA li individua e li riporta nell'Allegato 3 citando anche eventuali siti di trattamento autorizzati ai sensi del D.M. n.248 del 23 luglio 2004 e prevedendo la possibilità di stipulare appositi accordi di programma tra i titolari/gestori di tali siti e la regione Abruzzo finalizzati alla corretta gestione delle problematiche per il conferimento dei R.C.A. derivanti dalle attività di rimozione effettuate in situazione di emergenza e rimozione di piccole quantità di M.C.A. Inoltre, è esplicitamente previsto che i RCA costituiti da materiale friabile come definiti dal punto 1) del D.M. 06.09.1994 ed i quantitativi di MCA eccedenti le capacità ricettive del territorio regionale, devono essere conferiti in siti extraregionali coi quali la regione Abruzzo potrà stipulare specifici accordi.

Per quanto riguarda la rimozione di RCA in condizioni particolari, la proposta di piano prevede tre possibili condizioni:

- La rimozione di RCA effettuate in situazioni di emergenza e/o urgenza quali i) la presenza di RCA che per consistenza dei materiali, ubicazione, accessibilità potrebbero determinare una contaminazione delle matrici ambientali e rischio per la salute pubblica; ii) la presenza di MCA, anche in uso, che, danneggiati per eventi straordinari avversi, possono costituire un potenziale pericolo per la salute pubblica; iii) presenza di MCA rinvenuti occasionalmente durante i lavori edili pubblici e/o privati; iv) casi previsti nella DGR n.101 dell'11.02.2013. Per tutti questi casi il piano indica di procedere, previa presentazione di motivata e documentata richiesta all'Organo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 256, commi 5 e 6, del D.Lgs. 81 del 2008.
- La raccolta di piccole quantità, per le quali la regione potrà prevedere l'erogazione di contributi a fondo perduto (tramite bandi) per la loro rimozione; per piccole quantità si intendono quantitativi massimi di 540 kg di MCA in matrice compatta in opera (ai sensi del

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

DM/2004) che dovranno essere rimossi, raccolti e smaltiti da ditte abilitate secondo procedure e modalità stabilite da appositi bandi regionali.

- Bonifiche ad opera del cittadino, con la possibilità per il proprietario di un immobile contenente manufatti in MCA compatto di procedere direttamente alla bonifica dello stesso per le quantità e secondo modalità e procedure da individuare con apposito atto successivamente all'approvazione del PRA.

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

3. VALUTAZIONE DELLA COERENZA

3.1 Analisi della coerenza

Lo scopo della verifica di coerenza è quello di verificare se esistono delle incoerenze in grado di ostacolare l'elaborazione e successiva attuazione del piano sottoposto a VAS. In particolare, l'analisi di coerenza si articola in due momenti principali:

Coerenza esterna: verifica la compatibilità degli obiettivi e strategie generali del piano rispetto agli obiettivi/principi di sostenibilità ambientale, desunti dalla normativa sovraordinata e dai P/P di riferimento, individuati precedentemente nella fase di verifica preliminare (*scoping*).

Coerenza interna: serve a rendere chiaro il legame operativo tra azioni e obiettivi del Piano e, al tempo stesso, a rendere trasparente il processo decisionale che accompagna l'elaborazione del Piano. Essa consente di verificare l'esistenza di contraddizioni all'interno del piano. In particolare nell'analisi di coerenza si procede a verificare:

- la corrispondenza tra le indicazioni emerse dall'analisi di contesto e gli obiettivi specifici del piano;
- la presenza di eventuali fattori di contrasto tra gli obiettivi specifici del piano e gli strumenti previsti per il raggiungimento dei suddetti obiettivi (azioni).

Risulta evidente la coerenza del PRA con il sistema della pianificazione esterna allo stesso, per la verifica della propria rispondenza tra obiettivi e misure.

Questo a causa della natura stessa del piano che è in stretta osservanza dell'apparato normativo che lo prevede sia a livello comunitario che nazionale e regionale.

Ulteriore evidenza di coerenza riveste nella struttura del PRA che è strumento attuativo del PRGR e struttura la magnitudine delle sue azioni sul sistema delle risorse per la realizzazione delle azioni.

Si evince che possano escludersi delle limitazioni operative e funzionali per il PRA a causa del rapporto tra i vari livelli pianificatori, lasciando comunque agli strumenti quadro quali il PRA all'entità delle risorse destinate all'efficacia operativa del piano.

Nello specifico, Per quello che concerne l'apparato pianificatorio esterno al PRA, il PRGR è il riferimento diretto per il Piano Amianto ed è il PRGR a gestirne le coerenze esterne e interne.

Altro confronto esterno al piano è quello con l'apparato normativo di riferimento per la gestione dei materiali contenenti amianto. Le verifiche di coerenza esterne risultano, per evidenti motivazione di dipendenza diretta, in entrambi i casi soddisfatte.

Per quello che concerne le verifiche di coerenza interna e coerenza orizzontale interna, con gli altri strumenti del PRGR si evince anche qui il riscontro positivo, per la principale motivazione che avendo utilizzato il PRA, come riferimento per il sistema impiantistico necessario, sia di quello autorizzato che autorizzabile, l'uso dei criteri localizzativi del PRGR risulta conforme agli altri strumenti e azioni previste dal Piano.

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

4. INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

4.1 Il contesto operativo

4.1.1 MCA presenti sul territorio regionale

La Regione Abruzzo, per adempiere a quanto stabilito dalla Legge 257/1992 (art. 10) e dal Decreto Ministeriale 101/2003 (*Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza dell'amianto*), nel 2006, attraverso la società esterna Collabora Engineering S.p.A. (successivamente Abruzzo Engineering), ha avviato le procedure per la redazione del "*Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto*" (di seguito indicato sinteticamente indicato come P.R.A.).

Nell'accordo, la società affidataria esterna ha effettuato la mappatura dell'amianto e la determinazione delle priorità d'intervento (secondo la metodica stabilita con i *Criteri per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti*, Legge 93/2001 e D.M. 101/2003) dei siti interessati dalla presenza di amianto; l'indagine territoriale e la relativa mappatura è terminata nel 2007. Con l'emanazione della D.G.R. n. 689 del 2007 la Regione Abruzzo ha concluso questa prima fase conoscitiva istituendo il "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "*Amianto map*" e approvazione contestuale di due allegati.

- 1) Allegato A.1 denominato "*Campagna di censimento svolta su n. 8.154 edifici pubblici, aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva*";
- 2) Allegato A.2 denominato "*Campagna di censimento svolta su n. 1.377 opifici individuati nei maggiori Consorzi di Sviluppo Industriale*".

Il censimento non ha trattato di amianto in matrice friabile derivante dal parco veicolare regionale. La campagna di rilevamento è stata focalizzata sul patrimonio edilizio esistente sul territorio regionale mediante indagini condotte con rilevazioni dirette su campo, eseguite da tecnici opportunamente formati, su un totale di 9.531 siti. Di questi, in 2.375 siti (1.900 pubblici e 475 opifici) è stata accertata la presenza di amianto. Tutti i siti sono stati georiferiti su ortofotocarta a scala 1:10.000 ed i dati ad essi correlati archiviati nel SIT, realizzato rispettando gli standard SINANET (Sistema Informativo Nazionale Ambientale).


Dal Rapporto Amianto 2009 - 2015 della Regione risulta una stima quantitativa di amianto in termini di superficie pari a m² 9.178.173 (sotto forma di matrice compatta) e m² 419.175 (sotto forma di matrice friabile), con una distribuzione pressoché omogenea nelle 4 provincie:

- Amianto in matrice compatta:
 - 1) Provincia di L'Aquila m² 2.202.761
 - 2) Provincia di Pescara m² 2.110.980
 - 3) Provincia di Chieti m² 2.753.452
 - 4) Provincia di Teramo m² 2.110.980
- Amianto in matrice friabile:
 - 1) Provincia di L'Aquila m² 100.602
 - 2) Provincia di Pescara m² 96.411

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

- 3) Provincia di Chieti m² 125.752
4) Provincia di Teramo m² 96.410



Giunta Regionali d' Abruzzo

Il censimento, oltre a consentire l'individuazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto, ha definito gli interventi di bonifica urgenti da realizzare, ottenendo un quadro rappresentativo della presenza di manufatti contenenti amianto sul territorio in funzione delle criticità. La classificazione dei siti ha tenuto conto delle categorie di ricerca e dei criteri di priorità di intervento allegati al D.M. 101/2003 (art. 2 e Allegato B), nonché della procedura elaborata dal Coordinamento Interregionale (Regione Piemonte e Regione Liguria).

Considerando che, come emerge dalle diverse fonti, l'amianto in Abruzzo si trova principalmente nelle coperture di edifici, quindi sotto forma di lastre in cemento-amianto (fonte: Rapporto Amianto 2009-2015, conclusioni), si stima una quantità di amianto in matrice compatta di circa 137.672 tonnellate. Utilizzando un rapporto medio di 450 Kg/m³ per lo smaltimento delle lastre in discarica, emerge la necessità di disporre una volumetria di stoccaggio di circa 306.000 m³.

Una seconda attività di rilevamento effettuata a livello regionale, preceduta da una campagna di informazione e sensibilizzazione sui pericoli derivanti dall'amianto, ha riguardato il patrimonio edilizio privato mediante l'invio di schede di autorilevazione a cittadini ed imprese appartenenti al territorio regionale. La scarsa partecipazione dei soggetti interessati, inferiore all'1% delle schede inviate, non ha consentito tuttavia di ottenere un quadro preciso sull'incidenza dell'amianto nelle abitazioni private.

Alla luce di questa carenza di informazioni derivante della scarsa risposta dell'indagine/censimento rivolto ai privati, considerando anche lo smaltimento di altre tipologie, ivi compresi i materiali contenenti amianto in matrice friabile, occorre tenere conto di volumetrie maggiori rispetto ai 306.000 m³ stimati.

Questo dato attualmente delinea l'insufficienza dell'attuale disponibilità di impianti e la contestuale necessità di ubicare possibili nuovi siti di smaltimento.



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Stima approssimativa del quantitativo totale di amianto presente sul territorio abruzzese (fonte: Analisi ed Attività del Servizio Gestione Rifiuti)		
QUANTITÀ DI AMIANTO IN MATRICE FRIABILE		
parco veicolare		180 t.
edilizia pubblica	46.524 m ²	

QUANTITÀ DI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA in volume (m ³) e peso (tonnellate)		
opifici	25.177 m ³	11.330 t.
edilizia pubblica e privata	11.662 m ³	5.248 t.
reti idriche	24.127 m ³	10.857 t.
produttivo agricolo	34.447 m ³	15.501 t.
Totale amianto in matrice compatta	95.413 m³	42.935 t.

La Regione, a partire dal 2009, ha avviato un processo di raccolta e di organizzazione delle notifiche inviate dalle imprese al Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione dei Rifiuti, realizzando e popolando un database per permettere una facile gestione ed analisi dei dati pervenuti e offrire la possibilità di ottenere un quadro aggiornato relativo al processo di dismissione dell'amianto in atto a livello regionale in seguito all'emanazione della succitata Legge. Le notifiche presentate riportano dati di sintesi su tipi e quantitativi di amianto rimosso (in matrice friabile o compatta) e informazioni relative ai tempi di esposizione degli addetti alle attività di bonifica. Per la raccolta delle informazioni è stato realizzato un database (RDBMS) relazionale (costituito da tabelle e maschere collegate) dando forma a un sistema informativo volto ad assolvere a criteri di semplicità, di osservazione e utilità, anche in termini di fruibilità futura.

Giunta Regionale d'Abruzzo

4.1.2 Rifiuti contenenti amianto: produzione e gestione

La Regione Abruzzo tra il 2009 e il 2016, con una serie di D.G.R e Determinazioni, tra cui D.G.R. 211/2009 D.G.R. 347/2010, D.G.R. 657/2010, Determina DR4/130/2011, D.G.R. 892/2012, D.G.R. 394/P/2013, D.G.R. 228/2014, D.G.R. 453/2016, ha attuato una serie di programmazioni finalizzate alla rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiale contenente amianto, investendo di volta in volta, le risorse economiche disponibili.

Al 2015, ultimo anno di aggiornamento del data-base cartografico "Amianto Map" sullo stato delle bonifiche, di 2.339 siti risultavano:

- a) n. 2228 siti non bonificati;
- b) n. 63 siti totalmente bonificati;
- c) n. 31 siti in corso di bonifica;
- d) n. 2 siti parzialmente bonificati;
- e) n. 6 verifiche in merito alla presenza di MCA;
- f) n. 9 sito con MCA non presente.



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Con l'inoltro delle notifiche presso il S.G.R., il sistema informatizzato sopra descritto è stato progressivamente popolato con l'inserimento dei dati provenienti dalle ditte e ai singoli interventi realizzati. I dati immessi sono relativi alle ditte operanti, i luoghi delle bonifiche e le quantità trattate; l'informatizzazione del processo permette quindi l'elaborazione di un database dal quale è possibile estrarre i risultati complessivi a livello regionale e trarre informazioni inerenti:

- il numero di aziende operanti sul territorio regionale
- la quantità complessive di amianto rimosso in matrice friabile ed in matrice compatta
- le operazioni di rimozione suddivise per provincia e comune

L'analisi dei dati estrapolati dalle relazioni inviate al Servizio Gestione Rifiuti tra il 2009 e il 2018 ha permesso di fornire un quadro di sintesi relativo agli interventi eseguiti come sintetizzato in tabella (fonte: Report Amianto, anni 2009-2015 e biennio 2016-2017 del Servizio Gestione dei Rifiuti, Ufficio Piani e Programmi):

Voce Anno	n. relazioni presentate (art. 9 L. 257/92)	n. interventi di rimozione (Piani di lavoro art. 256 D.Lgs. 81/08)	Quantità di MCA compatto e friabile rimosso (in tonnellate)
Anno 2009	28	706	3.424
Anno 2010	35	782	5.038
Anno 2011	30	823	3.764
Anno 2012	28	1059	3.672
Anno 2013	36	625	1.689
Anno 2014	23	701	1.442
Anno 2015	29	740	2.077
Anno 2016	23	723	2.161
Anno 2017	18	312	886

Giunta Regionale dell'Abruzzo

I dati riportati in seconda colonna della tabella sono estrapolati dalle notifiche che le imprese devono presentare alla Regione a seguito delle disposizioni previste dalla legge 257/1992, art. 9. che riportano i dati di sintesi su tipi e quantitativi di amianto rimosso (in matrice friabile o compatta) e informazioni relative ai tempi di esposizione degli addetti alle attività di bonifica. I dati, inseriti nel data base dell'ufficio Servizio Gestione dei Rifiuti, riguardano essenzialmente le informazioni riportate nel modello "E". L'informatizzazione del processo permette quindi l'elaborazione di un database dal quale è possibile estrarre i risultati complessivi a livello regionale e trarre informazioni inerenti:

- il numero di aziende operanti sul territorio regionale;
- la quantità complessive di amianto rimosso in matrice friabile ed in matrice compatta;
- le operazioni di rimozione suddivise per provincia e comune.



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

La maggior parte degli interventi è relativa alla rimozione di piccoli quantitativi di amianto di matrice compatta nella fascia compresa tra i 100 Kg e i 5.000 Kg. Gran parte di MCA in matrice compatta rimossa è costituito da coperture in cemento-amianto (fonte: Conclusioni al Rapporto Amianto 2009-2015).

ANNO	INTERVENTI PER CLASSI DI QUANTITÀ'							
	< 10 kg	10 kg < < 100 kg	100 kg < < 1.000 kg	1.000 kg < < 5.000 kg	5.000 kg < < 10.000 kg	10.000 kg < < 50.000 kg	50.000 kg < < 100.000 kg	> 100.000 kg
2009	3	39	315	243	51	43	9	3
2010	3	47	320	282	53	65	7	5
2011	2	56	367	277	47	58	12	4
2012	4	99	465	369	67	43	6	6
2013	4	65	312	193	21	20	3	1
2014	6	92	339	182	29	20	5	0
2015	0	102	397	192	18	19	1	3
2016	2	85	412	174	17	27	4	2
2017	1	26	126	128	17	11	3	0
TOTALI	25	611	3053	2040	320	306	50	24

Giunta Regionale dell'Abruzzo

4.1.3 Smaltimento regionale dei rifiuti speciali contenenti amianto

Dal punto di vista dello smaltimento, si rileva che sul territorio abruzzese è presente un singolo impianto (Sigma 90 s.r.l., ex S.M.I, presso Ortona, Chieti, autorizzato con provvedimento A.I.A. n. 8/10 del 15.07.2010) nel quale vengono conferiti i rifiuti derivanti dai materiali in matrice cementizia e resinoidi contenenti amianto).

La percentuale di MCA in matrice friabile costituisce una quota variabile annualmente compresa tra lo 0,01% e lo 2,5% sul totale, dovuto essenzialmente alla sua limitata presenza sul territorio, come già evidenziato nel censimento eseguito nel 2007. Uniche eccezioni sono il 2009 e il 2016 con valori percentuali maggiori rispettivamente di 8,23% e 14,75%: quest'ultima deriva da un unico intervento con presenza di una frazione infinitesimale di fibra di amianto "feldspato" (come evidenziato sulla notifica dell'impresa che ha realizzato l'intervento di bonifica) in Provincia di Teramo.

Dal raffronto tra i quantitativi di MCA smaltiti nell'impianto e i quantitativi di MCA relativi agli interventi di bonifica e smaltimento realizzati sul territorio regionale abruzzese emergono dati molto divergenti che mostrano come gran parte del materiale smaltito proviene da interventi eseguiti in altre regioni.

Nel periodo 2011-2017 il 14,2% del quantitativo smaltito nell'impianto è proveniente dalle bonifiche abruzzesi, mentre il restante 85,8% proviene da altre regioni.

La volumetria disponibile al 31 gennaio 2019 dell'impianto di Ortona (fonte: Servizio Gestione Rifiuti 2019, "Obiettivi e strategie operative per il sistema impiantistico") è di circa 60.000 m³ (coincidente con la quantità riportata anche nelle osservazioni al R.P. di Confindustria).

L'impianto di Ortona sulla base di un'analisi previsionale, a partire dal 31 gennaio 2019, può ricevere altre 27.000 tonnellate circa.



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

4.1.4 Fonte dei dati

La redazione del Rapporto Ambientale richiede una base di conoscenza comune e condivisa; infatti, nell'ottica della trasparenza e della tracciabilità delle scelte, nella tabella seguente sono riportate le fonti dei dati utilizzate e gli enti detentori.

TEMI QUESTIONI AMBIENTALI	DOCUMENTI, PUBBLICAZIONI, STATISTICHE	FONTE
Popolazione Dinamica demografica; Salute pubblica	Bilancio demografico 2018	ISTAT
	Dati Censimento 2001-2018	ISTAT
	Registro Tumori Regionale dell'Abruzzo 2005-2016	Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo
Biodiversità Aree protette Flora e Fauna	Data Base delle Aree Protette, aggiornamento 2017	ISPRA-MATTM
	Banca Dati Natura 2000.	MATTM
Paesaggio e beni culturali	Piano paesistico regionale (PPR)	Regione Abruzzo
	Carte tematiche nuovo piano paesaggistico	Regione Abruzzo
	Carta della Natura	APAT
Suolo Sottosuolo Uso e consumo del Suolo Pericolosità Rischi Naturali	Il consumo di suolo in Italia 2015	ISPRA
	Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA)	Regione Abruzzo
	Piano Organico per il Rischio delle Aree Vulnerabili	Regione Abruzzo
	Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)	Regione Abruzzo
	Uso e variazione d'uso del suolo	CORINE Land Cover Copernicus Land Monitoring Services
	Programma Corine Land Cover (CLC) 2012	ISPRA
Acque Acque superficiali e sotterranee	Piano di Tutela delle Acque	Regione Abruzzo
	Qualità delle acque superficiali nella Regione Abruzzo	A.R.T.A. Abruzzo
	Monitoraggio delle acque sotterranee nella Regione Abruzzo	A.R.T.A. Abruzzo
	Piano di Gestione delle Acque	Distretto Idrografico Appennino Meridionale
Aria e Clima	Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria.	Regione Abruzzo

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

TEMI QUESTIONI AMBIENTALI	E	DOCUMENTI, PUBBLICAZIONI, STATISTICHE	FONTE
Emissioni atmosfera Qualità dell'aria	in	Rapporto sulla qualità dell'aria della città di Pescara anno 2015	ARTA Abruzzo
		La disaggregazione provinciale dell'inventario nazionale delle emissioni, anno 2006	ISPRA
		Aggiornamento Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria	Regione Abruzzo
Rifiuti		Rapporto Amianto 2009- 2015	Regione Abruzzo
		Rapporto Rifiuti Urbani	ISPRA
		Piano Regionale Gestione Rifiuti	Regione Abruzzo

4.2 Ambiti di influenza e definizione della portata e del dettaglio delle informazioni

4.2.1 Temi ambientali

Il PRA persegue l'obiettivo di "ridurre la presenza di amianto nell'ambiente e tutelare e migliorare la qualità delle componenti ambientali su tutto il territorio regionale". Nella Tabella seguente vengono descritte le componenti di interazione rilevanti per il PRA.

COMPONENTI		ATTRIBUTI	Interferenza diretta	Interferenza indiretta
COMPONENTI AMBIENTALI	Biodiversità	Aree Protette e Rete Natura 2000		X
		Flora e fauna		X
	Paesaggio e Beni Culturali	Paesaggio		X
		Detrattori ambientali		X
	Suolo e sottosuolo	Uso del suolo		X
		Analisi dei rischi e dei vincoli		X
	Acque	Acque superficiali e sotterranee		X
	Rifiuti	Produzione di R.U.		X
		Produzione di R.S.P.	X	
	Aria e cambiamenti climatici	Qualità dell'aria	X	
Caratteristiche meteo-climatiche			X	
COMPONENTE	Popolazione	Dinamica		X

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

		Salute umana	X	
MACROSETT ORI	Trasporti	Dinamica dei trasporti		X

4.4 Il contesto ambientale e territoriale di riferimento

Di seguito è riportata una descrizione del contesto ambientale e del contesto socioeconomico di riferimento, che costituisce la base conoscitiva finalizzata ad individuare gli effetti e le incidenze derivanti dall'attuazione del P.R.A. ed eventualmente dalla scelta delle alternative.

In questa fase vengono definiti i temi e le questioni ambientali con cui il PRA interagisce a diversi livelli; l'elenco dei temi e delle questioni ambientali fa riferimento all'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii ed è stato integrato con ulteriori componenti/fattori ambientali rilevanti per il piano stesso. Per la descrizione dello stato di salute, con particolare attenzione agli effetti sanitari correlati all'esposizione ad amianto, sono stati utilizzati diversi indicatori, quali: popolazione residente e sua dinamica, tassi generici di mortalità, incidenza tumori, ricoveri ospedalieri.

4.4.1 Popolazione e salute umana

L'analisi di tale tematica ha come scopo di fornire un quadro chiaro della realtà territoriale e sociale abruzzese. I residenti in Abruzzo al giugno 2019 sono 1.306.852 (-0,36% rispetto al 1 gennaio 2019, -0,63% rispetto al 1 gennaio 2018), pari al 2,17% del totale nazionale. Le donne sono 671.444 (51,2% dei residenti). La densità abitativa è di 121,9 ab/kmq.

A livello sub-regionale si osserva che la provincia più popolosa è quella di Chieti con 385.588 residenti (29,4% della popolazione abruzzese), seguita da Pescara con 318.909 (24,3%) e da Teramo con 308.052 (23,5%). Chiude la classifica la provincia dell'Aquila, con una popolazione di 299.031 unità (22,8%). La provincia di Pescara mostra la maggiore intensità abitativa (259,3 ab/kmq), L'Aquila la più bassa (59,3 ab/kmq), in posizione intermedia sono Teramo (157,6 ab/kmq) e Chieti (148,3 ab/kmq). Le donne rappresentano il 50,5% dei residenti nella provincia dell'Aquila, il 51,0% a Teramo, il 51,3% a Chieti e il 51,8% a Pescara.

Gli stranieri residenti costituiscono il 6,8% della popolazione. Nella Provincia dell'Aquila gli stranieri residenti ammontano a 25.369 (pari all'8,5% della popolazione provinciale e al 28,4% degli stranieri residenti in Abruzzo), in quella di Teramo a 24.510 (rispettivamente pari al 7,9% e al 27,4%), a Chieti a 21.740 (rispettivamente pari al 5,6% e al 24,3%) e a Pescara a 17.679 (rispettivamente pari al 5,5% e al 19,8%).

Osservando la dinamica demografica regionale degli ultimi 20 anni in relazione a quella nazionale e meridionale, l'Abruzzo mostra un andamento simile a quello italiano e assai più vivace di quello

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

meridionale il quale ha visto un'alternanza di incrementi e decrementi di moderata intensità con un solo picco di crescita nel 2013.

La dinamica demografica in Abruzzo dal 2001 al 2018 è mostrata nel grafico successivo realizzato sulla base dei dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno (figura tratta da www.tuttitalia.it).



In particolare, la popolazione abruzzese, a differenza di quanto avviene nel Centro-Nord e in misura minore di quanto si osserva per il Mezzogiorno, diminuisce per i flussi interni (-0,8‰) a causa della contrazione registrata nelle province dell'Aquila (-2,4‰), Chieti (-0,9‰) e Teramo (-0,6‰) e aumenta in misura maggiore per quelli da e verso l'estero (+1,7‰) grazie agli apporti positivi principalmente dell'Aquila (+2,6‰) e Teramo (+2,3‰) e a quelli più modesti di Chieti (+1,1‰) e Pescara (+0,9‰).

La dinamica demografica regionale, trainata per anni dalla componente migratoria che ha sufficientemente compensato le contrazioni della componente naturale, subisce, quindi, a partire dal 2014, un decremento costante e continuo con la perdita media di circa 4.300 unità residenti all'anno.

Tabella. Bilancio demografico percentuale 2001-2018 (Fonte: ISTAT)

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale
2001	31 dicembre	1.262.379	-	-
2002	31 dicembre	1.273.284	+ 10.905	+ 0,86%
2003	31 dicembre	1.285.896	+ 12.612	+ 0,99%
2004	31 dicembre	1.299.272	+ 13.376	+ 1,04%
2005	31 dicembre	1.305.307	+ 6.035	+ 0,46%
2006	31 dicembre	1.309.797	+ 4.490	+ 0,34%
2007	31 dicembre	1.323.987	+ 14.190	+ 1,08%
2008	31 dicembre	1.334.675	+ 10.688	+ 0,81%
2009	31 dicembre	1.338.898	+ 4.223	+ 0,32%
2010	31 dicembre	1.342.366	+ 3.468	+ 0,26%
2011	31 dicembre	1.306.416	- 893	- 0,07%
2012	31 dicembre	1.312.507	+ 6.091	+ 0,47%



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale
2013	31 dicembre	1.333.939	+21.432	+ 1,63%
2014	31 dicembre	1.331.574	- 2.365	- 0,18%
2015	31 dicembre	1.326.513	- 5.061	- 0,38%
2016	31 dicembre	1.322.247	- 4.266	- 0,32%
2017	31 dicembre	1.315.196	- 7.051	- 0,53%
2018	31 dicembre	1.311.580	- 3.616	- 0,27%

L'area più densamente abitata è quella costiera. L'assetto orografico costituisce sicuramente un parametro che influenza le scelte di insediamento nel territorio regionale (il 63,5% del territorio abruzzese è montano) e proprio le zone rurali dell'entroterra sono e continuano ad essere interessate da un progressivo spopolamento. Infatti la metà dei comuni abruzzesi ha una densità demografica inferiore ai 2.500 abitanti ed è, appunto, situata nella parte interna della regione. La distribuzione della popolazione sul territorio regionale si differenzia notevolmente nei diversi periodi dell'anno essendo ad esempio i comuni costieri a vocazione prettamente turistica sono soggetti ad un sensibile aumento delle presenze nel periodo estivo.

La popolazione abruzzese sta vivendo una fase di profonda trasformazione, non solo per l'ingresso di popolazione straniera e l'uscita di residenti abruzzesi, ma anche a causa del suo progressivo invecchiamento che, solo in parte, è attenuato dall'entrata di nuovi residenti che sono principalmente stranieri e in prevalenza giovani. Gli effetti di tale processo sono leggibili analizzando i cambiamenti annui nella composizione percentuale della popolazione per fasce di età. A fine 2018 la popolazione regionale risulta composta per il 15,9% da giovani di età compresa tra 0 e 18 anni, per il 24,4% da individui tra i 18 e i 40 anni, per il 36,5% da adulti tra i 40 e i 64 anni, per il 23,8% da adulti oltre i 64 anni.

Rispetto al resto del paese e alla ripartizione territoriale di appartenenza, l'Abruzzo, è quindi caratterizzato da una bassa presenza di giovani, da una quota di residenti in età lavorativa (63,8% considerando il periodo relativo compreso tra i 16 e i 64 anni) allineata nel complesso a quella italiana (64%) ma inferiore a quella del Sud (65,5%), soprattutto a causa della minore incidenza dei residenti tra i 15 e i 40 anni e del maggior peso della parte "matura" (40-64 anni), e da una percentuale di anziani decisamente più alta.

In regione l'indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero di residenti fino ai 14 anni), che rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione, ha raggiunto nel 2018 quota 191,8 il che equivale a dire che in regione ci sono quasi 192 over 64enni ogni 100 persone con meno di 15 anni. Tale valore è più elevato di quello medio nazionale (173,1) e delle singole ripartizioni, in particolare del Mezzogiorno (158). Ancora più complessa la situazione delle provincie dell'Aquila e di Chieti, dove l'indice di vecchiaia è circa di 201, presentando la minor incidenza di giovanissimi under 14 (circa 12% e 12,2%) e il maggior peso degli anziani (24% e 24,7%), e mostrando le maggiori criticità sotto il profilo della composizione della popolazione per classi di età e il più rapido invecchiamento della popolazione.

Da un punto di vista epidemiologico, uno degli indicatori maggiormente rappresentativi dello stato di salute della popolazione è il tasso di ricovero ospedaliero, e, a parità di contesto, un calo del tasso standardizzato di ospedalizzazione (come pure del tasso di mortalità) suggerisce un miglioramento nel livello di salute della popolazione. Questa equivalenza, tuttavia, deve essere interpretata con cautela quando un sistema sanitario subisce profonde trasformazioni da un punto di vista amministrativo, organizzativo e logistico. E' infatti possibile, ad esempio, che il tasso di ricovero

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

scenda non (o non solo) a causa di un minore bisogno di ricovero da parte della popolazione, ma in seguito alla riduzione di ricoveri inappropriati, ottenuta sia con la cessazione dei ricoveri inutili, sia con il trasferimento in un setting ambulatoriale piuttosto che di ricovero, di alcune prestazioni di assistenza a malati in fase non acuta.

Ciò premesso, relativamente all'assistenza ospedaliera, il dato di maggior rilievo è il notevole calo dei ricoveri, di ogni tipologia e per ogni causa, in tutte le province, sia nel settore pubblico che nel privato: dal 2005 al 2013 il tasso standardizzato di ricovero è diminuito del 36%, senza che il numero di ricoveri effettuati fuori regione sia cresciuto sostanzialmente. Pur non potendo trarre conclusioni certe dai pochi indicatori a disposizione, e con alcune eccezioni, i dati non suggeriscono un peggioramento né del sistema ospedaliero né territoriale.

Dall'analisi generale delle malattie, quelle a carico del sistema circolatorio costituiscono la principale causa di morte dei residenti in Abruzzo, seguita dai decessi per neoplasie, quest'ultimo con un valore più basso sia di quello europeo sia di quello italiano. Al terzo posto si collocano i decessi per malattie del sistema respiratorio: complessivamente queste tre cause rappresentano circa il 71% delle cause di mortalità in Abruzzo. I decessi dei residenti abruzzesi per tumori maligni rappresentano il 94,5% dei casi di tumori.

Facendo riferimento al 2016, ultimo anno di cui sia disponibile dati completi relativi a tumori maligni in Abruzzo, abbiamo diagnosticati 7.824 di nuovi casi. Questo numero si traduce in un tasso di incidenza grezzo osservato pari a 5,9 tumori per 1.000 abitanti, contro il 6,17 del resto della nazione; in altri termini, nell'anno 2016, i cittadini abruzzesi non hanno mostrato un rischio complessivo di tumore maligno significativamente superiore al resto dei cittadini italiani.

Da un'analisi provinciale i cinque tumori più frequentemente diagnosticati sono stati complessivamente: a) colon-retto (pari al 14,6% del totale), mammella (13,9% del totale), polmone (10,2% del totale), prostata (9,8% del totale), vescica (8,3% del totale).

Il numero di nuovi casi diagnosticati nel 2016, in ognuna delle quattro province abruzzesi, stratificato per genere, è il seguente:


- L'Aquila, 1855 casi (1005 maschi, 850 femmine) corrispondenti ad un tasso di incidenza grezzo di 6,12 tumori (per 1.000 abitanti);
- Chieti, 2294 casi (1263 M, 1031 F), corrispondenti ad un tasso di incidenza grezzo di 5,87 tumori (per 1.000 abitanti);
- Pescara, 1842 casi (983 M, 859 F), corrispondenti ad un tasso di incidenza grezzo di 5,72 tumori (per 1.000 abitanti);
- Teramo, 1831 casi (970 M, 861 F), corrispondenti ad un tasso di incidenza grezzo di 5,9 tumori (per 1000 abitanti).

Per quanto il rischio di tumore maligno sia in ogni caso inferiore alla media nazionale per tutte e quattro le province, si è osservato un rischio inferiore, statisticamente significativo, per i residenti della provincia dell'Aquila. Va considerato, tuttavia, che la popolazione della provincia di Pescara è in medi più giovane di quella residente nella provincia dell'Aquila. La standardizzazione per età tra province non mostra alcuna differenza significativa del rischio complessivo di tumore dei residenti nelle quattro province.

Nella figura successiva, tratta dal Report n. 4 Registro Tumori Regionale dell'Abruzzo redatto dall'Agenzia Sanitaria Regionale, si mostra il tasso di incidenza (su 1.000 abitanti) di tutti i tumori maligni con la specifica relativa ai 37 comuni della marsica nel periodo 2005-2016.

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale



In molti studi epidemiologici sugli effetti sanitari dovuti alla presenza di rifiuti, la stima dell'esposizione delle popolazioni residenti si basa sulla distanza delle stesse dai siti di smaltimento/trattamento rifiuti. Dall'analisi della bibliografia specializzata degli ultimi anni, a seconda dello studio sui siti di discarica di rifiuti pericolosi/speciali che viene preso in considerazione, le distanze dai siti stessi, intese come limite della dispersione delle emissioni nelle matrici aria e acqua, risulta compreso da un minimo di 2 ad un massimo di 4 km (Dolk et al.; Fielder et al., 2000; Morris et al., 2003).

Ad ogni modo, sono diverse le variabili che possono contribuire a quantificare le distanze di rispetto, in quanto possono influire la natura e le dimensioni degli eventuali nuovi impianti, la loro distanza l'uno dall'altro, la densità abitativa e le condizioni anemometriche prevalenti.

Pertanto, nel presente Rapporto Ambientale in assenza di una localizzazione ben definita di eventuali nuovi impianti non risulta possibile effettuare un'analisi degli effetti/impatti attesi.

Nel Piano Regionale Amianto sono trattate in maniera diffusa le patologie correlate all'esposizione ad amianto, a cui si fa un rapido cenno di seguito. L'esposizione ad amianto per via inalatoria (laddove i rischi correlati alla ingestione di fibre d'amianto sono ancora dubbi) può determinare patologie di tipo neoplastico e non, caratterizzate da un lungo e variabile tempo di latenza, cioè il tempo intercorrente tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia.

Le principali patologie correlate ad amianto sono: le pleuropatie benigne (es. placche pleuriche), l'asbestosi, il mesotelioma, il carcinoma del polmone; alcuni studi hanno inoltre riscontrato tra gli esposti ad amianto, eccessi di incidenza di tumori del laringe e del tratto gastro.

Pleuropatie benigne. Sono inquadrare in questa definizione le placche pleuriche, gli ispessimenti pleurici diffusi e i versamenti pleurici benigni. Le placche pleuriche sono ispessimenti circoscritti che interessano esclusivamente la pleura parietale (diaframmatica compresa) in genere multiple e bilaterali, talvolta calcifiche. E' ipotizzato un tempo di latenza lungo, dai 10 ai 30 anni, non è stata dimostrata correlazione con l'entità dell'esposizione, mentre esiste una correlazione con la durata. Gli ispessimenti pleurici diffusi interessano la pleura viscerale e possono determinare anche aderenze tra i due foglietti pleurici. Dagli studi di letteratura si evince una prevalenza del 2-7% tra gli esposti ad amianto.

Asbestosi. È una malattia respiratoria cronica legata alle proprietà delle fibre di asbesto di provocare inizialmente un'inflammatione degli alveoli (alveolite) e successivamente una fibrosi del tessuto

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

polmonare con conseguente irrigidimento e perdita della capacità funzionale. L'asbestosi è una patologia dose-dipendente, correlata al carico complessivo di asbesto inalato che dipende dall'intensità e dalla durata di esposizione. La soglia stimata per lo sviluppo di asbestosi è di circa 25 fibre/ml/anno. Il tempo di latenza è di 10-20 anni. L'asbestosi può condurre a forme di insufficienza respiratoria grave e a esiti mortali. L'asbestosi è una patologia professionale in senso stretto, ma le attuali condizioni lavorative sono tali da rendere pressoché nullo il rischio di sviluppare nuovi casi asbestosi.

Mesotelioma. Il mesotelioma è un tumore maligno delle membrane sierose, (mesotelioma pleurico, cardiaco, peritoneale, della tunica vaginale del testicolo) con una alta frazione etiologica da esposizione ad amianto, tanto che pressoché tutti i casi di mesotelioma possono essere attribuiti ad esposizioni professionali o più raramente ambientali ad amianto. Esistono comunque casi in cui non si riesce a ricostruire una storia espositiva plausibile. L'esistenza di mesoteliomi in soggetti non professionalmente esposti ad amianto dimostra che possono essere pericolose anche esposizioni a basse concentrazioni di asbesto. Il tempo di latenza è particolarmente lungo (in media 30 anni, ma in alcuni casi anche 50 anni). I sintomi e i segni di esordio comprendono dolore toracico, dispnea, tosse secca, febbre, versamento pleurico. L'evoluzione è molto rapida, con una sopravvivenza mediana di 10-12 mesi. Data la latenza lunga il picco dell'incidenza di mesoteliomi in Europa è atteso per il 2020 e in Italia si stimano per quel periodo circa 800-900 casi/anno.

Carcinoma del polmone. L'esposizione ad amianto aumenta il rischio di sviluppare carcinomi del polmone, che, come noto sono tra i tumori con più alta incidenza e più alta mortalità e riconoscono nel fumo di sigaretta il primo fattore di rischio. Tra amianto e fumo di sigaretta esiste un forte sinergismo nel determinare tumori del polmone, per cui soggetti che sono stati esposti ad amianto dovrebbero smettere di fumare. La probabilità di sviluppare un tumore del polmone aumenta con il carico complessivo di amianto inalato. I carcinomi del polmone correlati all'amianto, sono indistinguibili dagli altri dal punto di vista istologico, clinico e prognostico.

Tumori del laringe, del tratto gastro-intestinale e di altre sedi. Studi epidemiologici hanno mostrato un'incidenza più alta in esposti professionalmente ad amianto rispetto a non esposti per i tumori nel loro complesso e per alcune singole sedi quali in particolare il laringe e il tratto gastroenterico. L'aumento di incidenza è comunque basso rispetto a quanto rilevato per il tumore del polmone e sono necessari studi di approfondimento.

Giunta Regionale d'Abruzzo

4.4.2 Ecosistemi e biodiversità

Il sistema delle Aree naturali protette e della Rete Natura 2000 in Abruzzo è molto esteso; infatti, l'Abruzzo si pone ai primi posti tra le Regioni d'Italia, in termini di territorio sottoposto a tutela. Questi livelli di protezione rappresentano il principale strumento di conservazione in situ degli ambienti naturali, che permettono il mantenimento delle identità di ecosistemi differenti e variegati, la conservazione degli habitat e la protezione delle specie vegetali e animali. Il sistema delle Aree naturali protette in Abruzzo è formato da 3 Parchi Nazionali, un Parco Naturale Regionale, 25 Riserve Naturali Regionali 14 Riserve Naturali Statali, un'Area Marina Protetta.

Aree naturali protette (con superficie in ettari) suddivise per tipologia.

Tipologia di Area protetta	Numero	Superficie (ha)	%
----------------------------	--------	-----------------	---



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Parchi Nazionali	3	219.432	71,9
Parchi Regionali	1	56.450	18,5
Riserve Naturali Statali	14	17.783	5,8
Riserve Naturali Regionali	25	10.329	3,4
Altre Aree Naturali Protette	6	1.057	0,3

I Parchi sono localizzati prevalentemente nelle zone interne montane, mentre le Riserve e le altre aree naturali protette sono dislocate in differenti punti del territorio regionale a differenti quote altimetriche.

Sulla costa è presente un'area marina protetta (Torre del Cerrano), che delimita 7 km di duna sabbiosa lungo la riva e si estende fino a 3 miglia nautiche dalla costa.

Il sistema delle Aree protette in Abruzzo è ulteriormente consolidato dall'insieme di 54 Siti di Interesse Comunitario (SIC) con 256.003 ettari (di cui 3.410 ettari a mare) e 5 Zone di Protezione Speciale (ZPS) con 307.998 ettari che insieme costituiscono la Rete Natura 2000: questa interezza complessivamente 390.494 ettari del territorio regionale, pari al 35,7% dell'intera Regione. Questa percentuale risulta nettamente superiore rispetto alla media nazionale (19,3%) (fonte: *Elaborazione ISPRA su dati del MATTM, dato aggiornato al dicembre 2017*).

Dei 54 SIC, 24 (45%) ricadono al di fuori di aree naturali protette, mentre delle 5 ZPS, 3 coincidono (o sono inglobate) con i Parchi Nazionali, mentre una ZPS, corrisponde per la maggior parte con l'attuale confine del Parco Regionale.

I siti abruzzesi ricadono in tre regioni biogeografiche: Alpina, Mediterranea e Continentale. Sono presenti circa il 36,5% degli habitat elencati in Allegato I e il 21% delle specie animali e vegetali indicate in Allegato II della Direttiva comunitaria "Habitat".

L'habitat prioritario in Allegato I di maggior estensione all'interno del sistema è il (codice) 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali a facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) stupenda fioritura di orchidee"; altro habitat che si riscontra con evidente frequenza è l'8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica"; infine è da segnalare per diffusione l'habitat prioritario 9210 denominato "Faggeti degli Appennini con *Taxus* ed *Ilex*". Tra le specie animali in Allegato II sono da evidenziare: l'Orso bruno marsicano, il Camoscio d'Abruzzo, la Lontra.

Attorno al sistema delle ZPS, con l'aggiunta dei Monti Frentani, si articola il sistema delle IBA (Important Bird Area), siti che, in base a criteri definiti a livello internazionale, sono considerati siti prioritari importanti per la conservazione dell'avifauna. Le IBA sono individuate perché ospitano una frazione significativa delle popolazioni di specie rare o minacciate oppure ospitano eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie. La tabella seguente descrive il sistema delle IBA abruzzesi, con particolare riferimento alla descrizione dei territori nei quali ricade buona parte delle emergenze ornitologiche della Regione (Fonte: Linee Guida per la realizzazione e la valutazione di parchi eolici in Abruzzo).

Il sistema delle IBA della Regione Abruzzo. Anno 2009



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Codice	Denominazione	Note
IBA 114	Sirente Velino e Montagne della Duchessa	Il perimetro segue quello del Parco Regionale Sirente Velino tranne nella parte nord-ovest dove include i Monti Cornacchia, Puzillo e Marrone e nella zona meridionale dove include i pendii sopra Magliano dei Marsi
IBA 115	Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani	Il perimetro dell'IBA corrisponde a quello del Parco nazionale della Maiella tranne nel settore nord dove include l'area tra Manopello e san Valentino in Abruzzo Citeriore. L'IBA include una vasta area dei Monti Pizzi e dei Monti Frentani.
IBA 118	Monti Ernici e Simbruini	L'IBA corrisponde ai massicci montuosi dei Monti Ernici e Simbruini. Nella zona orientale è inclusa la Val Roveto fino al crinale di Serra Lunga.
IBA 119	Parco Nazionale d'Abruzzo	L'IBA corrisponde alla ZPS del Parco Nazionale d'Abruzzo, ma include anche la porzione nord del Parco non inclusa nella ZPS.
IBA 204	Gran Sasso e Monti della Laga	L'IBA coincide con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Per quanto concerne la flora vascolare dell'Abruzzo ammonta a 3.363 entità, tra specie e sottospecie, di cui 3.086 autoctone. Tra queste 223 sono endemiche e 53 sono esclusive della regione.

La superficie forestale abruzzese è di oltre 438.000 ettari distribuiti prevalentemente nelle zone montane, con prevalenza di boschi di faggi. L'indice di boscosità è pari al 36% della superficie regionale, particolarmente elevata rispetto alla media nazionale e con una tendenza decisamente positiva negli ultimi cinque anni.

Le aree montane abruzzesi, con particolare riguardo alle aree protette, sono sempre state al centro dell'attenzione di numerosi studi botanici, per la grande varietà e ricchezza della flora. Ciò è dovuto alla posizione geografica della regione, che, nonostante una latitudine molto più meridionale rispetto all'arco alpino, con una considerevole parte del territorio oltre i 600 metri di quota mostra caratteristiche climatiche montano-continentali. Allo stesso tempo la relativa vicinanza con il mare e di conseguenza l'influsso climatico mediterraneo, hanno determinato l'acclimatazione anche a quote significative di specie proprie dell'areale mediterraneo. Non mancano poi interessanti endemismi, che arricchiscono ulteriormente la composizione botanica.

Da un punto di vista vegetazionale i siti Natura 2000 dell'Abruzzo presentano un'ampia varietà di habitat con presenza di specie endemiche e rare; la presenza di zone con forte naturalità e notevole interesse paesaggistico rende il territorio di notevole pregio. Le specie floristiche di maggior pregio che caratterizzano le aree Natura 2000 della Regione Abruzzo si concentrano soprattutto nella fascia appenninica.

Così come per la flora, da un punto di vista faunistico l'area di maggior interesse è rappresentata dalla fascia appenninica, ampio e continuo corridoio ecologico, costituito dai grandi parchi Nazionali, dal parco regionale e dalla fascia pressoché continua delle aree Natura 2000.

E' possibile contare eccezionali specie di vertebrati endemici, specie rare, nonché numerose specie di invertebrati rari e/o endemici. Tuttavia, è importante considerare che la conservazione di anfibi e rettili risulta deficitaria rispetto a quella degli uccelli nidificanti e dei mammiferi. La maggior parte delle aree ad alta biodiversità potenziale sono localizzate nelle zone collinari e montuose dell'Appennino, mentre in pianura (specialmente in corrispondenza dei centri urbani) si localizzano le aree a biodiversità più bassa. Particolarmente povere di specie risultano invece l'area della Piana del Fucino e la Valle dell'Aterno in corrispondenza de L'Aquila, dove la densità umana e la concentrazione delle attività produttive diminuiscono l'idoneità del territorio per la presenza della maggior parte delle specie. Eccezioni a questo andamento di massima sono alcune aree fluviali, canali

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

irrigui e zone umide, per la concentrazione di specie, quali rettili, anfibi e alcune specie di uccelli, particolarmente legate alla presenza di acqua.

4.4.3 Paesaggio e beni culturali

Il Piano Regionale Paesistico vigente definisce le categorie di tutela e valorizzazione per determinare il grado di conservazione, trasformazione ed uso degli elementi ambientali e paesaggistici (areali, lineari e puntuali) e degli insiemi (sistemi) ed organizza il territorio regionale in tre ambiti paesaggistici: ambiti montani, ambiti costieri ed ambiti fluviali escludendo tutta la fascia collinare intermedia, i cui apprezzabili paesaggi connessi all'attività agricola sono stati trasformati dalla crescita degli insediamenti. Sono esclusi anche alcuni significativi altopiani montani importanti nella definizione dei paesaggi abruzzesi. Le norme tecniche del Piano Regionale Paesistico forniscono disposizioni sugli usi compatibili per le diverse categorie di tutela e valorizzazione anche in merito agli impianti di riferimento relativi al ciclo degli RCA.


Molti dei paesaggi più suggestivi della regione sono legati alla coltivazione di varietà agronomiche locali ed a forme culturali tradizionali come, campi aperti del Gran Sasso con coltivazioni d'alta quota di cereali e leguminose, i mandorleti delle conche aquilane, delle pendici del Monte Velino o le distese di zafferano della Piana di Navelli o colture specialistiche delle colline teramane e teatine.

Secondo i dati del progetto Carta della Natura in Italia (APAT) e dalla rielaborazione della Carta delle Unità Fisiografiche dei Paesaggi Italiani, in Abruzzo sono riconoscibili 11 unità territoriali omogenee dal punto di vista paesaggistico rispetto ad un totale di 37 unità identificate a livello nazionale. Per estensione, il 40% di essi ritrova prevalentemente lungo la catena montuosa appenninica (rilievi carbonatici del Gran Sasso, della Majella e del Sirente); tra i paesaggi collinari il 17% è rappresentato da rilievi terrigeni con penne e spine rocciose ed il 14% da colline a carattere prevalentemente argilloso.

I beni storico-culturali, archeologici ed artistici rappresentano un ulteriore tassello di rilievo del contesto in descrizione. Quelli presenti sul territorio regionale in centri e nuclei o in forma di manufatti sparsi testimoniano le diverse civiltà e società che hanno segnato la vicenda della popolazione della abruzzese e delle sue trasformazioni economiche e culturali. Il patrimonio culturale abruzzese è complessivamente consistente. Dalla fascia costiera a quella collinare e pedemontana fino alle aree interne, la regione è costellata di esemplari architettonici di grande varietà, sia tipologica che cronologica, i quali rappresentano un tratto fondamentale del nostro paesaggio.

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale



4.4.4 Suolo e rischi naturali

La componente ambientale "suolo e sottosuolo", riveste un ruolo strategico a causa delle possibili interferenze tra le attività afferenti al ciclo e la gestione dei RCA e gli obiettivi di sostenibilità legati ai diversi temi della componente in esame, come ad esempio la gestione sostenibile dei suoli e la mitigazione dei rischi naturali. In questa sede saranno pertanto analizzati diversi aspetti della tematica in oggetto, utilizzando gli indicatori ritenuti significativi a descrivere le eventuali variazioni della qualità ambientale della componente in esame, ed in particolare gli indicatori utili nel verificare le risposte dell'ambiente in merito alla componente in esame in relazione delle strategie, azioni e obiettivi del PRA, di seguito si riporta l'elenco dei temi oggetto di studio nel presente RA.

La distribuzione percentuale delle diverse utilizzazioni del suolo (superfici artificiali, superfici agricole, territori boscati, zone umide e corpi idrici) determinano effetti rilevanti sulle risorse naturali, sulla biodiversità e sulla composizione del paesaggio.

Per quanto riguarda l'uso del suolo e le sue variazioni, dai dati riportati nel Programma Corine Land Cover (CLC) 2012 si evince che le superfici prevalenti sono quelle boschive (5.604,8 km²), seguite da quelle agricole (4.843,8 km²) ed infine le superfici artificiali (326,1 km²), per quanto concerne le variazioni d'uso, analizzando il trend nel periodo 2000/2012, si evidenzia come sono in aumento le superfici artificiali (+10%), mentre si assiste a una diminuzione delle superfici agricole (-0,3%) e dei territori boscati e ambienti semi-naturali (-0,18%).

Per consumo del suolo si intende qualunque fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale che originariamente era agricola, naturale o semi-naturale. Nel 2014 il consumo del suolo è stato pari a 200 Km² corrispondente a una perdita giornaliera di circa 55 ettari. Dagli anni '50 al 2014 il consumo del suolo è di 2.100.000 ettari (corrispondente al 7% della superficie totale dell'Italia) aumentando del 4,3%, cioè passando dal 2,7% negli anni 50 al 7% nel 2015. Il consumo di suolo effettivo a livello nazionale (cioè suolo effettivamente utilizzabile) è stato del 10,8%.



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

I dati regionali e provinciali relativi al consumo di suolo forniti di ISPRA relativi al 2015 indicano un consumo di suolo totale per l'Abruzzo compreso tra il 2,3% e il 6,3% (5,1% Pescara, 5% Teramo, 4,5% Chieti, 2,3% L'Aquila) con un valore medio aritmetico del 5,15% (+0.8% rispetto al 2012), valore che si pone al di sotto del dato medio nazionale (7%).

Tali dati espressi in termini di superficie evidenziano relativamente al 2015 un consumo di suolo in Abruzzo di circa 52.000 ha; rispetto al consumo effettivo del suolo, l'Abruzzo, con un 11,8% si colloca al di sopra della media nazionale (10,8%).

La politica di difesa del suolo dai rischi e pericolosità idrogeologica è imperniata sul "Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro - Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi - PAI".

Frequenti movimenti franosi interessano sia la fascia pedemontana, a prevalente costituzione argillosa, minacciando i centri abitati ubicati sulle colline e lungo le linee spartiacque, sia la fascia montuosa interna, sia la ristretta fascia collinare prospiciente il mare.

La situazione del dissesto idrogeologico che ne consegue risulta tale da collocare l'Abruzzo tra le prime otto regioni italiane per la presenza di aree a pericolosità da frana con una percentuale molto alta (85%, 301 comuni su 305) di comuni interessati da pericolosità frana P4+P3 (pericolosità molto elevata e pericolosità elevata) e pericolosità idraulica P2 pari al 98%. Le aree a Pericolosità elevata (P3) e molto elevata (P4) interessano circa 1.600 Km² dell'intera superficie regionale (14,9%).

In termini di rischio, dall'analisi del Piano di Assetto Idrogeologico abruzzese, si evince come la provincia di Chieti presenta la maggior superficie esposta a rischio (603,8 km²); seguono la provincia di Teramo (365,2 km²), la provincia dell'Aquila (345 km²) e la provincia di Pescara (247,2 km²).

La politica di difesa del suolo dai Rischi Idraulici è imperniata sul Piano Stralcio di Bacino di Difesa delle Alluvioni (PSDA) che individua le aree a rischio alluvionale, quindi da sottoporre a misure di salvaguardia, ma anche di delimitazione delle aree di pertinenza fluviale. Il territorio abruzzese è stato prevalentemente interessato nel passato da fenomeni alluvionali, che hanno riguardato prevalentemente il tratto terminale di alcuni fiumi della regione, in particolare l'Aterno-Pescara, il Sangro, il Tavo-Saline ed il torrente Piomba.

I dati delle aree a pericolosità idraulica (D.Lgs.49/2010) relativi all'Abruzzo mostrano che 134 comuni su 305 sono interessati dal pericolo alluvioni con una superficie totale in condizioni di pericolo di 430 Km², di cui 96,4 Km² (0,9%) a pericolosità elevata P3.

4.4.5 Aria e cambiamenti climatici

Le attività umane determinano il rilascio in atmosfera di diverse sostanze, prevalentemente in fase gassosa, che possono risultare inquinanti e di conseguenza determinare un effetto negativo per salute umana e degli ecosistemi, in funzione della loro concentrazione e permanenza nell'atmosfera.


Il tema in oggetto viene pertanto investigato attraverso l'analisi delle emissioni in atmosfera degli inquinanti derivanti dalle attività legate alla sfera di gestione dei rifiuti e dall'analisi dei dati sulla qualità dell'aria relativamente agli inquinanti previsti dal D.Lgs.155/2010.

Il Decreto Legislativo 155/2010 all'art. 3 contiene le disposizioni relative alla suddivisione del territorio delle Regioni e Province autonome in zone ed agglomerati ai fini della valutazione e gestione della qualità dell'aria; la nuova zonizzazione, è stata adottata con Deliberazione 1030 del 15 dicembre 2015. La zonizzazione vigente identifica un'unica identità significativa costituita dalla conurbazione di Pescara-Chieti, con popolazione totale di 283.704 abitanti (ISTAT, popolazione residente al 1° gennaio 2019), la cui area si estende nel territorio delle due province ed include i sei Comuni di Pescara, Montesilvano, Chieti, Francavilla al Mare, San Giovanni Teatino e Spoltore.

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

La rimanente parte del territorio regionale è suddivisa in zone di qualità dell'aria, individuate, per gli inquinanti di natura primaria (piombo, monossido di carbonio, ossido di zolfo, benzeno, benzo(a)pirene e i metalli), sulla base del carico emissivo e, per gli inquinanti di natura prevalentemente secondaria (PM₁₀, PM_{2,5}, ossidi di azoto e ozono), sui seguenti fattori: a) caratteristiche morfologiche dell'area; b) distribuzione della popolazione e grado di urbanizzazione del territorio; c) carico emissivo del territorio. Nella figura seguente è rappresentata la vigente zonizzazione della Regione Abruzzo, individuate ai sensi del Decreto Legislativo 155/2010, con evidenziate le zone di qualità dell'aria: IT1305 (Agglomerato di Pescara – Chieti), IT1306 (Zona a maggiore pressione antropica), IT1307 (Zona a minore pressione antropica).



Giunta Regionale - Abruzzo

Sovrapponendo i risultati delle misurazioni a quelli ottenuti dall'applicazione modellistica, si è giunti alla seguente valutazione complessiva della qualità dell'aria del territorio regionale: 1) non sussistono criticità per ossidi di zolfo, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore a 2,5 µm (PM_{2,5}) e benzene su tutto il territorio regionale ad esclusione per gli ossidi di zolfo, solo per alcune annualità (2013-2014) nell'agglomerato Pescara-Chieti con particolari situazioni a maggiore criticità nelle aree immediatamente limitrofe agli impianti industriali; 2) per il benzo(a)pirene, solo per il 2015, si rileva un valore medio annuale vicino alla soglia limite; 3) le concentrazioni di ozono troposferico risultano in tutti gli anni al di sopra del valore obiettivo a lungo termine nell'agglomerato di Pescara - Chieti e nella zona a maggiore pressione antropica.

L'analisi della componente prende in esame specifico lo stato di qualità dell'aria analizzando le possibili pressioni esercitate dalle emissioni di inquinanti prodotte nell'ambito del macro-settore *M09 trattamento e smaltimento rifiuti*, attraverso l'analisi delle percentuali di concentrazioni in aria prodotte, comparate con il quadro emissivo totale dei macro-settori.

Si riportano i dati relativi alla serie storica 1990/2010 contenuti nel documento: "Disaggregazione dell'Inventario Nazionale delle Emissioni" (ISPRA, 2010), analizzando, le variazioni delle concentrazioni degli inquinanti significativi per il macro-settore di interesse, in termini di produzione relative.

L'analisi macro-settoriale correlata ai principali inquinanti (CO, COV, NO_x, PM₁₀, PM_{2,5}, SO_x, NH₃) evidenzia come le attività legate al trattamento e smaltimento di rifiuti non incidano



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

significativamente o non incidono affatto sui composti considerati. Le uniche emissioni rilevate sono quelle legate alla produzioni di Ammoniaca e dei Composti Organici Volatili (COV) con un contributo percentuale rispettivamente del 3,1% e 1,47% sul totale. Diversamente, in considerazione dei principali gas serra, appare evidente come il contributo legato alle attività di trattamento e smaltimento rifiuti, sia dovuto principalmente nella produzione di Metano CH₄, con un contributo percentuale derivante dal macro-settore del 32% sulla produzione regionale totale a cui segue in tono molto minore, la produzione di CO₂ incidendo del 1,58% sulla produzione totale.

Sintesi Regionale e Provinciale (in tonnellate)					
Ammoniaca (NH ₃)					
	1990	2005	2010	Variazione totale 1990/2010	Variazione totale 2005/2010
Chieti	53,2	89,3	85,9	+32,7	-3,4
Pescara	25	50	43,3	+18,3	-6,7
L'Aquila	15,2	35,6	21,4	+6,2	-14,2
Teramo	34,2	49,3	6,8	-27,4	-42,5
Abruzzo	127,6	224,2	157,4	+29,8	-66,8
COV					
Chieti	359,9	417,4	341,2	-18,7	-76,2
Pescara	66,8	175	158,8	+92	-16,2
L'Aquila	36,4	60,8	39,6	+3,2	-21,2
Teramo	72,1	133,8	80,2	+8,1	-53,6
Abruzzo	535,5	787	619,8	+84,3	-167,2
Metano (CH ₄)					
Chieti	5.417,8	8.924,3	8.532,3	+3.114,5	-392
Pescara	2.620,5	5.111,4	4.476	+1.885,5	-635,4
L'Aquila	2.620,1	5.110,5	4.475,3	+1.885,2	-635,2
Teramo	3.572,8	5.222,9	1.140,4	-2.432,4	-4.082,5
Abruzzo	14.231	24.369	18.624	+4.393	-5.745

Giunta Regionale di Abruzzo

Il clima è inteso come l'insieme delle condizioni atmosferiche medie (temperatura, precipitazione, direzione prevalente del vento, pressione, ecc.) che caratterizza una specifica area geografica ottenute da rilevazioni omogenee dei dati per lunghi periodi. Esso ricopre un ruolo fondamentale nei processi di modellamento e di degrado di un territorio sia dal punto di vista fisico - biologico che dal punto di vista socio-economico.

Secondo il metodo Köppen-Geiger, recentemente aggiornato per il periodo 1986-2010, quasi l'intera regione Abruzzo è caratterizzata dalla classe dei climi mesotermi di tipo C (temperati delle medie latitudini) con temperatura media del mese più freddo compresa tra 18 °C e -3 °C e dove almeno in un mese si ha una temperatura media superiore a 10°C; sostanzialmente, da un punto di vista più dinamico, tali aree occupano le medie latitudini dove le correnti occidentali sono predominanti tutto l'anno, ma con evidenti differenze d'intensità secondo la stagione, in funzione dell'ondulazione più



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

o meno marcata del fronte polare e delle correnti a getto. Tra i sottotipi climatici regionali, tenendo comunque presente che la classificazione a livello globale ha dei limiti di interpretazione nella distribuzione termico-pluviometrica locale, annoveriamo:

- Aree del Fucino e della Valle Peligna: clima temperato con estate secca e molto calda (Mediterraneo con estate molto calda);
- Aree della Piana del Cavaliere e della Valle Roveto: clima temperato con estate secca e calda (Mediterraneo con estate calda);
- Aree collinari e litoranee del versante adriatico: clima temperato senza stagione secca con estate molto calda (Umido Sub-Tropicale);
- Aree interne appenniniche collinari e di bassa montagna: clima temperato senza stagione secca con estate calda (Temperato oceanico);
- Aree appenniniche di medio-alta montagna: clima temperato senza stagione secca con estate fresca e breve (Oceanico Sub-Polare);
- Aree più elevate della regione (in particolare su Gran Sasso d'Italia e Majella): clima microtermo temperato fresco delle medie latitudini freddo senza stagione secca ad estate calda.

In base agli studi del CNR-ISAC, le temperature medie annuali in Italia sono cresciute negli ultimi due secoli di 1,7°C (pari a oltre 0,8°C per secolo), ma il contributo più rilevante a questo aumento è avvenuto in questi ultimi 50 anni, per i quali l'aumento è stato di circa 1,4°C (pari a circa 2,8°C per secolo). Le analisi delle serie temporali 1961-2008 effettuate dall'ISPRA evidenziano una diminuzione della temperatura media in Italia dal 1961 al 1981 e un successivo incremento fino al 2008, per un aumento complessivo di circa 1,0°C.

La tendenza al riscaldamento si evince anche dall'analisi dei valori estremi di temperatura. Nel periodo 1961-2008, mediante *trend analysis*, sono stati stimati un aumento medio del 12% di giorni estivi (n. giorni Tmax dell'aria > 25°C) e un aumento medio del 42% di notti tropicali (n. giorni con T minima > 20°C) rispetto alla media climatologica (ISPRA, 2009).

Per quanto riguarda le tendenze delle precipitazioni nel lungo periodo, gli studi del CNR indicano che i trend sono generalmente negativi, anche se solo di lieve entità e spesso poco significativi dal punto di vista statistico. L'entità della riduzione delle precipitazioni risulta dell'ordine del 5% per secolo; essa sembra dovuta principalmente alla primavera, stagione nella quale la riduzione delle precipitazioni risulta vicina al 10% per secolo.

Le analisi delle serie annuali e stagionali delle anomalie di precipitazione dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale effettuate dall'ISPRA per il periodo più recente non indicano trend statisticamente significativi, mentre la serie invernale del Nord Italia mostra una diminuzione della precipitazione media di 1,47 mm/anno dal 1961 al 2006. Un'analisi preliminare degli eventi estremi di precipitazione su un campione di circa 50 stazioni non mostra alcuna tendenza statisticamente significativa dal 1950 al 2006. Tuttavia, il numero limitato di serie temporali sufficientemente continue e di qualità controllata, e la loro distribuzione non omogenea sul territorio, impediscono per il momento di arrivare a una conclusione circa l'esistenza o meno di tendenze significative sugli eventi estremi di precipitazione in Italia.

In Abruzzo, la tendenza ad un aumento dei valori termici medi per decade risulta più marcato rispetto alla media europea, specie dal 1950 in poi. Questa tendenza è dimostrata da diversi studi più specifici in termini territoriali in cui si utilizzano serie storiche di reti meteo e dati omogeneizzati: in una pubblicazione relativa ad analisi sui valori climatici estremi in Marche e Abruzzo nel periodo 1980-2012 (Scorzini et al. 2018), ancor più evidente appare l'incremento sui valori massimi assoluti pari a +1.27°C/decade su nove stazioni delle totali analizzate. Tali differenze rispetto al resto del continente possono essere imputate alla commistione tra l'influenza diretta del Mar Mediterraneo, anch'esso in

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

graduale riscaldamento (Mediterranean SST averaged global variation 1982-2018: +1.2°C – fonte CEAM), alla parziale variazione dei complessi processi che regolano l'andamento dei campi barici alle medie latitudini, oltre che ai più noti problemi legati all'aumento dell'urbanizzazione (es: linearizzazione costiera), alla modifica dell'uso del suolo, all'inquinamento atmosferico.

4.4.6 Acqua

La Direttiva Quadro sulle Acque è la norma europea di riferimento sulle acque superficiali che è stata recepita in Italia sia con la L. 308 del 15/12/2004 e, soprattutto, con il D.Lgs. 152/06. Successivamente sono state emanate altre norme di interesse in attuazione del D.Lgs. 152/06. La Regione Abruzzo di concerto con l'Arta Abruzzo ha effettuato, per le quattro Province, la tipizzazione dei corsi d'acqua superficiali e dei bacini lacustri e l'individuazione dei corpi idrici significativi da sottoporre al monitoraggio, regolamentato dal D.M. n. 131 del 16 giugno 2008.

L'analisi della componente "Acqua" è stata in questa trattazione articolata focalizzando l'analisi sulle acque superficiali e sotterranee ritenuta tema prioritario. Tale tipologia di analisi è stata condotta, in quanto assumono rilevanza tutte le azioni finalizzate, in modo diretto o indiretto, alla tutela ed alla gestione sostenibile delle risorse idriche, capaci di garantire un approvvigionamento a lungo termine, e la programmazione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di risorse idriche ed alla loro salvaguardia mediante piani di prevenzione e conservazione.

A seguito dei risultati del monitoraggio avviato dal 2010, sono state individuate 121 stazioni ridistribuite su 111 corpi idrici, appartenenti a 5 macrotipi fluviali (per Macrofite e Diatomee), inoltre, sono stati individuati 6 corpi idrici lacustri significativi.

Il piano di monitoraggio dei corpi idrici fluviali è dunque attualmente previsto su un totale di 110 corpi idrici, ed è distinto in un monitoraggio di sorveglianza (S) svolto su 62 corpi idrici con un totale di 70 stazioni, ed in un monitoraggio operativo (O) svolto su 48 corpi idrici con un totale di 54 stazioni. All'interno della rete per il monitoraggio di sorveglianza è individuata una rete detta "nucleo" (N), per cui il monitoraggio ha cadenza triennale, per valutare variazioni climatiche a lungo termine. Nella rete nucleo sono analizzati tutti gli elementi di qualità biologica e le caratteristiche chimico-fisiche con un totale di 13 stazioni.

La rete di monitoraggio dei corpi idrici fluviali ricadenti sotto il controllo del **Distretto Provinciale di L'Aquila** è distribuita su tre Bacini Idrografici principali, dei quali due interregionali: bacino dell'Aterno, bacino del Tevere, bacino del Liri-Garigliano. All'interno dei bacini principali vengono poi identificati i seguenti sottobacini più importanti: fiume Tasso fino a lago di Scanno, fiume Sagittario, fiume Gizio, fiume Giovenco, fiume Liri, fiume Imele e fiume Turano.

La rete di monitoraggio dei corpi idrici fluviali ricadenti sotto il controllo del **Distretto Provinciale di Teramo** è distribuita su otto Bacini Idrografici principali, due dei quali interregionali: bacino del fiume Tronto, bacino del fiume Vibrata. All'interno dei bacini principali vengono poi identificati sottobacini, di questi i più importanti sono: Torrente Castellano, Torrente Mavone, Torrente Vezzola.

La rete di monitoraggio dei corpi idrici fluviali ricadenti sotto il controllo del **Distretto Provinciale di Pescara** è distribuita su due Bacini Idrografici principali: bacino dell'Aterno-Pescara e bacino del Fino-Tavo-Saline. All'interno dei bacini principali vengono poi identificati i seguenti sottobacini più importanti: fiume Tirino, fiume Orfento, fiume Orta, fiume Lavino, fiume Nora, torrente Cigno, torrente Baricello.

La rete di monitoraggio dei corpi idrici fluviali ricadenti sotto il controllo del **Distretto Provinciale di Chieti** è distribuita su otto Bacini Idrografici principali: bacino dell'Alento, bacino dell'Arielli,

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

bacino del Feltrino-Arno-Vallegrande, bacino del Foro, bacino del Moro, bacino del Riccio, bacino del Sangro-Aventino.

La rete di monitoraggio dei corpi idrici fluviali ricadenti sotto il controllo del **Distretto Sub-Provinciale di San Salvo** è distribuita su tre Bacini Idrografici principali: bacino del fiume Sinello, bacino del fiume Osento, bacino del fiume Trigno, quest'ultimo interregionale. All'interno dei bacini principali vengono poi identificati i seguenti sottobacini più importanti: fiume Treste, torrente Cena, torrente Buonanotte.

Di seguito si espongono gli indici che in base alla normativa sono da utilizzare per il monitoraggio della qualità delle acque superficiali.

Per la valutazione dello stato chimico delle acque superficiali si applicano gli **Standard di Qualità Ambientali (SQA)** che rappresentano le concentrazioni che identificano il buono stato chimico: i corpi idrici che soddisfano, per le sostanze dell'elenco di priorità, tutti gli standard di qualità ambientale sono classificati in buono stato chimico.

Il **LIMeco** è un indice sintetico di inquinamento introdotto dal D.Lgs. 152/06 che descrive la qualità delle acque correnti per quanto riguarda i nutrienti e l'ossigenazione. In base al risultato del calcolo a ogni parametro viene attribuito un punteggio e dalla somma dei valori di ogni livello per i parametri valutati, viene attribuita la classe di qualità. Ai fini della classificazione in stato elevato è necessario sia verificato che gli stessi non presentino segni di alterazioni antropiche e restino entro la forcella di norma associata alle condizioni territoriali inalterate. Ai fini della classificazione in stato buono è necessario sia verificato che detti parametri non siano al di fuori dell'intervallo dei valori fissati per il funzionamento dell'ecosistema tipo specifico e per il raggiungimento dei corrispondenti valori per gli elementi di qualità biologica.

Il sistema di classificazione per i **macroinvertebrati** consente di derivare una classe di qualità per gli organismi macrobentonici per la definizione dello stato ecologico per le diverse tipologie di corpo idrico fluviale. In accordo al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i macroinvertebrati sono tra gli elementi analizzati per la valutazione del raggiungimento o meno degli obiettivi fissati dal D.Lgs. 152/06.

La valutazione dello stato ecologico utilizzando le **comunità diatomiche** consente di derivare una classe di qualità ecologica utilizzando gli organismi fitobentonici per la definizione dello stato ecologico per le diverse tipologie di corpo idrico fluviale. Le diatomee sono uno degli elementi richiesti per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal D.Lgs. 152/06.

La valutazione dello stato ecologico utilizzando le **comunità macrofite** consente di derivare una classe di qualità ecologica utilizzando le macrofite per la definizione dello stato ecologico per le diverse tipologie di corpo idrico fluviale. In accordo al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le macrofite sono uno degli elementi richiesti per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal D.Lgs. 152/06, validati dal monitoraggio biologico ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

Circa lo Stato di qualità dei corpi idrici superficiali il monitoraggio 2010-2012 vede:

- la rete di monitoraggio fluviale ricadente sotto il controllo del Distretto Provinciale di L'Aquila è distribuita su tre Bacini Idrografici principali, dei quali due interregionali: bacino del fiume Aterno; bacino del fiume Tevere; bacino del fiume Liri-Garigliano. All'interno di tali bacini principali sono stati poi identificati i seguenti sottobacini di interesse: fiume Tasso fino a lago di Scanno; fiume Sagittario; fiume Gizio; fiume Giovenco; fiume Liri; fiume Imele; fiume Turano. La rete di monitoraggio fluviale si compone di 21 stazioni di monitoraggio dislocate su 18 Corpi Idrici. In sintesi:
 - a) nessuna stazione di monitoraggio presenta Stato Ecologico finale "Elevato";
 - b) n. 5 stazioni di monitoraggio hanno ottenuto lo Stato di qualità "Buono";
 - c) n. 8 stazioni di monitoraggio presentano lo Stato di qualità "Sufficiente";

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Giunta Regionale d'Abruzzo

- d) n. 5 stazioni di monitoraggio presentano uno Stato di qualità "Scarso".
- e) n. 3 stazioni di monitoraggio presentano uno Stato di qualità "Cattivo".
- la rete di monitoraggio delle acque superficiali ricadenti sotto il controllo del Distretto Provinciale di Teramo, si compone di 37 stazioni dislocate su 34 Corpi Idrici; essa è distribuita su otto Bacini Idrografici, di cui uno interregionale: fiume Tronto, Bacino Interregionale a confine con la Regione Marche; torrente Vibrata; fiume Salinello; fiume Tordino; fiume Vomano; torrente Calvano; torrente Cerrano; fiume Piomba. In sintesi:
 - a) nessuna stazione di monitoraggio presenta Stato Ecologico finale "Elevato";
 - b) n. 6 stazioni di monitoraggio hanno ottenuto lo Stato Ecologico "Buono";
 - c) n. 4 stazioni di monitoraggio hanno ottenuto lo Stato Ecologico "Sufficiente";
 - d) n. 2 stazioni di monitoraggio hanno ottenuto lo Stato Ecologico "Cattivo";
 - e) n. 4 stazioni di monitoraggio hanno ottenuto lo Stato Chimico "Buono";
 - f) n. 1 stazione di monitoraggio presentano lo Stato Chimico "Non Buono";
- la rete di monitoraggio dei corpi idrici fluviali ricadenti sotto il controllo del Distretto Provinciale di Pescara, si compone di 21 stazioni di monitoraggio dislocate su 19 Corpi Idrici; essa è distribuita su due Bacini Idrografici principali: bacino del Fino-Tavo-Saline; bacino del Pescara. In sintesi:
 - a) nessuna stazione di monitoraggio presenta Stato Ecologico finale "Elevato";
 - b) n. 5 stazioni di monitoraggio hanno ottenuto lo Stato Ecologico "Buono";
 - c) n. 9 stazioni di monitoraggio hanno ottenuto lo Stato Ecologico "Sufficiente";
 - d) n. 5 stazioni di monitoraggio hanno ottenuto lo Stato Ecologico "Scarso";
 - e) n. 18 stazioni di monitoraggio hanno ottenuto lo Stato Chimico "Buono";
 - f) n. 1 stazione di monitoraggio presentano lo Stato Chimico "Non Buono";
- la rete di monitoraggio delle acque superficiali ricadenti sotto il controllo del Distretto Sub-Provinciale di San Salvo-Vasto, si compone di 13 stazioni di monitoraggio dislocate su 12 Corpi Idrici essa è distribuita su tre Bacini Idrografici principali, dei quali uno interregionale: bacino del fiume Sinello; bacino del fiume Trigno; bacino del fiume Osento. All'interno dei bacini principali sono stati identificati i seguenti sottobacini: fiume Treste; torrente Buonanotte; torrente Cena. In sintesi:
 - a) n. 5 stazioni di monitoraggio hanno ottenuto lo Stato Chimico "Buono";
- la rete di monitoraggio delle acque superficiali ricadenti sotto il controllo del Distretto Provinciale di Chieti, si compone di 31 stazioni di monitoraggio disposte su 28 Corpi Idrici; essa è distribuita su otto Bacini Idrografici: bacino del fiume Alento; bacino del fiume Arielli; bacino del torrente Fontanelli; bacino del fiume Feltrino; bacino del fiume Foro; bacino del fiume Moro; bacino del torrente Riccio; bacino dei fiumi Sangro e Aventino. In sintesi:
 - a) n. 8 stazioni di monitoraggio hanno ottenuto lo Stato Chimico "Buono";

Nel 2010 è stato effettuato il monitoraggio dei corpi lacustri individuati come significativi a seguito delle procedure di tipizzazione. Dallo studio effettuato nella fase di progettazione della rete lacustre i 6 laghi identificati sono stati classificati di tipo Mediterraneo e così associati:

- Scanno, Casoli, Bomba, Barrea appartengono al tipo ME-4 "Laghi mediterranei, profondi, calcarei. Laghi dell'Italia Centro-Meridionale ed Insulare, aventi profondità media della cuvetta lacustre superiore o uguale a 15 m, con substrato prevalentemente calcareo";
- Campotosto appartiene al tipo ME-5 "Laghi mediterranei, profondi, silicei. Laghi dell'Italia Centro-Meridionale ed Insulare, aventi profondità media della cuvetta lacustre superiore o uguale a 15 m, con substrato prevalentemente siliceo";



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

• Penne appartiene al tipo ME-2 "Laghi mediterranei, poco profondi, calcarei. Laghi dell'Italia Centro-Meridionale ed Insulare, aventi profondità media della cuvetta lacustre inferiore a 15 m, con substrato prevalentemente calcareo".

Tutti i laghi sono considerati a rischio e per tale motivo il tipo del monitoraggio attuato è operativo (O).

I Parametri monitorati sono quelli indicati dal D.M. 56/2009.

Per quanto concerne i laghi, va premesso che l'unico lago naturale abruzzese è il lago di Scanno, che è quindi l'unico soggetto al monitoraggio dei protocolli biologici oltre che dei parametri chimico-fisici, dei parametri chimici aggiuntivi e del fitoplancton. Anche per i laghi, comunque, le sostanze chimiche analizzate sono state scelte fra quelle appartenenti all'elenco di priorità (Tab1/A del D.M. 56/2009) e quelle non appartenenti all'elenco di priorità (Tab1/B del D.M. 56/2009); in entrambi i casi il monitoraggio ha cadenza bimestrale.

Nel 2014 è proseguito il secondo anno del II ciclo triennale del monitoraggio operativo dei 6 corpi idrici lacustri significativi: il Lago di Campotosto, il Lago di Penne, il Lago di Casoli, il Lago di Bomba, il Lago di Barrea il Lago di Scanno, quest'ultimo unico lago naturale. Il monitoraggio ha previsto prelievi trimestrali per il controllo dei parametri chimico-fisici di base ed inquinanti specifici. Tra gli elementi di qualità biologica, su tutti i corpi idrici è stato monitorato il Fitoplancton.

I laghi facenti parte della rete di monitoraggio nazionale per la Provincia di L'Aquila sono 3, il lago di Campotosto ed il lago di Barrea artificiali (invasi a scopo idroelettrico), il lago di Scanno naturale. Appartengono alla tipologia dei laghi mediterranei, rispettivamente ME-4 (laghi profondi calcarei dell'Italia centro-meridionale) nel caso di Barrea e Scanno, ME-5 (laghi profondi silicei dell'Italia centro-meridionale) per il lago di Campotosto. Il tipo di monitoraggio è Operativo per tutti e tre i bacini lacustri. Per tutti sono stati calcolati gli indici di qualità relativamente ai parametri chimici (LTLecco) ed ai parametri biologici (ICF per il fitoplancton lacustre).

La Provincia di Pescara ha un solo lago facente parte della rete di monitoraggio nazionale: il lago di Penne (invaso artificiale a scopo idroelettrico), appartiene alla tipologia dei laghi mediterranei ME-2 ed è sottoposto a monitoraggio Operativo.

4.4.7 Rifiuti

La componente ambientale "Rifiuti", riveste un ruolo primario nell'ambito delle strategie operative dell'aggiornamento del PRA. Pertanto verranno esposti i dati di sintesi relativi ai principali ambiti del tema in oggetto ed in particolare:

- Produzione dei Rifiuti Urbani;
- Gestione rifiuti e Sistema impiantistico regionale;
- Recupero Energetico.


In merito alla produzione di rifiuti urbani nel 2013 sono stati prodotti 600.016 t di rifiuti urbani, tale produzione dopo un periodo di forte incremento nel quadriennio 2002/2006, mostra una marcata inversione di tendenza, correlata sia alla crisi economica e con il conseguente calo di consumi delle famiglie, che evidenzia nell'intervallo 2009/2013 una diminuzione della produzione dei Rifiuti Urbani del -13,4% (-4,2% nel biennio 2012/2013), superiore alla media nazionale nell'intervallo 2009/2013 (-10,2 %), ponendo l'Abruzzo al terzo posto tra le regioni con una maggiore contrazione in termini di produzione.

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

PRODUZIONE totale di R.U. (t/a) 2009-2018		
	Abruzzo	Italia
2009	688.712	32.190.910
2010	681.021	32.479.112
2011	661.820	31.386.220
2012	626.435	29.962.096
2013	600.016	29.594.665
2014	593.077	29.651.720
2015	593.894	29.524.340
2016	601.990	30.164.515
2017	596.744	29.572.175
2018	603.553	30.164.515

Giunta Regionale d'Abruzzo




L'andamento della produzione di Rifiuti Urbani è coerente con gli indicatori socioeconomici in particolare con i dati dei consumi delle famiglie e PIL a valori concatenati, anche se va considerato che oltre ai fattori di carattere economico possono concorrere altri fattori, tra i quali, diffusione di sistemi di raccolta domiciliare, riduzione delle quote relative ai rifiuti assimilati, a seguito di gestione diretta da parte dei privati (soprattutto nel caso di tipologie economicamente remunerative) e da azioni di riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte a seguito di specifiche misure di prevenzione messe in atto a livello regionale o sub-regionale.



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

PRODUZIONE totale di Rifiuti Speciali Pericolosi (t/a) 2014-2017				
	2014	2015	2016	2017
Abruzzo	93.351	103.475	98.244	91.381
Italia	8.793.870	9.097.115	9.609.056	9.669.476



Giunta Regionale d'Abruzzo

4.4.8 Trasporti

Il settore dei trasporti ed infrastrutturale si sviluppa su scale diverse (nazionale, regionale ed urbana) ed è interconnesso con altri settori ad esso paralleli, quali, ad esempio, quello dell'economia, dell'urbanistica e del territorio.

I dati più recenti sul trasporto nella Regione Abruzzo evidenziano come il movimento delle merci sia effettuato prevalentemente su gomma (nel 2005 il 97,5% contro una media nazionale del 93,2%), mentre su ferrovia e via mare sono state movimentate solo piccolissime quote di merci, rispettivamente lo 0,5% e il 2,1%, contro medie nazionali dell'1,9% su ferrovia e del 5,1% via mare. Grazie ad alcune azioni intraprese con investimenti pubblici per l'adeguamento di infrastrutture e servizi, gli squilibri tra modalità di trasporto hanno una tendenza a ridursi sia per quello via mare, che per quello via aerea. Lo stesso non può dirsi per il trasporto su rotaia che, nonostante gli investimenti realizzati per l'ammmodernamento della rete, effettuati principalmente sulla linea adriatica, negli ultimi dieci anni ha visto una diminuzione nell'utilizzo per trasporto merci.

Lo squilibrio nelle modalità di trasporto, oltre che ad una politica nazionale che ha notoriamente privilegiato lo sviluppo delle reti viarie rispetto alle altre, è la conseguenza di una dotazione infrastrutturale fortemente deficitaria nelle reti ferroviarie e nei nodi portuali, interportuali ed aeroportuali.



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Nella Regione la dotazione di infrastrutture viarie risulta essere superiore a quella media nazionale, mentre quella ferroviaria è la metà della nazionale e quella di porti ed interporti risulta essere notevolmente inferiore.

Per quanto concerne i servizi di trasporto pubblico e la mobilità urbana, ad una dichiarata difficoltà da parte dei cittadini abruzzesi per raggiungere negozi di alimentari e supermercati non corrisponde un adeguato numero di utenti che utilizzano il trasporto pubblico: nel 2007, solo il 17,8% della popolazione ha utilizzato mezzi pubblici, mentre la media nazionale di aggira intorno al 19,5%.

Il trasporto ferroviario, con un indice di utilizzazione del 20,8% nel 2007, ha subito una diminuzione di quasi tre punti percentuale nel periodo 2005-2007, potrebbe costituire una valida alternativa a quello su gomma, anche per favorire i processi di mobilità urbana ed il pendolarismo su scala locale. Altro dato da tenere in considerazione è il "parco autovetture" della Regione Abruzzo; dall'inizio degli anni duemila fino al 2013 è stato registrato un incremento del numero di autovetture che sono passate da 706.248 unità nel 2000 a 846.668 unità nel 2013 con un incremento del 19,88 % rispetto al 2000 corrispondente a ben 140.420 unità, percentuale nettamente inferiore all'aumento del decennio precedente.

Nello stesso arco temporale risultano in costante aumento il numero di autovetture alimentate a gasolio, mentre le autovetture alimentate a benzina, pur costituendo circa il 47,1% del parco autovetture, risultano numericamente in costante diminuzione nell'ultimo decennio, a vantaggio delle autovetture a gasolio, e benzina/metano queste ultime hanno una crescita percentuale pari al 162%.

L'aspetto legato alle emissioni derivante dai trasporti è stato condotto nell'ambito del paragrafo Aria e cambiamento climatici, ad ogni modo è opportuno ribadire l'influenza del settore trasporti a riguardo delle emissioni di CO, COVNM, NOx, CU e Benzene.

Ad integrazione di quanto osservato e descritto nell'ambito delle emissioni per macrosettori si riporta di seguito lo stato emissivo nazionale e regionale riferito al settore trasporti.

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

5. STUDIO DI INCIDENZA

5.1 Il PRA e le interferenze con la rete Natura 2000

Il PRA, basa la sua efficacia sulla conoscenza complessiva del rischio amianto sul territorio regionale, fornisce una guida di riferimento per le attività di custodia e manutenzione, di valutazione dello stato di degrado dei materiali e manufatti contenenti amianto in relazione al possibile rilascio di fibre, per gli interventi di rimozione dei manufatti che lo contengono e promuove la formazione dei soggetti coinvolti nelle molteplici fasi: dal controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro, in cui esista ancora il rischio, alle fasi finali di smaltimento dei rifiuti e di bonifica delle aree ed alla sorveglianza sanitaria ed epidemiologica degli esposti ed ex esposti al rischio amianto.

La L.R. 11/2009, prevede che la Regione Abruzzo approvi un PRA che definisca le azioni, gli strumenti e le risorse, per perseguire in particolare i seguenti obiettivi generali:

1. la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto e/o materiali contenenti amianto;
2. la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto;
3. la promozione di attività finalizzate alla tutela dei rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dalla presenza di amianto e la collaborazione con enti pubblici per la ricerca e la sperimentazione nel settore;
4. la promozione di iniziative di educazione, formazione ed informazione, finalizzate ad accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto e/o materiali contenenti amianto ed alla loro corretta gestione.

Poiché il PRA prevede azioni che si esplicano sull'intero territorio regionale, è necessario valutare i rapporti tra le previsioni di Piano e la tutela di specie di habitat di interesse comunitario ricomprese all'interno di SIC (ZSC) e ZPS che definiscono e caratterizzano la Rete Natura 2000 regionale.

Dall'elenco degli obiettivi sopra riportati, si evince che la maggior parte delle azioni di Piano, per il loro carattere immateriale, può essere considerata non in grado di influire significativamente sullo stato di conservazione dei siti Natura 2000, se non con effetti ovviamente positivi ma indiretti e di lungo periodo. La sola attività suscettibile di poter avere ricadute dirette o indirette sulla Rete Natura 2000, è quella di *gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto e/o materiali contenenti amianto.*

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

5.2 Quadro normativo di riferimento

In Europa sono le Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (79/409/CEE) ad introdurre il concetto di rete ecologica europea, denominata "Natura 2000". Si tratta di un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie animali e vegetali, di interesse comunitario, indicati negli allegati delle Direttive la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza futura della biodiversità presente sul nostro continente.

La Direttiva 92/43/CEE, individua nell'allegato I una serie di Habitat e nell'allegato II le specie di importanza comunitaria da proteggere, indicandone le priorità; istituisce le ZSC (zone speciali di conservazione), individuate dagli stati membri come SIC, che unitamente alle ZPS (zone protezione speciale) individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, formano "Rete Natura 2000".

Nell'ambito della pianificazione territoriale, così come in quella di settore, la salvaguardia della biodiversità attraverso la conservazione e la riqualificazione degli habitat naturali, si è andata affermando sia a livello Comunitario (vedi le direttive sopra citate), sia a livello nazionale (DPR n. 357/1997 e smi, di recepimento della Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione della Rete Natura 2000, recentemente sostituito dal DPR n. 120/2003).

Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla Direttiva Habitat (Art. 6 Direttiva 92/42/CEE e art. 5 DPR 357/97), è la procedura di **valutazione di incidenza** avente il compito di tutelare la Rete Natura 2000 dal degrado o comunque da perturbazioni esterne che potrebbero avere ripercussioni negative sui siti che la costituiscono.

La Valutazione di Incidenza Ambientale è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della Rete Natura 2000 (SIC o ZPS), singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso

La norma regionale in materia di procedure ambientali (D.G.R. n.119/2002) all'art.14 stabilisce che i piani urbanistici, i piani territoriali ed i piani di settore che contengono previsioni di interventi che **comportino trasformazioni territoriali insistenti su SIC e ZPS**, devono essere corredati di un apposito studio sugli effetti diretti ed indiretti che gli interventi possono comportare sui siti, e le eventuali modalità adottate per renderli compatibili nonché le misure previste per mitigare e compensare gli effetti.

5.3 Il sistema Natura 2000 della Regione Abruzzo


Il sistema della Rete Natura 2000 in Abruzzo è molto esteso, ponendo la nostra Regione, ai primi posti in Italia, in termini di territorio sottoposto a tutela. Questi livelli di protezione rappresentano il principale strumento di conservazione in situ degli ambienti naturali, che permettono il mantenimento delle identità di ecosistemi differenti e variegati, la conservazione degli habitat e la protezione delle specie vegetali e animali.

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)


Rapporto Ambientale

Le aree Natura 2000 individuate in Abruzzo sono attualmente in totale 59: 54 Siti di Interesse Comunitario (42 ZSC e 12 SIC) e 5 Zone di Protezione Speciale (ZPS), pari al 35,7% dell'intera Regione, nettamente superiore rispetto alla media nazionale (19,3%), appartenenti alle tre regioni biogeografiche italiane: la regione biogeografica alpina, continentale e mediterranea.

Dei 54 SIC solo 24 (45%) ricadono al di fuori di aree naturali protette, mentre delle 5 ZPS, 4 coincidono con i Parchi Nazionali ed il Parco Regionale.



SIC Abruzzo



ZPS Abruzzo

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

5.4 Valutazione delle interferenze

Come detto in premessa, l'obiettivo del Piano Regionale Amianto, del quale è necessario valutare i possibili effetti sulla Rete Natura 2000, è:

- 1 **la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti, in cui sia stata rilevata la presenza di amianto e/o materiali contenenti amianto.**

A questo obiettivo generale, sono necessariamente legate le seguenti attività:

- 2 verifica dello stato di fatto attuale impiantistico, inteso come localizzazione degli impianti nella Regione Abruzzo in relazione alla distribuzione delle aree Natura 2000;
- 3 previsioni di Piano, in termini di fabbisogni;
- 4 bonifica di siti contaminati (SIN), in aree SIC o ZPS ed individuazione delle modalità di intervento che possono essere previste, alterando il meno possibile lo stato di naturalità di detti siti.

Verifica delle potenziali interferenze con i siti Natura 2000

Azione 1)

Gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti, in cui sia stata rilevata la presenza di amianto e/o materiali contenenti amianto

Le attività sopra descritte, previste dal PRA, non costituiscono a priori fattori di impatto sulle componenti biotiche che caratterizzano i siti Natura 2000. L'attività di bonifica prevista infatti, si realizza mediante rimozione o messa in sicurezza di elementi puntuali, operazione che non interagisce direttamente con habitat, specie o ecosistemi.

Per di più, la rimozione di strutture o manufatti contenenti amianto, ha come risultato un miglioramento della qualità delle componenti ambientali (aria, acqua, suolo) e del relativo servizio ecosistemico. Inoltre, le attività di bonifica in genere, non riguardano superfici estese e gli interventi tra l'altro possono essere effettuati solo da ditte specializzate, che lavorano in sicurezza, con metodiche che minimizzano il rilascio di amianto nell'ambiente e che rispettano rigorosamente le procedure prescritte nella vigente normativa. Anche in caso di intervento di rimozione di privati, il contenimento dell'impatto è garantito dal rispetto delle condizioni operative di intervento che saranno approvate con apposito atto successivo all'approvazione del PRA; saranno quindi adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza degli operatori ed il contenimento della dispersione di fibre.

Azione 2)

Verifica dello stato di fatto attuale impiantistico, inteso come localizzazione degli impianti nella Regione Abruzzo in relazione alla distribuzione delle aree Natura 2000.

Il PMA ha individuato i seguenti siti di deposito e/o smaltimento di rifiuti di cui all'EER classificati 17 06 01* (materiali isolanti, contenenti amianto) e 17 06 05* (materiale da costruzione contenente amianto).

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

TITOLARITA'	OPERAZIONI AUTORIZZATE (All. B del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.l.)	COMUNE/LOCALITA'	PROVINCIA	AUTORIZZAZIONE		COORDINATE	
				N°	DATA	LAT.	LONG.
BETA AMBIENTE S.R.L.	D15	ATESSA - C.DA SALETTI	CH	DR4/170	03/11/2010	42° 09' 25"	14° 26' 30"
MANTINI S.R.L.	D15	CHIETI - CHIETI SCALO	CH	DR4/35	06/04/2012	42° 21' 44"	14° 7' 42"
NEW DEAL S.R.L.	D15	LANCIANO - ZONA INDUSTRIALE	CH	DR4/48	11/05/2012	42° 10' 23"	14° 27' 07"
SIGMA 90 S.R.L. (ex SMI)	D10	ORTONA - LOC. TAVERNA NUOVA	CH	08/10	15/07/2010	42° 19' 15"	14° 21' 13"
TEATE ECOLOGIA S.R.L. (ex SEAB)	D15	CHIETI - CHIETI SCALO	CH	DPC026/211	20/09/2016	42° 21' 39"	14° 7' 35"

Di questi, **solo Beta Ambiente Srl**, per altro autorizzata alla sola attività di stoccaggio, è localizzata in un'area, limitrofa al SIC IT7140112 "*Bosco di Mozzagrogna*" ed ha già ottenuto, dal Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA, il parere n. 1436 dell'11/03/2010 *favorevole* alla Verifica di assoggettabilità alla VIA con **annessa Valutazione di Incidenza Ambientale**.

Inoltre, relativamente lo stato dell'arte delle aziende operanti sul territorio regionale, si richiama quanto indicato dal **Piano Regionale Gestione Rifiuti**, il quale *stabilisce che è necessario, in occasione di rinnovo autorizzativo, effettuare verifica di massima delle caratteristiche e delle prestazioni ambientali dell'impianto nonché del contesto territoriale e ambientale in cui l'impianto si trova inserito rispetto alle peculiarità e alle condizioni di vulnerabilità dei siti protetti potenzialmente impattati.*

Tale verifica dovrà tener conto non solo della potenziale interferenza diretta tra l'area protetta e l'impianto, caso che si esplicita in particolare se l'impianto si trova all'interno del sito Natura 2000, ma si dovranno considerare anche le potenziali interferenze indirette che potranno generarsi anche nel caso in cui l'impianto non si collochi nell'ambito di un'area protetta ma si localizzi comunque a una distanza tale che possano esserci potenziali incidenze tra l'attività dell'impianto e le componenti biotiche peculiari del sito Natura 2000.

In particolare, il Piano Regionale Gestione Rifiuti, al fine di garantire la tutela delle Aree Natura 2000, **oltre a vietare la realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti all'interno di SIC e ZPS**, individua una **fascia di rispetto minima di 2 Km**, nell'ambito della quale si ritiene necessario effettuare le procedure di cui al DPR 357/97 e s.m.i, per qualsiasi tipologia di impianto, che si tratti di nuova attività, o di attività esistente (in fase di rinnovo autorizzativo).

Si ritiene pertanto che, detti vincoli localizzativi, siano da considerarsi sufficientemente cautelativi e quindi di una certa significatività nell'ambito della verifica delle situazioni critiche presenti attualmente sul territorio regionale, così come nella valutazione delle previsioni localizzative del Piano. Inoltre, poiché non è possibile escludere che, in alcuni casi, la potenziale incidenza indotta da un impianto di gestione rifiuti su un sito Natura 2000 si riscontri anche per distanze superiori ai 2 Km considerati, il PRGR stabilisce che, se l'Autorità competente in materia di Siti Natura 2000, in fase di istanza autorizzativa, lo ritenesse opportuno, potrà richiedere lo studio di incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i, anche qualora un impianto si collocasse oltre detta fascia di 2 km.

Azione 3)

Previsioni di Piano, in termini di fabbisogni.



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Il PRA non prevede né individua la necessità di autorizzare nuovi impianti per lo stoccaggio o lo smaltimento di amianto o rifiuti contenenti amianto. Ciò detto, qualora dovessero essere autorizzate nuove attività, si ritengono sufficientemente cautelative e rispondenti ai principi di tutela richiesti dalle Direttive comunitarie, le misure prescrittive e di vincolo localizzativo, individuate dal PRGR.

Azione 4)

Bonifica di siti contaminati (SIN), in area SIC o ZPS ed individuazione delle modalità di bonifica che possono essere previste per alterare il meno possibile lo stato di naturalità dei siti SIC o ZPS.

Il PRA non ha individuato siti contaminati di interesse nazionale (SIN), nei quali sia presente amianto o materiali contenenti amianto. Ciò detto nell'ambito della procedura di VInCA del PRGR, sono stati valutati anche i possibili effetti sulla Rete Natura 2000 del **Piano Regionale di Bonifica** dei siti contaminati (discariche dismesse da bonificare) che tratta prevalentemente le potenziali interferenze indotte dalla presenza di un sito contaminato in area SIC o ZPS e le modalità di bonifica che possono essere previste per alterare il meno possibile lo stato di naturalità dei siti. Il PRB ha individuato le seguenti misure e prescrizioni da applicarsi nei casi sopra richiamati, che si ritengono funzionali ai principi di tutela dei Siti Natura 2000:

- nel caso un progetto di bonifica interessi un sito compreso in un'area SIC/ZPS, dovrà essere assoggettato a valutazione di incidenza;
- nel caso di progetti di bonifica che interessino siti che si collochino nell'ambito dei 1 Km da un'area Natura 2000 sarà necessario effettuare le procedure di cui al DPR 357/97e smi;
- se un progetto di bonifica si colloca a una distanza maggiore di 1 Km, l'applicazione di dette procedure potrà eventualmente essere richiesta in fase di iter autorizzativo dall'ufficio competente.

Si rimanda ad una valutazione dell'ambito dell'"Anagrafe regionale dei siti sottoposti a procedura di bonifica e censimento dei siti a rischio potenziale sottoposti a verifiche ambientali" di cui alla DGR 1033/18, l'individuazione puntuale dei siti contaminati contenenti amianto.

Alla luce di quanto sopra descritto, in considerazione:

- del livello di dettaglio del Piano Regionale Amianto;
 - delle misure prescrittive e di vincolo localizzativo, individuate, in sede di VInCA, dal PRGR;
 - del fatto che nessuno dei siti di stoccaggio o trattamento, ad oggi individuati, ricade all'interno di Aree Natura 2000;
 - del fatto che gli interventi puntuali di bonifica verranno individuati solo nella fase di pianificazione locale e nella sua successiva attuazione del Piano;
- si ritiene che l'approvazione del PRA non comporti l'obbligo preventivo di attivare il procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale.**

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

6. VALUTAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DEL PIANO

1. descrizione e valutazione dei possibili effetti ambientali significativi dovuti attuazione del Piano, con riferimento ad aspetti individuati nell'analisi di contesto. La stima degli effetti ascrivibili a quanto disposto dal Piano si svilupperà attraverso un'analisi dello scenario di Piano, individuando i potenziali fattori perturbativi, ossia tutti gli elementi generati direttamente o indirettamente dall'attuazione del piano che potrebbero comportare cambiamenti reversibili o irreversibili sull'ambiente o sugli equilibri eco-sistemici, e gli effetti possibili, stimando il grado di interferenza generato e il tipo di cambiamento indotto per ciascuna componente ambientale interessata. La valutazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente sarà sviluppata attraverso 2 diversi livelli di analisi:
 - a. valutazione qualitativa degli effetti ambientali: in questa prima fase, utilizzando lo strumento dell'analisi matriciale, saranno individuate le relazioni causa-effetto delle previsioni con gli obiettivi specifici assunti come parametri di valutazione, esprimendo anche un giudizio qualitativo sulle caratteristiche dell'effetto atteso (effetto potenzialmente negativo, effetto potenzialmente positivo, effetto incerto);
 - b. valutazione quantitativa degli effetti ambientali rilevanti: per gli effetti ambientali più significativi individuati nella prima fase, laddove possibile sarà approfondito il livello di analisi con l'obiettivo di arrivare a fornire una stima quantitativa dell'effetto atteso con particolare riferimento al momento attuativo dello stesso Piano.
2. descrizione e valutazione delle alternative di piano: si precisa come si sviluppi su specifici binari dettati dalla normativa di settore che definisce già quali debbano essere le principali azioni da mettere in campo e le modalità per definire le priorità di intervento. Per quanto concerne l'Alternativa zero, si ricorda che il PRA interviene in una situazione in cui alcune delle procedure previste dalla normativa per il censimento e la definizione delle priorità di intervento di bonifica sono già state attivate e, quindi, di fatto non è prevedibile la possibilità che permanga una situazione di totale "non-attuazione" dato che, come detto, esistono obblighi normativi a cui i diversi livelli istituzionali devono comunque rispondere.

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

7. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

7.1 Struttura del sistema di monitoraggio (indicatori)

Così come stabilito ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs 128/2010, il PRA deve essere dotato di un apposito sistema di Monitoraggio per assicurare, sia il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PRA in modo da individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive, sia la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano/Programma.

Il Monitoraggio Ambientale rappresenta pertanto un aspetto sostanziale della funzione strategica della VAS che permette di aggiornare le valutazioni ambientali ex ante sviluppate nel presente RA e di trarre indicazioni che possano permettere il corretto riallineamento dei contenuti del Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale.

L'attività di monitoraggio ambientale rappresenta inoltre uno strumento di comunicazione "essenziale" che consente un resoconto delle informazioni circa i risultati e sugli eventuali impatti significativi del Piano in relazione alle tematiche ambientali prioritarie derivanti dalle strategie comunitarie, nazionali e regionali.

In considerazione che il piano, si conforma, nelle azioni di programma e nei contenuti normativi (criteri operativi e criteri localizzativi degli impianti) all'aggiornamento del Piano di Gestione Integrata dei Rifiuti approvato con Delibera del Consiglio Regionale 110/8 del 02.07.2018, il sistema di monitoraggio proposto ha elementi integrati nei dati, nei contenuti e negli approfondimenti con quest'ultimo.

Nelle tempistiche di attuazione e di evidenza pubblica delle risultanze il piano di monitoraggio del PRA potrà discostarsi da quello generale proposto dalla VAS del PRGR proprio per tener conto di differenti e più efficaci tempistiche di attuazione. L'attività di monitoraggio ambientale del PRA, oltre alla fase dell'individuazione e al popolamento di opportuni indicatori, necessita quindi della definizione di un Piano di Monitoraggio specializzato e opportunamente calibrato, in cui siano individuati i soggetti, i processi e i prodotti dell'attività di monitoraggio ambientale, in modo da integrare correttamente e senza duplicazioni le attività di monitoraggio ambientale con le procedure ordinarie di monitoraggio attinenti il PRGR.

La Governance del Piano di Monitoraggio è gestita dall'Autorità Proponente in collaborazione con l'Autorità Competente..

Il processo di monitoraggio viene sviluppato partendo dall'identificazione, l'utilizzo e l'analisi di due diverse tipologie di indicatori:

- indicatori di contesto ambientali;
- indicatori prestazionali.

Il set di indicatori proposto è ottenuto dalla correlazione tra l'analisi del quadro ambientale e gli obiettivi di sostenibilità ambientale del PRGR, utilizzando dove possibile, indicatori ambientali strettamente relazionabili alle attività afferenti al ciclo dei rifiuti, identificabili come indicatori di "contributo al contesto".

L'efficacia ambientale del PRA si può determinare inoltre, dalla performance delle azioni di Piano, le quali essendo strettamente correlate obiettivi agli prestazionali del Piano stesso, possono determinare, oltre il soddisfacimento delle prestazioni attese e di conseguenza degli obiettivi prefissati, un contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientali generali e

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

specifici. A tale scopo viene proposto un set di indicatori "prestazionali" associati alle previsioni attuative. La stessa metodologia è inoltre stata utilizzata per individuare un set di indicatori prestazionali riferiti al Piano Regionale Bonifiche della Regione Abruzzo che sempre al PRGR fa riferimento di attuazione.

L'acquisizione dei dati e delle informazioni che porteranno al calcolo degli indicatori di contesto e prestazionali e le successive analisi di confronto con le stime e gli scenari previsti, serviranno a condurre l'elaborazione di un Report di Monitoraggio Ambientale del PRA, al fine di individuare tempestivamente gli eventuali discostamenti dagli effetti desiderati dalla messa in atto delle azioni, la non sostenibilità ambientale e la verifica della necessità di azioni di ri orientamento del PRA.

Il Report la cui cadenza potrà essere triennale, sarà curato dalla l'Autorità Competente e, a seguito della consultazione con i Soggetti con Competenza Ambientale e del pubblico, potrà essere pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo e messo a disposizione di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del piano, al fine di recepire osservazioni e rendere il percorso partecipativo della VAS del PRA più ampio e condiviso possibile.

7.1.1 Indicatori di contesto (socio-ambientale)

Si fa riferimento a quelli previsti dal Rapporto Ambientale della VAS al PRGR ed in particolare al capitolo 12.2. Tali indicatori descrivono efficacemente il sistema in relazione agli effetti delle politiche ambientali di gestione dei rifiuti, delle operazioni di bonifica e di rimozione dei materiali contenenti amianto.

La verifica temporale degli indicatori proposti durante la fase in itinere sarà valutata nell'ambito della redazione dei report di monitoraggio, al fine di verificare eventuali interferenze ambientali e il grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Giunta Regionale
Abruzzo

Schema "Indicatori socio-ambientali"

Tema Socio-Ambientale di riferimento	Indicatore di contesto ²	Fonte	Unità di misura
Dinamica demografica e qualità della vita	Presenza abitanti	ISTAT ISTAT	n° Ab/km ²
	Presenze turistiche annuali	ISTAT	n°
Turismo	Variazione di presenza turistica stagionale	ISTAT	%
	Numero Aree protette	ISPRA	n°
Biodiversità	Superficie Aree protette	ISPRA	Ettari / % sul territorio regionale
	Numero Siti Natura 2000	ISPRA	n°
	Superficie Siti Natura 2000	ISPRA	Ettari e % sul territorio regionale

² In grassetto gli indicatori di contributo al contesto.



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Tema Socio-Ambientale di riferimento	Indicatore di contesto ²	Fonte	Unità di misura
	Superficie Aree protette marine	ISPRA	Ettari
	Il sistema delle Aree Naturali Protette e della Rete Natura 2000 distinte per provincia	Regione Abruzzo	n.
	N. Aree Protette, SIC e ZPS, con strumento di gestione	Regione Abruzzo	n°
	Superficie forestale	ISTAT/CFS Inventario Nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio	Ettari
	Il sistema delle IBA della Regione Abruzzo	Inventario delle IBA - BirdLife International	n°
	Tabella Zone umide Regione Abruzzo	ISPRA	elenco
	Zone Umide di Interesse Internazionale	ISPRA	n°
	Indice e classe di pressione antropica sulle aree Ramsar della Regione Abruzzo	ISPRA	stato
	Elenco IPA	Bibliografia A.A.V.V.	n°
	Flora e stato di conservazione	Bibliografia A.A.V.V.	n° e stato
	Fauna e stato di conservazione	Bibliografia A.A.V.V.	n° e stato
	Rete ecologica	Progetto Life ECOnet	stato
Paesaggio	Zone A di PPR sul totale	PPR	%
	N° di detrattori	Uso del Suolo/Regione Abruzzo	n°
	Aree destinate a colture specialistiche	Uso del Suolo/Regione Abruzzo	ha
	N° parchi fluviali	Regione Abruzzo	n°
Suolo e sottosuolo	Variazione Uso del suolo	ISPRA	%
	Consumo si suolo (Regionale, provinciale e comunale)	ISPRA	% ; km ²
	Variazione di uso dei suoli dovuto ad attività legate al ciclo dei rifiuti	ISPRA/CORINNE	% ; km ²
	Rischio Erosione superficiale dei suoli	Regione Abruzzo	%
	Percentuale regionale e comunale delle aree soggette a pericolosità da frana	ISPRA	%

Giunta Regionale d'Abruzzo



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Tema Socio-Ambientale di riferimento	Indicatore di contesto ²	Fonte	Unità di misura
	Percentuale regionale e comunale delle aree soggette a pericolosità idraulica	ISPRA	%
	Superficie territoriale a rischio desertificazione	I.N.E.A.	%
	Contenuto organico nel <i>topsoil</i>	Regione Abruzzo	% - t/a
	Numero siti a rischio potenziale contaminazione	ARTA	n°
	Classi di qualità dello stato chimico fiumi per provincia	Regione Abruzzo	Stato
	Classi di qualità LIMeco per numero di corpi idrici per provincia	Regione Abruzzo	Stato
	Classi di qualità delle componenti biologiche dei corpi idrici superficiali - Macrobentos	Regione Abruzzo	Stato
	Classi di qualità delle componenti biologiche dei corpi idrici superficiali - Diatomee	Regione Abruzzo	Stato
	Classi di qualità delle componenti biologiche dei corpi idrici superficiali - Macrofite	Regione Abruzzo	Stato
	Classi di qualità dello stato chimico dei laghi - SQA laghi per provincia	Regione Abruzzo	Stato
	Classi di qualità componenti chimico fisiche dei laghi - LTLEco per provincia	Regione Abruzzo	Stato
Acque	Classi di qualità Stato Ecologico dei laghi	Regione Abruzzo	Stato
	Classi di qualità componenti biologiche dei laghi - Fitoplancton per provincia	Regione Abruzzo	Stato
	Indice SCAS per unità territoriale	ISPRA	n,/%
	Indice SCAS per complesso idrogeologico	ISPRA	n.
	Parametri critici e consistenza della classe di SCAS "Scarso" per unità territoriale e per complesso	ISPRA	n,/%
	Presenza nitrati (azoto nitrico) nelle acque sotterranee	Regione Abruzzo	Stato
	Classificazione delle acque di balneazione	ISPRA	Stato
	Classificazione acque marino costiere EQB Fitoplancton	ISPRA	Stato
	Concentrazione <i>Ostreopsis Ovata</i>	ISPRA	cell/l
	Impianti di depurazione delle acque reflue urbane	I.S.T.A.T.	Numero
	Distribuzione di acqua potabile	I.S.T.A.T.	Migliaia di metri cubi
	Prelievo di acqua per uso potabile	I.S.T.A.T.	Migliaia di metri cubi

Giunta Regionale d'Abruzzo



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Tema Socio-Ambientale di riferimento	Indicatore di contesto ²	Fonte	Unità di misura
	Acqua per uso domestico	I.S.T.A.T.	Pro capite- metri cubi
	Depurazione delle acque reflue urbane	I.S.T.A.T.	Numero impianti
	Rilevazione sui servizi idrici	I.S.T.A.T.	Migliaia di metri cubi
	Impiego di acqua a fini irrigui	I.S.T.A.T.	Ha
Aria	Emissioni in atmosfera di COV da macro-settore 09 "Trattamento e Smaltimento Rifiuti"	ISPRA	t/anno
	Emissioni in atmosfera di CH ₄ da macro-settore 09 "Trattamento e Smaltimento Rifiuti"	ISPRA	t/anno
	Emissioni in atmosfera di NH ₃ da macro-settore 09 "Trattamento e Smaltimento Rifiuti"	ISPRA	t/anno
	Emissioni in atmosfera di CO ₂ da macro-settore 09 "Trattamento e Smaltimento Rifiuti"	ISPRA	t/anno
	Emissioni in atmosfera di PM ₁₀ da macro-settore 09 "Trattamento e Smaltimento Rifiuti"	ISPRA	t/anno
	Emissioni in atmosfera totali per inquinante	ISPRA	t/anno
	Valori delle sostanze inquinanti previste dal D.Lgs.155/2010	ARTA	mg-µg/m ³
Energia	Produzione di energia elettrica	TERNA ENEA	MWh
	Recupero energetico termico	ISPRA	MWh
	Recupero energetico elettrico	ISPRA	MWh
	Totale Rifiuti (RU+FS+CSS) inviati a valorizzazione energetica	ISPRA	t/anno

Giunta Regionale d. Abruzzo

7.1.2 Indicatori prestazionali

Nella tabella seguente viene mostrata riportata la scheda di monitoraggio, nella quale sono contenuti gli indicatori prestazionali proposti in relazione al grado di definizione degli obiettivi e azioni contenuti nell' PRA,

La verifica temporale degli indicatori proposti durante la fase in itinere sarà effettuata, come detto in precedenza, nell'ambito della redazione dei report di monitoraggio, al fine di verificare la performance del Piano. I dati utili alla popolazione degli indicatori prestazionali saranno forniti dall'Autorità Proponente.

Tabella: Schema "Indicatori prestazionale"



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

Tema	Indicatore di contesto ³	Fonte	Unità di misura
Attuazione del Piano	Percentuale annuale di avanzamento della spesa per le rimozioni in rapporto al finanziato	SGR	% annuale
Quantità rimossa	Tonnellate di materiali contenenti amianto rimossi	SGR	Tonnellate/anno
Quantità smaltita	Tonnellate di materiali contenenti amianto trattati e smaltiti	SGR	Tonnellate/anno

7.1.3 Attività di Reporting

L'attività di reporting è prevista a conclusione delle sessioni di monitoraggi, con cadenza biennale, e prevede la pubblicazione di report, nella versione tecnica e divulgativa, sul sito della regione Abruzzo. Le risultanze vanno comunicata in occasione delle procedure di comunicazione del PRGR a cui ci si riferisce in un approccio di integrazione delle attività ed evitando la duplicazione delle stesse.

7.2 Modalità ed esiti

Le attività di monitoraggio, in particolar modo l'analisi delle prestazioni del piano saranno i driver per le successive azioni di finanziamento del piano. Gli esiti sul contesto si prevedono proporzionali alle quantità rimosse e tratte e saranno descritti dal sistema degli indicatori di carattere ricognitivo sul contesto.

³ In grassetto gli indicatori di contributo al contesto.



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

8. SINTESI DELLE CRITICITÀ E PROPOSTE

La L.R. 11/2009 prevede che la Regione Abruzzo approvi un Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e Bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto (P.R.A.) e che definisca le azioni, gli strumenti e le risorse per perseguire gli obiettivi ivi indicati.

Tuttavia, per quanto già rilevato in fase di predisposizione del Rapporto Preliminare e poi evidenziato nei contributi pervenuti in fase di scoping dai Soggetti con Competenza Ambientale, la proposta di Piano soffre di obsolescenza e di importanti carenze che verranno di seguito riepilogate: la redazione del Rapporto Ambientale, nel suo prosieguo, dovrà indicare come apportare accorgimenti e correzioni tali da consentire il necessario adeguamento del Piano per l'approvazione, in vista di una imminente nuova fase di aggiornamento dello strumento in linea con la predisposizione del nuovo Piano Nazionale Amianto.

Nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica rimane carente la parte relativa alla caratterizzazione dello scenario di riferimento (ad es. contesto industriale, abitativo, impiantistico) attraverso cui poter determinare in modo analitico quali componenti ambientali siano interessate dagli obiettivi e dalle azioni di Piano. L'aggiornamento del Piano dovrà inoltre consentire la definizione di diversi scenari per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto attraverso la caratterizzazione di dinamiche, secondo logiche di coerenza compatibili con la situazione attuale, che potrebbero ragionevolmente manifestarsi in seguito all'attuazione delle azioni di piano e ai possibili sviluppi che ne deriverebbero.

Tra questi scenari sarà poi necessario selezionare uno scenario specifico basato su elementi già verificati nella fase di adeguamento del Piano e funzionali al perseguimento degli obiettivi fissati dal PRA.

Come detto, il piano sconta un lungo periodo di gestazione e in tal senso risulta obsoleto sotto diversi aspetti. In particolare, le fonti di dati citate nel rapporto preliminare appaiono tutte molto datate e si pone un significativo tema relativo all'utilizzo di dati aggiornati. Esiste inoltre un problema di omogeneità dei dati derivati dal censimento (espressi in termini di mq, non confrontabili con i quantitativi, espressi in kg, presenti nelle relazioni inviate in base all'art. 9 della L. 257/1992), tali da consentire di costruire un quadro informativo con volumetrie certe. Sempre dal censimento emerge una descrizione incompleta dei quantitativi di amianto presenti sul territorio regionale. Tale incompletezza sconta probabilmente anche la scarsa partecipazione all'indagine/censimento sulla presenza di amianto relativamente al patrimonio edilizio privato, nonostante la rilevazione sia stata preceduta da una campagna di informazione e sensibilizzazione sui pericoli da esso derivanti. Basti ricordare che la percentuale dei questionari (schede di auto-rilevazione) restituiti dai cittadini e dalle imprese, è dell'1% rispetto al totale dei questionari inviati; va da sé che tale percentuale risulti del tutto insufficiente rispetto alla definizione di una stima approssimativa dei quantitativi di amianto presenti nelle abitazioni private. Con riferimento alla DGR n.46/2018 con la quale la Regione Abruzzo ha stabilito di realizzare la Mappatura e Censimento delle coperture contenenti amianto attraverso il telerilevamento come da Accordo di Programma tra la Regione stessa e RES.GEA srl, VERAM srl ed ECO.LAN, l'aggiornamento del censimento dovrà prevedere azioni diversificate poiché l'Accordo di Programma riguarda dichiaratamente il censimento delle coperture contenenti

Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

amianto, quindi esclusivamente amianto in matrice compatta. Il PRA dovrà definire le modalità e i soggetti deputati a completare il censimento della presenza di materiali o prodotti contenenti amianto in matrice friabile, l'amianto presente nei casi di cui all'art.9 della bozza di PRA, nonché di presenza di amianto in siti contaminati.

Dal raffronto tra i quantitativi di MCA smaltiti nell'impianto e i quantitativi di MCA relativi agli interventi di bonifica e smaltimento realizzati sul territorio regionale abruzzese emergono dati molto divergenti che mostrano come gran parte del materiale smaltito nel periodo 2011-2017, provenga probabilmente da interventi eseguiti in altre regioni.

Colmare tali aspetti diventa importante anche per poter valutare la necessità di ulteriori interventi e/o la necessità di ulteriori finanziamenti.

La difficoltà ad omogeneizzare i dati emerge peraltro anche nei report annuali relativi alla gestione delle bonifiche dell'amianto a causa della difformità di unità di misura fornite, ora in volume, ora in peso, che rende impraticabile il confronto dei risultati annualmente conseguiti nella gestione dei flussi degli MCA.

Giunta Regionale - Abruzzo

La proposta di PRA redatta sotto forma di articolato e gli allegati relativi al momento non chiariscono in che modo lo strumento di piano svilupperà le argomentazioni sul quadro di riferimento programmatico. Con particolare riferimento al sistema impiantistico, è opportuno quantificare in modo puntuale l'attuale e potenziale domanda di smaltimento degli R.C.A. correlata alla capacità residua del sistema impiantistico regionale di cui all'Allegato 3 della proposta di Piano (e alla costruzione di scenari ed alternative relativi ad altre opzioni da prevedere). Tale Allegato risulta in tal senso difettoso poiché non riporta l'indicazione, in caso di impianto di smaltimento, della relativa capacità residua e per gli altri casi contemplati l'indicazione della potenzialità autorizzata. Si tenga in particolare conto che relativamente alla valutazione della capacità residua di smaltimento a seguito di bonifica, non venendo fornite/anticipate informazioni concrete sulla sufficienza o meno della capacità ricettiva regionale, tale capacità potrebbe risultare a tutti gli effetti insufficiente. In questo caso, sarà opportuno precisare l'entità di tale insufficienza per poter valutare la necessità di ulteriori interventi e/o la necessità di ulteriori finanziamenti che di fatto rappresentano le informazioni fondamentali su cui basare la programmazione regionale. In ogni caso, rimangono da individuare le priorità degli interventi almeno di messa in sicurezza (es. scuole, ospedali ecc) e fornire previsioni plausibili sulle attività di bonifica relative ad altri comparti. Oltre

Complessivamente, vanno completate le informazioni sui tempi di raggiungimento degli obiettivi proposti, sulla stima delle risorse necessarie, non solo finanziarie, e sulle priorità di intervento. Sarebbe inoltre auspicabile pronunciarsi sull'individuazione di aree idonee alla realizzazione di siti di smaltimento. In quest'ottica, come già avviato in molte regioni, sarebbe opportuno avviare un censimento delle aree di cava potenzialmente idonee.

Nel monitoraggio ambientale risulta insufficiente limitarsi ai soli indicatori di contesto "prestazionali", occorre invece individuare gli indicatori che consentono di misurare gli effetti significativi positivi e negativi sull'ambiente dovuti all'attuazione delle azioni del Piano compresi eventuali effetti imprevisi. Tali indicatori dovranno cioè misurare le variazioni del contesto imputabili alle azioni di Piano.



Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.)

Rapporto Ambientale

In questa fase si registra la mancanza di riferimenti a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, lettera f) punto 1) della L.R. n. 11/2009 in merito ai contenuti del P.R.A. e relativi all'organizzazione e alla disponibilità di personale, mezzi e strumenti della A.S.L. indispensabili ai fini della vigilanza.

Nell'Accordo di Programma (DGR 46/2018) vengono affidati a soggetti privati alcune azioni che invece nella bozza di PRA, in armonia con la L.R. 11/2019, sono attribuiti ad altri soggetti. È necessario che il PRA definisca in modo inequivocabile il raccordo tra i soggetti dell'Accordo di Programma e le attività istituzionali deputate alla vigilanza.

Il redigendo PRA dovrà necessariamente prevedere una ridefinizione del coordinamento delle attività degli organi di vigilanza delle ASL, con l'ARTA, in qualità di organo di supporto tecnico analitico.

La procedura e la fornitura di documentazione geologica e di tipo analitico per certificare l'assenza di amianto risulterebbe ad oggi eccessivamente onerosa e andrebbe semplificata; tra i suggerimenti pervenuti in fase di scoping si potrebbe considerare l'introduzione di un certificato di origine dell'impianto che fornisce il materiale.

Andrebbero in ogni caso regolamentate le modalità di effettuazione dell'autosmaltimento, al fine di evitare rischi ambientali e di sanità pubblica.

Si chiede alla Regione:

- di aggiornare l'elenco degli impianti in esercizio con indicazione delle volumetrie residue, ivi comprese le richieste di autorizzazione di nuovi impianti con procedimenti attivati;
- provvedere in tempi brevi al completamento delle istruttorie ponendo l'accento sul fatto che tali impianti rivestono carattere di pubblica utilità, in attesa che diventino concrete ed economicamente sostenibili, le alternative di smaltimento e recupero attualmente in fase di sperimentazione;
- di attuare, al più presto, la programmazione impiantistica per soddisfare le esigenze di dismissione, ai sensi del Piano Regionale Amianto e/o adozione di ogni più opportuno provvedimento, utile al soddisfacimento di tali strutture rispetto alla quantità di materiale ancora da dismettere.

Giunta Regionale dell'Abruzzo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DPC002
Ing. Domenico Longhi



Servizio Valutazioni Ambientali

pagina 103 di 103



DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 26.02.2020, N. DPC026/45

Piano di Difesa della Costa - D.M. 15.07.2016 n. 173 - art. 1 co.1, lett. b) e art. 2 co. 1, lett. d), PAR-FAS 2007 - 2013 "Piano di difesa della costa - lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro". Progetto di fattibilità tecnico-economica. Intervento II (CUP C14B19001000002). CHIUSURA lavori della Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 e s.m.i.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/45

DEL 26-02-2020

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI

UFFICIO: BONIFICHE

OGGETTO: Piano di Difesa della Costa - D.M. 15.07.2016 n. 173 - art. 1 co.1, lett. b) e art. 2 co. 1, lett. d), PAR-FAS 2007 - 2013 "Piano di difesa della costa - lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro". Progetto di fattibilità tecnico-economica. Intervento II (CUP C14B19001000002). **CHIUSURA lavori della Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2019**, ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 e s.m.i..

TITOLARE AUTORIZZAZIONE: Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti - DPC026;

SEDE LEGALE: Via Leonardo Da Vinci, 6 - L'Aquila;

C.F. - P. IVA: 80003170661

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.M. n. 173 del 15/07/2016 - Art. 1 co.1, lett. b) e art. 2 co. 1, lett. d), Allegato Tecnico - Capitolo 3.1.2 - L. n. 241/1990 e s.m.i..

OPERAZIONI: Prelievo di sedimenti marini nei primi 50 cm di fondale e Ripascimento emerso di tratti di litorale nei Comuni di Martinsicuro e Alba Adriatica - Progetto di fattibilità tecnico-economica. **Intervento II;**

SUPERFICIE AREE DI PRELIEVO: 121.000 mq;

QUANTITA': Totale sedimenti marini II° Intervento **60.500 mc**; rispettivamente: Comune di Martinsicuro **10.500 mc** e Comune di Alba Adriatica **50.000 mc**;

COORDINATE GEOGRAFICHE: Lat. N 4746305,7100 N 4746252,6500 N 4744824,7100 N 4744773,2900 - Long. E 414254,5500 E 413959,2800 E 414492,3600 E 414206,8500.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con la DCR n. 36/3 del 13/06/2006 avente per oggetto: "Ricognizione interventi in essere e Programma Pluriennale degli interventi di straordinaria manutenzione del quinquennio 2005 - 2010", si è provveduto a definire una ricognizione di interventi da effettuare per la tutela della costa abruzzese e che, tra l'altro, ha individuato gli "Interventi dello studio di fattibilità: Gestione Integrata dell'area costiera - Piano Organico per il rischio delle aree vulnerabili";

DATO ATTO che all'interno della Linea di Azione IV.2.1.a del PAR-FAS 2007-2013 "Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi, ed erosivi delle diverse fasce di territorio regionale (montagna interna, pedemontana e costiera)", è previsto l'Intervento 3 denominato: "Riduzione del rischio derivante da fenomeni erosivi della costa", il cui quadro delle risorse economiche disponibili, pari ad € 1.202.513,50 è stato riprogrammato ed approvato con DGR n. 114 del 17.02.2015;

RICHIAMATA la DGR n. 114 del 17/02/2015 "Linea di Azione IV.2.1.a del PAR-FAS 2007-2013 Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi, ed erosivi delle diverse fasce di territorio regionale (montagna interna, pedemontana e costiera) - Riprogrammazione delle economie derivanti da ribassi d'asta degli interventi di difesa costiera";

VISTA la DD n. DPC026/265 del 31/10/2019 avente ad oggetto "Piano di Difesa della Costa - D.M. 15.07.2016 n. 173 - art. 1 co.1, lett. b) e art. 2 co. 1, lett. d), PAR-FAS 2007 - 2013 Lavori di ripascimento con sabbie provenienti

dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla zona attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di: Martinsicuro, Alba Adriatica, Pineto, Silvi, Francavilla al Mare e Ortona". Presa d'atto ed approvazione dei risultati di caratterizzazione della fascia costiera interessata ed approvazione di 1° intervento di cui alla D.D. n. DPE012/113 del 05.11.2018. Autorizzazione intervento di ripascimento", con la quale è stato autorizzato l'insieme delle attività di prelievo dei sedimenti marini interessanti la fascia costiera esterna alla zona attiva, a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Pineto, Silvi, Francavilla al Mare e Ortona, secondo i seguenti quantitativi:

Sito	Lato B (m)	Lato L (m)	Superficie totale interessata (mq)	Volume totale prelievi (mc)	Coordinate vertici poligono (WGS84)		Superficie interessata intervento I (mq)	Volume prelievo intervento I (mc)
					Latitudine	Longitudine		
A) Martinsicuro - Alba Adriatica	300,00	1.500,00	450.000,00	225.000,00	N 4746305,7100 N 4746252,6500 N 4744824,7100 N 4744773,2900	E 414254,5500 E 413959,2800 E 414492,3600 E 414206,8500	37.320,00 (100,0m x 372,2m)	18.660,00
B) Pineto - Silvi	300,00	1.500,00	450.000,00	225.000,00	N 4712603,6049 N 4712788,2900 N 4711680,2100 N 4711495,3029	E 429718,4385 E 429956,0400 E 430967,1500 E 430729,7510	36.000,00 (100,0m x 360,0m)	18.000,00
C) Francavilla al Mare - Ortona	300,00	1.500,00	450.000,00	225.000,00	N 4698361,2809 N 4698591,9500 N 4697674,7400 N 4697445,1984	E 443311,7976 E 443503,9500 E 444694,4600 E 444500,8441	31.200,00 (100,0m x 312,0m)	15.600,00
TOTALE			1.350.000,00	675.000,00			104.520,00	52.260,00

Fonte: Servizio dpe012.

PRECISATO che al punto 6) della **D.D. n. DPC026/265 del 31/10/2019** sopra richiamata, il SGR si riservava la possibilità di approvare con successivi provvedimenti autorizzativi, ulteriori interventi di ripascimento necessari e previsti negli atti di programmazione della Regione Abruzzo riferiti alle stesse aree di prelievo, caratterizzate ed autorizzate dal suddetto atto, previa acquisizione di pareri, nullaosta, autorizzazioni, .. etc., degli Enti e Servizi regionali coinvolti, ai sensi delle normative di settore vigenti in materia;

PRESO ATTO della **D.D. n. DPE012/118 del 14.11.2019** con la quale il Servizio Opere Marittime ad Acque Marine - DPE012, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato: "Lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla zona attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro e Alba Adriatica - Intervento IP", per complessivi **€ 1.417.660,00**, che prevede il prelievo di sedimenti marini per un totale di **60.500 mc** (interessanti i primi 50 cm di fondale marino), da escavarsi all'interno dell'area marina prospiciente i Comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro, con successivo riposizionamento in ripascimento emerso di:

- 10.500 mc** di sedimenti marini lungo i tratti di litorale nel paraggio a nord del Fiume Vibrata nel Comune di Martinsicuro (TE);
- 50.000 mc** di sedimenti marini lungo tratti di litorale nel paraggio a sud del fiume Vibrata nel Comune di Alba Adriatica (TE);

DATO ATTO dell'istanza di autorizzazione ai sensi del art. 1, comma 1, lett. b) e art. 2, comma 1, lett. d) ed e) del DM n. 173/2016, trasmessa dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine (DPE012), acquisita al Servizio Gestione Rifiuti (DPC026) con prot.n. 334643/19 del 28.11.2019, corredata dal progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato: "Piano di difesa della costa - lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro", composto dei seguenti documenti/elaborati:

- Elab. 1 - Relazione tecnica illustrativa
- Elab. 2a1 - Relazione tecnica sulle attività (ARTA)
- Elab. 2a2 - Rapporti di prova (ARTA)
- Elab. 2a3 - Relazione tecnica e tavole (ARTA)
- Elab. 2b1 - Relazione Geologica
- Elab. 2c1 - Verifica compatibilità ambientale - rischio bellico
- Elab. 2d1 - Verifica compatibilità ambientale - verifica di assoggettabilità
- Elab. 3 - Prime indicazioni piani di sicurezza
- Elab. 4 - Calcolo sommario della spesa
- Elab. 5 - Quadro Economico
- Elab. 6a - Area di prelievo specchi acquei

- Elab 6b – Corografia Alba Adriatica
- Elab. 6c – Corografia Martinsicuro
- Elab. 6d – Carta Tecnica Regionale intervento Alba Adriatica
- Elab. 6e – Carta Tecnica Regionale intervento Martinsicuro
- Elab. 6f - Planimetria progetto intervento Alba Adriatica
- Elab. 6d - Planimetria progetto intervento Martinsicuro

DATO ATTO che, dalla documentazione allegata all'istanza risultano le valutazioni effettuate dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine circa la necessità di incrementare, in conseguenza delle mareggiate avutesi nel mese di novembre 2019, le attività di ripascimento "morbido" sui medesimi tratti di costa già interessati dai precedenti interventi (Sito: *Martinsicuro-Alba Adriatica - Volume prelievo Intervento I: 18.660,00 mc*), con un **ulteriore necessario ed urgente ripascimento di 60.500 mc di sedimenti marini** sugli stessi tratti di litorale;

DATO ATTO che al prelievo di 60.500 mc di sedimenti marini, da escavarsi all'interno dell'area marina prospiciente i Comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro, rappresentata geograficamente dalle coordinate riportate nella Tabella di cui sopra, seguirà il ripascimento lungo i tratti del litorale dei Comuni di Martinsicuro e Alba Adriatica, più precisamente nel paraggio a nord e sud del Fiume Vibrata, così come indicato nelle planimetrie di progetto;

PRESO ATTO della Relazione tecnica dell'ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Pescara trasmessa al Servizio Opere Marittime e Acque Marine con nota del 10.01.2017 ed allegata al progetto in argomento, dalla quale si evince che le analisi granulometriche, chimiche ed eco-tossicologiche effettuate su tutti i sedimenti marini campionati all'interno dei siti di prelievo previsti, consentono di collocare i campioni analizzati, ai sensi della classificazione di cui al DM n. 173/2016, all'interno della "Classe A", ovvero compatibili con attività di "ripascimento emerso" sui tratti di arenile indicati nel progetto, con l'esclusione dei sedimenti marini presenti all'interno dell'area di prelievo denominata "Martinsicuro I" (cod. campione "MAA_11"), in cui la componente pelitica risulta essere >10%;

CONSIDERATO che il progetto preliminare relativo all'*Intervento I*, approvato con D.D. n. DC23/91 del 16.07.2015, aveva ottenuto i seguenti pareri/autorizzazioni:

- Parere favorevole (con prescrizione) dal CCR-VIA della Regione Abruzzo n. 2595 del 15.12.2015;
- Autorizzazione (con condizioni) dalla Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo n. 2518 03.05.2016 CI 34.19.04/300.6, acquisita con prot.n. RA/102037 del 09.05.2016;
- Autorizzazione del Servizio Governo del Territorio Beni Ambientali Aree Protette e Paesaggio della Regione Abruzzo, prot.n. 15741 del 09.08.2016, reso in conformità con il parere positivo della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo n. 6798 del 06.05.2016;
- Autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane di Pescara, prot.n. 5826 del 19.02.2016, acquisita con prot.n. RA/49176 del 07.03.2016;
- Parere della Commissione Consultiva Locale della Pesca e l'Acquacoltura, prot. n. RA/6166 del 13.1.2016;

CONSIDERATO che è stata convocata dal Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 337751 del 03.12.2019, ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona in data 18 dicembre 2019, allo scopo di ottenere pareri, nulla-osta, intese e/o assensi previsti dalle vigenti normative per gli interventi in argomento;

VISTO il verbale della CdS del 18.12.2019, agli atti dell'Ufficio Bonifiche del SGR, con il quale l'ARTA si esprime con **parere favorevole** all'intervento in oggetto, con le seguenti condizioni:

- che sia previsto l'esecuzione di un piano di monitoraggio ante e post-operam, e in corso d'opera;
- che, in virtù della prossima scadenza delle analisi disponibili, sia necessario estendere la validità delle stesse prevedendo l'esecuzione di analisi fisiche (granulometriche) ed eco-tossicologiche. Le analisi possono essere eseguite anche su campioni compositi seguendo i criteri di miscelazione come previsti dall'allegato tecnico del DM n. 173/2016;
- in previsione delle diverse fasi operative di prelievo, è necessario che gli interventi previsti nel progetto complessivo tengano conto dei prelievi già effettuati per evitare che si vada a gravare sulle stesse aree, essendo previsto un prelievo massimo dei primi 50 centimetri di fondale. Pertanto andranno georeferenziate le aree di ciascun intervento e man mano escluse dai successivi interventi;
- le ulteriori prescrizioni e indicazioni presenti nei pareri, non attinenti al profilo autorizzativo del DM n. 173/2016, dovranno essere valutate e ottemperate dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo, in qualità di proponente;

DATO ATTO che in sede di CdS é stata acquisita la seguente documentazione:

- **Delibera di G.C. n. 239 del 17.12.201** del Comune di Alba Adriatica con la quale si esprime parere favorevole all'intervento di che trattasi;
- **nota prot.n. 17456 del 13.12.2019** (CI 34.43.01/38.3), acquisita al SGR con prot.n. 355476 del 18.12.2019, trasmessa dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, dalla quale risulta:
"(omissis) è necessario integrare la documentazione con planimetrie di previsione del nuovo profili dei tratti di spiaggia per cui è previsto il ripascimento; i lavori in oggetto sono soggetti a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 25 del D.lgs. 50/2016 in merito alle procedure di Archeologia Preventiva. In assenza del documento di valutazione preventiva del rischio/potenziale archeologico questa Amministrazione non potrà esprimere alcuna determinazione in merito alla tutela paesaggistica";

PRESO ATTO della nota del Servizio Opere Marittime e Acque Marine di cui al prot.n. 29689/20 del 03.02.2020, con la quale, contestualmente all'invio degli allegati integrativi progettuali relativi alla: *"verifica dell'interesse archeologico"* ed in particolare la Relazione sulle *"Indagini e studi preliminari"*, redatta dalla dott.ssa Paola di Tommaso nell'ambito del progetto preliminare dell'*Intervento I* approvato con D.D. n. DC23/91 del 16.7.2015, si precisa che tale documento ed il relativo parere dalla Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo n. 2518 03.05.2016 CI 34.19.04/300.6, risultano validi anche per il progetto di fattibilità tecnica ed economica in oggetto, in virtù del fatto che le aree di prelievo sono le stesse di quelle relative all'*Intervento I*;

PRECISATO che il volume di **60.500 mc** previsti nell'intervento in oggetto vanno ad incrementare il quantitativo di **18.660 mc** di sedimenti marini già autorizzati, per i medesimi tratti di costa, con DD n. DPC026/265 del 31/10/2019, al fine di potenziare il necessario e urgente ripascimento degli arenili intensamente erosi in conseguenza delle mareggiate avvenute nel mese di novembre 2019;

VISTA la nota dello Studio Legale Portelli del 21/02/2020, avente ad oggetto: *"Ripascimento coste e problematiche connesse alla pesca delle vongole"*, trasmessa al Servizio Opere Marittime e Acque Marine (prot.n. 52594 del 22/02/2020) ed acquisita al SGR in data 25/02/2020;

RITENUTO di riservarsi l'attenta valutazione delle argomentazioni contenute nella suddetta nota, al fine di verificare le più idonee soluzioni operative per contemperare gli oggettivi interessi a tutela delle economie coinvolte, ovvero degli operatori marittimi (pesca) e degli operatori balneari (turismo), anche attraverso il necessario coinvolgimento del Direttore di Dipartimento e delle Autorità regionali interessate;

VISTO il D.lgs. 03/04/2006, n. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

VISTO il D.M. 15.07.2016 n. 173 avente per oggetto: *"Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione per l'immersione in mare di materiali di escavo dei fondali marini"*;

RICHIAMATA la DGR n. 218 del 28.03.2013 recante: *"Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 109 D.lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" - Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza afferenti al mare"*, per la parte applicabile;

VERIFICATO che l'*Intervento II* di cui all'oggetto prevede il prelievo di sedimenti marini per un totale di **60.500 mc** (*interessanti i primi 50 cm di fondale*), da escavarsi all'interno dell'area marina prospiciente i comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro, come di seguito individuato

Sito	Lato B (m)	Lato L (m)	Sup. totale interessata (mq)	Vol. totale prelievi (mc)	Coordinate vertici poligono (WGS84)		Volume prelievo Intervento II (mc)
					Latitudine	Longitudine	
Martinsicuro Alba Adriatica	300,00	1.500,00	450.000,00	225.000,00	N 4746305,7100	E 414254,5500	60.500,00
					N 4746252,6500	E 413959,2800	
					N 4744824,7100	E 414492,3600	
					N 4744773,2900	E 414206,8500	

ed il successivo riposizionamento in ripascimento emerso lungo i tratti di litorale dei Comuni di Martinsicuro e Alba Adriatica, più precisamente trattasi di 10.500 mc in corrispondenza del paraggio a nord del Fiume Vibrata e 50.000 mc nel paraggio a sud del fiume, rispettivamente nei comuni di Martinsicuro e Alba Adriatica;

RITENUTO di poter chiudere i lavori della Conferenza dei Servizi del 18/12/2019 per l'intervento II di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DD n. DPE012/118 del 14.11.2019, denominato: *"Piano*

di difesa della costa – lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro” di importo complessivo pari ad € 1.417.660,00, relativo al prelievo di **60.500 mc** di sedimenti marini, da destinarsi al ripascimento emerso di tratti di costa a nord del Fiume Vibrata (nel comune di Martinsicuro) per 10.500 mc e tratti di costa a sud del Fiume Vibrata (nel comune di Alba Adriatica) per 50.000, conclusasi con parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- che sia previsto l'esecuzione di un piano di monitoraggio ante e post operam, e in corso d'opera;
- che, in virtù della prossima scadenza delle analisi disponibili, sia necessario estendere la validità delle stesse prevedendo l'esecuzione di analisi fisiche (granulometriche) ed eco-tossicologiche. Le analisi possono essere eseguite anche su campioni compositi seguendo i criteri di miscelazione come previsti dall'allegato tecnico del DM 173/2016;
- in previsione delle diverse fasi operative di prelievo, è necessario che gli interventi previsti nel progetto complessivo tengano conto dei prelievi già effettuati per evitare che si vada a gravare sulle stesse aree, essendo previsto un prelievo massimo dei primi 50 centimetri di fondale. Pertanto andranno georeferenziate le aree di ciascun intervento e man mano escluse dai successivi interventi;
- le ulteriori prescrizioni e indicazioni presenti nei pareri, non attinenti al profilo autorizzativo del DM n. 173/2016, dovranno essere valutate e ottemperate dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo, in qualità di proponente;
- che non siano utilizzati i sedimenti marini provenienti dall'area di prelievo denominata “Martinsicuro 1” (rif. cod. campione “MAA_11” della Relazione ARTA), in quanto la componente pelitica risulta essere >10%;

DATO ATTO che il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DD n. DPE012/118 del 14.11.2019, denominato: “Piano di difesa della costa – lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro”, risulta rispondente ai requisiti di cui all'Allegato tecnico del DM n. 173/2016;

CONSIDERATO che, in base alle disposizioni di cui al DM 173/2016, è necessario rimandare a successivo provvedimento, il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del DM 173/2016 solo all'esito della conclusione positiva delle procedure di cui alla Parte Seconda – Allegato IV del D.lgs.152/06 e s.m.i., relativamente alla verifica di assoggettabilità a VIA del progetto presentato;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);
- la Legge del 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante il Codice dell'amministrazione digitale;
- la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

- 1) di **PRENDERE ATTO** del verbale della Conferenza dei Servizi del 18/12/2019 per l'**Intervento II** di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con **D.D. n. DPE012/118 del 14.11.2019**, denominato: “Piano di difesa della costa – lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro” di importo pari ad **€ 1.417.660,00** relativo al prelievo di **60.500 mc** di sedimenti marini, da destinarsi al ripascimento emerso di tratti di costa a nord del Fiume Vibrata nel Comune di Martinsicuro per **10.500 mc** e tratti di costa a sud del Fiume Vibrata nel comune di Alba Adriatica per **50.000 mc.**, conclusasi con **parere favorevole** con le seguenti prescrizioni:
 - a) che sia previsto l'esecuzione di un piano di monitoraggio ante e post-operam, e in corso d'opera;
 - b) che in virtù della prossima scadenza delle analisi disponibili, sia necessario estendere la validità delle stesse prevedendo l'esecuzione di analisi fisiche (granulometriche) ed eco-tossicologiche. Le analisi

- possono essere eseguite anche su campioni compositi seguendo i criteri di miscelazione come previsti dall'allegato tecnico del DM 173/2016;
- c) in previsione delle diverse fasi operative di prelievo, è necessario che gli interventi previsti nel progetto complessivo tengano conto dei prelievi già effettuati per evitare che si vada a gravare sulle stesse aree, essendo previsto un prelievo massimo dei primi 50 centimetri di fondale. Pertanto andranno georeferenziate le aree di ciascun intervento e man mano escluse dai successivi interventi;
 - d) le ulteriori prescrizioni e indicazioni presenti nei pareri, non attinenti al profilo autorizzativo del DM n. 173/2016, dovranno essere valutate e ottemperate dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo, in qualità di proponente;
 - e) che non siano utilizzati i sedimenti marini provenienti dall'area di prelievo denominata "Martinsicuro 1" (rif. cod. campione "MAA_11" della Relazione ARTA), in quanto la componente pelitica risulta essere >10%;
- 2) di **DARE ATTO** che il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con D.D. n. DPE012/118 del 14.11.2019, denominato: "*Piano di difesa della costa – lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarità degli interventi di difesa della costa nei comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro*" è rispondente ai requisiti di cui all'Allegato tecnico del DM n. 173/2016;
 - 3) di **RISERVARSI** con successivo provvedimento, il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del DM n. 173/2016, solo all'esito della conclusione positiva delle procedure di cui alla Parte Seconda del D.lgs.152/06 e s.m.i., inerenti la verifica di assoggettabilità alla VIA (VA) del progetto presentato;
 - 4) di **FARE SALVI** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
 - 5) di **RISERVARSI** l'attenta valutazione delle argomentazioni contenute nella nota dello Studio Legale Portella, richiamata in premessa, al fine di verificare le più idonee soluzioni operative per contemperare gli oggettivi interessi a tutela delle economie coinvolte, ovvero degli operatori marittimi (pesca) e degli operatori balneari (turismo), anche attraverso il necessario coinvolgimento del Direttore di Dipartimento e delle Autorità regionali interessate;
 - 6) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto, limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, sul BURAT della Regione Abruzzo e sul sito web del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;
 - f) di **INVIARE** il presente provvedimento ai Comuni di Martinsicuro e Alba Adriatica, al Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, all'ARTA - Direzione Centrale, all'ARTA - Distretto provinciale di Teramo, al Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese della Regione Abruzzo, al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, alla ASL di Teramo;

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).


L'ESTENSORE
Dott. Lorenzo Ballone
(F.to elettronicamente)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Silvia De Melis
(F.to elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini
(F.to digitalmente)

Documento firmato
da:
GERARDINI FRANCO
26.02.2020 13:26:31
UTC

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code**IMPRONTA DOC** 32B3BDF82A0A9A7549C89D87FE70EB3FE7B2F3017D26CDF79A32A871E28924ED**Firme digitali presenti nel documento originale**

Firma in formato pdf: GERARDINI FRANCO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
Nr. determina DPC026/45
Data determina 26/02/2020

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>**IDENTIFICATIVO** RALRMZ2-29374**PASSWORD** jFGxq**DATA SCADENZA** 17-03-2021

Scansiona il codice a lato per verificare il documento



DETERMINAZIONE 26.02.2020, N. DPC026/46

Piano di Difesa della Costa - D.M. 15.07.2016 n. 173 - art. 1 co.1, lett. b) e art. 2 co. 1, lett. d), PAR-FAS 2007 - 2013 "Piano di difesa della costa - lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Francavilla al Mare e Ortona". Progetto di fattibilità tecnico-economica. Intervento IV (CUP C94B19000240002). CHIUSURA lavori della Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 e s.m.i.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/46

DEL 26/02/2020

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI

UFFICIO: BONIFICHE

OGGETTO: Piano di Difesa della Costa - D.M. 15.07.2016 n. 173 - art. 1 co.1, lett. b) e art. 2 co. 1, lett. d), PAR-FAS 2007 - 2013 "Piano di difesa della costa - lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Francavilla al Mare e Ortona". Progetto di fattibilità tecnico-economica. Intervento IV (CUP C94B19000240002). **CHIUSURA lavori della Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2019**, ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 e s.m.i..

TITOLARE AUTORIZZAZIONE: Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti - DPC026;

SEDE LEGALE: Via Leonardo Da Vinci, 6 - L'Aquila;

C.F. - P. IVA: 80003170661

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.M. n. 173 del 15/07/2016 - Art. 1 co.1, lett. b) e art. 2 co. 1, lett. d), Allegato Tecnico - Capitolo 3.1.2 - L. n. 241/1990 e s.m.i..

OPERAZIONI: Prelievo di sedimenti marini nei primi 50 cm di fondale e ripascimento emerso di tratti di litorale nei Comuni di Francavilla al Mare e Ortona - Progetto di fattibilità tecnico-economica. **Intervento IV;**

SUPERFICIE AREE DI PRELIEVO: 125.000 mq

QUANTITA': Totale sedimenti marini Intervento IV **62.500 mc**, rispettivamente: Comuni di Francavilla al Mare **37.500 mc** e Comune di Ortona **25.000 mc**;

COORDINATE GEOGRAFICHE: **Lat.** N4698361,2809 N4698591,9500 N4697674,7400 N4697445,1984 - **Long.** E443311,7976 E443503,9500 E444694,4600 E444500,8441

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con la **DCR n. 36/3 del 13.06.2006** avente per oggetto: "Ricognizione interventi in essere e Programma Pluriennale degli interventi di straordinaria manutenzione del quinquennio 2005 - 2010", si è provveduto a definire una ricognizione di interventi da effettuare per la tutela della costa abruzzese e che, tra l'altro, ha individuato gli "Interventi dello studio di fattibilità: Gestione Integrata dell'area costiera - Piano Organico per il rischio delle aree vulnerabili";

DATO ATTO che all'interno della Linea di Azione IV.2.1.a del PAR-FAS 2007-2013 "Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi, ed erosivi delle diverse fasce di territorio regionale (montagna interna, pedemontana e costiera)", è previsto l'Intervento 3 denominato: "Riduzione del rischio derivante da fenomeni erosivi della costa", il cui quadro delle risorse economiche disponibili, pari ad **€ 1.202.513,50** è stato riprogrammato ed approvato con DGR n. 114 del 17.02.2015;

RICHIAMATA la **DGR n. 114 del 17.02.2015** "Linea di Azione IV.2.1.a del PAR-FAS 2007-2013 Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi, ed erosivi delle diverse fasce di territorio regionale (montagna interna, pedemontana e costiera) - Riprogrammazione delle economie derivanti da ribassi d'asta degli interventi di difesa costiera";

VISTA la **DD n. DPC026/265 del 31.10.2019** avente ad oggetto "Piano di Difesa della Costa - D.M. 15.07.2016 n. 173 - art. 1 co.1, lett. b) e art. 2 co. 1, lett. d), PAR-FAS 2007 - 2013 Lavori di ripascimento con sabbie provenienti

1

dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla zona attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di: Martinsicuro, Alba Adriatica, Pineto, Silvi, Francavilla al Mare e Ortona". Presa d'atto ed approvazione dei risultati di caratterizzazione della fascia costiera interessata ed approvazione di 1° intervento di cui alla D.D. n. DPE012/113 del 05.11.2018. Autorizzazione intervento di ripascimento", con la quale è stato autorizzato l'insieme delle attività di prelievo dei sedimenti marini interessanti la fascia costiera esterna alla zona attiva, a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Pineto, Silvi, Francavilla al Mare e Ortona, secondo i seguenti quantitativi:

Sito	Lato B (m)	Lato L (m)	Superficie totale interessata (mq)	Volume totale prelievi (mc)	Coordinate vertici poligono (WGS84)		Superficie interessata intervento I (mq)	Volume prelievo intervento I (mc)
					Latitudine	Longitudine		
A) Martinsicuro - Alba Adriatica	300,00	1.500,00	450.000,00	225.000,00	N 4746305,7100 N 4746252,6500 N 4744824,7100 N 4744773,2900	E 414254,5500 E 413959,2800 E 414492,3600 E 414206,8500	37.320,00 (100,0m x 372,2m)	18.660,00
B) Pineto - Silvi	300,00	1.500,00	450.000,00	225.000,00	N 4712603,6049 N 4712788,2900 N 4711680,2100 N 4711495,3029	E 429718,4385 E 429956,0400 E 430967,1500 E 430729,7510	36.000,00 (100,0m x 360,0m)	18.000,00
C) Francavilla al Mare - Ortona	300,00	1.500,00	450.000,00	225.000,00	N 4698361,2809 N 4698591,9500 N 4697674,7400 N 4697445,1984	E 443311,7976 E 443503,9500 E 444694,4600 E 444500,8441	31.200,00 (100,0m x 312,0m)	15.600,00
TOTALE			1.350.000,00	675.000,00			104.520,00	52.260,00

Fonte: Servizio dpe012.

PRECISATO che al punto 6) della D.D. n. DPC026/265 del 31.10.2019 sopra richiamata, il SGR si riservava la possibilità di approvare con successivi provvedimenti autorizzativi, ulteriori interventi di ripascimento necessari e previsti negli atti di programmazione della Regione Abruzzo riferiti alle stesse aree di prelievo, caratterizzate ed autorizzate dal suddetto atto, previa acquisizione di pareri, nullaosta, autorizzazioni,... etc., degli Enti e Servizi regionali coinvolti, ai sensi delle normative di settore vigenti in materia;

PRESO ATTO della D.D. n. DPE012/134 del 03.12.2019 con la quale il Servizio Opere Marittime ad Acque Marine - DPE012, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato: "PIANO DI DIFESA DELLA COSTA – lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Francavilla al Mare e Ortona. Intervento IV", per complessivi € 1.464.150,00, che prevede il prelievo di sedimenti marini per un totale di 62.500 mc (interessanti i primi 50 cm di fondale marino), da escavarsi all'interno dell'area marina prospiciente i Comuni di Francavilla al Mare (CH) e Ortona (CH), con successivo riposizionamento in ripascimento emerso di:

- 37.500 mc di sedimenti marini lungo i tratti di litorale nel paraggio a sud del Fiume Alento nel Comune di Francavilla al Mare (CH);
- 25.000 mc di sedimenti marini lungo tratti di litorale nel paraggio a nord della loc. "Riccio" nel Comune Ortona (CH);

DATO ATTO dell'istanza di autorizzazione ai sensi del art. 1, comma 1, lett. b) e art. 2, comma 1, lett. d) ed e) del DM n. 173/2016, trasmessa dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine (DPE012), acquisita al Servizio Gestione Rifiuti (DPC026) con prot.n. 340195/19 del 04.12.2019, corredata dal progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato: "PIANO DI DIFESA DELLA COSTA – lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Francavilla al Mare e Ortona. Intervento IV", composto dei seguenti documenti/elaborati:

- Elab. 1 – Relazione tecnica illustrativa
- Elab. 2a1 – Relazione tecnica sulle attività (ARTA)
- Elab. 2a2 – Rapporti di prova (ARTA)
- Elab. 2a3 – Relazione tecnica e tavole (ARTA)
- Elab. 2b1 – Relazione Geologica
- Elab. 2c1 – Verifica compatibilità ambientale - rischio bellico
- Elab. 2d1 – Verifica compatibilità ambientale - verifica di assoggettabilità
- Elab. 3 – Prime indicazioni piani di sicurezza
- Elab. 4 – Calcolo sommario della spesa

- Elab. 5 – Quadro Economico
- Elab. 6a2 - Area di prelievo specchi acquei
- Elab 6b2 – Corografia Francavilla al Mare
- Elab. 6c2 – Corografia Ortona
- Elab. 6d2 – Carta Tecnica Regionale intervento Francavilla al Mare
- Elab. 6e2 – Carta Tecnica Regionale intervento Ortona
- Elab. 6f2 - Planimetria area ripascimento intervento Francavilla al Mare
- Elab. 6g2 - Planimetria area ripascimento intervento Ortona

DATO ATTO che, dalla documentazione allegata all'istanza risultano le valutazioni effettuate dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine circa la necessità di incrementare, in conseguenza delle mareggiate avutesi nel mese di novembre 2019, le attività di ripascimento "morbido" sui medesimi tratti di costa già interessati dai precedenti interventi (Sito: *Francavilla al Mare - Ortona - volume prelievo Intervento I: 15.600,00 mc*), con un **ulteriore necessario ed urgente ripascimento di 62.500 mc di sedimenti marini** sugli stessi tratti di litorale;

DATO ATTO che al prelievo di 62.500 mc di sedimenti marini, da escavarsi all'interno dell'area marina prospiciente i Comuni di Francavilla al Mare (CH) e Ortona (CH), rappresentata geograficamente dalle coordinate riportate nella Tabella di cui sopra, seguirà il ripascimento lungo i tratti del litorale dei Comuni di Francavilla al Mare (CH) e Ortona (CH), più precisamente nel paraggio di costa compreso tra il Fiume Alento ed la località "Riccio", così come indicato nelle planimetrie di progetto;

PRESO ATTO della Relazione tecnica dell'ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Pescara trasmessa al Servizio Opere Marittime e Acque Marine con nota del 10.01.2017 ed allegata al progetto in argomento, dalla quale si evince che le analisi granulometriche, chimiche ed eco-tossicologiche effettuate su tutti i sedimenti marini campionati all'interno dei siti di prelievo previsti, consentono di collocare i campioni analizzati, ai sensi della classificazione di cui al DM n. 173/2016, all'interno della "*Classe A*", ovvero compatibili con attività di "*ripascimento emerso*" sui tratti di arenile indicati nel progetto;

CONSIDERATO che il progetto preliminare relativo all'*Intervento I*, approvato con D.D. n. DC23/91 del 16.07.2015, aveva ottenuto i seguenti pareri/autorizzazioni:

- Parere favorevole (con prescrizione) dal CCR-VIA della Regione Abruzzo n. 2595 del 15.12.2015;
- Autorizzazione (con condizioni) dalla Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo n. 2518 03.05.2016 CI 34.19.04/300.6, acquisita con prot.n. RA/102037 del 09.05.2016;
- Autorizzazione del Servizio Governo del Territorio Beni Ambientali Aree Protette e Paesaggio della Regione Abruzzo, prot.n. 15741 del 09.08.2016, reso in conformità con il parere positivo della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo n. 6798 del 06.05.2016;
- Autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane di Pescara, prot.n. 5826 del 19.02.2016, acquisita con prot.n. RA/49176 del 07.03.2016;
- Parere della Commissione Consultiva Locale della Pesca e l'Acquacoltura, prot. n. RA/6166 del 13.1.2016;

CONSIDERATO che è stata convocata dal Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 349667/19 del 12.12.2019, ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona in data 18.12.2019, allo scopo di ottenere pareri, nulla-osta, intese e/o assensi previsti dalle vigenti normative per gli interventi in argomento;

VISTO il verbale della CdS del 18.12.2019, agli atti dell'Ufficio Bonifiche del SGR, con il quale l'ARTA si esprime con **parere favorevole** all'intervento in oggetto, con le seguenti condizioni:

- che sia previsto l'esecuzione di un piano di monitoraggio *ante e post-operam, e in corso d'opera*;
- che, in virtù della prossima scadenza delle analisi disponibili, sia necessario estendere la validità delle stesse prevedendo l'esecuzione di analisi fisiche (granulometriche) ed eco-tossicologiche. Le analisi possono essere eseguite anche su campioni compositi seguendo i criteri di miscelazione come previsti dall'allegato tecnico del DM n. 173/2016;
- in previsione delle diverse fasi operative di prelievo, è necessario che gli interventi previsti nel progetto complessivo tengano conto dei prelievi già effettuati per evitare che si vada a gravare sulle stesse aree, essendo previsto un prelievo massimo dei primi 50 centimetri di fondale. Pertanto andranno georeferenziate le aree di ciascun intervento e man mano escluse dai successivi interventi;
- le ulteriori prescrizioni e indicazioni presenti nei pareri, non attinenti al profilo autorizzativo del DM n. 173/2016, dovranno essere valutate e ottemperate dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo, in qualità di proponente;

DATO ATTO che in sede di CdS i rappresentanti dei Comuni interessati hanno espresso parere favorevole all'intervento in questione;

DATO ATTO, altresì, della **nota prot.n. 17456 del 13.12.2019** (CI 34.43.01/38.3), acquisita al SGR con prot.n. 355476 del 18.12.2019, trasmessa dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, dalla quale risulta: *"(omissis) è necessario integrare la documentazione con planimetrie di previsione del nuovo profili dei tratti di spiaggia per cui è previsto il ripascimento; i lavori in oggetto sono soggetti a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 25 del D.lgs. 50/2016 in merito alle procedure di Archeologia Preventiva. In assenza del documento di valutazione preventiva del rischio/potenziale archeologico questa Amministrazione non potrà esprimere alcuna determinazione in merito alla tutela paesaggistica"*;

PRESO ATTO della nota del Servizio Opere Marittime e Acque Marine di cui al prot.n. 29689/20 del 03.02.2020, con la quale, contestualmente all'invio degli allegati integrativi progettuali relativi alla: *"verifica dell'interesse archeologico"* ed in particolare la Relazione sulle *"Indagini e studi preliminari"*, redatta dalla dott.ssa Paola di Tommaso nell'ambito del progetto preliminare dell'*Intervento I* approvato con D.D. n. DC23/91 del 16.7.2015, si precisa che tale documento ed il relativo parere dalla Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo n. 2518 03.05.2016 CI 34.19.04/300.6, risultano validi anche per il progetto di fattibilità tecnica ed economica in oggetto, in virtù del fatto che le aree di prelievo sono le stesse di quelle relative all'*Intervento I*;

PRECISATO che il volume di **62.500 mc** previsti nell'intervento in oggetto vanno ad incrementare il quantitativo di **15.600 mc** di sedimenti marini già autorizzati, per i medesimi tratti di costa, con DD n. DPC026/265 del 31.10.2019, al fine di potenziare il necessario e urgente ripascimento degli arenili intensamente erosi in conseguenza delle mareggiate avvenute nel mese di novembre 2019;

VISTA la nota dello Studio Legale Portelli del 21/02/2020, avente ad oggetto: *"Ripascimento coste e problematiche connesse alla pesca delle vongole"*, trasmessa al Servizio Opere Marittime e Acque Marine (prot.n. 52594 del 22.02.2020) ed acquisita al SGR in data 25.02.2020;

RITENUTO di riservarsi l'attenta valutazione delle argomentazioni contenute nella suddetta nota, al fine di verificare le più idonee soluzioni operative per contemperare gli oggettivi interessi a tutela delle economie coinvolte, ovvero degli operatori marittimi (pesca) e degli operatori balneari (turismo), anche attraverso il necessario coinvolgimento del Direttore di Dipartimento e delle Autorità regionali interessate;

VISTO il D.lgs. 03/04/2006, n. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

VISTO il D.M. 15.07.2016 n. 173 avente per oggetto: *"Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione per l'immersione in mare di materiali di escavo dei fondali marini"*;

RICHIAMATA la DGR n. 218 del 28.03.2013 recante: *"Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 109 D.lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale"* - Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza afferenti al mare", per la parte applicabile;

VERIFICATO che l'*Intervento IV* di cui all'oggetto prevede il prelievo di sedimenti marini per un totale di **62.500 mc** (*interessanti i primi 50 cm di fondale*), da escavarsi all'interno dell'area marina prospiciente i comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro, come di seguito individuato

Sito	Lato B (m)	Lato L (m)	Sup. totale interessata (mq)	Vol. totale prelievi (mc)	Coordinate vertici poligono (WGS84)		Volume prelievo Intervento IV (mc)
					Latitudine	Longitudine	
Francavilla al M. - Ortona	300,00	1.500,00	450.000,00	225.000,00	N 4698361,2809	E 443311,7976	15.600,00
					N 4698591,9500	E 443503,9500	
					N 4697674,7400	E 444694,4600	
					N 4697445,1984	E 444500,8441	

ed il successivo riposizionamento in ripascimento emerso lungo i tratti di litorale dei Comuni di Francavilla al Mare (CH) e Ortona (CH), più precisamente trattasi di 37.500 mc in corrispondenza del paraggio a sud del Fiume Alento e 25.000 mc nel paraggio a nord della loc. "Riccio", rispettivamente nei comuni di Francavilla al Mare (CH) e Ortona (CH);

RITENUTO di poter chiudere i lavori della Conferenza dei Servizi del 18.12.2019 per l'intervento IV di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DD n. DPE012/134 del 03.12.2019, denominato: "*PIANO DI DIFESA DELLA COSTA – lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarità degli interventi di difesa della costa nei comuni di Francavilla al Mare e Ortona.*" di importo complessivo pari ad € 1.464.150,00, relativo al prelievo di **62.500 mc** di sedimenti marini, da destinarsi al ripascimento emerso di tratti di costa a sud del Fiume Alento (nel comune di Francavilla al Mare) per 37.500 mc e tratti di costa a nord della località "Riccio" (nel comune di Ortona) per 25.000, conclusasi con parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- che sia previsto l'esecuzione di un piano di monitoraggio *ante e post operam, e in corso d'opera*;
- che, in virtù della prossima scadenza delle analisi disponibili, sia necessario estendere la validità delle stesse prevedendo l'esecuzione di analisi fisiche (granulometriche) ed eco-tossicologiche. Le analisi possono essere eseguite anche su campioni compositi seguendo i criteri di miscelazione come previsti dall'allegato tecnico del DM 173/2016;
- in previsione delle diverse fasi operative di prelievo, è necessario che gli interventi previsti nel progetto complessivo tengano conto dei prelievi già effettuati per evitare che si vada a gravare sulle stesse aree, essendo previsto un prelievo massimo dei primi 50 centimetri di fondale. Pertanto andranno georeferenziate le aree di ciascun intervento e man mano escluse dai successivi interventi;
- le ulteriori prescrizioni e indicazioni presenti nei pareri, non attinenti al profilo autorizzativo del DM n. 173/2016, dovranno essere valutate e ottemperate dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo, in qualità di proponente;

DATO ATTO che il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DD n. DPE012/134 del 03.12.2019, denominato: "*PIANO DI DIFESA DELLA COSTA – lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarità degli interventi di difesa della costa nei comuni di Francavilla al Mare e Ortona. Intervento IV*", risulta rispondente ai requisiti di cui all'Allegato tecnico del DM n. 173/2016;

CONSIDERATO che, in base alle disposizioni di cui al DM 173/2016, è necessario rimandare a successivo provvedimento, il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del DM 173/2016 solo all'esito della conclusione positiva delle procedure di cui alla Parte Seconda – Allegato IV del D.lgs.152/06 e s.m.i., relativamente alla verifica di assoggettabilità a VIA del progetto presentato;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. (TUEL);
- la Legge del 07.08.1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il D.lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante il Codice dell'amministrazione digitale;
- la L.R. 14.09.1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*" e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

- 1) di **PRENDERE ATTO** del verbale della Conferenza dei Servizi del 18.12.2019 per l'**Intervento IV** di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con **D.D. n. DPE012/134 del 03.12.2019**, denominato: "*PIANO DI DIFESA DELLA COSTA – lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarità degli interventi di difesa della costa nei comuni di Francavilla al Mare e Ortona.*" di importo pari ad **€ 1.464.150,00** relativo al prelievo di **62.500 mc** di sedimenti marini, da destinarsi al ripascimento emerso di tratti di costa a sud del Fiume Alento (nel comune di Francavilla al Mare) per 37.500 mc e tratti di costa a nord della località "Riccio" (nel comune di Ortona) per 25.000, conclusasi con **parere favorevole** con le seguenti prescrizioni:
 - a) che sia previsto l'esecuzione di un piano di monitoraggio *ante e post-operam, e in corso d'opera*;
 - b) che in virtù della prossima scadenza delle analisi disponibili, sia necessario estendere la validità delle stesse prevedendo l'esecuzione di analisi fisiche (granulometriche) ed eco-tossicologiche. Le analisi

- possono essere eseguite anche su campioni compositi seguendo i criteri di miscelazione come previsti dall'allegato tecnico del DM 173/2016;
- c) in previsione delle diverse fasi operative di prelievo, è necessario che gli interventi previsti nel progetto complessivo tengano conto dei prelievi già effettuati per evitare che si vada a gravare sulle stesse aree, essendo previsto un prelievo massimo dei primi 50 centimetri di fondale. Pertanto andranno geo-referenziate le aree di ciascun intervento e man mano escluse dai successivi interventi;
 - d) le ulteriori prescrizioni e indicazioni presenti nei pareri, non attinenti al profilo autorizzativo del DM n. 173/2016, dovranno essere valutate e ottemperate dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo, in qualità di proponente;
- 2) di **DARE ATTO** che il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con D.D. n. DPE012/134 del 03.12.2019, denominato: *"PIANO DI DIFESA DELLA COSTA – lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarità degli interventi di difesa della costa nei comuni di Francavilla al Mare e Ortona. Intervento IV"* è rispondente ai requisiti di cui all'Allegato tecnico del DM n. 173/2016;
 - 3) di **RISERVARSI** con successivo provvedimento, il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del DM n. 173/2016, solo all'esito della conclusione positiva delle procedure di cui alla Parte Seconda del D.lgs.152/06 e s.m.i., inerenti la verifica di assoggettabilità alla VIA (VA) del progetto presentato;
 - 4) di **FARE SALVI** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
 - 5) di **RISERVARSI** l'attenta valutazione delle argomentazioni contenute nella nota dello Studio Legale Portella, richiamata in premessa, al fine di verificare le più idonee soluzioni operative per contemperare gli oggettivi interessi a tutela delle economie coinvolte, ovvero degli operatori marittimi (pesca) e degli operatori balneari (turismo), anche attraverso il necessario coinvolgimento del Direttore di Dipartimento e delle Autorità regionali interessate;
 - 6) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto, limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, sul BURAT della Regione Abruzzo e sul sito web del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;
 - e) di **INVIARE** il presente provvedimento ai Comuni di Francavilla al Mare e Ortona, al Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ortona, all'ARTA - Direzione Centrale, all'ARTA - Distretto provinciale di Chieti, al Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese della Regione Abruzzo, al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, alla ASL di Chieti;

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).


L'ESTENSORE
Dott. Lorenzo Ballone
(F.to elettronicamente)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Silvia De Melis
(F.to elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini
(F.to digitalmente)

Documento firmato
da:
GERARDINI FRANCO
26.02.2020 13:22:48
UTC

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code**IMPRONTA DOC** 8C8AB0554BE5BD6DDB5959A8B3C89EEE1CE09E8243ECB58D9A6E6EF1201504A0**Firme digitali presenti nel documento originale**

Firma in formato pdf: GERARDINI FRANCO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
Nr. determina DPC026/46
Data determina 26/02/2020

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>**IDENTIFICATIVO** RAB50N7-29377**PASSWORD** jnglx**DATA SCADENZA** 17-03-2021

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento



DETERMINAZIONE 26.02.2020, N. DPC026/47

Piano di Difesa della Costa - D.M. 15.07.2016 n. 173 - art. 1 co.1, lett. b) e art. 2 co. 1, lett. d), PAR-FAS 2007 - 2013 "Piano di difesa della costa - lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Pineto e Silvi". Progetto di fattibilità tecnico-economica. Intervento III (CUP C14B19001020002). CHIUSURA lavori della Conferenza dei Servizi del 13 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 e s.m.i..



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/47

DEL 26/02/2020

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI

UFFICIO: BONIFICHE

OGGETTO: Piano di Difesa della Costa - D.M. 15.07.2016 n. 173 - art. 1 co.1, lett. b) e art. 2 co. 1, lett. d), PAR-FAS 2007 - 2013 "Piano di difesa della costa - lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Pineto e Silvi". Progetto di fattibilità tecnico-economica. Intervento III (CUP C14B19001020002). **CHIUSURA lavori della Conferenza dei Servizi del 13 gennaio 2020**, ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 e s.m.i..

TITOLARE AUTORIZZAZIONE: Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti - DPC026;

SEDE LEGALE: Via Leonardo Da Vinci, 6 - L'Aquila;

C.F. - P. IVA: 80003170661

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.M. n. 173 del 15/07/2016 - Art. 1 co.1, lett. b) e art. 2 co. 1, lett. d), Allegato Tecnico - Capitolo 3.1.2 - L. n. 241/1990 e s.m.i..

OPERAZIONI: Prelievo di sedimenti marini nei primi 50 cm di fondale e ripascimento emerso di tratti di litorale nei Comuni di Pineto e Silvi - Progetto di fattibilità tecnico-economica. **Intervento III;**

SUPERFICIE AREE DI PRELIEVO: 126.000 mq

QUANTITA': Totale sedimenti marini Intervento III **63.000 mc**; rispettivamente: Comune di Pineto **33.000 mc** e Comune di Silvi **30.000 mc**;

COORDINATE GEOGRAFICHE: Lat. N4712603,6049 N4712788,2900 N4711680,2100 N4711495,3029 - Long. E429718,4385 E429956,0400 E430967,1500 E430729,7510

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con la **DCR n. 36/3 del 13.06.2006** avente per oggetto: "Ricognizione interventi in essere e Programma Pluriennale degli interventi di straordinaria manutenzione del quinquennio 2005 - 2010", si è provveduto a definire una ricognizione di interventi da effettuare per la tutela della costa abruzzese e che, tra l'altro, ha individuato gli "Interventi dello studio di fattibilità: Gestione Integrata dell'area costiera - Piano Organico per il rischio delle aree vulnerabili";

DATO ATTO che all'interno della Linea di Azione IV.2.1.a del PAR-FAS 2007-2013 "Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi, ed erosivi delle diverse fasce di territorio regionale (montagna interna, pedemontana e costiera)", è previsto l'Intervento 3 denominato: "Riduzione del rischio derivante da fenomeni erosivi della costa", il cui quadro delle risorse economiche disponibili, pari ad **€ 1.202.513,50** è stato riprogrammato ed approvato con DGR n. 114 del 17.02.2015;

RICHIAMATA la **DGR n. 114 del 17.02.2015** "Linea di Azione IV.2.1.a del PAR-FAS 2007-2013 Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi, ed erosivi delle diverse fasce di territorio regionale (montagna interna, pedemontana e costiera) - Riprogrammazione delle economie derivanti da ribassi d'asta degli interventi di difesa costiera";

VISTA la **DD n. DPC026/265 del 31.10.2019** avente ad oggetto "Piano di Difesa della Costa - D.M. 15.07.2016 n. 173 - art. 1 co.1, lett. b) e art. 2 co. 1, lett. d), PAR-FAS 2007 - 2013 Lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla zona attiva a complementarietà

1

degli interventi di difesa della costa nei Comuni di: Martinsicuro, Alba Adriatica, Pineto, Silvi, Francavilla al Mare e Ortona". Presa d'atto ed approvazione dei risultati di caratterizzazione della fascia costiera interessata ed approvazione di 1° intervento di cui alla D.D. n. DPE012/113 del 05.11.2018. Autorizzazione intervento di ripascimento", con la quale è stato autorizzato l'insieme delle attività di prelievo dei sedimenti marini interessanti la fascia costiera esterna alla zona attiva, a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Pineto, Silvi, Francavilla al Mare e Ortona, secondo i seguenti quantitativi:

Sito	Lato B (m)	Lato L (m)	Superficie totale interessata (mq)	Volume totale prelievi (mc)	Coordinate vertici poligono (WGS84)		Superficie interessata intervento I (mq)	Volume prelievo intervento I (mc)
					Latitudine	Longitudine		
A) Martinsicuro - Alba Adriatica	300,00	1.500,00	450.000,00	225.000,00	N 4746305,7100 N 4746252,6500 N 4744824,7100 N 4744773,2900	E 414254,5500 E 413959,2800 E 414492,3600 E 414206,8500	37.320,00 (100,0m x 372,2m)	18.660,00
B) Pineto - Silvi	300,00	1.500,00	450.000,00	225.000,00	N 4712603,6049 N 4712788,2900 N 4711680,2100 N 4711495,3029	E 429718,4385 E 429956,0400 E 430967,1500 E 430729,7510	36.000,00 (100,0m x 360,0m)	18.000,00
C) Francavilla al Mare - Ortona	300,00	1.500,00	450.000,00	225.000,00	N 4698361,2809 N 4698591,9500 N 4697674,7400 N 4697445,1984	E 443311,7976 E 443503,9500 E 444694,4600 E 444500,8441	31.200,00 (100,0m x 312,0m)	15.600,00
TOTALE			1.350.000,00	675.000,00			104.520,00	52.260,00

Fonte: Servizio dpe012.

PRECISATO che al punto 6) della **D.D. n. DPC026/265 del 31.10.2019** sopra richiamata, il SGR si riservava la possibilità di approvare con successivi provvedimenti autorizzativi, ulteriori interventi di ripascimento necessari e previsti negli atti di programmazione della Regione Abruzzo riferiti alle stesse aree di prelievo, caratterizzate ed autorizzate dal suddetto atto, previa acquisizione di pareri, nullaosta, autorizzazioni, etc., degli Enti e Servizi regionali coinvolti, ai sensi delle normative di settore vigenti in materia;

PRESO ATTO della **D.D. n. DPE012/133 del 03.12.2019** con la quale il Servizio Opere Marittime ad Acque Marine - DPE012, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato: "**PIANO DI DIFESA DELLA COSTA – lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Pineto e Silvi. Intervento IIF**", per complessivi € **1.475.099,20**, che prevede il prelievo di sedimenti marini per un totale di **63.000 mc** (interessanti i primi 50 cm di fondale marino), da escavarsi all'interno dell'area marina prospiciente i Comuni di Pineto e Silvi, con successivo riposizionamento in ripascimento emerso di:

- 33.000 mc** di sedimenti marini lungo i tratti di litorale nel paraggio a sud del Fiume Vomano nel Comune di Pineto (TE);
- 30.000 mc** di sedimenti marini lungo tratti di litorale nel paraggio a nord del Torrente Piomba nel Comune Silvi (TE);

DATO ATTO dell'istanza di autorizzazione ai sensi del art. 1, comma 1, lett. b) e art. 2, comma 1, lett. d) ed e) del DM n. 173/2016, trasmessa dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine (DPE012), acquisita al Servizio Gestione Rifiuti (DPC026) con prot.n. 340195/19 del 04.12.2019, corredata dal progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato: "**PIANO DI DIFESA DELLA COSTA – lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Pineto e Silvi. Intervento IIF**", composto dei seguenti documenti/elaborati:

- Elab. 1 – Relazione tecnica illustrativa
- Elab. 2a1 – Relazione tecnica sulle attività (ARTA)
- Elab. 2a2 – Rapporti di prova (ARTA)
- Elab. 2a3 – Relazione tecnica e tavole (ARTA)
- Elab. 2b1 – Relazione Geologica
- Elab. 2c1 – Verifica compatibilità ambientale - rischio bellico
- Elab. 2d1 – Verifica compatibilità ambientale - verifica di assoggettabilità
- Elab. 3 – Prime indicazioni piani di sicurezza
- Elab. 4 – Calcolo sommario della spesa
- Elab. 5 – Quadro Economico
- Elab. 6a2 - Area di prelievo specchi acquei
- Elab 6b2 – Corografia Pineto

- Elab. 6c2 – Corografia Silvi
- Elab. 6d2 – Carta Tecnica Regionale intervento Pineto
- Elab. 6e2 – Carta Tecnica Regionale intervento Silvi
- Elab. 6f2 - Planimetria area ripascimento intervento Pineto
- Elab. 6g2 - Planimetria area ripascimento intervento Silvi

DATO ATTO che, dalla documentazione allegata all'istanza risultano le valutazioni effettuate dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine circa la necessità di incrementare, in conseguenza delle mareggiate avutesi nel mese di novembre 2019, le attività di ripascimento "morbido" sui medesimi tratti di costa già interessati dai precedenti interventi (Sito: *Pineto-Silvi - volume prelievo Intervento I: 18.000,00 mc*), con un **ulteriore necessario ed urgente ripascimento di 63.000 mc di sedimenti marini** sugli stessi tratti di litorale;

DATO ATTO che al prelievo di 63.000 mc di sedimenti marini, da escavarsi all'interno dell'area marina prospiciente i Comuni di Pineto (TE) e Silvi (TE), rappresentata geograficamente dalle coordinate riportate nella Tabella di cui sopra, seguirà il ripascimento lungo i tratti del litorale dei Comuni di Pineto (TE) e Silvi (TE), più precisamente nel paraggio di costa compreso tra il Fiume Vomano ed il Torrente Piomba, così come indicato nelle planimetrie di progetto;

PRESO ATTO della Relazione tecnica dell'ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Pescara trasmessa al Servizio Opere Marittime e Acque Marine con nota del 10.01.2017 ed allegata al progetto in argomento, dalla quale si evince che le analisi granulometriche, chimiche ed eco-tossicologiche effettuate su tutti i sedimenti marini campionati all'interno dei siti di prelievo previsti, consentono di collocare i campioni analizzati, ai sensi della classificazione di cui al DM n. 173/2016, all'interno della "Classe A", ovvero compatibili con attività di "ripascimento emerso" sui tratti di arenile indicati nel progetto;

CONSIDERATO che il progetto preliminare relativo all'*Intervento I*, approvato con D.D. n. DC23/91 del 16.07.2015, aveva ottenuto i seguenti pareri/autorizzazioni:

- Parere favorevole (con prescrizione) dal CCR-VIA della Regione Abruzzo n. 2595 del 15.12.2015;
- Autorizzazione (con condizioni) dalla Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo n. 2518 03.05.2016 CI 34.19.04/300.6, acquisita con prot.n. RA/102037 del 09.05.2016;
- Autorizzazione del Servizio Governo del Territorio Beni Ambientali Aree Protette e Paesaggio della Regione Abruzzo, prot.n. 15741 del 09.08.2016, reso in conformità con il parere positivo della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo n. 6798 del 06.05.2016;
- Autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane di Pescara, prot.n. 5826 del 19.02.2016, acquisita con prot.n. RA/49176 del 07.03.2016;
- Parere della Commissione Consultiva Locale della Pesca e l'Acquacoltura, prot. n. RA/6166 del 13.1.2016;

CONSIDERATO che è stata convocata dal Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 360674/19 del 27.12.2019, ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona in data 13.01.2020, allo scopo di ottenere pareri, nulla-osta, intese e/o assensi previsti dalle vigenti normative per gli interventi in argomento;

VISTO il verbale della CdS del 13.01.2020, agli atti dell'Ufficio Bonifiche del SGR, con il quale l'ARTA si esprime con **parere favorevole** all'intervento in oggetto, con le seguenti condizioni:

- che sia previsto l'esecuzione di un piano di monitoraggio *ante e post-operam*, e *in corso d'opera*;
- che, in virtù della prossima scadenza delle analisi disponibili, sia necessario estendere la validità delle stesse prevedendo l'esecuzione di analisi fisiche (granulometriche) ed eco-tossicologiche. Le analisi possono essere eseguite anche su campioni compositi seguendo i criteri di miscelazione come previsti dall'allegato tecnico del DM n. 173/2016;
- in previsione delle diverse fasi operative di prelievo, è necessario che gli interventi previsti nel progetto complessivo tengano conto dei prelievi già effettuati per evitare che si vada a gravare sulle stesse aree, essendo previsto un prelievo massimo dei primi 50 centimetri di fondale. Pertanto andranno geo-referenziate le aree di ciascun intervento e man mano escluse dai successivi interventi;
- le ulteriori prescrizioni e indicazioni presenti nei pareri, non attinenti al profilo autorizzativo del DM n. 173/2016, dovranno essere valutate e ottemperate dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo, in qualità di proponente;

DATO ATTO che in sede di CdS è stata acquisita la seguente documentazione:

- **nota prot. n. 1090 del 13.10.2020** del Comune di Silvi con la quale si esprime parere favorevole all'intervento di che trattasi, acquisita al SGR in pari data con nota prot. n. 7399/20;

- **nota prot. n. 617 del 10.01.2020** del Comune di Pineto, acquisita al SGR in pari data con nota prot. n. 6657/20, con la quale si ritiene che il quantitativo di sedimenti previsti “risulta insufficiente a ricostituire il profilo della spiaggia erosa ed assicurare la regolare riapertura della stagione balnere 2020.”, pertanto si richiede di incrementare di ulteriori 10.000 mc il quantitativo dei sedimenti previsto;
- **nota-mail del 10.01.2020** dell’Associazione Difesa della Costa di Pineto Nord (ADICO), presente come uditore, acquisita al SGR in pari data con nota prot. n. 6803/20;
- **nota prot.n. 17456 del 13.12.2019** (CI 34.43.01/38.3), acquisita al SGR con prot.n. 355476 del 18.12.2019, trasmessa dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, dalla quale risulta: *“(omissis) è necessario integrare la documentazione con planimetrie di previsione del nuovo profili dei tratti di spiaggia per cui è previsto il ripascimento; i lavori in oggetto sono soggetti a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 25 del D.lgs. 50/2016 in merito alle procedure di Archeologia Preventiva. In assenza del documento di valutazione preventiva del rischio/potenziale archeologico questa Amministrazione non potrà esprimere alcuna determinazione in merito alla tutela paesaggistica”;*

PRESO ATTO della nota del Servizio Opere Marittime e Acque Marine di cui al prot.n. 29689/20 del 03.02.2020, con la quale, contestualmente all’invio degli allegati integrativi progettuali relativi alla: “*verifica dell’interesse archeologico*” ed in particolare la Relazione sulle “*Indagini e studi preliminari*”, redatta dalla dott.ssa Paola di Tommaso nell’ambito del progetto preliminare dell’*Intervento I* approvato con D.D. n. DC23/91 del 16.7.2015, si precisa che tale documento ed il relativo parere dalla Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo n. 2518 03.05.2016 CI 34.19.04/300.6, risultano validi anche per il progetto di fattibilità tecnica ed economica in oggetto, in virtù del fatto che le aree di prelievo sono le stesse di quelle relative all’*Intervento I*;

PRECISATO che il volume di **63.000 mc** previsti nell’intervento in oggetto vanno ad incrementare il quantitativo di **18.000 mc** di sedimenti marini già autorizzati, per i medesimi tratti di costa, con DD n. DPC026/265 del 31/10/2019, al fine di potenziare il necessario e urgente ripascimento degli arenili intensamente erosi in conseguenza delle mareggiate avvenute nel mese di novembre 2019;

VISTA la nota dello Studio Legale Portelli del 21/02/2020, avente ad oggetto: “*Ripascimento coste e problematiche connesse alla pesca delle vongole*”, trasmessa al Servizio Opere Marittime e Acque Marine (prot.n. 52594 del 22/02/2020) ed acquisita al SGR in data 25/02/2020;

RITENUTO di riservarsi l’attenta valutazione delle argomentazioni contenute nella suddetta nota, al fine di verificare le più idonee soluzioni operative per contemperare gli oggettivi interessi a tutela delle economie coinvolte, ovvero degli operatori marittimi (pesca) e degli operatori balneari (turismo), anche attraverso il necessario coinvolgimento del Direttore di Dipartimento e delle Autorità regionali interessate;

VISTO il D.lgs. 03/04/2006, n. 152/06 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

VISTO il D.M. 15.07.2016 n. 173 avente per oggetto: “*Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione per l’immersione in mare di materiali di escavo dei fondali marini*”;

RICHIAMATA la DGR n. 218 del 28.03.2013 recante: “*Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’art. 109 D.lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” - Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza afferenti al mare*”, per la parte applicabile;

VERIFICATO che l’*Intervento III* di cui all’oggetto prevede il prelievo di sedimenti marini per un totale di **63.000 mc** (*interessanti i primi 50 cm di fondale*), da escavarsi all’interno dell’area marina prospiciente i comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro, come di seguito individuato

Sito	Lato B (m)	Lato L (m)	Sup. totale interessata (mq)	Vol. totale prelievi (mc)	Coordinate vertici poligono (WGS84)		Volume prelievo <i>Intervento III</i> (mc)
					Latitudine	Longitudine	
Pineto - Silvi	300,00	1.500,00	450.000,00	225.000,00	N 4712603,6049	E 429718,4385	60.000,00
					N 4712788,2900	E 429956,0400	
					N 4711680,2100	E 430967,1500	
					N 4711495,3029	E 430729,7510	

ed il successivo riposizionamento in ripascimento emerso lungo i tratti di litorale dei Comuni di Pineto (TE) e Silvi (TE), più precisamente trattati di 33.000 mc in corrispondenza del paraggio a sud del Fiume Vomano e 30.000 mc nel paraggio a nord del Torrente Piomba, rispettivamente nei comuni di Pineto (TE) e Silvi (TE);

RITENUTO di poter chiudere i lavori della Conferenza dei Servizi del 13.01.2020 per l'intervento III di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DD n. DPE012/133 del 03.12.2019, denominato: "*PIANO DI DIFESA DELLA COSTA – lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Pineto e Silvi*" di importo complessivo pari ad € 1.475.099,20, relativo al prelievo di **63.000 mc** di sedimenti marini, da destinarsi al ripascimento emerso di tratti di costa a sud del Fiume Vomano (nel comune di Pineto) per 33.000 mc e tratti di costa a nord del Torrente Piomba (nel comune di Silvi) per 30.000, conclusasi con parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- che sia previsto l'esecuzione di un piano di monitoraggio *ante e post operam*, e *in corso d'opera*;
- che, in virtù della prossima scadenza delle analisi disponibili, sia necessario estendere la validità delle stesse prevedendo l'esecuzione di analisi fisiche (granulometriche) ed eco-tossicologiche. Le analisi possono essere eseguite anche su campioni compositi seguendo i criteri di miscelazione come previsti dall'allegato tecnico del DM 173/2016;
- in previsione delle diverse fasi operative di prelievo, è necessario che gli interventi previsti nel progetto complessivo tengano conto dei prelievi già effettuati per evitare che si vada a gravare sulle stesse aree, essendo previsto un prelievo massimo dei primi 50 centimetri di fondale. Pertanto andranno georeferenziate le aree di ciascun intervento e man mano escluse dai successivi interventi;
- le ulteriori prescrizioni e indicazioni presenti nei pareri, non attinenti al profilo autorizzativo del DM n. 173/2016, dovranno essere valutate e ottemperate dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo, in qualità di proponente;

DATO ATTO che il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DD n. DPE012/133 del 03.12.2019, denominato: "*PIANO DI DIFESA DELLA COSTA – lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Pineto e Silvi*", risulta rispondente ai requisiti di cui all'Allegato tecnico del DM n. 173/2016;

CONSIDERATO che, in base alle disposizioni di cui al DM 173/2016, è necessario rimandare a successivo provvedimento, il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del DM 173/2016 solo all'esito della conclusione positiva delle procedure di cui alla Parte Seconda – Allegato IV del D.lgs.152/06 e s.m.i., relativamente alla verifica di assoggettabilità a VIA del progetto presentato;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. (TUEL);
- la Legge del 07.08.1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il D.lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante il Codice dell'amministrazione digitale;
- la L.R. 14.09.1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*" e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

- 1) di **PRENDERE ATTO** del verbale della Conferenza dei Servizi del 13.01.2020 per l'**Intervento III** di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con **D.D. n. DPE012/133 del 03.12.2019**, denominato: "*PIANO DI DIFESA DELLA COSTA – lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Pineto e Silvi*" di importo pari ad € **1.475.099,20** relativo al prelievo di **63.000 mc** di sedimenti marini, da destinarsi al ripascimento emerso di tratti di costa a sud del Fiume Vomano (nel comune di Pineto) per 33.000 mc e tratti di costa a nord del Torrente Piomba (nel comune di Silvi) per 30.000, conclusasi con **parere favorevole** con le seguenti prescrizioni:
 - a) che sia previsto l'esecuzione di un piano di monitoraggio *ante e post-operam*, e *in corso d'opera*;
 - b) che in virtù della prossima scadenza delle analisi disponibili, sia necessario estendere la validità delle stesse prevedendo l'esecuzione di analisi fisiche (granulometriche) ed eco-tossicologiche. Le analisi

- possono essere eseguite anche su campioni compositi seguendo i criteri di miscelazione come previsti dall'allegato tecnico del DM 173/2016;
- c) in previsione delle diverse fasi operative di prelievo, è necessario che gli interventi previsti nel progetto complessivo tengano conto dei prelievi già effettuati per evitare che si vada a gravare sulle stesse aree, essendo previsto un prelievo massimo dei primi 50 centimetri di fondale. Pertanto andranno georeferenziate le aree di ciascun intervento e man mano escluse dai successivi interventi;
 - d) le ulteriori prescrizioni e indicazioni presenti nei pareri, non attinenti al profilo autorizzativo del DM n. 173/2016, dovranno essere valutate e ottemperate dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo, in qualità di proponente;
- 2) di **DARE ATTO** che il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con D.D. n. DPE012/133 del 03.12.2019, denominato: *“Piano di difesa della costa – lavori di ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla fascia attiva a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei comuni di Pineto e Silvi”* è rispondente ai requisiti di cui all'Allegato tecnico del DM n. 173/2016;
 - 3) di **RISERVARSI** con successivo provvedimento, il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del DM n. 173/2016, solo all'esito della conclusione positiva delle procedure di cui alla Parte Seconda del D.lgs.152/06 e s.m.i., inerenti la verifica di assoggettabilità alla VIA (VA) del progetto presentato;
 - 4) di **FARE SALVI** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
 - 5) di **RISERVARSI** l'attenta valutazione delle argomentazioni contenute nella nota dello Studio Legale Portella, richiamata in premessa, al fine di verificare le più idonee soluzioni operative per contemperare gli oggettivi interessi a tutela delle economie coinvolte, ovvero degli operatori marittimi (pesca) e degli operatori balneari (turismo), anche attraverso il necessario coinvolgimento del Direttore di Dipartimento e delle Autorità regionali interessate;
 - 6) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto, limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, sul BURAT della Regione Abruzzo e sul sito web del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;
 - e) di **INVIARE** il presente provvedimento ai Comuni di Pineto e Silvi, al Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, all'ARTA - Direzione Centrale, all'ARTA - Distretto provinciale di Teramo, al Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese della Regione Abruzzo, al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, alla ASL di Teramo;


Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

L'ESTENSORE
Dott. Lorenzo Ballone
(F.to elettronicamente)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Silvia De Melis
(F.to elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini
(F.to digitalmente)
Documento firmato da:
GERARDINI FRANCO
26.02.2020 13:20:00
UTC

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 8FD18E32E4A008CF160F4DDB579876113370DB1AB3B5FE43A9B307CC0FB073C6

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: GERARDINI FRANCO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
Nr. determina DPC026/47
Data determina 26/02/2020

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RA80XJ3-29378

PASSWORD kM1pF

DATA SCADENZA 17-03-2021

Scansiona il codice a lato per verificare il documento



DETERMINAZIONE 28.02.2020, N. DPC026/51

D.lgs. 26/06/2015, n. 105, art. 27 - DGR n. 452 del 12/06/2016 - DGR n. 780 del 16/10/2019.
Attività ispettiva di cui alla DD n. DPC026/292 del 28.11.2019. Proroga termini scadenza.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/51

del 28/02/2020

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI

UFFICIO: BONIFICHE

OGGETTO: D.lgs. 26/06/2015, n. 105, art. 27 - DGR n. 452 del 12/06/2016 - DGR n. 780 del 16/10/2019.
Attività ispettiva di cui alla DD n. DPC026/292 del 28.11.2019. **Proroga termini scadenza.**

STABILIMENTO RIR/GESTORE: ECO FOX S.r.l. Soc. Unipersonale (CH).

CODICE-SGR: CH-SSI-04.

SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via Osca 74, 66054 Vasto (CH).

CODICE FISCALE/PARTITA IVA: 02679150413.

INQUADRAMENTO NORMATIVO: D.lgs. 26/06/2015, n. 105.

SOGLIA: Stabilimento soglia inferiore - art. 3, co. 1, lett. b).

ATTIVITA': Ispezione ordinaria ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 105/2015.

COORDINATE GEOGRAFICHE: Lat. 42.1681152 N, Long. 14.7126139 E.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con **D.D. n. DPC026/292 del 28.11.2019** avente ad oggetto "*D.lgs. 26/06/2015, n. 105 del - art. 27 - DGR n. 452 del 12/06/2016 - DGR n. 780 del 16/10/2018 - Istituzione della Commissione di Ispezione per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose per lo stabilimento di soglia inferiore: ECO FOX S.R.L. Soc. Unipersonale (CH)*", è stata istituita la Commissione di Ispezione di cui all'art. 27, co. 6 del D.lgs. 105/2015 al fine di svolgere, in conformità all'allegato H del su citato decreto, l'ispezione ordinaria nello stabilimento di soglia inferiore ECO FOX S.r.l. Soc. Unipersonale (CH), costituita dai seguenti dirigenti e funzionari tecnici:

- DVD. Giovanni B. De Rosa, componente C.N. VV.F;
- Ing. Raffaele Iovene, componente dell'INAIL-UOT;
- Ing. Simonetta Campana, componente dell'Arta Abruzzo;
- Stefania De Amicis, componente, in qualità di uditore della Regione Abruzzo;

PRECISATO che il p.to 5) della succitata Determinazione stabiliva la data del 28 febbraio 2020 come termine entro cui la Commissione di Ispezione avrebbe dovuto terminare le attività ispettive e predisporre il relativo "Rapporto Finale di Ispezione";

PRESO ATTO della nota dell'ARTA a firma del Coordinatore della Commissione Ispettiva - Ing. Simonetta Campana, acquisita al SGR con prot. n. 54078/20 del 25.02.2020, con la quale si chiede la proroga del termine di conclusione della verifica ispettiva al 30 aprile 2020, in considerazione sia di una richiesta di proroga in tal senso già avanzata dal Gestore, sia degli impegni istituzionali indifferibili in capo a ciascun componente della Commissione;

RITENUTO di accordare la richiesta di proroga della scadenza di cui alla D.D. n. DPC026/292 del 28.11.2019, al fine di provvedere al completamento di tutte le attività ed alla predisposizione del documento di RFdI, precisando che il nuovo termine di scadenza è fissato al **30.04.2020**, così come proposto dal Coordinatore della Commissione Ispettiva;

ACCERTATA la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

VISTO il D.lgs. 26/06/2015, n. 105, recante: "*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*", Seveso III;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la Legge del 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 07/03/2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

1. di **PROROGARE** il termine relativo al completamento delle attività ispettive stabilite al p.to 5) del provvedimento n. **DPC026/292 del 28.11.2019**, precisando che tale scadenza è fissata al **30.04.2020**;
2. di **STABILIRE** che entro il termine di scadenza di cui sopra, la Commissione Ispettiva dovrà:
 - completare tutte le attività ispettive previste ai sensi del D.Lgs. 105/2015;
 - predisporre il relativo *Rapporto Finale di Ispezione* conformemente all' Allegato H del richiamato Decreto;
 - trasmettere il documento di *Rapporto Finale di Ispezione* al SGR;
3. di **FARE SALVO** tutto quanto altro disposto con il provvedimento n. **DPC026/292 del 28.11.2019**;
4. di **COMUNICARE** il presente provvedimento a: ARTA Abruzzo – sede centrale, Direzione Regionale Vigili del Fuoco dell'Abruzzo, Comando Provinciale dei VV.F. di Chieti, Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e, per opportuna conoscenza e per gli obblighi di competenza, alla ECO FOX S.r.l. Soc. Unipersonale (CH), con sede legale in Via Osca 74, 66054 Vasto (CH);
5. di **PRECISARE** che i suddetti Enti dovranno notificare, per quanto di competenza, il presente provvedimento ai rispettivi soggetti componenti la Commissione di Ispezione richiamata in premessa;
6. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto, limitatamente all'oggetto del dispositivo, sul BURAT della Regione Abruzzo e sul sito web del Servizio Gestione Rifiuti.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

L'ESTENSORE
Dott. Lorenzo Ballone
(f.to elettronicamente)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Silvia De Melis
(f.to elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini
(f.to digitalmente)

Documento firmato da:
GERARDINI FRANCO
28.02.2020 13:17:32
UTC



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it